Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2271

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

18/12/2022 - 06:18

Indice

1. DDL S. 2271 - XVIII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 5
1.2.1. Testo DDL 2271 . . . 6
1.2.2. Testo approvato 2271 (Bozza provvisoria) . . . 56
1.2.3. Testo 1 . . . 69
1.3. Trattazione in Commissione . . . 100
1.3.1. Sedute . . . 101
1.3.2. Resoconti sommari . . . 102
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 103
1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 260 (ant.) del 10/06/2021 . . . 104
1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 261 (pom.) del 15/06/2021 . . . 112
1.4. Trattazione in consultiva . . . 143
1.4.1. Sedute . . . 144
1.4.2. Resoconti sommari . . . 146
1.4.2.1. 4^ Commissione permanente (Difesa) . . . 147
1.4.2.1.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 106 (pom.) del 15/06/2021 . . . 148
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 153
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 416 (pom.) del 15/06/2021 . . . 154
1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . 163
1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 249 (pom.) del 15/06/2021 . . . 164
1.4.2.4. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . 170
1.4.2.4.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 239 (pom.) del 15/06/2021 . . . 171
1.4.2.5. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . 175
1.4.2.5.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 203 (pom.) del 15/06/2021 . . . 176
1.4.2.6. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . 185
1.4.2.6.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 235 (pom.) del 15/06/2021 . . . 186
1.4.2.7. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 191
1.4.2.7.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 242 (pom.) del 15/06/2021 . . . 192
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 200
1.5.1. Sedute . . . 201

1.5.2. Resoconti stenografici 202
1.5.2.1. Seduta n. 336 del 15/06/2021 203
1.5.2.2. Seduta n. 337 del 16/06/2021 310

1. DDL S. 2271 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2271

XVIII Legislatura

(ai sensi dell'art. 1, c. 2 e c. 3, della legge n. 87/21, di conversione del d-l n. 52/21, sono fatti salvi gli effetti prodotti dai d-l n. 56/21, C.3075 e d-l 65/21, C.3119)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Titolo breve: *d-l 52/2021 - ripresa attività economiche*

Iter

16 giugno 2021: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

C.3045	approvato
S.2271	**approvato definitivamente. Legge**

Legge n. 87/21 del 17 giugno 2021, GU n. 146 del 21 giugno 2021. Testo coordinato G.U. n. 146 del 21 giugno 2021.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio **Mario Draghi** , Ministro della salute **Roberto Speranza** (Governo Draghi-I)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **52** del **22 aprile 2021**, G.U. n. 96 del 22 aprile 2021 , scadenza il 21 giugno 2021.

Presentazione

Trasmesso in data **9 giugno 2021**; annunciato nella seduta n. 335 del 10 giugno 2021.

Classificazione TESEO

ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA , EPIDEMIE , MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE , TUTELA DELLA SALUTE

Articoli

TERRITORIO NAZIONALE (Artt.1, 3), RISCHI (Artt.1, 2, 3, 4, 10), TERRITORIO DELLE REGIONI (Artt.1, 2, 4), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Artt.1, 2), CIRCOLAZIONE STRADALE (Artt.1, 2), TRASPORTO DI PASSEGGERI (Artt.1, 2), PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Art.1), PROVINCE (Art.1), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.1, 2, 2-ter, 5, 9, 10, 10-bis), ORDINANZE (Artt.1, 2, 10), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2, 3, 4, 5, 9, 10), OSSERVATORI (Artt.1, 10), LAVORO (Art.2), CURE MEDICHE E CHIRURGICHE (Art.2), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.2, 2-bis, 2-quater, 5, 7, 9, 13), MEDICINA PREVENTIVA (Artt.2, 5, 7, 9, 13), TERRITORIO DEI COMUNI (Art.2), SCUOLA MATERNA (Art.3), INFANZIA (Art.3), SCUOLA ELEMENTARE (Art.3), SCUOLA MEDIA (Art.3), SCUOLA

SECONDARIA SUPERIORE (Art.3), SCUOLA (Artt.3, 11), ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (Art.3), MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.3), LABORATORI UNIVERSITARI (Art.3), BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE (Art.3), DIPLOMI DI LAUREA (Art.3), ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM) (Art.3), ACCADEMIE E CONSERVATORI DI MUSICA (Art.3), BAR E RISTORANTI (Art.4), ALBERGHI E LOCANDE (Art.4), SPETTACOLO (Art.5), SALE CINEMATOGRAFICHE CONCERTISTICHE E TEATRI (Art.5), DIVIETI (Artt.1, 5), DISCOTECHE SALE DA BALLO E LOCALI NOTTURNI (Art.5), SPORT PROFESSIONALE (Art.5), GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Art.5), COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) (Art.5), COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP) (Art.5), FEDERAZIONE MEDICI SPORTIVI ITALIANI (FMSI) (Artt.5, 6), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.2-ter, 5, 6, 11), VICE MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (Art.5), PISCINE (Art.6), CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI (Art.6), FIERE (Art.7), CONGRESSI CONVEGNI E SEMINARI (Art.7), CURE TERMALI, BALNEARI E IDROPINICHE (Artt.6, 8), RIABILITAZIONE E ALTRE TERAPIE (Artt.2-quater8), BASI DI DATI (Art.9), APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICI (Artt.9, 11), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1,9), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.1,9), MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE (Art.9), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.9), AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Art.9), UNIONE EUROPEA (Art.9), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Artt.9, 11), PROROGA DI TERMINI (Artt.10, 11, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-terdecies, 11-sexiesdecies, 11-duodevicies), INCARICHI (Art.11), MEDICI (Artt.11, 11-septies), PERSONALE SANITARIO (Art.11), TRATTENIMENTO IN SERVIZIO (Art.11), FORZE DI POLIZIA (Art.11), FORZE ARMATE (Art.11), VIGILI DEL FUOCO (Art.11), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Artt.11, 11-duodevicies), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Art.11), ESAMI DI ABILITAZIONE (Artt.11, 11-septies), FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Art.11), MEDICINALI (Art.11), LINEE AEREE (Art.12), TRASPORTI AEREI (Art.12), FORME ECONOMICHE DI ASSISTENZA (Art.12), INDENNIZZI (Art.12), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.13), PENE (Art.13), ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE (Artt.2-bis), PERSONE CON DISABILITA' (Artt.2-bis), FAMIGLIA (Artt.2-ter), PROGRAMMI E PIANI (Artt.2-ter, 10-bis), STRUTTURE DI CURA DI TIPO OSPEDALIERO (Artt.2-ter), MALATI (Artt.2-ter), ASSISTENZA AGLI ANZIANI (Artt.2-quater), CASE DI RIPOSO (Artt.2-quater), CERTIFICATI E REFERTI SANITARI (Artt.2-quater), CORSI DI AGGIORNAMENTO (Artt.3-bis), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Artt.3-bis), MERCATI (Artt.4-bis), CENTRI COMMERCIALI (Artt.4-bis), LAVORO FESTIVO (Artt.4-bis, 5-bis), MUSICA ED ATTIVITA' MUSICALI (Art.5), MUSEI GALLERIE E PINACOTECHE (Artt.5-bis), COMMERCIO ELETTRONICO E DIGITALE (Artt.5-bis), ESPOSIZIONI E MOSTRE (Artt.5-bis), SPORT ALPINI E INVERNALI (Artt.6-bis), IMPIANTI DI RISALITA (Artt.6-bis), CIRCHI EQUESTRI E SPETTACOLI VIAGGIANTI (Art.8), ATTIVITA' RICREATIVE (Artt.8, 8-bis), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Artt.8-bis), MATRIMONIO (Artt.8-bis), VITA SOCIALE (Artt.8-bis), GIOCHI (Artt.8-ter), ESTRAZIONI E SORTEGGI (Artt.8-ter), CASE DA GIOCO (Artt.8-ter), REGIONI (Art.10), REFERENDUM (Art.11), CERTIFICATI ELETTORALI (Art.11), LAVORO A DISTANZA O TELELAVORO (Artt.11-bis), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.11-bis), PERMESSO DI SOGGIORNO (Artt.11-ter), DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (Artt.11-ter), BILANCI PUBBLICI (Artt.11-quater,), BILANCIO REGIONALE (Artt.11-quater), CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (Artt.11-quater), PATENTE (Artt.11-sexies), VERIFICA MANUTENZIONE COLLAUDO (Artt.11-sexies), RENDICONTI (Artt.11-sexies), FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI (Artt.11-sexies), NAVI E NATANTI (Artt.11-sexies), CONSULENTI DEL LAVORO (Artt.11-septies), FONDI DI BILANCIO (Artt.11-octies, 11-novies, 11-decies), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Artt.11-undecies), SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE (Artt.11-undecies), VIGILANZA (Artt.11-undecies), PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E INFORTUNISTICA (Artt.11-

duodecies), INCENDI (Artt.11-duodecies), ATTREZZATURE E INSEDIAMENTI TURISTICI (Artt.11-duodecies), CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI (Artt.11-duodecies), UFFICI GIUDIZIARI (Artt.11-quaterdecies), CARCERI (Artt.11-quaterdecies), OPERE PUBBLICHE (Artt.11-quinquiesdecies), AUTOSTRADE (Artt.11-quinquiesdecies), FIUMICINO (Artt.11-quinquiesdecies), FIRENZE (Artt.11-quinquiesdecies), SALERNO (Artt.11-quinquiesdecies), GIUDICI CONCILIATORI E DI PACE (Artt.11-septiesdecies), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Artt.11-duodevicies), ASSUNZIONE AL LAVORO (Artt.12-bis), AUTOTRASPORTI (Artt.12-bis), TAXI (Artt.12-ter), BIGLIETTI DI VIAGGIO (Artt.12-ter), REGIONI A STATUTO SPECIALE (Artt.13-bis), PROVINCE AUTONOME (Artt.13-bis)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Dario Parrini** (PD) (dato conto della nomina il 10 giugno 2021) .
Relatore di maggioranza Sen. **Dario Parrini** (PD) nominato nella seduta pom. n. 261 del 15 giugno 2021 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** **in sede referente** il 9 giugno 2021. Annuncio nella seduta n. 335 del 10 giugno 2021.
Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2271

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2271

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
e dal **Ministro della salute** (SPERANZA)

(V. *Stampato Camera n.* **3045**)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 giugno 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 giugno 2021

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021.

3. Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 65 del 2021.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato »;

al comma 4, alinea, dopo le parole: « dall'articolo 3, comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « , del presente decreto ».

All'articolo 2:

al comma 2, primo periodo, le parole: « n. 19 del 2020 *» sono sostituite dalle seguenti:* « 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo, »;

dopo il comma 2 sono inseriti seguenti:

« 2-*bis*. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
2-*ter*. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-*bis* hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo.
2-*quater*. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* per eventi di particolare rilevanza.
2-*quinquies*. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.
2-*sexies*. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo »;

al comma 3, le parole: « del 2020, » *sono sostituite dalle seguenti:* « del 2020 ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. - *(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)* - 1. È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2-*ter*. - *(Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie)* - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:

a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;

b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2-*quater*. - *(Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali)* - 1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 ».

All'articolo 3:

al comma 2, primo periodo, le parole: « fino a un massimo del » *sono sostituite dalle seguenti:* « fino al » *e le parole:* « per cento, della popolazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « per cento della popolazione »;

al comma 3, le parole: « dal decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalle linee guida di cui al decreto » *e le parole:* « sono in didattica » *sono sostituite dalle seguenti:* « si avvalgono della didattica »;

al comma 4, terzo periodo, le parole: « sale lettura » *sono sostituite dalle seguenti:* « sale di lettura » *e le parole:* « sale studio » *sono sostituite dalle seguenti:* « sale di studio »;

al comma 5, la parola: « ISIA » *è sostituita dalle seguenti:* « istituti superiori per le industrie artistiche »;

alla rubrica, dopo le parole: « Disposizioni urgenti » *sono inserite le seguenti:* « per i servizi educativi per l'infanzia, ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. - *(Corsi di formazione)* - 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: « n. 19 del 2020, nonché da protocolli » *sono sostituite dalle seguenti:* « 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto, nonché di protocolli » *e le parole:* « n. 33 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*. - *(Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali)* - 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ».

All'articolo 5:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « *live-club* » *è sostituita dalle seguenti:* « locali di intrattenimento e musica dal vivo »;

al terzo periodo, le parole: « n. 33 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 »;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: « la disposizione di cui al » *sono inserite le seguenti:* « primo periodo del » *e le parole:* « e riconosciuti » *sono sostituite dalla seguente:* « riconosciuti »;

al terzo periodo, dopo le parole: « Comitato tecnico-scientifico » *sono aggiunte le seguenti:* « di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico »;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: « dal Sottosegretario » *sono inserite le seguenti:* « di Stato »;

al secondo periodo, dopo le parole: « il predetto Sottosegretario » *sono inserite le seguenti:* « di Stato ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*. - *(Musei e altri istituti e luoghi della cultura)* - 1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato *on line* o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresì aperte al pubblico le mostre ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « di piscine » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle piscine »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo

sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis*. - *(Impianti nei comprensori sciistici)* - 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: « in presenza di fiere, » *sono sostituite dalle seguenti:* « di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, » *e le parole:* « n. 33 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ».

All'articolo 8:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « n. 33 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 »;

al secondo periodo, le parole: « Resta ferma » *sono sostituite dalle seguenti:* « Rimane consentita in ogni caso »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 ».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

« Art. 8-*bis*. - *(Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)* - 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di *catering* e *banqueting*, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.

Art. 8-*ter*. - *(Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)* - 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ».

All'articolo 9:

al comma 1:

alla lettera c) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «* o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute *»*;

alla lettera d) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «* o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute *»*;

alla lettera e) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma »;

al comma 2, alinea, le parole: « sono rilasciate al fine di attestare » *sono sostituite dalla seguente:* « attestano »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « di cui al *» sono sostituite dalle seguenti: «* rilasciata sulla base della condizione prevista dal *», le parole:* « sei mesi » *sono sostituite dalle seguenti:* « nove mesi », *le parole:* « , su richiesta dell'interessato, » *sono sostituite dalle seguenti:* « automaticamente all'interessato, » *e le parole: «* , e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato » *sono soppresse;*

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2 »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « COVID-19 di cui al *» sono sostituite dalle seguenti: «* COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal *» e dopo le parole:* « dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta » *sono inserite le seguenti:* « nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente »;

al comma 5, le parole: « di cui al comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2 » *e dopo le parole:* « dalle strutture sanitarie pubbliche » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.
6-*ter*. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese »;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: « sono riconosciute, come equivalenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono riconosciute come equivalenti »;

al secondo periodo, le parole: « dell'Unione, sono » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'Unione sono »;

al comma 9, le parole: « Le disposizioni di cui al presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le disposizioni dei commi da 1 a 8 », *dopo le parole:* « di COVID-19 » *è inserito il seguente segno*

d'interpunzione: « , » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «* I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto *»*;

al comma 10:

al primo periodo, le parole: « l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 »;

al secondo periodo, le parole: « i dati che possono essere riportati » *sono sostituite dalle seguenti:* « i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare »;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* »;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-*bis,* comma 1, 2-*quater,* 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-*bis*, comma 2 ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « il comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 1 »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16-*bis*:

1) al secondo periodo, le parole: "in coerenza con il documento in materia di 'Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale', di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020" sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-*septies*";

3) al quarto periodo, le parole: "in un livello di rischio o" sono soppresse;

b) al comma 16-*ter*, primo periodo, le parole: "in un livello di rischio o scenario" sono sostituite dalle seguenti: "in uno scenario";

c) al comma 16-*quater*, le parole: "in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "in una delle zone di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 16-*septies"*;

d) il comma 16-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"*16-quinquies*. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-*quater*, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera *c)* del comma 16-*septies*, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto";

e) al comma 16-*sexies*, primo periodo, le parole: "in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "nella zona bianca di cui alla lettera *a)* del comma 16-*septies*";

f) il comma 16-*septies* è sostituito dal seguente:

"*16-septies*. Sono denominate:

a) 'Zona bianca': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

c) 'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere *b)* e *d)*;

d) 'Zona rossa': le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento" »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

3-*ter*. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, è aggiunta, in fine, la seguente voce:

"Commercio al dettaglio di mobili per la casa" ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-*bis*. - *(Linee guida e protocolli)* - 1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: « 31 luglio 2021, *» sono inserite le seguenti: «* ad esclusione di quelli

previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, *»*;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970 ».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

« Art. 11-*bis*. - *(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)* - 1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera *b)* del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19";

b) al comma 2, dopo le parole: "tutela della salute" sono inserite le seguenti: "e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19".

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "telelavoro" sono aggiunte le seguenti: "e del lavoro agile";

b) al terzo periodo, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento";

c) al quarto periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

Art. 11-*ter*. - *(Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio)* - 1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

2. All'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono

comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti".

Art. 11-*quater*. - *(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali)* - 1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.

2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:

a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

4. All'articolo 111, comma 2-*septies*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto i), e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2021.

6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto i), e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.

8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è differito al 30 giugno 2021.

9. I termini di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

Art. 11-*quinquies*. - *(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)* - 1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-*bis* e 3-*quater*, le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3-*quater*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Art. 11-*sexies*. - *(Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di*

imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli) - 1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: "è espletata" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata".
2. All'articolo 214, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 maggio 2021";

b) al terzo periodo, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 giugno 2021".

3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 11-*septies*. - *(Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)* - 1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".

Art. 11-*octies*. - *(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato)* - 1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021".
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Art. 11-*novies*. - *(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)* - 1. All'articolo 44, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Art. 11-*decies*. - *(Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi)* - 1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 11-*undecies*. - *(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)* - 1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica".
2. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito

dal seguente: "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto".

Art. 11-*duodecies*. - *(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta)* - 1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera *b),* e comma 2, lettera *b)*, del medesimo decreto del Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera *a),* e comma 2, lettera *a)*. Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

Art. 11-*terdecies*. - *(Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)* - 1. Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Art. 11-*quaterdecies*. - *(Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari)* - 1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

b) all'articolo 29, comma 1, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

c) all'articolo 30, comma 1, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021".

2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: "In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato".

Art. 11-*quinquiesdecies*. - *(Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture)* - 1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui alla lettera *c)* del comma 2 del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti".

Art. 11-*sexiesdecies*. - *(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125*-ter*, della legge 4 agosto 2017, n. 124)* - 1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-*ter,* primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.

Art. 11-*septiesdecies*. - *(Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare)* - 1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: "31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".

Art. 11-*duodevicies*. - *(Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale)* - 1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021 ».

All'articolo 12:

al comma 1, la parola: « aggiunto » *è sostituita dalla seguente:* « inserito »;

al comma 2, le parole: « ai sensi all'articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi dell'articolo ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« Art. 12-*bis*. - *(Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore)* - 1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori è sempre consentito.

Art. 12-*ter*. - *(*Voucher *taxi)* - 1. In considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 200-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 3-*quinquies*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 può essere applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un'idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza per la relativa variazione di bilancio è attribuita alla giunta comunale ».

All'articolo 13:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, » *sono sostituite dalle seguenti:* « articoli 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis,* 5, 6, 6-*bis*, 7, 8, 8-*bis* e 8-*ter » e le parole:* « n. 19 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 »;

al secondo periodo, le parole: « n. 33 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 »;

al comma 2, le parole: « , 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491-*bis*, del codice penale, » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-*bis* del medesimo codice, ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis*. - *(Clausola di salvaguardia)* - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

L'allegato 1 è soppresso.

All'allegato 2:

il numero 4 è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 26-*bis* Articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 - Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ».

Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 96 del 22 aprile 2021.*

Testo del decreto-legge	Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera *a)* la Zona bianca, alla lettera *b)* la Zona arancione, alla lettera *c)* la Zona rossa e alla lettera *d)* la Zona gialla;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici »;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia

da COVID-19;
Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa per i servizi aerei di trasporto passeggeri;
Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del 16 e 20 aprile 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti

Articolo 1.

(Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** 2 marzo 2021**, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021,** adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle

delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:	regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1**, del presente decreto**:
a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;	*a) identica*;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.	*b) identica*.
Articolo 2. *(Misure relative agli spostamenti)*	Articolo 2. *(Misure relative agli spostamenti)*
1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.	1. *Identico*.
2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.	2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge **25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo,** e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa. **2-*bis*. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.** **2-*ter*. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-*bis* hanno inizio alle ore 24 e terminano**

	alle ore 5 del giorno successivo. **2-*quater*. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* per eventi di particolare rilevanza.** **2-*quinquies*. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.** **2-*sexies*. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.**
3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020**,** individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.	3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
	Articolo 2-*bis*. ***(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)*** **1. È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.** **2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.** **3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.** **Articolo 2-*ter*.**

(Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:

a) **il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;**

b) **lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;**

c) **l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.**

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2-*quater*.

(Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali)

1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, sono

	consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
Articolo 3. *(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)*	Articolo 3. *(Disposizioni urgenti **per i servizi educativi per l'infanzia,** per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)*
1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.	1. *Identico*.
2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento**,** della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.	2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino **al** 75 per cento della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
3. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia	3. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di

necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.	laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto **dalle linee guida di cui al** decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che **si avvalgono della** didattica digitale integrata.
4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.	4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale **di** lettura e delle sale **di** studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.	5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli **istituti superiori per le industrie artistiche**, della competente Conferenza dei Direttori, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
	Articolo 3-*bis*. ***(Corsi di formazione)***

	1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Articolo 4. *(Attività dei servizi di ristorazione)* 1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti**,** che siano ivi alloggiati.	Articolo 4. *(Attività dei servizi di ristorazione)* 1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge **25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35**, **come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto,** nonché **di** protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge **16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74**. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.	2. Dal 1° giugno 2021, **in** zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite**,** anche al chiuso, nel rispetto **dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché** di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
	Articolo 4-*bis.* ***(Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali)*** **1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.**
Articolo 5. *(Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi)* 1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere	Articolo 5. *(Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi)* 1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, **locali di intrattenimento e musica dal vivo** e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con

preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico **e** riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico.

posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge **16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74**. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al **primo periodo del** comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico **di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020**. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico.

2-*bis*. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il

	rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.	3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario **di Stato** con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario **di Stato** può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.
4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.	4. *Identico*.
	Articolo 5-*bis.* ***(Musei e altri istituti e luoghi della cultura)*** **1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare**

	assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato *on line* o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresì aperte al pubblico le mostre.
Articolo 6. *(Piscine, palestre e sport di squadra)*	Articolo 6. *(Piscine, **centri natatori,** palestre**,** sport di squadra e **centri benessere**)*
1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.	1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività **delle** piscine all'aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
	1-*bis.* Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana **(FMSI)**, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.	2. **Dal 24 maggio 2021,** in zona gialla, le attività **delle** palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non	3. *Identico*.

diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.	
	3-*bis.* Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
	Articolo 6-*bis.*
	(Impianti nei comprensori sciistici)
	1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Articolo 7.	Articolo 7.
(Fiere, convegni e congressi)	*(Fiere, convegni e congressi)*
1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.	1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento **di fiere in presenza**, **anche su aree pubbliche,** nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge **16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74**, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.	2. *Identico*.
3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.	3. *Identico*.
Articolo 8.	Articolo 8.
(Centri termali e parchi tematici e di divertimento)	*(Centri termali e parchi tematici e di divertimento)*
1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività	1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge **16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74**. **Rimane consentita in ogni caso** l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni

riabilitative e terapeutiche.	rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.	2. **Dal 15 giugno 2021**, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, **dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti,** nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
	Articolo 8-*bis.* ***(Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)*** **1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.** **2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di *catering* e *banqueting*, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.** **Articolo 8-*ter.*** ***(Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)*** **1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.**
Articolo 9. *(Certificazioni verdi COVID-19)*	Articolo 9. *(Certificazioni verdi COVID-19)*
1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:	1. *Identico*:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;	*a) identica*;
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico	*b) identica*;

nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;	
c) test molecolare: *test* molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da *loop* (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;	*c) test* molecolare: *test* molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da *loop* (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari **o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute**;
d) test antigenico rapido: *test* basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;	*d) test* antigenico rapido: *test* basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari **o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute**;
e) Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.	*e)* Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo **realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma**.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:	2. Le certificazioni verdi COVID-19 **attestano** una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;	*a) identica*;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;	*b) identica*;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.	*c) identica*.
3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *a)*, ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e	3. La certificazione verde COVID-19 **rilasciata sulla base della condizione prevista dal** comma 2, lettera *a)*, ha una validità di **nove** mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata **automaticamente all'**interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la

contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo**, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato.** Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.	vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. **La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio**. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. **La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.**
4. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *b)*, ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera *b)*, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.	4. La certificazione verde COVID-19 **rilasciata sulla base della condizione prevista dal** comma 2, lettera *b)*, ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera *b)*, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta **nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente,** ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
5. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *c)*, ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del *test* ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i *test* di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.	5. La certificazione verde COVID-19 **rilasciata sulla base della condizione prevista dal** comma 2, lettera *c)*, ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche**,** da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i *test* di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

6. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano **esclusivamente** i dati indicati nell'allegato 1 e possono essere rese disponibili all'interessato anche con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 2013.	6. **Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10,** le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati **nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali**.
	6-*bis.* L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.
	6-*ter.* Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.
7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.	7. *Identico*.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute**,** come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione**,** sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.	8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai *test* e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC.	9. Le disposizioni **dei commi da 1 a 8** sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai *test* e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19**,** che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC. **I predetti atti delegati disciplinano anche i**

	trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il *Gateway* europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi indicati nell'allegato 1.	10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità **tra le** certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il *Gateway* europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati **trattati dalla piattaforma e quelli da riportare** nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, **per le finalità d'uso previste per** le certificazioni verdi COVID-19 **sono validi i documenti rilasciati** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie**, dai laboratori di analisi**, dai medici di medicina generale e **dai** pediatri di libera scelta **che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*** .
	10-*bis*. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-*bis,* comma 1, 2-*quater,* 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-*bis,* comma 2.
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.	11. *Identico*.
Articolo 10. *(Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)* 1. All'articolo 1, **il** comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.	Articolo 10. *(Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)* 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole « fino al

35, le parole « fino al 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2021 »;

30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2021 »;

1-*bis.* All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
***a)* al comma 16-*bis*:**
1) al secondo periodo, le parole: « in coerenza con il documento in materia di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020 » sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-*septies* »;
3) al quarto periodo, le parole: « in un livello di rischio o » sono soppresse;
***b)* al comma 16-*ter*, primo periodo, le parole: « in un livello di rischio o scenario » sono sostituite dalle seguenti: « in uno scenario »;**
***c)* al comma 16-*quater*, le parole: « in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « in una delle zone di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 16-*septies* »;**
***d)* il comma 16-*quinquies* è sostituito dal seguente:**
« *16-quinquies*. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-*quater*, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera *c)* del comma 16-*septies*, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto »;
***e)* al comma 16-*sexies,* primo periodo, le parole: « in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « nella zona bianca di cui alla lettera *a)* del comma 16-*septies* »;**
***f)* il comma 16-*septies* è sostituito dal seguente:**
« *16-septies*. Sono denominate:
***a)* "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;**
***b)* "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:**
1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
***c)* "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere *b)* e *d)*;**
***d)* "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:**
1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento ».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

2. *Identico*.

le parole « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 ».	
3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020.	3. *Identico*.
	3-*bis.* Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.
	3-*ter.* All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, è aggiunta, in fine, la seguente voce: **« Commercio al dettaglio di mobili per la casa ».**
	Articolo 10-*bis.* ***(Linee guida e protocolli)*** **1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.**
Articolo 11. *(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)*	Articolo 11. *(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)*
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.	1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, **ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021,** e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
	1-*bis.* In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella *Gazzetta Ufficiale*

entro il 15 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970.

Articolo 11-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)

1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* al comma 1:**

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera *b)* del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19 »;

***b)* al comma 2, dopo le parole: « tutela della salute » sono inserite le seguenti: « e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19 ».**

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al primo periodo, dopo la parola: « telelavoro » sono aggiunte le seguenti: « e del lavoro agile »;**
b) **al terzo periodo, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento »;**
c) **al quarto periodo, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».**

Articolo 11-*ter*.

(Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio)

1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 ».

2. All'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) **le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;**
b) **è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti ».**

Articolo 11-*quater.*

(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.

2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:
a) **il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;**
b) **il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.**
4. All'articolo 111, comma 2-*septies*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 ».
5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto i), e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2021.
6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2021:
a) **i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto i), e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;**
b) **il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.**
7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.
8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è differito al 30 giugno 2021.
9. I termini di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.
Articolo 11-*quinquies.*
(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori

di rilevanza strategica)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* ai commi 3-*bis* e 3-*quater*, le parole: « fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;**

***b)* al comma 3-*quater*, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».**

Articolo 11-*sexies.*

(Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: « è espletata » sono inserite le seguenti: « entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata ».

2. All'articolo 214, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* al secondo periodo, le parole: « entro il 15 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 maggio 2021 »;**

***b)* al terzo periodo, le parole: « entro il 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 giugno 2021 ».**

3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31

dicembre 2021.

Articolo 11-*septies.*

(Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-*bis* ».

Articolo 11-*octies.*

(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato)

1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020 e 2021 ».

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Articolo 11-*novies.*

(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. All'articolo 44, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Articolo 11-*decies.*

(Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi)

1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: « 2020 » è sostituita dalla seguente: « 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 11-*undecies.*

(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: « entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica ».

2. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto ».

Articolo 11-*duodecies.*

(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta)

1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera *b),* e comma 2, lettera *b)*, del medesimo decreto del Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera *a),* e comma 2, lettera *a)*. Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

Articolo 11-*terdecies.*

(Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 11-*quaterdecies.*

(Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) **all'articolo 28, comma 2, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;**
b) **all'articolo 29, comma 1, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;**
c) **all'articolo 30, comma 1, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 ».**
2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: « In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato ».

Articolo 11-*quinquiesdecies.*
(Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture)

1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui alla lettera *c)* del comma 2 del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti ».

Articolo 11-*sexiesdecies.*
(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-*ter*, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-*ter,* primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.

Articolo 11-*septiesdecies.*
(Proroga in materia di esercizio delle competenze

	dei giudici di pace in materia tavolare)
	1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « 31 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 ».
	Articolo 11-*duodevicies.*
	(Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale)
	1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021.
Articolo 12.	Articolo 12.
(Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri)	*(Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri)*
1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole « che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta. », è aggiunto il seguente periodo: « L'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19. ».	1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole « che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta. », è **inserito** il seguente periodo: « L'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19. ».
2. Per le finalità di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi all'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere utilizzate nel medesimo anno.	2. Per le finalità di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi **dell'**articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere utilizzate nel medesimo anno.
	Articolo 12-*bis*.
	(Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore)
	1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori è sempre consentito.
	Articolo 12-*ter*.
	(*Voucher *taxi)

	1. In considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 200-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 3-*quinquies*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 può essere applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un'idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza per la relativa variazione di bilancio è attribuita alla giunta comunale.
Articolo 13. *(Sanzioni)*	Articolo 13. *(Sanzioni)*
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8**,** è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020.	1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, **3-*bis*,** 4, **4-*bis,*** 5, 6, **6-*bis*,** 7**,** 8**, 8-*bis*** e **8-*ter*** è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge **25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35**. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge **16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74**.
2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491-*bis* **,** del codice penale, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.	2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 **e** 489 del codice penale, anche se **relative** ai documenti informatici di cui all'articolo 491-*bis* **del medesimo codice**, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.
	Articolo 13-*bis*. ***(Clausola di salvaguardia)***

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 14

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 2021

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Speranza, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: Cartabia

ALLEGATO 1 **(ART. 9 - *Certificazioni verdi COVID-19*)**	ALLEGATO 1 (ART. 9 - *Certificazioni verdi COVID-19*)
TABELLA **CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CERTIFICAZIONI** **VERDI COVID-19 DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2**	*Soppresso*
1. Certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione:	
Cognome e nome	
***name: surname(s) and forename(s)*;**	
Data di nascita	
date of birth;	
Malattia o agente bersaglio: COVID-19	
***disease or agent targeted:* COVID-19;**	
Tipo di Vaccino	
vaccine/prophylaxis;	
Prodotto medico vaccinale (codice AIC e denominazione del vaccino)	
vaccine medicinal product;	
Produttore o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino	
vaccine marketing authorization holder or manufacturer;	
Numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l'intestatario del certificato	
number in a series of vaccinations/doses and the overall number of doses in the series;	
Data dell'ultima somministrazione effettuata;	
date of vaccination, indicating the date of the latest dose received;	
Stato membro di vaccinazione	

Member State of vaccination;	
Struttura che detiene il certificato	
certificate issuer;	
Identificativo univoco del certificato;	
***unique certificate identifier*.**	
2. Certificazione verde COVID-19 di guarigione:	
Cognome e nome	
name: surname(s) and forename(s);	
Data di nascita	
date of birth;	
Malattia o agente bersaglio che ha colpito il cittadino: COVID-19	
disease or agent the citizen has recovered from: COVID-19;	
Data del primo *test* positivo	
date of first positive test result;	
Stato membro in cui è stata certificata l'avvenuta guarigione	
Member State of test;	
Struttura che ha rilasciato il certificato	
certificate issuer;	
Validità del certificato dal .. al:	
***certificate valid from...until*;**	
Identificativo univoco del certificato	
***unique certificate identifier*.**	
3. Certificazione verde COVID-19 di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo:	
Cognome e nome	
name: surname(s) and forename(s);	
Data di nascita	
date of birth;	
Malattia o agente bersaglio: COVID-19	
disease or agent targeted: COVID-19;	
Tipologia di *test* effettuato	
the type of test;	
Nome del *test*	
test name;	
Produttore del *test*	
test manufacturer;	
Data e orario della raccolta del campione del *test*	
date and time of the test sample collection;	
Data e orario del risultato del *test*	
date and time of the test result production;	
Risultato del *test*	
result of the test;	
Centro o struttura in cui è stato effettuato il *test*	
testing center or facility;	
Stato membro in cui è effettuato il *test*	
Member State of test;	

Struttura che detiene il certificato	
certificate issuer;	
Identificativo univoco del certificato	
unique certificate identifier.	

ALLEGATO 2 (ART. 11 (*Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)*)		ALLEGATO 2 (ART. 11 (*Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)*)	
1	Articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale	1	Articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
2	Articolo 5-*bis*, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali	2	Articolo 5-*bis*, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
3	Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Permanenza in servizio del personale sanitario	3	Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Permanenza in servizio del personale sanitario
4	**Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni straordinarie per la**	4	*Soppresso*
		5	Articolo 17-*bis*, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni sul

	produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
5	Articolo 17-*bis*, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
6	Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Semplificazioni in materia di organi collegiali
7	Articolo 73-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
8	Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio
9	Articolo 101, comma 6-*ter*, del decreto-legge 17

	trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
6	Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Semplificazioni in materia di organi collegiali
7	Articolo 73-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
8	Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio
9	Articolo 101, comma 6-*ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
10	Articolo 102, comma 6,

	marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
10	Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
11	Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
12	Articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di

	del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
11	Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
12	Articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica
13	Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
14	Articolo 6, comma 4, del

	lavoro per l'inclusione scolastica
13	Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
14	Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
15	Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari
16	Articolo 27-*bis*, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti
17	Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla

	decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
15	Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari
16	Articolo 27-*bis*, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti
17	Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata
18	Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

	legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata
18	Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19
19	Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
20	Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Proroga piani terapeutici
21	Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Proroga delle forme di sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato
22	Articolo 34 del decreto-

	Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19
19	Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
20	Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Proroga piani terapeutici
21	Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Proroga delle forme di sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato
22	Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali
23	Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

	legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali
23	Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria
24	Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile
25	Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
26	Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Edilizia scolastica

	Sorveglianza sanitaria
24	Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile
25	Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
26	Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Edilizia scolastica
26-*bis*	**Articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55** **Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri**

1.2.2. Testo approvato 2271 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2271

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 16 giugno 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021.

3. Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 65 del 2021.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato »;

al comma 4, alinea, dopo le parole: « dall'articolo 3, comma 1 » *sono aggiunte le seguenti:* « , del presente decreto ».

All'articolo 2:

al comma 2, primo periodo, le parole: « n. 19 del 2020 *» sono sostituite dalle seguenti:* « 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo, »;

dopo il comma 2 sono inseriti seguenti:

« 2-*bis*. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai

provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

2-*ter*. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-*bis* hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo.

2-*quater*. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* per eventi di particolare rilevanza.

2-*quinquies*. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

2-*sexies*. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo »;

al comma 3, le parole: « del 2020, » *sono sostituite dalle seguenti:* « del 2020 ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. - *(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)* - 1. È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2-*ter*. - *(Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie)* - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:

a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;

b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2-*quater*. - *(Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali)* - 1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 ».

All'articolo 3:

al comma 2, primo periodo, le parole: « fino a un massimo del » *sono sostituite dalle seguenti:* « fino al » *e le parole:* « per cento, della popolazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « per cento della popolazione »;

al comma 3, le parole: « dal decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalle linee guida di cui al decreto » *e le parole:* « sono in didattica » *sono sostituite dalle seguenti:* « si avvalgono della didattica »;

al comma 4, terzo periodo, le parole: « sale lettura » *sono sostituite dalle seguenti:* « sale di lettura » *e le parole:* « sale studio » *sono sostituite dalle seguenti:* « sale di studio »;

al comma 5, la parola: « ISIA » *è sostituita dalle seguenti:* « istituti superiori per le industrie artistiche »;

alla rubrica, dopo le parole: « Disposizioni urgenti » *sono inserite le seguenti:* « per i servizi educativi per l'infanzia, ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. - *(Corsi di formazione)* - 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: « n. 19 del 2020, nonché da protocolli » *sono sostituite dalle seguenti:* « 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto, nonché di protocolli » *e le parole:* « n. 33 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*. - *(Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali)* - 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ».

All'articolo 5:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « *live-club* » *è sostituita dalle seguenti:* « locali di intrattenimento e musica dal vivo »;

al terzo periodo, le parole: « n. 33 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 »;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: « la disposizione di cui al » *sono inserite le seguenti:* « primo periodo del » *e le parole:* « e riconosciuti » *sono sostituite dalla seguente:* « riconosciuti »;

al terzo periodo, dopo le parole: « Comitato tecnico-scientifico » *sono aggiunte le seguenti:* « di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico »;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: « dal Sottosegretario » *sono inserite le seguenti:* « di Stato »;

al secondo periodo, dopo le parole: « il predetto Sottosegretario » *sono inserite le seguenti:* « di Stato ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*. - *(Musei e altri istituti e luoghi della cultura)* - 1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato *on line* o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresì aperte al pubblico le mostre ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « di piscine » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle piscine »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo

sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis*. - *(Impianti nei comprensori sciistici)* - 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: « in presenza di fiere, » *sono sostituite dalle seguenti:* « di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, » *e le parole:* « n. 33 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ».

All'articolo 8:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « n. 33 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 »;

al secondo periodo, le parole: « Resta ferma » *sono sostituite dalle seguenti:* « Rimane consentita in ogni caso »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 ».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

« Art. 8-*bis*. - *(Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)* - 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di *catering* e *banqueting*, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.

Art. 8-*ter*. - *(Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)* - 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ».

All'articolo 9:

al comma 1:

alla lettera c) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «* o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute *»*;

alla lettera d) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «* o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute *»*;

alla lettera e) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma »;

al comma 2, alinea, le parole: « sono rilasciate al fine di attestare » *sono sostituite dalla seguente:* « attestano »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « di cui al *» sono sostituite dalle seguenti: «* rilasciata sulla base della condizione prevista dal *», le parole:* « sei mesi » *sono sostituite dalle seguenti:* « nove mesi », *le parole:* « , su richiesta dell'interessato, » *sono sostituite dalle seguenti:* « automaticamente all'interessato, » *e le parole: «* , e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato » *sono soppresse;*

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2 »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « COVID-19 di cui al *» sono sostituite dalle seguenti: «* COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal *» e dopo le parole:* « dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta » *sono inserite le seguenti:* « nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente »;

al comma 5, le parole: « di cui al comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2 » *e dopo le parole:* « dalle strutture sanitarie pubbliche » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.

6-*ter*. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese »;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: « sono riconosciute, come equivalenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono riconosciute come equivalenti »;

al secondo periodo, le parole: « dell'Unione, sono » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'Unione sono »;

al comma 9, le parole: « Le disposizioni di cui al presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le disposizioni dei commi da 1 a 8 », *dopo le parole:* « di COVID-19 » *è inserito il seguente segno*

d'interpunzione: « , » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «* I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto *»*;

al comma 10:

al primo periodo, le parole: « l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 »;

al secondo periodo, le parole: « i dati che possono essere riportati » *sono sostituite dalle seguenti:* « i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare »;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* »;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-*bis,* comma 1, 2-*quater,* 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-*bis*, comma 2 ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « il comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 1 »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16-*bis*:

1) al secondo periodo, le parole: "in coerenza con il documento in materia di 'Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale', di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020" sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-*septies*";

3) al quarto periodo, le parole: "in un livello di rischio o" sono soppresse;

b) al comma 16-*ter*, primo periodo, le parole: "in un livello di rischio o scenario" sono sostituite dalle seguenti: "in uno scenario";

c) al comma 16-*quater*, le parole: "in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "in una delle zone di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 16-*septies"*;

d) il comma 16-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"*16-quinquies*. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-*quater*, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera *c)* del comma 16-*septies*, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto";

e) al comma 16-*sexies*, primo periodo, le parole: "in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "nella zona bianca di cui alla lettera *a)* del comma 16-*septies*";

f) il comma 16-*septies* è sostituito dal seguente:

"*16-septies*. Sono denominate:

a) 'Zona bianca': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

c) 'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere *b)* e *d)*;

d) 'Zona rossa': le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento" »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

3-*ter*. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, è aggiunta, in fine, la seguente voce:

"Commercio al dettaglio di mobili per la casa" ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-*bis*. - *(Linee guida e protocolli)* - 1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: « 31 luglio 2021, *» sono inserite le seguenti: «* ad esclusione di quelli

previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, *»*;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970 ».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

« Art. 11-*bis*. - *(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)*-1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera *b)* del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19";

b) al comma 2, dopo le parole: "tutela della salute" sono inserite le seguenti: "e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19".

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "telelavoro" sono aggiunte le seguenti: "e del lavoro agile";

b) al terzo periodo, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento";

c) al quarto periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

Art. 11-*ter*. - *(Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio)* - 1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

2. All'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono

comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti".

Art. 11-*quater*. - *(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali)* - 1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.

2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:

a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

4. All'articolo 111, comma 2-*septies*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto i), e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2021.

6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto i), e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.

8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è differito al 30 giugno 2021.

9. I termini di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

Art. 11-*quinquies*. - *(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)* - 1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-*bis* e 3-*quater*, le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3-*quater*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Art. 11-*sexies*. - *(Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)* - 1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: "è espletata" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata".

2. All'articolo 214, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 maggio 2021";

b) al terzo periodo, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 giugno 2021".

3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 11-*septies*. - *(Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)* - 1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".

Art. 11-*octies*. - *(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato)* - 1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021".

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Art. 11-*novies*. - *(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)* - 1. All'articolo 44, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Art. 11-*decies*. - *(Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi)* - 1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 11-*undecies*. - *(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)* - 1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 o

entro dodici mesi dall'inizio della pratica".

2. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto".

Art. 11-*duodecies*. - *(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta)* - 1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera *b),* e comma 2, lettera *b)*, del medesimo decreto del Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera *a),* e comma 2, lettera *a)*. Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

Art. 11-*terdecies*. - *(Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)* - 1. Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Art. 11-*quaterdecies*. - *(Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari)* - 1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

b) all'articolo 29, comma 1, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

c) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021".

2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: "In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato".

Art. 11-*quinquiesdecies*. - *(Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture)* - 1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui alla lettera *c)* del comma 2 del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti".

Art. 11-*sexiesdecies*. - *(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125*-ter*, della legge 4 agosto 2017, n. 124)* - 1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-*ter,* primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.

Art. 11-*septiesdecies*. - *(Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare)* - 1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: "31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".

Art. 11-*duodevicies*. - *(Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale)* - 1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021 ».

All'articolo 12:

al comma 1, la parola: « aggiunto » *è sostituita dalla seguente:* « inserito »;

al comma 2, le parole: « ai sensi all'articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi dell'articolo ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« Art. 12-*bis. - (Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore)* - 1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori è sempre consentito.

Art. 12-*ter. - (*Voucher *taxi)* - 1. In considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 200-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 3-*quinquies*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 può essere applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato di amministrazione presunto, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un'idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza per la relativa variazione di bilancio è attribuita alla giunta comunale ».

All'articolo 13:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, » *sono sostituite dalle seguenti:* « articoli 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis,* 5, 6, 6-*bis*, 7, 8, 8-*bis* e 8-*ter » e le parole:* « n. 19 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 »;

al secondo periodo, le parole: « n. 33 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 »;

al comma 2, le parole: « , 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491-*bis*, del codice penale, » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-*bis* del medesimo codice, ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis. - (Clausola di salvaguardia)* - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

L'allegato 1 è soppresso.

All'allegato 2:

il numero 4 è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 26-*bis* Articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 - Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ».

1.2.3. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
14 giugno 2021
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (2271)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1
LA RUSSA, TOTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.
(Sospensione delle limitazioni negli spostamenti)

1. Le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 sono sospese sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Tutte le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 sono abrogate dal giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.».

1.2

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e fino al 31 luglio 2021, nelle zone bianche cessano di applicarsi le misure di cui all'articolo 7, comma 1, secondo e terzo periodo, e di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021. Nelle zone bianche continuano ad applicarsi le misure di cui al Capo I del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021 e le misure di cui al presente decreto-legge esplicitamente riferite a dette zone bianche. Nelle zone bianche restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati».

*Conseguentemente, all'articolo 5, commi 1, 2, 2-*bis*, 3, dopo le parole*: «in zona gialla» *aggiungere le seguenti*: «e bianca».

1.3

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla», *con le seguenti:* «su tutto il territorio nazionale, senza limiti di orario.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

Art. 2

2.1

GRANATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.».

2.2

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «una volta al giorno».

2.3

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e nel limite» *sino alla fine del periodo.*

2.4

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Sostituire il comma 2-*bis con il seguente:*

«2-*bis*. Dal 18 maggio cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.»

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 2-*ter *a 2-*sexies.

Art. 3

3.1

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, GALLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire l'avvio in presenza delle attività didattiche di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore, si applicano anche per l'anno scolastico 2021-2022 le disposizioni di cui al comma 1. Non sono altresì ammesse deroghe allo svolgimento in presenza delle attività didattiche di cui al presente comma, se non in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2.».

Art. 3-*bis*

3-*bis*.0.1

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*ter*.

(Ammissione di tutti gli idonei nelle graduatorie finali del concorso straordinario).

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 2 e seguenti del decreto - legge n. 126 del 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 2019, n. 159, per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le GAE.»

3-*bis*.0.2

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*ter*.

(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza Covid-19)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021/2022 può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»

3-*bis*.0.3

LA RUSSA, TOTARO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*ter*.

(Trasformazione dell'organico di fatto di sostegno in organico di diritto)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e in considerazione della ripresa delle attività in presenza, per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023 è prevista la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

Art. 4

4.1
MALLEGNI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Resta consentita senza limiti di orario, anche al chiuso e a prescindere dal colore della zona, la ristorazione in favore dei clienti alloggiati negli alberghi e in altre strutture ricettive, che può essere effettuata anche avvalendosi di pubblici esercizi convenzionati».

Art. 4-*bis*

4-*bis*.1
CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in zona gialla».

4-*bis*.2
LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, sostituire le parole: «in zona gialla» *con le seguenti:* «su tutto il territorio nazionale».

Art. 5

5.1
La Russa, Totaro

Al comma 1 sopprimere le parole: «in zona gialla».

5.5
La Russa, Totaro

Al comma 2-bis, *sostituire le parole da:* «In zona gialla» *fino a:* «al chiuso», *con le seguenti:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.2
La Russa, Totaro

Al comma 2-bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «100 per cento».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «e, comunque» *fino alla fine del periodo.*

5.3
Nugnes, La Mura

Sopprimere il comma 4.

5.4
Granato

Sopprimere il comma 4.

Art. 6

6.1

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1-bis *sostituire le parole* «Dal 1° luglio 2021, in zona gialla» *con le seguenti parole:* «Dal 15 giugno 2021, in zona gialla e dal 1° luglio 2021, su tutto il territorio nazionale».

6.2

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1-bis *sostituire le parole:* «Dal 1° luglio 2021» *con le seguenti:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.3

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 2 sopprimere le parole: «in zona gialla».

6.4

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Al comma 3, sopprimere le parole: «all'aperto».

6.5

LA RUSSA, TOTARO

Al comma 3-bis, *sostituire le parole:* «Dal 1° luglio 2021 in zona gialla» *con le seguenti:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 6-*bis*

6-*bis*.1
LA RUSSA, TOTARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in zona gialla».

Art. 7

7.1
GRANATO

Sopprimere il comma 2.

7.2
NUGNES, LA MURA

Sopprimere il comma 2.

Art. 8

8.1
LA RUSSA, TOTARO

Al comma 2 sostituire le parole: «Dal 15 giugno 2021 in zona gialla» *con le seguenti:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 8-*bis*

8-*bis*.1
CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «Dal 15 giugno 2021 in zona gialla» *con le seguenti:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8-*bis*.2
GRANATO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.».

8-*bis*.3
PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

*All'articolo 8-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2*:

1) *sostituire le parole*: «i partecipanti» *con le seguenti*: «gli ospiti di età superiore ai 12 anni»;

2) *in fine, aggiungere il seguente periodo*: «Eventuali controlli sul rispetto della prescrizione di cui al precedente periodo, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, possono essere effettuati esclusivamente da forze dell'ordine, polizia locale e autorità sanitarie avvalendosi dell'elenco dei partecipanti alle feste che, ai sensi delle «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021, deve essere mantenuto per 14 giorni»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente*: «2-*bis*. La prescrizione di cui al precedente comma, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, continua a non trovare applicazione in zona bianca».

8-*bis*.4
PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Al comma 2 sostituire le parole: i« partecipanti» *con le seguenti*: «gli ospiti di età superiore ai 12 anni».

8-*bis*.5
PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«Eventuali controlli sul rispetto della prescrizione di cui al precedente periodo, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, possono essere effettuati esclusivamente da forze dell'ordine, polizia locale e autorità sanitarie avvalendosi dell'elenco dei partecipanti alle feste che, ai sensi delle «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021, deve essere mantenuto per 14 giorni».

8-*bis*.6
PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«La prescrizione di cui al precedente periodo, relativa alle certificazioni verdi, continua a non trovare applicazione in zona bianca».

ORDINE DEL GIORNO

G8-*bis*.1
MALLEGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure

urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premesso che:

dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai opportuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta l'avvio di una nuova fase di investimenti,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere: la reintroduzione dello strumento del *voucher* nei settori del turismo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie; contributi diretti o crediti d'imposta per sostenere le spese per i Covid-test, le sanificazioni, i dispositivi di protezione individuale per il personale e per i clienti; la predisposizione di corridoi turistici, mediante accordi tra Stati, per garantire vacanze *Covid free*.

EMENDAMENTI

Art. 8-*ter*

8-*ter*.1

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1*:

1) *sostituire le parole:* «Dal 1° luglio 2021», *con le seguenti:* «Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

2) *sostituire le parole*: «sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente» *con le seguenti*: «gioco pubblico, svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico»;

3) *aggiungere in fine il seguente periodo*: «È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico.».

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.».

8-*ter*.2

GALLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1*:

1) *sostituire le parole:* «Dal 1° luglio 2021», *con le seguenti:* «Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

2) *sostituire le parole*: «sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente» *con le seguenti*: «gioco pubblico, svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò, nelle sale bowling e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico»;

3) *aggiungere in fine il seguente periodo*: «È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico.».

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.».

8-*ter*.0.1
PARAGONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*quater*.
(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1 marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»

———————

Art. 9

9.1

PARAGONE

Sopprimere l'articolo.

9.2

GRANATO

Sopprimere l'articolo.

9.3

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente*:

«d-*bis*) test salivare: test per i bambini di età inferiore a 12 anni»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente*:

«c-*bis*) effettuazione di test salivare per bambini di età inferiore a 12 anni, con esito negativo al virus Sars-Cov-2.»;

c) *al comma 5, dopo le parole*: «lettera c)», *aggiungere le seguenti:* «e c-*bis*)».

9.4

GRANATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il servizio sanitario nazionale assicura, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la gratuità dei test di cui al comma 1, lettere c) e d), effettuati per motivi di lavoro, di salute o di studio, ivi compresi i test necessari all'accesso in presenza di candidati ai concorsi pubblici.

2-*ter*. Con decreto del ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2-*bis*.

2-*ter*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis* è autorizzata la spesa, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

9.5

GRANATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il servizio sanitario nazionale assicura, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la gratuità del test di cui al comma 1, lettera d), effettuato per motivi di lavoro, di salute o di studio, ivi compresi i test necessari all'accesso in presenza di candidati ai concorsi pubblici.

2-*ter*. Con decreto del ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2-*bis*.

2-*ter*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis* è autorizzata la spesa, per l'anno 2021, di 50 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

9.6

GRANATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. A partire della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per le spese sostenute per motivi di lavoro, di salute o studio, ivi compresi i concorsi pubblici, per l'effettuazione del test di cui al comma 1, lettera c), limitatamente all'anno 2021, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura dell'80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 1.000 euro pro capite.

2-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-*bis*, entro il limite complessivo di 20 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

9.7

LA RUSSA, TOTARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «*2-bis.* I dati sono trattati dalle autorità competenti o dagli operatori autorizzati per verificare una delle condizioni di cui al comma 2. A tal fine i dati personali non possono essere conservati da chi esercita il controllo.».

9.8

LA RUSSA, TOTARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «*2-bis*. I dati trattati ai fini del rilascio delle certificazioni non possono essere conservati oltre il periodo di validità delle certificazioni.».

9.9

MALLEGNI, GALLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. 1. Dal 1° luglio 2021, a bordo degli autobus turistici, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, è consentito il completo riempimento, con la prescrizione che i viaggiatori e il personale di bordo siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo.»

9.10

NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. I tamponi e gli esami sanitari previsti per il rilascio delle certificazioni verdi, di cui al presente articolo, sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze individua le modalità attuative del presente comma.».

ORDINE DEL GIORNO

G9.1

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (AS 2271),

premesso che:

nel decreto legge n. 52 del 2021 sono contenute, all'articolo 2, delle disposizioni volte a favorire la graduale ripresa della mobilità interregionale; in particolare, all'articolo 9 si prevede l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;

le certificazioni verdi COVID-19, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto e ai sensi dell'articolo 1-*bis* del dl n. 44 del 2021, convertito con legge 28 maggio 2021, n. 76, saranno necessarie per garantire: gli spostamenti territoriali delle persone; la possibilità per gli accompagnatori (di pazienti non affetti da COVID-19) di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e nei reparti di pronto soccorso; le uscite temporanee in favore di ospiti di alcune strutture residenziali; l'accesso a specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi, fiere, convegni e congressi; la possibilità di partecipazione alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; la possibilità di accesso, come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza;

considerato che:

le certificazioni derivanti dalla vaccinazione e dall'avvenuta guarigione avranno una validità rispettivamente di nove e sei mesi, mentre quella rilasciata a seguito di un test negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea;

dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati nelle zone gialla e bianca. La norma dispone che chi è in possesso di certificazione verde può spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono chiaramente sempre consentiti, anche in assenza della predetta certificazione, per compro-

vate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione;

considerato, inoltre, che:

l'esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare è una delle tre condizioni, tra loro alternative, per ottenere il certificato verde, ma, a differenza delle altre due ipotesi, vaccinazione o guarigione da Covid-19, il tampone ha un costo non indifferente e variabile tra le Regioni;

è alquanto evidente che non possono sorgere discriminazioni di trattamento fra cittadini, ed ostacoli di natura economica che vadano a limitare le possibilità di spostamento, al di fuori della necessaria e preminente tutela della salute pubblica;

sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l'obiettivo condiviso della riconquista della normalità finissero per ricadere sul cittadino, già provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria;

valutato, inoltre, che:

in Francia i test, accessibili a chiunque, sono completamente rimborsati dal sistema sanitario nazionale. Da quest'estate, inoltre, il tampone molecolare in Francia sarà gratis anche per i turisti, così come per tutti i francesi. Questa scelta, sollecitata anche dal Parlamento europeo in sede di approvazione del green pass comunitario, rappresenterà dunque un fattore di attrattività turistica per il territorio transalpino;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici o molecolari volti all'ottenimento delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alla libertà di spostamento, anche transfrontaliero, dei cittadini derivanti da impedimenti di natura economica.

EMENDAMENTI

9.0.1

PARAGONE

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*

(Gratuità dei test antigenici rapidi e dei tamponi molecolari)

1. Per le finalità di cui all'art. 9, i test antigenici rapidi e i tamponi molecolari sono gratuiti per tutti e a carico del Servizio sanitario nazionale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.»

Art. 11

11.1

PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

*Dopo il comma 1-*bis *aggiungere i seguenti:*

«1-*ter*. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio in virtù dell'applicazione dell'articolo 13, comma 13, del decreto-legge n. 183 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter*, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.2
PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Dopo il comma 1-bis *aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sostituire le parole "15 giugno 2021" con le seguenti: "31 gennaio 2022".».

ORDINI DEL GIORNO

G11.1
DELL'OLIO, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'Allegato 2 del decreto-legge, con alcune eccezioni introdotte dalla Camera dei deputati, per le quali la proroga viene estesa fino al 31 dicembre 2021;

in particolare la proroga di cui alla voce n. 2 dell'Allegato 2 - stabilita fino al 31 luglio 2021 (rispetto al termine previgente del 30 aprile 2021) - concerne le norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari. Tali norme sono poste, rispettivamente, dai commi 1 e 3 dell'articolo 5-*bis* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Il comma 1 del citato articolo 5-*bis* prevede che, nel periodo temporale summenzionato, il Dipartimento della protezione civile, i "soggetti attuatori", individuati dal Capo del medesimo Dipartimento, nonché il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, siano autorizzati ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, *droplets* ("goccioline") e trasmissione aerea, come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373

del 12 febbraio 2020, ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comma 3 consente, per il medesimo periodo temporale, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee);

durante l'esame presso la Camera dei deputati, a seguito delle modifiche operate all'articolo 11, è stata soppressa la voce n. 4 dell'Allegato 2, recante la proroga di cui all'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020. Tale proroga, di cui si propone la soppressione, ha consentito, nel periodo emergenziale, di importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI, in deroga alle vigenti disposizioni, avviando una procedura di validazione straordinaria (a cura dell'Istituto superiore di sanità per le mascherine chirurgiche; dell'INAIL per i DPI) relativamente alla tempistica necessaria per la conformità alle prescrizioni europee in materia (marchio CE). In tal modo, è stata resa possibile, anche sul territorio nazionale, la produzione e la fornitura, in tempi rapidi, sia delle mascherine chirurgiche (dispositivi medici), sia dei DPI (dispositivi per la protezione dei lavoratori sanitari quali guanti, occhiali, visiere, camici, maschere protettive facciali filtranti e scarpe);

considerato che:

le misure citate in premessa, assolutamente comprensibili nel momento storico nel quale sono state introdotte, appaiono oggi non più necessarie, tenuto conto che la disponibilità di presidi protettivi regolarmente certificati risulta essere più che sufficiente per soddisfare il fabbisogno del Paese sia per far fronte all'emergenza sanitaria ancora in corso, sia per consentire il regolare svolgimento delle attività economiche in piena sicurezza. Mantenere ancora valida la possibilità di far ricorso a dispositivi privi di marcatura CE ha come effetto una ulteriore distorsione del mercato che andrebbe a vantaggio di quelle aziende che, usufruendo della deroga, avrebbero la possibilità di immettere sul mercato dispositivi non certificati ad un prezzo inferiore rispetto a quanto nelle possibilità delle imprese che rispettano i normali vincoli di legge, le quali sono tenute a farsi carico dei costi derivanti dalle verifiche di conformità del prodotto al fine di garantire un articolo di qualità e sicuro per l'utilizzatore;

i dati relativi a dispositivi ed apparecchiature utili per il contrasto al Coronavirus in ambito sanitario e scolastico, distribuiti a Regioni, dalla Protezione Civile e dal Commissario Straordinario alle Regioni e alle Province Autonome, dimostrano che i volumi di maschere FFP2 e FFP3 richiesti dagli enti si è ridotto sensibilmente nei primi mesi del 2021 (database ADA - Analisi Distribuzione Aiuti del Ministero della Salute. Se si considera il dato di facciali filtranti distribuiti nelle prime tre mensilità dell'anno (dal 1° gennaio 2021 al 5 aprile 2021 - ultimo dato disponibile) e lo si confronta con i tre mesi iniziali dell'emergenza sanitaria (1° marzo 2020 - 5 giugno 2020), si nota

una contrazione del materiale consegnato del 13%. In questa prima fase del 2021, sono state consegnate a Regioni ed Enti, 56.170.382 maschere tra FFP2 e FFP3, il che si concretizza in una stima del fabbisogno mensile di 19 milioni di dispositivi. Per le maschere chirurgiche, il dato del materiale distribuito nel primo trimestre del 2021 (gennaio-marzo) fa segnare un drastico aumento rispetto ai primi tre mesi dell'emergenza (marzo-maggio 2020, +243%). L'aumento è imputabile, in gran parte, al valore di maschere consegnato alle scuole, che nella prima parte della pandemia erano state tenute chiuse per evitare il propagarsi del virus. In questo inizio 2021, le maschere chirurgiche consegnate e scuole e strutture sanitarie è stato pari a 755.988.416 unità, il che consente di stimare un fabbisogno mensile poco inferiore ai 252 milioni di pezzi;

secondo i dati delle principali associazioni di categoria di produttori di dispositivi e mascherine, aggregando il fabbisogno delle imprese sanitarie con quello delle realtà industriali, la domanda mensile di prodotti FFP2 e FFP3 può essere considerata pari a meno di 92.000.000, mentre ammonta a 544.288.000 il fabbisogno mensile stimato per le maschere chirurgiche. Con il miglioramento del quadro epidemiologico, dovuto anche all'accelerazione della campagna vaccinale a cui stiamo assistendo, e con l'implementazione dei protocolli anti-contagio nei contesti lavorativi, è ipotizzabile immaginare che la reale richiesta di maschere di protezione sia sensibilmente inferiore rispetto a quanto calcolato e che questo valore sia destinato a diminuire ulteriormente con il miglioramento del quadro emergenziale;

ne consegue, dunque, che la capacità produttiva del comparto è in grado di assorbire il fabbisogno stimato per i dispositivi di protezione individuale, senza la necessità di ricorrere a presidi realizzati in deroga e privi di marcatura CE;

appare opportuno segnalare che, in ambito europeo, al momento, sono quattro i Paesi europei che hanno optato per rimuovere tale autorizzazione in deroga e ripristinare le ordinarie regole di mercato: Germania, Spagna, Regno Unito e Belgio. La proroga andrebbe, inoltre, anche a penalizzare il *Made in Italy*, invalidando gli investimenti e gli sforzi economici messi in atto dalle aziende italiane per potenziare la filiera nazionale dei dispositivi di protezione, a beneficio di imprese provenienti da Paesi Extra-UE, che gioverebbero, al contrario, di un vantaggio di costo più che competitivo. I dati Invitalia, dimostrano, infatti, come siano stati stanziati più di 60 milioni di euro per il potenziamento e la riconversione della filiera, e lo sforzo compiuto dalle imprese italiane nel rafforzare la rete di fornitura per questi prodotti è testimoniato anche dalle statistiche relative al valore di maschere (chirurgiche e DPI) cedute all'estero nel corso del 2020, che ha fatto segnare, un aumento complessivo del +111% rispetto al dato del 2019;

valutato che:

occorrerebbe intervenire in maniera organica sulla disciplina che sinora ha consentito, in via straordinaria e transitoria, la produzione in Italia di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali, l'importazione e l'immissione in commercio di prodotti importati, prevedendo l'abrogazione

dei commi da 1 a 4 del summenzionato articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. decreto Cura Italia), recante disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione e dell'articolo 66-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione dei citati prodotti, nonché la soppressione della possibilità di utilizzare mascherine prive del marchio CE, anche se previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 5-*bis* del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

impegna il Governo:

alla luce delle modifiche operate all'articolo 11 del provvedimento in esame, e in particolare della soppressione della voce n. 4 dell'Allegato 2, recante la proroga di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, ad adottare le opportune iniziative volte a interrompere il percorso di immissione in deroga alle normative vigenti di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici ed impedire l'entrata sul mercato di presidi non certificati e suscettibili di generare rischi per la salute degli utilizzatori, in analogia con quanto fatto in altri Paesi europei.

G11.2

CALDEROLI, AUGUSSORI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 2271, "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a impostare una progressiva e completa normalizzazione dei rapporti e delle attività sociali, sconvolti in questo anno di pandemia; tra questi obiettivi è ricompresa anche la piena riespansione delle attività politiche connesse all'esercizio della sovranità popolare;

già con il decreto-legge n. 183 del 2020 (c.d. "milleproroghe") è stata facilitata la raccolta firme per i progetti di legge d'iniziativa popolare; ora è necessario, per ragioni di equità e di ragionevolezza, agevolare anche le procedure propedeutiche alla presentazione dei quesiti dei referendum abrogativi in Corte di cassazione e in Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione;

il comma 1-*bis* dell'articolo 11 reca una proroga di un mese dei termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati necessari per le

richieste di referendum abrogativo, ma si riferisce esclusivamente a quelle annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 maggio 2021;

i tre mesi per la raccolta delle firme oggi previsti, appaiono del tutto insufficienti a rimediare alle limitazioni che ancora condizionano, di fatto e di diritto, la libera circolazione dei cittadini e porrebbero in seria difficoltà i comitati promotori;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare di un mese il termine di cui all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relativo alla raccolta delle firme per tutte le richieste di referendum abrogativo presentate nell'anno 2021, nonché di posticipare alla data del 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine previsto per il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 11-*quater*

G11-*quater*.1
PAPATHEU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premesso che:

la direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 - c.d. Direttiva SUP *(Single Use Plastic)* - che contiene disposizioni sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, vieta, dal prossimo 3 luglio, l'utilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio;

l'articolo 4 della direttiva, recante norma sulla riduzione del consumo, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella

parte A dell'allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica;

la Parte A dell'allegato alla direttiva reca l'elenco dei prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo, indicando:1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a)destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

l'articolo 12 della direttiva reca 'Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso" e dispone che per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva medesima, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato, è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione. Si prevede che entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblichi orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva stessa, se del caso;

a tale riguardo, non risultano ancora emanati gli orientamenti della Commissione europea a norma dell'articolo 12 della direttiva. Con riferimento alla emanazione di tali orientamenti, il gruppo di esperti della Commissione sta attualmente consultando gli Stati membri, risultando ancora talune criticità nella definizione degli orientamenti e non essendo attualmente ancora definito il quadro degli orientamenti europei in materia;

l'articolo 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2019/904. In particolare prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la

messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile; d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori; e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa; f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera; g) abrogare l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904;

tale direttiva sta suscitando polemiche e resistenze nel nostro paese a partire dal Presidente di Confindustria che ha affermato che le linee guida sulla direttiva chiudono di fatto un intero settore industriale. Tra le aziende che subiranno gli effetti più marcati ci sono sicuramente i produttori di bevande analcoliche, che in Italia sono per il 70% del totale imbottigliate in polietilene tereftalato (Pet);

lo stesso Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha definito la direttiva «assurda per la quale va bene solo la plastica che si ricicla. Questo a noi non può andar bene», e quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è andato oltre, parlando di «un approccio ideologico che penalizza le industrie italiane, lasciando sul terreno "morti e feriti" in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione»;

occorrerebbe, pertanto, in primis concedere come accaduto in altri Paesi Ue, almeno un ulteriore anno per far adeguare i singoli paesi alla nuova normativa, per permettere a tutte le imprese produttrici di plastica monouso,

già gravate, come tutte, dalla crisi economica in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di poter smaltire le proprie forniture giacenti in magazzino;

tali misure seguono all'introduzione del nostro ordinamento dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI - c.d. *plastic tax*;

considerato che:

l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 - c.d. "Sostegni bis" - all'esame della Camera, proprio in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dalla *plastic tax*, in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni urgenti volte a tutelare le imprese produttrici italiane interessate dalla nuova normativa europea, prevedendo, nell'immediato, una maggiore tempistica per il recepimento delle nuove disposizioni, permettendo alle stesse imprese di adeguarsi.

G11-*quater*.2
MALLEGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premesso che:

in questa fase di incertezza economica, è quanto mai opportuno consentire alle PMI di usufruire di tutti quegli strumenti di accesso al credito che possano garantire alle stesse di ritornare ad investire sul mercato;

contestualmente è di fondamentale importanza che gli istituti di credito possano erogare la dovuta liquidità ponendo le minori condizioni possibili alle aziende che stanno uscendo da un periodo economico difficilissimo;

il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ha previsto all'articolo 13 misure per il sostegno alla liquidità delle imprese;

nonostante vengano estese temporalmente, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 ed allungando contestualmente fino a 10 anni la durata massima dei finanziamenti, rimangono ancora irrisolti i profili legati alla discrezionalità degli Istituti di Credito nel rilascio delle risorse in rapporto alle garanzie bancarie che le aziende devono assicurare;

risolvere il potenziale problema legato alle conseguenze della richiesta sui rating delle imprese è quanto mai urgente in questa fase di incertezza economica,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché si possa addivenire ad un sistema in cui lo spazio di discrezionalità agli istituti di credito sulla valutazione del merito creditizio, non penalizzi ulteriormente le imprese destinatarie delle garanzie, ma piuttosto favorisca una ripresa economica che, contestualmente al piano di riaperture possa essere solida e duratura.

EMENDAMENTI

Art. 11-*sexies*

11-*sexies*.0.1
PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*sexies*.1.
(Proroga dell'autorizzazione all'acquisito di autobus tramite la convenzione Consip Autobus 3)

1 All'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021 "».

Art. 11-*duodecies*

11-*duodecies*.0.1
PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*duodecies*.1.
(Proroga del termine degli adempimenti relativi agli obblighi informativi erogazioni pubbliche)

1. Per l'anno 2021 gli obblighi relativi alla pubblicità degli aiuti di Stato di cui all'articolo 1 comma 125-*quinquies* della legge 4 agosto 2017, n. 124, come introdotto dall'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, possono essere ottemperati entro il termine del 31 ottobre, senza applicazione delle sanzioni relative al ritardo o all'omessa comunicazione.».

Art. 11-*sexiesdecies*

11-*sexiesdecies*.1
PAGANO, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-*bis* della legge 4 agosto 2017, n. 124, il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, non si applicano per l'anno 2021 le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-*ter* della legge 4 agosto 2017, n. 124.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «comma 125-*ter*»*, con le seguenti:* «commi 125-*bis* e 125-*ter*».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2271

XVIII Legislatura

(ai sensi dell'art. 1, c. 2 e c. 3, della legge n. 87/21, di conversione del d-l n. 52/21, sono fatti salvi gli effetti prodotti dai d-l n. 56/21, C.3075 e d-l 65/21, C.3119)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Titolo breve: *d-l 52/2021 - ripresa attività economiche*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

N. 260 (ant.)
10 giugno 2021

N. 261 (pom.)
15 giugno 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 260 (ant.) del 10/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021
260ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE REFERENTE

(2271) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, illustra il decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, che prevede misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni o a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19.
Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è confluito nel testo originario del provvedimento il contenuto di due decreti-legge: il decreto-legge n. 56 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e il decreto-legge n. 65 del 2021, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei quali l'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione con salvezza degli effetti già prodotti.
Il provvedimento, a seguito di numerosi interventi emendativi della Camera, si compone di 44 articoli e un allegato.
L'articolo 1 dispone circa la rimodulazione e il graduale allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica. Viene previsto che per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 2021 trovino applicazione le misure recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021. Dal 26 aprile si prevede la cessazione del divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla. Per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 luglio si prevede l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa anche nelle Regioni e Province autonome nelle quali si registri un'incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. È infine prevista la

possibilità per i presidenti di Regione e Provincia autonoma di applicare le misure più restrittive disposte per la zona rossa in determinate province o aree, qualora in esse venga superato il suddetto parametro ovvero se la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 ne determini un rischio alto di diffusività. Tale facoltà non può tuttavia esercitarsi in relazione alla disciplina dello svolgimento in presenza delle attività scolastiche di ogni ordine e grado.

L'articolo 2 detta alcune disposizioni in tema di spostamenti. In primo luogo, definisce gli spostamenti ammessi in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, consentendoli ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 - rilasciate ai sensi del successivo articolo 9 - o motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute, o effettuati per rientrare presso la propria residenza. Fermo restando le libertà di spostamenti proprie delle zone gialle e arancioni, nel periodo che va dal 26 aprile al 15 giugno 2021 viene confermata la limitazione degli spostamenti verso le abitazioni private abitate nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione.

Con una modifica approvata dalla Camera, vengono poi disciplinati i limiti orari degli spostamenti in zona gialla nel periodo compreso fra il 18 maggio e il 20 giugno 2021. Nelle zone bianche non si applicano limiti orari agli spostamenti, mentre i limiti orari degli spostamenti in zona gialla vengono scanditi secondo le seguenti fasce temporali: dal 18 maggio al 6 giugno, gli spostamenti sono vietati dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo; dal 7 al 20 giugno, gli spostamenti sono vietati dalle ore 24 alle ore 5 del giorno successivo; dal 21 giugno cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti.

L'articolo 2-*bis*, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, detta disposizioni riguardanti la nuova disciplina degli accessi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'articolo 2-*ter*, inserito dalla Camera, impegna il Ministero della salute ad adottare un protocollo uniforme sul territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata alla pandemia, in caso di pazienti affetti da COVID-19, assicuri: il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari; lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, ovvero, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza; l'individuazione di ambienti dedicati, adibiti all'accesso di almeno un familiare.

L'articolo 2-*quater*, anch'esso introdotto dalla Camera, prevede che alle persone ospitate presso determinate strutture socio-sanitarie residenziali, munite delle certificazioni verdi COVID-19, siano consentite uscite temporanee.

L'articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile al 31 agosto 2021, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado e, dal 26 aprile al 31 luglio 2021, nelle università e nelle istituzioni AFAM.

L'articolo 3-*bis*, inserito alla Camera, introduce, dal 1° luglio 2021, la possibilità di tenere anche in presenza i corsi di formazione pubblici e privati nei territori in zona gialla.

L'articolo 4 consente, a partire dal 26 aprile 2021, nei territori in zona gialla, i servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. Consente, inoltre, dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione anche al chiuso e anche in orario serale, facendo riferimento ai più ampi limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 e con l'obbligo di osservare le norme precauzionali contenute nei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Il nuovo articolo 4-*bis* dispone che dal 22 maggio 2021, in zona gialla, possano svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e centri commerciali, di gallerie e parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili.

L'articolo 5 detta disposizioni riguardanti lo svolgimento, in zona gialla, degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi, consentito, a decorrere dal 26 aprile, nel primo caso, e dal 1° giugno, nel secondo, esclusivamente con posti a sedere preassegnati, purché sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. La capienza consentita per gli spettacoli non può essere superiore al 50 per cento di quella autorizzata, e al 25 per cento per gli eventi sportivi, con un numero massimo di spettatori non superiore a 1.000 per gli spettacoli o gli impianti all'aperto e a 500 per quelli in luoghi chiusi. Restano in ogni caso sospesi gli spettacoli ove non sia possibile assicurare le predette condizioni, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Nel

corso dell'esame alla Camera è stata aggiunta la previsione che consente al pubblico di presenziare, sempre in zona gialla, anche alle competizioni e agli eventi sportivi diversi da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale dal 1° giugno 2021, se svolti all'aperto, e dal 1° luglio 2021, se si tengono al chiuso.

Il nuovo articolo 5-*bis* conferma, nelle zone gialle, l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, limitando la necessità di prenotazione preventiva, relativamente al sabato e ai giorni festivi, per l'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione.

L'articolo 6 detta disposizioni per la ripresa, in zona gialla, delle attività sportive, dapprima all'aperto e, a seguire, al chiuso, nonché delle attività dei centri benessere.

L'articolo 6-*bis*, introdotto dalla Camera, dispone la riapertura dei comprensori sciistici a partire dal 22 maggio 2021 nelle zone gialle.

L'articolo 7 disciplina lo svolgimento in presenza, in zona gialla, di fiere, dal 15 giugno 2021, e di convegni e congressi, dal 1° luglio 2021.

L'articolo 8 prevede la riapertura dal 1° luglio 2021, in zona gialla, delle attività dei centri termali e, dal 15 giugno 2021, dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida del settore.

L'articolo 8-*bis*, introdotto dalla Camera, consente, dal 1° luglio 2021, la ripresa delle attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore situati in zona gialla e, dal 15 giugno 2021, la ripresa in zona gialla delle feste, anche al chiuso, conseguenti alle cerimonie civili o religiose, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Il nuovo articolo 8-*ter* consente, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

L'articolo 9 disciplina l'istituto delle certificazioni verdi COVID-19. In particolare, i certificati attestano la sussistenza di una delle seguenti fattispecie: vaccinazione contro il COVID-19; guarigione dalla medesima malattia; effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo. La durata di validità della certificazione è di nove mesi per la prima fattispecie, decorrenti dal completamento del ciclo vaccinale, di sei mesi per la seconda fattispecie, decorrenti dalla guarigione e di quarantotto ore per la terza fattispecie, decorrenti dall'esecuzione del test. Tali disposizioni si applicano fino all'entrata in vigore degli atti della Commissione europea per l'attuazione delle norme europee in materia.

L'articolo 10 coordina i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine del 31 luglio 2021. Dispone, inoltre, alcune modifiche alla disciplina sulla definizione degli scenari di rischio delle Regioni, volte ad aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle Regioni per l'applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale, tenendo conto dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Fino al 16 giugno 2021, si prevede l'applicazione del regime di monitoraggio dei dati epidemiologici previgente rispetto alle predette disposizioni. Qualora all'esito del monitoraggio si registri una discordanza di risultati tra i due sistemi di accertamento, le Regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

Il nuovo articolo 10-*bis* modifica la procedura di adozione e aggiornamento dei protocolli e delle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle attività economiche, produttive e sociali, prevedendo che essi siano adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative riportate nell'elenco allegato al decreto-legge, a parte alcune eccezioni espressamente indicate per le quali il termine scade il 31 dicembre 2021. Sono inoltre prorogati di un mese i termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati necessari per le richieste di *referendum* abrogativo annunciate in *Gazzetta Ufficiale*

entro il 15 maggio 2021.
I nuovi articoli da 11-*bis* a 11-*duodevicies* recano una serie di proroghe di diversi termini legislativi, tra le quali si segnalano in particolare: la proroga al 31 dicembre 2021 del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni; la proroga al 30 settembre 2021 del termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020; la proroga al 31 luglio 2021 della validità di permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché di altri titoli e documenti in materia di immigrazione, in scadenza sino alla medesima data. Ulteriori proroghe riguardano: adempimenti contabili; l'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica; patenti di guida; revisione periodica dei veicoli; esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati; controlli radiometrici; semplificazioni amministrative; norme speciali dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari e interventi urgenti per gli uffici giudiziari.
L'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l'emergenza Covid-19.
Il nuovo articolo 12-*bis* prevede che lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori siano sempre consentite.
Il nuovo articolo 12-*ter* consente ai Comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari del cosiddetto *voucher* taxi anche in deroga alle norme sui principi contabili di cui al testo unico degli enti locali.
L'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria, mentre il nuovo articolo 13-*bis* prevede la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. Infine, l'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.
In considerazione della scadenza molto ravvicinata del decreto-legge in esame, prevista per lunedì 21 giugno, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 12 di lunedì 14 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2129) ***LANZI ed altri. - Modifiche all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti di lista***
(Seguito dell'esame e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) dà conto del nuovo testo, su cui è stata raggiunta una intesa nell'ambito del Comitato ristretto, pubblicato in allegato.
Precisa che l'articolato interviene solo nell'ambito dei procedimenti amministrativi, prevedendo l'utilizzo della modalità telematica nei casi in cui ciò sia possibile.
Illustra quindi gli articoli da 1 a 5, che introducono misure di semplificazione, rispettivamente, in materia del deposito dei contrassegni elettorali, in materia di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali, in materia di richiesta del certificato di iscrizione alle liste elettorali, in materia di richiesta e pubblicazione dei certificati del casellario giudiziale e in materia di designazione dei rappresentanti di lista. L'articolo 6, infine, dispone circa l'entrata in vigore del provvedimento.

Il PRESIDENTE ritiene che si possa fissare il termine per gli emendamenti per martedì 15 giugno, riferiti al testo testé illustrato, predisposto in sede di Comitato ristretto e che la Commissione adotta per il seguito dell'esame.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) rileva la necessità di anticipare tale scadenza quanto meno al giorno precedente.

Il PRESIDENTE, accedendo alla richiesta del senatore Augussori, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 12 di lunedì 14 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che i documenti che verranno trasmessi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 270 (Tutela dei minori e della dignità della donna nella comunicazione) saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 13.

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2129

NT

Il relatore

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI ELETTORALI

Art. 1.

(Semplificazione in materia di deposito dei contrassegni elettorali)

1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il terzo comma è sostituito con il seguente:

«Il contrassegno deve essere depositato, in forma digitale, in formato vettoriale non modificabile o in triplice esemplare in forma cartacea.».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contrassegno deve essere depositato, in forma digitale, in formato vettoriale non modificabile o in triplice esemplare in forma cartacea.»;

b) all'articolo 32, settimo comma, il numero 1) è sostituito con il seguente: «1) un modello di contrassegno depositato, in forma digitale, in formato vettoriale non modificabile o in triplice esemplare in forma cartacea;».

Art. 2

(Semplificazione in materia di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali)

1. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il comma 1, è sostituito con il seguente:

«1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza; i nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine.».

Art. 3

(Semplificazione in materia di richiesta del certificato di iscrizione alle liste elettorali)

1. Il certificato di iscrizione alle liste elettorali, riportante i dati anagrafici e il numero di iscrizione alle liste elettorali dell'elettore, necessario per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, europee ed amministrative, di proposte di referendum e per iniziative legislative popolari può essere richiesto in formato digitale tramite posta elettronica certificata, dal Segretario, Presidente o rappresentante legale del Partito o del movimento politico o da uno dei soggetti promotori, attraverso apposita richiesta all'ufficio elettorale, accompagnata da fotocopia di documento di identità del richiedente.

2. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata per sottoscrizioni raccolte a favore di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale tramite posta elettronica certificata i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

3. Qualora la richiesta tramite posta elettronica certificata dei certificati sia riferita a referendum popolari, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale tramite posta elettronica certificata i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 48 ore dalla domanda.

4. I certificati rilasciati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità cui al comma 1 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'Amministrazione.

5. La conformità all'originale delle eventuali copie analogiche dei certificati ricevuti in forma digitale ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da proprio delegato con dichiarazione autenticata autografa resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi.

6. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle dichiarazioni cui al comma 5 i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53.

Art. 4

(Semplificazioni in materia di richiesta e pubblicazione dei certificati del casellario giudiziale)

1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito con il seguente:

«14. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, possono richiedere tramite posta elettronica certificata anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giudiziali dei propri candidati, candidato sindaco compreso, per

i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione. Il Tribunale deve inviare all'indirizzo posta elettronica certificata del richiedente i certificati entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Ai fini della pubblicazione ai sensi del comma 15, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 1, provvedono a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, all'ente a cui si riferisce la consultazione elettorale, entro il termine di 14 giorni antecedenti la data delle competizioni, il certificato penale rilasciato dal Casellario giudiziale e il curriculum vitae dei candidati e del candidato sindaco collegato alla lista, su supporto informatico e in formato non modificabile. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. In caso di inottemperanza da parte del Tribunale dei termini previsti per il rilascio del certificato penale, il rappresentante legale del partito o del movimento politico o della lista di cui al comma 11, primo periodo, assolve al compito di cui al presente comma mediante la trasmissione della richiesta fatta dal rappresentante legale o da suo delegato al tribunale competente per territorio, che l'ente provvede a pubblicare. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto per ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, dichiarano che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in ottemperanza a quanto previsto dal presente comma 14, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.»;

b) al comma 15, le parole: «già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo» sono soppresse.

Art. 5.

(Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista)

1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «entro il venerdì precedente l'elezione,» sono sostituite con le seguenti: «entro le ore 12 del venerdì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,?»;

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«L'autenticazione di cui al primo periodo del primo comma non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato di cui all'articolo 20 e il documento sia stato trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata?».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, nono comma, numero 4) è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'autenticazione di cui al primo periodo non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato elettronicamente dai delegati e il documento sia stato trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata.»;

b) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune,» sono sostituite con le seguenti: «le ore 12 del venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, anche mediante posta elettronica certificata,».

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 261 (pom.) del 15/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
261ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Sileri e il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2129) ***LANZI ed altri. - Modifiche all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti di lista***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 12 di ieri, lunedì 14 giugno, sono stati presentati 9 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.
Avverte che l'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) dà conto della riunione del Comitato ristretto, appena conclusa, nella quale sono state esaminate le proposte di modifica presentate.
Con riferimento all'articolo 1, si è convenuto di escludere la possibilità di invio dei contrassegni anche mediante posta elettronica certificata.
Per quanto concerne l'articolo 4, si è stabilito di consentire ai partiti la possibilità di richiedere, presso i tribunali, i certificati penali dei propri candidati.
Infine, riguardo all'articolo 5, è stata confermata la volontà delle forze politiche di fissare un'unica scadenza, entro le ore 12 del venerdì precedente l'elezione, per la comunicazione dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista, in entrambe le modalità, sia *brevi manu* sia tramite PEC.
Chiede quindi un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, per consentire al Governo di prendere cognizione delle valutazioni espresse dal Comitato ristretto.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno definire con certezza i tempi di approvazione del provvedimento in sede referente, per consentirne l'esame in Assemblea già la prossima settimana. Infatti, alle ore 17,30 si riunirà la Conferenza dei Capigruppo, che potrebbe procedere alla calendarizzazione del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE evidenzia che le questioni politiche sono già state affrontate e risolte nell'ambito del Comitato ristretto e che sugli emendamenti presentati c'è un orientamento condiviso.

Il sottosegretario SIBILIA, nel prendere atto delle determinazioni del Comitato ristretto, assicura che convocherà al più presto una riunione con i competenti uffici del proprio ministero, in modo da poter esprimere quanto prima l'orientamento del Governo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che, nella riunione del Comitato ristretto è emersa la necessità di una interlocuzione con il Governo sull'articolo 4. Sarebbe preferibile, a suo avviso, affrontare fin d'ora le questioni ancora irrisolte, in modo da fornire al Governo tutti gli elementi per una riflessione complessiva.

Il PRESIDENTE precisa che si era convenuto di svolgere informalmente un approfondimento di carattere politico e, al contempo, di interpellare il Governo sui nodi ancora da sciogliere. In ogni caso, si rimette alla Commissione sulla opportunità di approfondire nella seduta odierna tali aspetti.

Ha inizio la discussione generale.

Il relatore GARRUTI (*M5S*), pur riconoscendo la necessità di approfondire alcune questioni di carattere tecnico a proposito delle semplificazioni da applicare per la richiesta e pubblicazione dei certificati del casellario giudiziale, ritiene rischioso riaprire il dibattito, a fronte dell'esigenza di accelerare l'iter del provvedimento, in vista delle prossime elezioni amministrative. A suo avviso, sarebbe preferibile valorizzare gli aspetti su cui si è pervenuti a un'intesa.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), pur non condividendo la scelta di sanzionare comunque i partiti che non abbiano potuto ottemperare all'obbligo di pubblicazione dei certificati penali dei candidati, anche nel caso in cui abbiano provveduto correttamente a richiederli, conviene con le considerazioni espresse dal relatore sulla necessità di procedere speditamente nell'esame del provvedimento. Auspica, tuttavia, che l'impianto del testo definito nell'ambito del Comitato ristretto resti immutato.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) manifesta perplessità sulla soluzione individuata, secondo cui, in caso di mancata pubblicazione dei certificati penali dei candidati, sarebbero sanzionati i partiti, anche per fatti non dipendenti dalla loro volontà, i quali saranno poi costretti a far valere successivamente le proprie ragioni.
Prende atto, altresì, che è prevalsa la decisione di continuare a obbligare anche le liste che partecipano alle elezioni amministrative a pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae e il certificato penale dei propri candidati. Ritiene in ogni caso tale norma non condivisibile, in quanto perpetuerà un aggravio irragionevole per le liste civiche, che non possono usufruire di una organizzazione strutturata come quella dei partiti politici.

Il PRESIDENTE, nel concordare con il senatore Vitali, sottolinea che la Commissione terrà nella dovuta considerazione le questioni di carattere politico poste dal Governo, ma manterrà una posizione ferma su eventuali proposte concernenti aspetti di carattere tecnico, soprattutto nel caso in cui non introducano o limitino l'introduzione di semplificazioni.
Dichiara quindi chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2271) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno scorso.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 12 di ieri, lunedì 14 giugno, sono stati presentati 53 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato.
In esito a una valutazione del contenuto delle proposte, anche alla luce dei più stringenti criteri da seguire in sede di conversione di un decreto-legge, dichiara improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 3-*bis*.0.1, 3-*bis*.0.2, 3-*bis*.0.3, 8-*ter*.0.1 e 11.1. L'emendamento 11.2 è invece inammissibile poiché modifica un diverso decreto-legge, il n. 73 del 2021 (cosiddetto sostegni-*bis*), attualmente in via di conversione presso la Camera dei deputati.
Avverte che la Commissione bilancio ha appena espresso parere non ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti, ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.1, 3-*bis*.0.1, 3-*bis*.0.2, 3-*bis*.0.3, 8-*ter*.0.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.10, 9.0.1, 11.1, 11.2, 11-*sexies*.0.1, 11-*duodecies*.0.1 e 11-*sexiesdecies*.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.
In merito alla richiesta di audizione del Garante della privacy, avanzata dal senatore Ciriani, pur riconoscendone l'utilità, ritiene opportuno svolgerla in riferimento a tutti i recenti provvedimenti in materia di certificato verde digitale, considerata la scadenza ormai imminente per la conversione in legge del decreto e l'unanime determinazione di non procedere ad audizioni.
Ricorda che proprio oggi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19.

La Commissione concorda.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente PARRINI (*PD*), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 1.2.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, e 2.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 2.1 decade per assenza dei proponenti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 3.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 3.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.1.

Gli emendamenti 3-*bis*.0.1, 3-*bis*.0.2 e 3-*bis*.0.3 sono improponibili.

L'emendamento 4.1 decade per assenza del proponente.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis*.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 4-*bis*.1 e 4-*bis*.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4-*bis*.1 e 4-*bis*.2 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.5, 5.2, 5.3 e 5.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.1, 5.5 e 5.2 sono respinti.

Gli identici emendamenti 5.3 e 5.4 decadono per assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 6-*bis*.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 6-*bis*.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 6-*bis*.1 è respinto.

Gli emendamenti 7.1 e 7.2 decadono per assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 8.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 8.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8-*bis*.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 8-*bis*.1, 8-*bis*.2, 8-*bis*.3, 8-*bis*.4, 8-*bis*.5 e 8-*bis*.6.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 8-*bis*.1 è posto ai voti e respinto.

L'emendamento 8-*bis*.2 decade per assenza del proponente.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) ritira gli emendamenti 8-*bis*.3, 8-*bis*.4 e 8-*bis*.5 e 8-*bis*.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8-*ter*.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 8-*ter*.1, 8-*ter*.2 e 8-*ter*.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 8-*ter*.1.

L'emendamento 8-*ter*.2 decade per assenza del proponente.

L'emendamento 8-*ter*.0.1 è improponibile.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 e 9.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli identici emendamenti 9.1 e 9.2 decadono per assenza dei proponenti.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 9.3.

Gli emendamenti 9.4, 9.5 e 9.6 decadono per assenza dei proponenti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 9.7 e 9.8 sono respinti

Gli emendamenti 9.9, 9.10 e 9.0.1 decadono per assenza dei proponenti.

Il PRESIDENTE avverte che non sono state presentate proposte di modifica all'articolo 10.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) ritira gli emendamenti 11-*sexies*.0.1, 11-*duodecies*.0.1 e 11-*sexiesdecies*.1.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2271/1/1, a condizione che, dopo le parole: "a valutare l'opportunità" siano inserite le seguenti: "nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica".

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2271/1/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2271/1/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2271/2/1, a condizione che, in premessa alla parte dispositiva, siano inserite le seguenti parole: "ferma restando l'autorizzazione all'utilizzo in deroga dei dispositivi di protezione individuale già prodotti prima della cessazione della proroga".

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) sottoscrive l'ordine del giorno G/2271/2/1 e, accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2271/2/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2271/3/1, purché nella parte dispositiva siano premesse le parole: "a valutare l'opportunità di".

I senatori VITALI (*FIBP-UDC*) e PAGANO (*FIBP-UDC*) sottoscrivono l'ordine del giorno G/2271/3/1 e lo riformulano in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2271/3/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2271/4/1, a condizione che l'impegno sia riformulato come segue: "a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere, compatibilmente con i vicoli di bilancio, contributi diretti o crediti d'imposta per sostenere le spese per i Covid-test, le sanificazioni, i dispositivi di protezione individuale per il personale e per i clienti; nel rispetto dei regolamenti in materia e delle norme sul *green pass*, la predisposizione di corridoi turistici, mediante accordi tra Stati, per garantire vacanze Covid-free".

I senatori VITALI (*FIBP-UDC*) e PAGANO (*FIBP-UDC*) sottoscrivono l'ordine del giorno G/2271/4/1 e lo riformulano in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2271/4/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2271/5/1, a condizione che l'impegno sia riformulato come segue: "ad adottare adeguate iniziative volte a tutelare

le imprese produttrici italiane interessate dalla nuova normativa europea".

I senatori VITALI (*FIBP-UDC*) e PAGANO (*FIBP-UDC*) sottoscrivono l'ordine del giorno G/2271/5/1 e lo riformulano in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2271/5/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2271/6/1, che è quindi accolto.

È quindi conferito al relatore il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2129

Art. 1

1.1

Parrini, Valente

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole «, in formato vettoriale non modificabile».

Art. 2

2.1

Parrini, Valente

Al comma 1, alinea, sostituire le parole «il comma 1, è sostituito con il seguente:» *con le seguenti* «i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso «1», aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.»

Art. 3

3.1

Parrini, Valente

Al comma 1, dopo le parole «può essere richiesto» *inserire la seguente*: «anche».

3.2

Parrini, Valente

Al comma 1, dopo le parole «o del movimento politico» *inserire le seguenti*: «o loro delegati,» *e dopo le parole* «o da uno dei soggetti promotori,» *inserire le seguenti:* «o loro delegati,».

Art. 4

4.1

Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli, Lanzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 4

(Semplificazioni in materia di richiesta dei certificati del casellario giudiziale)

1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di

qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il *curriculum vitae* fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, possono richiedere tramite PEC, anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giudiziali dei candidati, candidato sindaco compreso, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione. Il Tribunale deve inviare all'indirizzo PEC del richiedente i certificati entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.»

4.2

Parrini, Valente

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, capoverso, al primo periodo, sostituire le parole "ventesimo giorno" con le seguenti "trentesimo giorno" e al terzo periodo, sostituire le parole "14 giorni" con le seguenti "21 giorni";

b) alla lettera *a)*, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi dalla competizione elettorale i candidati che non trasmettono ai partiti e movimenti politici, nonché alle liste di cui al comma 1, il proprio *curriculum vitae*, ai fini della trasmissione dello stesso all'ente a cui si riferisce la consultazione elettorale da parte dei partiti e movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 1, nei termini e secondo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma.";

c) alla lettera *b)*, dopo le parole "al comma 15", inserire le seguenti "le parole «settimo giorno» sono sostituite dalle seguenti «quattordicesimo giorno».".

4.3

Parrini, Valente

Al comma 1, lettera a), capoverso , sostituire le parole «di qualunque genere» *con le seguenti* «politiche, europee, regionali ed amministrative».

Art. 5

5.1

Parrini, Valente

Al comma 1, lettera a) dopo le parole *"al primo comma",* inserire le seguenti *:"le parole* «da un Sindaco della circoscrizione» *sono sostituite dalle seguenti* «da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.».*"*.

5.0.1

Vaccaro

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« ***Art.5- bis***

(Semplificazione per la nomina degli scrutatori)

1. Alla legge 8 marzo 1989, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Redige, altresì, l'elenco delle persone che hanno effettivamente svolto le funzioni di scrutatore nella tornata elettorale o referendaria precedente»;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 - 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato sull'albo pretorio on-line e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Non possono essere nominati scrutatori coloro che abbiano già ricoperto tale incarico nella votazione immediatamente precedente a quella per la quale si procede al sorteggio di cui al comma 1.

4. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

5. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2271

G/2271/1/1 (testo 2)

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (AS 2271),

premesso che:

nel decreto legge n. 52 del 2021 sono contenute, all'articolo 2, delle disposizioni volte a favorire la graduale ripresa della mobilità interregionale; in particolare, all'articolo 9 si prevede l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;

le certificazioni verdi COVID-19, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto e ai sensi dell'articolo 1-*bis* del dl n. 44 del 2021, convertito con legge 28 maggio 2021, n. 76, saranno necessarie per garantire: gli spostamenti territoriali delle persone; la possibilità per gli accompagnatori (di pazienti non affetti da COVID-19) di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e nei reparti di pronto soccorso; le uscite temporanee in favore di ospiti di alcune strutture residenziali; l'accesso a specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi, fiere, convegni e congressi; la possibilità di partecipazione alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; la possibilità di accesso, come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza;

considerato che:

le certificazioni derivanti dalla vaccinazione e dall'avvenuta guarigione avranno una validità rispettivamente di nove e sei mesi, mentre quella rilasciata a seguito di un test negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea;

dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati nelle zone gialla e bianca. La norma dispone che chi è in possesso di certificazione verde può spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono chiaramente sempre consentiti, anche in assenza della predetta certificazione, per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione;

considerato, inoltre, che:

l'esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare è una delle tre condizioni, tra loro alternative, per ottenere il certificato verde, ma, a differenza delle altre due ipotesi, vaccinazione o guarigione da Covid-19, il tampone ha un costo non indifferente e variabile tra le Regioni;

è alquanto evidente che non possono sorgere discriminazioni di trattamento fra cittadini, ed ostacoli di natura economica che vadano a limitare le possibilità di spostamento, al di fuori della necessaria e preminente tutela della salute pubblica;

sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l'obiettivo condiviso della riconquista della normalità finissero per ricadere sul cittadino, già provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria;

valutato, inoltre, che:

in Francia i test, accessibili a chiunque, sono completamente rimborsati dal sistema sanitario nazionale. Da quest'estate, inoltre, il tampone molecolare in Francia sarà gratis anche per i turisti, così come per tutti i francesi. Questa scelta, sollecitata anche dal Parlamento europeo in sede di approvazione del green pass comunitario, rappresenterà dunque un fattore di attrattività turistica per il territorio transalpino;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici o molecolari volti all'ottenimento delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alla libertà di spostamento, anche transfrontaliero, dei cittadini derivanti da impedimenti di natura economica.

G/2271/1/1

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (AS 2271),

premesso che:

nel decreto legge n. 52 del 2021 sono contenute, all'articolo 2, delle disposizioni volte a favorire la graduale ripresa della mobilità interregionale; in particolare, all'articolo 9 si prevede l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;

le certificazioni verdi COVID-19, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto e ai sensi dell'articolo 1-*bis* del dl n. 44 del 2021, convertito con legge 28 maggio 2021, n. 76, saranno necessarie per garantire: gli spostamenti territoriali delle persone; la possibilità per gli accompagnatori

(di pazienti non affetti da COVID-19) di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e nei reparti di pronto soccorso; le uscite temporanee in favore di ospiti di alcune strutture residenziali; l'accesso a specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi, fiere, convegni e congressi; la possibilità di partecipazione alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; la possibilità di accesso, come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza;

considerato che:

le certificazioni derivanti dalla vaccinazione e dall'avvenuta guarigione avranno una validità rispettivamente di nove e sei mesi, mentre quella rilasciata a seguito di un test negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea;

dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati nelle zone gialla e bianca. La norma dispone che chi è in possesso di certificazione verde può spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono chiaramente sempre consentiti, anche in assenza della predetta certificazione, per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione;

considerato, inoltre, che:

l'esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare è una delle tre condizioni, tra loro alternative, per ottenere il certificato verde, ma, a differenza delle altre due ipotesi, vaccinazione o guarigione da Covid-19, il tampone ha un costo non indifferente e variabile tra le Regioni;

è alquanto evidente che non possono sorgere discriminazioni di trattamento fra cittadini, ed ostacoli di natura economica che vadano a limitare le possibilità di spostamento, al di fuori della necessaria e preminente tutela della salute pubblica;

sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l'obiettivo condiviso della riconquista della normalità finissero per ricadere sul cittadino, già provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria;

valutato, inoltre, che:

in Francia i test, accessibili a chiunque, sono completamente rimborsati dal sistema sanitario nazionale. Da quest'estate, inoltre, il tampone molecolare in Francia sarà gratis anche per i turisti, così come per tutti i francesi. Questa scelta, sollecitata anche dal Parlamento europeo in sede di approvazione del green pass comunitario, rappresenterà dunque un fattore di attrattività turistica per il territorio transalpino;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici o molecolari volti all'ottenimento delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alla libertà di spostamento, anche transfrontaliero, dei cittadini derivanti da impedimenti di natura economica.

G/2271/2/1 (testo 2)

Dell'Olio, Girotto, Mantovani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'Allegato 2 del decreto-legge, con alcune eccezioni introdotte dalla Camera dei deputati, per le quali la proroga viene estesa fino al 31 dicembre 2021;

in particolare la proroga di cui alla voce n. 2 dell'Allegato 2 - stabilita fino al 31 luglio 2021 (rispetto al termine previgente del 30 aprile 2021) - concerne le norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari. Tali norme sono poste, rispettivamente, dai commi 1 e 3 dell'articolo 5-*bis* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Il comma 1 del citato articolo 5-*bis* prevede che, nel periodo temporale summenzionato, il Dipartimento della protezione civile, i "soggetti attuatori", individuati dal Capo del medesimo Dipartimento, nonché il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, siano autorizzati ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, *droplets* ("goccioline") e trasmissione aerea, come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comma 3 consente, per il medesimo periodo temporale, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee);

durante l'esame presso la Camera dei deputati, a seguito delle modifiche operate all'articolo 11, è stata soppressa la voce n. 4 dell'Allegato 2, recante la proroga di cui all'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020. Tale proroga, di cui si propone la soppressione, ha consentito, nel periodo emergenziale, di importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI, in deroga alle vigenti disposizioni, avviando una procedura di validazione straordinaria (a cura dell'Istituto superiore di sanità per le mascherine chirurgiche; dell'INAIL per i DPI) relativamente alla tempistica necessaria per la conformità alle prescrizioni europee in materia (marchio CE). In tal modo, è stata resa possibile, anche sul territorio nazionale, la produzione e la fornitura, in tempi rapidi, sia delle mascherine chirurgiche (dispositivi medici), sia dei DPI (dispositivi per la protezione dei lavoratori sanitari quali guanti, occhiali, visiere, camici, maschere protettive facciali filtranti e scarpe);

considerato che:

le misure citate in premessa, assolutamente comprensibili nel momento storico nel quale sono state introdotte, appaiono oggi non più necessarie, tenuto conto che la disponibilità di presidi protettivi regolarmente certificati risulta essere più che sufficiente per soddisfare il fabbisogno del Paese sia per far fronte all'emergenza sanitaria ancora in corso, sia per consentire il regolare svolgimento delle attività economiche in piena sicurezza. Mantenere ancora valida la possibilità di far ricorso a dispositivi privi di marcatura CE ha come effetto una ulteriore distorsione del mercato che andrebbe a vantaggio di quelle aziende che, usufruendo della deroga, avrebbero la possibilità di immettere sul mercato dispositivi non certificati ad un prezzo inferiore rispetto a quanto nelle possibilità delle imprese che rispettano i normali vincoli di legge, le quali sono tenute a farsi carico dei costi derivanti dalle verifiche di conformità del prodotto al fine di garantire un articolo di qualità e sicuro per l'utilizzatore;

i dati relativi a dispositivi ed apparecchiature utili per il contrasto al Coronavirus in ambito sanitario e scolastico, distribuiti a Regioni, dalla Protezione Civile e dal Commissario Straordinario alle Regioni e alle Province Autonome, dimostrano che i volumi di maschere FFP2 e FFP3 richiesti dagli enti si è ridotto sensibilmente nei primi mesi del 2021 (database ADA - Analisi Distribuzione Aiuti del Ministero della Salute. Se si considera il dato di facciali filtranti distribuiti nelle prime tre mensilità dell'anno (dal 1° gennaio 2021 al 5 aprile 2021 - ultimo dato disponibile) e lo si confronta con i tre mesi iniziali dell'emergenza sanitaria (1° marzo 2020 - 5 giugno 2020), si nota una contrazione del materiale consegnato del 13%. In questa prima fase del 2021, sono state consegnate a Regioni ed Enti, 56.170.382 maschere tra FFP2 e FFP3, il che si concretizza in una stima del fabbisogno mensile di 19 milioni di dispositivi. Per le maschere chirurgiche, il dato del materiale

distribuito nel primo trimestre del 2021 (gennaio-marzo) fa segnare un drastico aumento rispetto ai primi tre mesi dell'emergenza (marzo-maggio 2020, +243%). L'aumento è imputabile, in gran parte, al valore di maschere consegnato alle scuole, che nella prima parte della pandemia erano state tenute chiuse per evitare il propagarsi del virus. In questo inizio 2021, le maschere chirurgiche consegnate e scuole e strutture sanitarie è stato pari a 755.988.416 unità, il che consente di stimare un fabbisogno mensile poco inferiore ai 252 milioni di pezzi;

secondo i dati delle principali associazioni di categoria di produttori di dispositivi e mascherine, aggregando il fabbisogno delle imprese sanitarie con quello delle realtà industriali, la domanda mensile di prodotti FFP2 e FFP3 può essere considerata pari a meno di 92.000.000, mentre ammonta a 544.288.000 il fabbisogno mensile stimato per le maschere chirurgiche. Con il miglioramento del quadro epidemiologico, dovuto anche all'accelerazione della campagna vaccinale a cui stiamo assistendo, e con l'implementazione dei protocolli anti-contagio nei contesti lavorativi, è ipotizzabile immaginare che la reale richiesta di maschere di protezione sia sensibilmente inferiore rispetto a quanto calcolato e che questo valore sia destinato a diminuire ulteriormente con il miglioramento del quadro emergenziale;

ne consegue, dunque, che la capacità produttiva del comparto è in grado di assorbire il fabbisogno stimato per i dispositivi di protezione individuale, senza la necessità di ricorrere a presidi realizzati in deroga e privi di marcatura CE;

appare opportuno segnalare che, in ambito europeo, al momento, sono quattro i Paesi europei che hanno optato per rimuovere tale autorizzazione in deroga e ripristinare le ordinarie regole di mercato: Germania, Spagna, Regno Unito e Belgio. La proroga andrebbe, inoltre, anche a penalizzare il *Made in Italy*, invalidando gli investimenti e gli sforzi economici messi in atto dalle aziende italiane per potenziare la filiera nazionale dei dispositivi di protezione, a beneficio di imprese provenienti da Paesi Extra-UE, che gioverebbero, al contrario, di un vantaggio di costo più che competitivo. I dati Invitalia, dimostrano, infatti, come siano stati stanziati più di 60 milioni di euro per il potenziamento e la riconversione della filiera, e lo sforzo compiuto dalle imprese italiane nel rafforzare la rete di fornitura per questi prodotti è testimoniato anche dalle statistiche relative al valore di maschere (chirurgiche e DPI) cedute all'estero nel corso del 2020, che ha fatto segnare, un aumento complessivo del +111% rispetto al dato del 2019;

valutato che:

occorrerebbe intervenire in maniera organica sulla disciplina che sinora ha consentito, in via straordinaria e transitoria, la produzione in Italia di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali, l'importazione e l'immissione in commercio di prodotti importati, prevedendo l'abrogazione dei commi da 1 a 4 del summenzionato articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. decreto Cura Italia), recante disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione e dell'articolo 66-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione dei citati prodotti, nonché la soppressione della possibilità di utilizzare mascherine prive del marchio CE, anche se previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 5-*bis* del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

impegna il Governo:

ferma restando l'autorizzazione all'utilizzo in deroga dei dispositivi di protezione individuale già prodotti prima della cessazione della proroga, alla luce delle modifiche operate all'articolo 11 del provvedimento in esame, e in particolare della soppressione della voce n. 4 dell'Allegato 2, recante la proroga di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, ad adottare le opportune iniziative volte a interrompere il percorso di immissione in deroga alle normative vigenti di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici ed impedire l'entrata sul mercato di presidi non certificati e suscettibili di generare rischi per la salute degli utilizzatori, in analogia con quanto fatto in altri Paesi europei.

G/2271/2/1

Dell'Olio, Girotto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'Allegato 2 del decreto-legge, con alcune eccezioni introdotte dalla Camera dei deputati, per le quali la proroga viene estesa fino al 31 dicembre 2021;

in particolare la proroga di cui alla voce n. 2 dell'Allegato 2 - stabilita fino al 31 luglio 2021 (rispetto al termine previgente del 30 aprile 2021) - concerne le norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari. Tali norme sono poste, rispettivamente, dai commi 1 e 3 dell'articolo 5-*bis* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Il comma 1 del citato articolo 5-*bis* prevede che, nel periodo temporale summenzionato, il Dipartimento della protezione civile, i "soggetti attuatori", individuati dal Capo del medesimo Dipartimento, nonché il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, siano autorizzati ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, *droplets* ("goccioline") e trasmissione aerea, come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comma 3 consente, per il medesimo periodo temporale, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee);

durante l'esame presso la Camera dei deputati, a seguito delle modifiche operate all'articolo 11, è stata soppressa la voce n. 4 dell'Allegato 2, recante la proroga di cui all'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020. Tale proroga, di cui si propone la soppressione, ha consentito, nel periodo emergenziale, di importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI, in deroga alle vigenti disposizioni, avviando una procedura di validazione straordinaria (a cura dell'Istituto superiore di sanità per le mascherine chirurgiche; dell'INAIL per i DPI) relativamente alla tempistica necessaria per la conformità alle prescrizioni europee in materia (marchio CE). In tal modo, è stata resa possibile, anche sul territorio nazionale, la produzione e la fornitura, in tempi rapidi, sia delle mascherine chirurgiche (dispositivi medici), sia dei DPI (dispositivi per la protezione dei lavoratori sanitari quali guanti, occhiali, visiere, camici, maschere protettive facciali filtranti e scarpe);

considerato che:

le misure citate in premessa, assolutamente comprensibili nel momento storico nel quale sono state introdotte, appaiono oggi non più necessarie, tenuto conto che la disponibilità di presidi protettivi regolarmente certificati risulta essere più che sufficiente per soddisfare il fabbisogno del Paese sia per far fronte all'emergenza sanitaria ancora in corso, sia per consentire il regolare svolgimento delle attività economiche in piena sicurezza. Mantenere ancora valida la possibilità di far ricorso a dispositivi privi di marcatura CE ha come effetto una ulteriore distorsione del mercato che andrebbe a vantaggio di quelle aziende che, usufruendo della deroga, avrebbero la possibilità di immettere sul mercato dispositivi non certificati ad un prezzo inferiore rispetto a quanto nelle possibilità delle imprese che rispettano i normali vincoli di legge, le quali sono tenute a farsi carico dei costi derivanti

dalle verifiche di conformità del prodotto al fine di garantire un articolo di qualità e sicuro per l'utilizzatore;

i dati relativi a dispositivi ed apparecchiature utili per il contrasto al Coronavirus in ambito sanitario e scolastico, distribuiti a Regioni, dalla Protezione Civile e dal Commissario Straordinario alle Regioni e alle Province Autonome, dimostrano che i volumi di maschere FFP2 e FFP3 richiesti dagli enti si è ridotto sensibilmente nei primi mesi del 2021 (database ADA - Analisi Distribuzione Aiuti del Ministero della Salute. Se si considera il dato di facciali filtranti distribuiti nelle prime tre mensilità dell'anno (dal 1° gennaio 2021 al 5 aprile 2021 - ultimo dato disponibile) e lo si confronta con i tre mesi iniziali dell'emergenza sanitaria (1° marzo 2020 - 5 giugno 2020), si nota una contrazione del materiale consegnato del 13%. In questa prima fase del 2021, sono state consegnate a Regioni ed Enti, 56.170.382 maschere tra FFP2 e FFP3, il che si concretizza in una stima del fabbisogno mensile di 19 milioni di dispositivi. Per le maschere chirurgiche, il dato del materiale distribuito nel primo trimestre del 2021 (gennaio-marzo) fa segnare un drastico aumento rispetto ai primi tre mesi dell'emergenza (marzo-maggio 2020, +243%). L'aumento è imputabile, in gran parte, al valore di maschere consegnato alle scuole, che nella prima parte della pandemia erano state tenute chiuse per evitare il propagarsi del virus. In questo inizio 2021, le maschere chirurgiche consegnate e scuole e strutture sanitarie è stato pari a 755.988.416 unità, il che consente di stimare un fabbisogno mensile poco inferiore ai 252 milioni di pezzi;

secondo i dati delle principali associazioni di categoria di produttori di dispositivi e mascherine, aggregando il fabbisogno delle imprese sanitarie con quello delle realtà industriali, la domanda mensile di prodotti FFP2 e FFP3 può essere considerata pari a meno di 92.000.000, mentre ammonta a 544.288.000 il fabbisogno mensile stimato per le maschere chirurgiche. Con il miglioramento del quadro epidemiologico, dovuto anche all'accelerazione della campagna vaccinale a cui stiamo assistendo, e con l'implementazione dei protocolli anti-contagio nei contesti lavorativi, è ipotizzabile immaginare che la reale richiesta di maschere di protezione sia sensibilmente inferiore rispetto a quanto calcolato e che questo valore sia destinato a diminuire ulteriormente con il miglioramento del quadro emergenziale;

ne consegue, dunque, che la capacità produttiva del comparto è in grado di assorbire il fabbisogno stimato per i dispositivi di protezione individuale, senza la necessità di ricorrere a presidi realizzati in deroga e privi di marcatura CE;

appare opportuno segnalare che, in ambito europeo, al momento, sono quattro i Paesi europei che hanno optato per rimuovere tale autorizzazione in deroga e ripristinare le ordinarie regole di mercato: Germania, Spagna, Regno Unito e Belgio. La proroga andrebbe, inoltre, anche a penalizzare il *Made in Italy*, invalidando gli investimenti e gli sforzi economici messi in atto dalle aziende italiane per potenziare la filiera nazionale dei dispositivi di protezione, a beneficio di imprese provenienti da Paesi Extra-UE, che gioverebbero, al contrario, di un vantaggio di costo più che competitivo. I dati Invitalia, dimostrano, infatti, come siano stati stanziati più di 60 milioni di euro per il potenziamento e la riconversione della filiera, e lo sforzo compiuto dalle imprese italiane nel rafforzare la rete di fornitura per questi prodotti è testimoniato anche dalle statistiche relative al valore di maschere (chirurgiche e DPI) cedute all'estero nel corso del 2020, che ha fatto segnare, un aumento complessivo del +111% rispetto al dato del 2019;

valutato che:

occorrerebbe intervenire in maniera organica sulla disciplina che sinora ha consentito, in via straordinaria e transitoria, la produzione in Italia di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali, l'importazione e l'immissione in commercio di prodotti importati, prevedendo l'abrogazione dei commi da 1 a 4 del summenzionato articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. decreto Cura Italia), recante disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione e dell'articolo 66-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), in materia di semplificazione dei procedimenti per

l'importazione e la validazione dei citati prodotti, nonché la soppressione della possibilità di utilizzare mascherine prive del marchio CE, anche se previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 5-*bis* del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

impegna il Governo:

alla luce delle modifiche operate all'articolo 11 del provvedimento in esame, e in particolare della soppressione della voce n. 4 dell'Allegato 2, recante la proroga di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, ad adottare le opportune iniziative volte a interrompere il percorso di immissione in deroga alle normative vigenti di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici ed impedire l'entrata sul mercato di presidi non certificati e suscettibili di generare rischi per la salute degli utilizzatori, in analogia con quanto fatto in altri Paesi europei.

G/2271/3/1 (testo 2)

Mallegni, Vitali, Pagano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premesso che:

in questa fase di incertezza economica, è quanto mai opportuno consentire alle PMI di usufruire di tutti quegli strumenti di accesso al credito che possano garantire alle stesse di ritornare ad investire sul mercato;

contestualmente è di fondamentale importanza che gli istituti di credito possano erogare la dovuta liquidità ponendo le minori condizioni possibili alle aziende che stanno uscendo da un periodo economico difficilissimo;

il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ha previsto all'articolo 13 misure per il sostegno alla liquidità delle imprese;

nonostante vengano estese temporalmente, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 ed allungando contestualmente fino a 10 anni la durata massima dei finanziamenti, rimangono ancora irrisolti i profili legati alla discrezionalità degli Istituti di Credito nel rilascio delle risorse in rapporto alle garanzie bancarie che le aziende devono assicurare;

risolvere il potenziale problema legato alle conseguenze della richiesta sui rating delle imprese è quanto mai urgente in questa fase di incertezza economica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile affinché si possa addivenire ad un sistema in cui lo spazio di discrezionalità agli istituti di credito sulla valutazione del merito creditizio, non penalizzi ulteriormente le imprese destinatarie delle garanzie, ma piuttosto favorisca una ripresa economica che, contestualmente al piano di riaperture possa essere solida e duratura.

G/2271/3/1

Mallegni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premesso che:

in questa fase di incertezza economica, è quanto mai opportuno consentire alle PMI di usufruire di tutti quegli strumenti di accesso al credito che possano garantire alle stesse di ritornare ad investire sul mercato;

contestualmente è di fondamentale importanza che gli istituti di credito possano erogare la dovuta liquidità ponendo le minori condizioni possibili alle aziende che stanno uscendo da un periodo economico difficilissimo;

il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ha previsto all'articolo 13 misure per il sostegno alla liquidità delle imprese;

nonostante vengano estese temporalmente, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 ed allungando contestualmente fino a 10 anni la durata massima dei finanziamenti, rimangono ancora irrisolti i profili legati alla discrezionalità degli Istituti di Credito nel rilascio delle risorse in rapporto alle garanzie bancarie che le aziende devono assicurare;

risolvere il potenziale problema legato alle conseguenze della richiesta sui rating delle imprese è quanto mai urgente in questa fase di incertezza economica,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché si possa addivenire ad un sistema in cui lo spazio di discrezionalità agli istituti di credito sulla valutazione del merito creditizio, non penalizzi ulteriormente le imprese destinatarie delle garanzie, ma piuttosto favorisca una ripresa economica che, contestualmente al piano di riaperture possa essere solida e duratura.

G/2271/4/1 (testo 2)

Mallegni, Vitali, Pagano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premesso che:

dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai opportuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta l'avvio di una nuova fase di investimenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, contributi diretti o crediti d'imposta per sostenere le spese per i *Covid-test*, le sanificazioni, i dispositivi di protezione individuale per il personale e per i clienti; nel rispetto dei Regolamenti in materia e delle norme sul *green pass,* la predisposizione di corridoi turistici, mediante accordi tra Stati, per garantire vacanze *Covid free*.

G/2271/4/1

Mallegni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premesso che:

dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai opportuno adottare misure che

garantiscano alle imprese operanti in tutti i settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta l'avvio di una nuova fase di investimenti,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere: la reintroduzione dello strumento del *voucher* nei settori del turismo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie; contributi diretti o crediti d'imposta per sostenere le spese per i Covid-test, le sanificazioni, i dispositivi di protezione individuale per il personale e per i clienti; la predisposizione di corridoi turistici, mediante accordi tra Stati, per garantire vacanze *Covid free*.

G/2271/5/1 (testo 2)

Papatheu, Vitali, Pagano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premesso che:

la direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 - c.d. Direttiva SUP *(Single Use Plastic)* - che contiene disposizioni sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, vieta, dal prossimo 3 luglio, l'utilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio;

l'articolo 4 della direttiva, recante norma sulla riduzione del consumo, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica;

la Parte A dell'allegato alla direttiva reca l'elenco dei prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo, indicando:1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a)destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

l'articolo 12 della direttiva reca 'Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso" e dispone che per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva medesima, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato, è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione. Si prevede che entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblichi orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva stessa, se del caso;

a tale riguardo, non risultano ancora emanati gli orientamenti della Commissione europea a norma dell'articolo 12 della direttiva. Con riferimento alla emanazione di tali orientamenti, il gruppo di esperti della Commissione sta attualmente consultando gli Stati membri, risultando ancora talune criticità nella definizione degli orientamenti e non essendo attualmente ancora definito il quadro degli

orientamenti europei in materia;

l'articolo 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2019/904. In particolare prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile; d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori; e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa; f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera; g) abrogare l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904;

tale direttiva sta suscitando polemiche e resistenze nel nostro paese a partire dal Presidente di Confindustria che ha affermato che le linee guida sulla direttiva chiudono di fatto un intero settore industriale. Tra le aziende che subiranno gli effetti più marcati ci sono sicuramente i produttori di bevande analcoliche, che in Italia sono per il 70% del totale imbottigliate in polietilene tereftalato (Pet);

lo stesso Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha definito la direttiva «assurda per la quale va bene solo la plastica che si ricicla. Questo a noi non può andar bene», e quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è andato oltre, parlando di «un approccio ideologico che penalizza le industrie italiane, lasciando sul terreno "morti e feriti" in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione»;

occorrerebbe, pertanto, in primis concedere come accaduto in altri Paesi Ue, almeno un ulteriore anno per far adeguare i singoli paesi alla nuova normativa, per permettere a tutte le imprese produttrici di plastica monouso, già gravate, come tutte, dalla crisi economica in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di poter smaltire le proprie forniture giacenti in

magazzino;

tali misure seguono all'introduzione del nostro ordinamento dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI - c.d. *plastic tax*;

considerato che:

l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 - c.d. "Sostegni bis" - all'esame della Camera, proprio in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dalla *plastic tax*, in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta,

impegna il Governo:

ad adottare adeguate iniziative volte a tutelare le imprese produttrici italiane interessate dalla nuova normativa europea.

G/2271/5/1

Papatheu

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premesso che:

la direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 - c.d. Direttiva SUP *(Single Use Plastic)* - che contiene disposizioni sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, vieta, dal prossimo 3 luglio, l'utilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio;

l'articolo 4 della direttiva, recante norma sulla riduzione del consumo, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica;

la Parte A dell'allegato alla direttiva reca l'elenco dei prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo, indicando:1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a)destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

l'articolo 12 della direttiva reca 'Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso" e dispone che per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva medesima, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato, è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione. Si prevede che entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblichi orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva stessa, se del caso;

a tale riguardo, non risultano ancora emanati gli orientamenti della Commissione europea a norma dell'articolo 12 della direttiva. Con riferimento alla emanazione di tali orientamenti, il gruppo di esperti della Commissione sta attualmente consultando gli Stati membri, risultando ancora talune criticità nella definizione degli orientamenti e non essendo attualmente ancora definito il quadro degli orientamenti europei in materia;

l'articolo 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2019/904. In particolare prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile; d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori; e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa; f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera; g) abrogare l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904;

tale direttiva sta suscitando polemiche e resistenze nel nostro paese a partire dal Presidente di Confindustria che ha affermato che le linee guida sulla direttiva chiudono di fatto un intero settore industriale. Tra le aziende che subiranno gli effetti più marcati ci sono sicuramente i produttori di bevande analcoliche, che in Italia sono per il 70% del totale imbottigliate in polietilene tereftalato (Pet);

lo stesso Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha definito la direttiva «assurda per la quale va bene solo la plastica che si ricicla. Questo a noi non può andar bene», e quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è andato oltre, parlando di «un approccio ideologico che penalizza le industrie italiane, lasciando sul terreno "morti e feriti" in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione»;

occorrerebbe, pertanto, in primis concedere come accaduto in altri Paesi Ue, almeno un ulteriore anno per far adeguare i singoli paesi alla nuova normativa, per permettere a tutte le imprese produttrici di plastica monouso, già gravate, come tutte, dalla crisi economica in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di poter smaltire le proprie forniture giacenti in magazzino;

tali misure seguono all'introduzione del nostro ordinamento dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI - c.d. *plastic tax*;

considerato che:

l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 - c.d. "Sostegni bis" - all'esame della Camera, proprio in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dalla *plastic tax*, in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni urgenti volte a tutelare le imprese produttrici italiane interessate dalla nuova normativa europea, prevedendo, nell'immediato, una maggiore tempistica per il recepimento delle nuove disposizioni, permettendo alle stesse imprese di adeguarsi.

G/2271/6/1

Calderoli, Augussori

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 2271, "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a impostare una progressiva e completa normalizzazione dei rapporti e delle attività sociali, sconvolti in questo anno di pandemia; tra questi obiettivi è ricompresa anche la piena riespansione delle attività politiche connesse all'esercizio della sovranità popolare;

già con il decreto-legge n. 183 del 2020 (c.d. "milleproroghe") è stata facilitata la raccolta firme per i progetti di legge d'iniziativa popolare; ora è necessario, per ragioni di equità e di ragionevolezza, agevolare anche le procedure propedeutiche alla presentazione dei quesiti dei referendum abrogativi in Corte di cassazione e in Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione;

il comma 1-*bis* dell'articolo 11 reca una proroga di un mese dei termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati necessari per le richieste di referendum abrogativo, ma si riferisce esclusivamente a quelle annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 maggio 2021;

i tre mesi per la raccolta delle firme oggi previsti, appaiono del tutto insufficienti a rimediare alle limitazioni che ancora condizionano, di fatto e di diritto, la libera circolazione dei cittadini e porrebbero in seria difficoltà i comitati promotori;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare di un mese il termine di cui all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relativo alla raccolta delle firme per tutte le richieste di referendum abrogativo presentate nell'anno 2021, nonché di posticipare alla data del 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine previsto per il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 1

1.1

La Russa, Totaro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1.

(Sospensione delle limitazioni negli spostamenti)

1. Le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 sono sospese sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Tutte le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 sono abrogate dal giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.».

1.2

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e fino al 31 luglio 2021, nelle zone bianche cessano di applicarsi le misure di cui all'articolo 7, comma 1, secondo e terzo periodo, e di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021. Nelle zone bianche continuano ad applicarsi le misure di cui al Capo I del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021 e le misure di cui al presente decreto-legge esplicitamente riferite a dette zone bianche. Nelle zone bianche restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati".

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, 2, 2-*bis*, 3, dopo le parole: "in zona gialla" aggiungere le seguenti: "e bianca".

1.3

La Russa, Totaro

Al comma 2, sostituire le parole: «in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla», *con le seguenti:* «su tutto il territorio nazionale, senza limiti di orario.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

Art. 2

2.1

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Al comma 1, sopprimere le parole: "anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.".

2.2

Ciriani, La Russa, Totaro

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole «una volta al giorno».

2.3

Ciriani, La Russa, Totaro

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da «e nel limite» *sino alla fine del periodo.*

2.4

Ciriani, La Russa, Totaro

Sostituire il comma «2-*bis*» *con il seguente:*

«2-*bis*. Dal 18 maggio cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.»

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 2-*ter *a 2-*sexies*.*

Art. 3

3.1

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Gallone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Al fine di garantire l'avvio in presenza delle attività didattiche di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore, si applicano anche per l'anno scolastico 2021-2022 le disposizioni di cui al comma 1. Non sono altresì ammesse deroghe allo svolgimento in presenza delle attività didattiche di cui al presente comma, se non in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2."

Art. 3-*bis*

3-bis.0.1

La Russa, Totaro

Dopo l'articolo inserire il seguente:

" ***Art.* 3-*ter*** .

(Ammissione i tutti gli idonei nelle graduatorie finali del concorso straordinario).

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 2 e seguenti del decreto - legge n. 126 del 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 2019, n. 159, per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le GAE.

3-bis.0.2

La Russa, Totaro

Dopo l'articolo inserire il seguente:

" ***Art.* 3-*ter*.**

(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza Covid-19)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021/2022 può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»

3-bis.0.3

La Russa, Totaro

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3 -ter.

(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)

1.Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e in considerazione della ripresa delle attività in presenza, per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023 è prevista la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 4

4.1

Mallegni

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Resta consentita senza limiti di orario, anche al chiuso e a prescindere dal colore della zona, la ristorazione in favore dei clienti alloggiati negli alberghi e in altre strutture ricettive, che può essere

effettuata anche avvalendosi di pubblici esercizi convenzionati».

Art. 4-*bis*

4-bis.1

Ciriani, La Russa, Totaro

Al comma 1, sopprimere le parole «in zona gialla».

4-bis.2

La Russa, Totaro

Al comma 1, sostituire le parole «in zona gialla» *con le seguenti:* «su tutto il territorio nazionale».

Art. 5

5.1

La Russa, Totaro

Al comma 1 sopprimere le parole «in zona gialla».

5.5

La Russa, Totaro

Al comma 2-bis*, sostituire le parole da* «In zona gialla» *fino a* «al chiuso»*, con le seguenti:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.2

La Russa, Totaro

Al comma 2-bis*, secondo periodo, sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «100 per cento».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: e, comunque fino alla fine del periodo.

5.3

Nugnes, La Mura

Sopprimere il comma 4.

5.4

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Sopprimere il comma 4.

Art. 6

6.1

La Russa, Totaro

Al comma 1-bis*) sostituire le parole* «Dal 1° luglio 2021, in zona gialla» *con le seguenti parole:* «Dal 15 giugno 2021, in zona gialla e dal 1° luglio 2021, su tutto il territorio nazionale».

6.2

La Russa, Totaro

Al comma 1-bis*) sostituire le parole* «Dal 1° luglio 2021» *con le seguenti:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.3

La Russa, Totaro

Al comma 2 sopprimere le parole «in zona gialla».

6.4

Ciriani, La Russa, Totaro

Al comma 3, sopprimere le parole «all'aperto».

6.5

La Russa, Totaro

Al comma 3-bis*, sostituire le parole* «Dal 1° luglio 2021 in zona gialla» *con le seguenti:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 6-*bis*

6-bis.1

La Russa, Totaro

Al comma 1, sopprimere le parole «in zona gialla».

Art. 7

7.1

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Sopprimere il comma 2.

7.2

Nugnes, La Mura

Sopprimere il comma 2.

Art. 8

8.1

La Russa, Totaro

Al comma 2 sostituire le parole «Dal 15 giugno 2021 in zona gialla» *con le seguenti:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 8-*bis*

8-bis.1

Ciriani, La Russa, Totaro

Al comma 2, sostituire le parole «Dal 15 giugno 2021 in zona gialla» *con le seguenti:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8-bis.2

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Al comma 2, sopprimere le parole: "e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.".

8-bis.3

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

All'articolo 8-bis*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2:

1) sostituire le parole: "i partecipanti" con le seguenti: "gli ospiti di età superiore ai 12 anni";

2) in fine, aggiungere il seguente periodo: "Eventuali controlli sul rispetto della prescrizione di cui al precedente periodo, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, possono essere effettuati esclusivamente da forze dell'ordine, polizia locale e autorità sanitarie avvalendosi dell'elenco dei partecipanti alle feste che, ai sensi delle «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021, deve essere mantenuto per 14 giorni";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "3. La prescrizione di cui al precedente comma, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, continua a non trovare applicazione in zona bianca".

8-bis.4

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Al comma 2 sostituire le parole: "i partecipanti" *con le seguenti*: "gli ospiti di età superiore ai 12 anni".

8-bis.5

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo:

"Eventuali controlli sul rispetto della prescrizione di cui al precedente periodo, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, possono essere effettuati esclusivamente da forze dell'ordine, polizia locale e autorità sanitarie avvalendosi dell'elenco dei partecipanti alle feste che, ai sensi delle «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021, deve essere mantenuto per 14 giorni".

8-bis.6

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo:

"La prescrizione di cui al precedente periodo, relativa alle certificazioni verdi, continua a non trovare applicazione in zona bianca".

Art. 8-*ter*

8-ter.1

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole "Dal 1° luglio 2021", con le parole "Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

2) sostituire le parole: "sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente" con le seguenti: "gioco pubblico, svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico";

3) aggiungere in fine il seguente periodo: "È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico."

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9."

8-ter.2

Gallone

Apportare le seguenti modifiche:

c) al comma 1:

1) sostituire le parole "Dal 1° luglio 2021", con le parole "Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

2) sostituire le parole: "sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente" con le seguenti: "gioco pubblico, svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò, nelle sale bowling e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico";

3) aggiungere in fine il seguente periodo: "È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico."

d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9."

8-ter.0.1

Paragone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*quater*

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1 marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»

Art. 9

9.1

Paragone

Sopprimere l'articolo.

9.2

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Sopprimere l'articolo.

9.3

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-*bis*) test salivare: test per i bambini di età inferiore a 12 anni"

b) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-*bis*) effettuazione di test salivare per bambini di età inferiore a 12 anni, con esito negativo al virus Sars-Cov-2."

c) al comma 5, dopo le parole "lettera c)", aggiungere le parole "e c-*bis*)

9.4

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-*bis*. Il servizio sanitario nazionale assicura, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la gratuità dei test di cui al comma 1, lettere c) e d), effettuati per motivi di lavoro, di salute o di studio, ivi compresi i test necessari all'accesso in presenza di candidati ai concorsi pubblici.

2-*ter*. Con decreto del ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi

dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2-*bis*.

2-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis* è autorizzata la spesa, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

9.5

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-*bis*. Il servizio sanitario nazionale assicura, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la gratuità del test di cui al comma 1, lettera d), effettuato per motivi di lavoro, di salute o di studio, ivi compresi i test necessari all'accesso in presenza di candidati ai concorsi pubblici.

2-*ter*. Con decreto del ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2-*bis*.

2-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis* è autorizzata la spesa, per l'anno 2021, di 50 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

9.6

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-*bis*. A partire della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per le spese sostenute per motivi di lavoro, di salute o studio, ivi compresi i concorsi pubblici, per l'effettuazione del test di cui al comma 1, lettera c), limitatamente all'anno 2021, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura dell'80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 1.000 euro pro capite.

2-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-*bis*, entro il limite complessivo di 20 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

9.7

La Russa, Totaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «*2-bis.* I dati sono trattati dalle autorità competenti o dagli operatori autorizzati per verificare una delle condizioni di cui al comma 2. A tal fine i dati personali non possono essere conservati da chi esercita il controllo.».

9.8

La Russa, Totaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «*2-bis*. I dati trattati ai fini del rilascio delle certificazioni non possono essere conservati oltre il periodo di validità delle certificazioni.».

9.9

Mallegni, Gallone, Toffanin

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-*bis*. 1. Dal 1° luglio 2021, a bordo degli autobus turistici, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, è consentito il completo riempimento, con la prescrizione che i viaggiatori e il personale di bordo siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo.»

9.10

Nugnes, La Mura

All'articolo 9, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-*bis*. I tamponi e gli esami sanitari previsti per il rilascio delle certificazioni verdi, di cui al

presente articolo, sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze individua le modalità attuative del presente comma".

9.0.1

Paragone

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Gratuità dei test antigenici rapidi e dei tamponi molecolari)

1. Per le finalità di cui all'art. 9, i test antigenici rapidi e i tamponi molecolari sono gratuiti per tutti e a carico del Servizio sanitario nazionale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.»

Art. 11

11.1

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Dopo il comma 1-bis *aggiungere i seguenti:*

«1-*ter*. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio in virtù dell'applicazione dell'articolo 13, comma 13, del decreto-legge n. 183 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter*, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.2

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Dopo il comma 1-bis *aggiungere il seguente:*

1-*ter*. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sostituire le parole "15 giugno 2021" con le seguenti: "31 gennaio 2022".

Art. 11- sexies

11- sexies.0.1

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 11 - sexies.1

(Proroga dell'autorizzazione all'acquisito di autobus tramite la convenzione Consip Autobus 3)

1 All'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021 "».

Art. 11-*duodecies*

11-duodecies.0.1

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 11 - duodecies.1

(Proroga del termine degli adempimenti relativi agli obblighi informativi erogazioni pubbliche)

1. Per l'anno 2021 gli obblighi relativi alla pubblicità degli aiuti di Stato di cui all'articolo 1

comma 125-*quinquies* della legge 4 agosto 2017, n. 124, come introdotto dall'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, possono essere ottemperati entro il termine del 31 ottobre, senza applicazione delle sanzioni relative al ritardo o all'omessa comunicazione».

Art. 11-*sexiesdecies*

11-sexiesdecies.1

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-*bis* della legge 4 agosto 2017, n. 124, il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, non si applicano per l'anno 2021 le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-*ter* della legge 4 agosto 2017, n. 124."

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole "comma 125-*ter*", *con le seguenti* "commi 125-*bis* e 125-*ter*"

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2271

XVIII Legislatura

(ai sensi dell'art. 1, c. 2 e c. 3, della legge n. 87/21, di conversione del d-l n. 52/21, sono fatti salvi gli effetti prodotti dai d-l n. 56/21, C.3075 e d-l 65/21, C.3119)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Titolo breve: *d-l 52/2021 - ripresa attività economiche*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

4ª Commissione permanente (Difesa)

N. 106 (pom.)
15 giugno 2021

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 416 (pom.)
15 giugno 2021

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

N. 249 (pom.)
15 giugno 2021

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

N. 239 (pom.)
15 giugno 2021

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

N. 203 (pom.)
15 giugno 2021

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')

N. 235 (pom.)

15 giugno 2021

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 242 (pom.)

15 giugno 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 4^ Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.1.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 106 (pom.) del 15/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
106ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1893) ***Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(1542) ***D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo***
(1950) ***Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente PINOTTI ricorda che la Commissione è ancora in attesa del parere della Commissione bilancio, non solo sugli emendamenti e sub emendamenti presentati, ma anche sul testo del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati. Ricorda come vi sia in corso un'interlocuzione tra le diverse amministrazioni interessate, in particolare il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della pubblica amministrazione, per chiarire alcuni aspetti delle norme e soprattutto per risolvere problemi relativi alle relative coperture finanziarie. Auspica una rapida conclusione di tale approfondimento, per consentire alla Commissione di procedere nell'esame di un provvedimento che ha ormai assunto i caratteri dell'urgenza.

La sottosegretaria PUCCIARELLI condivide quanto riferito dalla Presidente, evidenziando come sia interesse di tutti concludere rapidamente l'*iter* di approvazione del provvedimento. Assicura che solleciterà gli uffici coinvolti, al fine di concludere rapidamente l'approfondimento in corso.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice NOCERINO (*M5S*) ricorda come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, recante "misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", già approvato - con modificazioni - dalla Camera dei deputati.
Evidenzia come il provvedimento rechi misure da applicare nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021 per una graduale ripresa economica e sociale. Nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da COVID-19.
Specifica che il provvedimento si compone di 44 articoli e di un allegato. Il testo si pone in rapporto consequenziarietà rispetto ad una serie normativa di decreti legge che ha posto misure restrittive a fini di contenimento della pandemia. In particolare, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione (a seguito del rallentamento dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale), il provvedimento prevede l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni o a chiusure. Si ricorda che nel decreto-legge in esame sono confluiti i decreti-legge nn. 56 e 65 del 2021, che hanno disposto la riapertura di una serie di attività a partire dal mese di giugno e la proroga di termini.
Sottolinea come il provvedimento disponga innanzitutto la cessazione del divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla, confermando l'applicazione delle misure della zona rossa nelle regioni nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.
In relazione ai profili di competenza della Commissione difesa, segnala alcune norme in particolare.
L'articolo 11-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, non oltre il 31 dicembre 2021 ed inoltre sopprime la norma che prevede almeno una percentuale del 50 per cento di personale in modalità di lavoro agile, che era precedentemente vincolante per ciascuna Amministrazione. Tali disposizioni si applicano anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19. Inoltre, l'articolo prevede la riduzione dal 60 al 15 per cento della quota dei dipendenti in modalità di lavoro agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 per cento la stessa quota di dipendenti, in caso di mancata adozione del POLA.
L'articolo 11-*quinquies*, introdotto anch'esso nel corso dell'esame presso la Camera, estende fino al 31 dicembre la disciplina dei poteri speciali del governo (*Golden Power*) nei settori di rilevanza strategica. Ricorda che sostanzialmente, il *Golden Power* assegna al Governo poteri di interdizione, indirizzo e orientamento nelle transazioni in settori quali la difesa e la sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. L'interesse della Commissione discende dal fatto che si tratta di poteri esercitabili appunto anche nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Attraverso il *Golden Power*, per legge e per prassi, il governo può dettare condizioni precise nella procedura di acquisto di partecipazioni in settori strategici da parte di attori stranieri, mettere il veto su specifiche delibere prese dai consigli d'amministrazione delle società interessate o persino imporre la sospensione a un'operazione di acquisto di partecipazioni. Inoltre per salvaguardare gli assetti proprietari delle

società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge n. 21 del 2012 e con il decreto-legge n. 105 del 2019, la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea. Poteri specifici sono stati introdotti anche con riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di "quinta generazione" (5G) e in ulteriori settori, a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19.
L'articolo 11-*octies*, aggiunto dalla Camera dei deputati, estende all'anno 2021 la disapplicazione della disposizione che consente la revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni a valere sul Fondo investimenti Amministrazioni centrali e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione. La disapplicazione riguarda, in particolare, la disposizione (comma 98 della citata legge n. 145 del 2018) che prevede, nell'ambito dei D.P.C.M. di riparto del Fondo investimenti Amministrazioni centrali - istituito con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033 - la possibilità di disporre l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione, e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla Fondo. Il riparto del Fondo investimenti previsto con la legge di bilancio per il 2019 è avvenuto con D.P.C.M. 11 giugno 2019. Le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019, 2020 e 2021 sono state apportate con il D.M. economia 4 ottobre 2019. Le risorse del Fondo (42,7 milioni di euro nel periodo 2019-2033) sono state assegnate per oltre due terzi (37,7 per cento) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, il 13,6 per cento al Ministero della difesa e il 9,4 per cento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Ricorda che l'articolo 11 del decreto-legge in esame proroga sino al 31 luglio 2021 le disposizioni legislative di cui all'Allegato 2 del decreto.
Fra di esse, il numero 7 richiama le disposizioni recate dall'articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 - denominato "Cura Italia", concernenti le misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegato per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, e dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.
Il numero 8 dell'Allegato 2 richiama l'articolo 87, commi 6 e 7 del decreto-legge n. 18 del 2020, già prorogato fino al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 183 del 2020, che disciplina la dispensa temporanea dal servizio e la non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19.
Al 31 luglio viene anche prorogato l'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza, ricoperto dal 1° marzo dal generale Figliuolo.
Infine viene prorogata anche la facoltà del Ministero del lavoro di avvalersi in via diretta del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. La norma specifica che l'avvalimento previsto dovrà avvenire nell'ambito dell'attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Conclude proponendo alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale.

La sottosegretaria PUCCIARELLI, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro di approfondimento svolto dalla relatrice, formula un sentito ringraziamento al generale Figliuolo e a tutte le Forze Armate, per il fondamentale contributo che stanno assicurando all'azione di contenimento e contrasto dell'emergenza pandemica.

Interviene per dichiarazione di voto contrario, la senatrice RAUTI (*FdI*), che stigmatizza il reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza, particolarmente grave per misure restrittive delle libertà individuali, e critica le norme del c.d. "*green pass*", che contiene aspetti discutibili rispetto alla garanzia della privacy.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole della Relatrice viene approvata dalla Commissione.

MATERIE DI COMPETENZA

(*Doc.* LXVII, n. 4) *Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2020*
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea come la Relazione in esame sia un testo complesso, riguardante un settore importante per il tessuto industriale italiano e per l'autonomia strategica e le relazioni internazionali del nostro Paese. Ricorda come la Commissione ne abbia avviato l'esame il 5 maggio scorso e svolto successivamente, a partire dal 12 maggio, una serie di audizioni, che hanno coinvolto il ministro plenipotenziario Alberto Cutillo, direttore dell'UAMA, Pietro Batacchi, direttore della Rivista Italiana Difesa, Guido Crosetto, presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa, Gianluca Di Feo, vice direttore del quotidiano "la Repubblica" e infine, insieme alla Commissione difesa della Camera, il generale Nicolò Falsaperna, segretario generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti.
Evidenzia come in tale materia sia necessario contemperare diverse esigenze, la trasparenza delle informazioni e la loro conoscibilità e leggibilità, ma anche la riservatezza, a tutela sia delle aziende che dei Paesi acquirenti. Occorre trovare un equilibrio tra queste esigenze, stanti anche gli interessi nazionali molto delicati in gioco. Ricorda a tal riguardo l'importanza strategica delle cessioni di materiali e delle successive attività di aggiornamento e manutenzione, che consentono al Paese venditore di poter esercitare un'influenza anche politica rispetto al Paese acquirente.
Sottolinea come attualmente la legge obblighi il Governo a fornire teoricamente tutte i dati possibili, ma, per evitare criticità a livello diplomatico e commerciali, tali dati sono difficilmente "incrociabili". La mole dei dati, dal 1990 ad oggi, è indubbiamente cresciuta, ma spesso la lettura non è molto facile, anche da parte degli addetti ai lavori.
Evidenzia inoltre come l'attività di approfondimento sulla relazione abbia consentito anche di mantenere l'attenzione sulla fase di attuazione dell'introduzione del cosiddetto «*GovToGov*», che la Commissione Difesa aveva sollecitato con una risoluzione approvata all'unanimità. Il generale Falsaperna ha dato conto anche dei contratti in corso di stipulazione e delle attività che le strutture del Ministero stanno svolgendo. A suo giudizio come Commissione è opportuno seguire questo processo di messa in pratica delle nuove norme, con tutto quello che comporta dal punto di vista organizzativo e giuridico, valutando anche un eventuale stimolo al Governo per aumentare le risorse a disposizione, soprattutto dal punto di vista del personale.

Il senatore VATTUONE (*PD*), nel ringraziare il Relatore per l'ottimo lavoro di sintesi svolto, chiede se non ritenga utile inviare anticipatamente una bozza di possibile risoluzione, in modo da consentire agli altri membri della Commissione di poter far pervenire proposte modificative o integrative del testo.

Il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea come sarà sua cura far pervenire in anticipo una bozza di risoluzione conclusiva, sollecitando i contributi integrativi da parte dei colleghi, in modo da pervenire ad un testo finale auspicabilmente condiviso.

Interviene la sottosegretaria PUCCIARELLI per esprimere apprezzamento per il lavoro di approfondimento in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 416 (pom.) del 15/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
416ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), sul disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnala, per quanto di competenza, in relazione al testo, nel rinviare per ulteriori approfondimenti alla Nota n. 224 del Servizio del bilancio, più nel dettaglio, che con riguardo all'articolo 2-*bis* sulle misure concernenti gli accessi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, occorre acquisire conferma che l'adozione delle misure necessarie finalizzate alla prevenzione del contagio sia sostenibile da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Relativamente all'articolo 2-*ter*, ove vengono previste una serie di misure per mantenere le relazioni dei pazienti affetti da Covid-19 con i relativi familiari, si chiede conferma dell'effettiva possibilità di dare attuazione alla norma senza aggravi di costi per le strutture sanitarie.
Occorre altresì acquisire conferma, con riguardo all'articolo 3, della congruità delle risorse previste a legislazione vigente per i servizi di trasporto aggiuntivi.
Risulta poi necessario avere ulteriore conferma della neutralità delle disposizioni sui certificati verdi di cui all'articolo 9, considerata l'ampia platea interessata per la quale potrebbero non rivelarsi sufficienti gli attuali stanziamenti. In particolare, occorre valutare i profili finanziari dei commi 3, 6-*bis* e 6-*ter* del medesimo articolo, introdotti dalla Camera dei deputati, che ampliano il numero dei certificati, prevedendone il rilascio già contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e la redazione anche in lingua inglese.
Relativamente all'articolo 11-*novies*, che posticipa il termine entro il quale gli interventi rientranti nei piani di sviluppo finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione devono generare

obbligazioni vincolanti, andrebbe confermato che la norma non determini un effetto negativo sui saldi di finanza pubblica.
Con riguardo all'articolo 11-*undecies* sui controlli radiometrici, sarebbe opportuno acquisire conferma della compatibilità delle proroghe ivi previste con la normativa europea.
Si chiedono poi chiarimenti sugli effetti finanziari dell'articolo 11-*quinquiesdecies*, che posticipa di un anno gli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento di alcuni interventi infrastrutturali.
Con riferimento all'articolo 11-*sexiesdecies* che proroga l'entrata in vigore di alcune sanzioni comminate nei confronti di imprese che non indichino nei documenti di bilancio le sovvenzioni pubbliche ricevute superiori a duemila euro, si chiede conferma, con riguardo ad eventuali sanzioni già accertate, che le relative entrate non siano state scontate nei tendenziali di finanza pubblica.
Da ultimo, con riguardo all'articolo 12 recante misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri, occorre un chiarimento sui relativi effetti sui saldi di finanza pubblica, considerato che trattasi di somme con competenza pari a zero nel 2021 e non erogate negli anni precedenti. Occorre poi chiarire se trattasi di utilizzo di somme in conto residui conforme alla legge di contabilità.
Al fine di chiarire i profili finanziari sopra illustrati e garantire la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e di finanza pubblica.
Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.1, che estende all'anno scolastico 2021-2022 le disposizioni per lo svolgimento dei servizi per l'infanzia e didattici nelle scuole di ogni ordine e grado stabilite per la fase conclusiva dell'anno scolastico 2020-2021. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3-*bis*.0.1, 3-*bis*.0.2 e 3-*bis*.0.3. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 8-*ter*.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.3, nella parte in cui amplia l'ambito dei certificati verdi ai test salivari per bambini. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 9.4 e 9.5, che dispongono la gratuità di alcune tipologie di test effettuati per motivi di lavoro, di salute e di studio, nonché sulla proposta 9.6, recante una detrazione d'imposta per analoghe spese, anche al fine di verificare la congruità delle coperture ivi previste e la disponibilità delle relative risorse a valere sul Fondo emergenze nazionali. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 9.10 e 9.0.1. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 11.1, recante esonero dall'IMU per il 2021 a favore dei possessori di immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni. Occorre valutare i possibili effetti finanziari dell'emendamento 11.2, che pospone il termine per la comunicazione necessaria per fruire della proroga della moratoria a favore delle piccole e medie imprese. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 11-*sexies*.0.1, che proroga, per il trasposto pubblico locale, l'autorizzazione all'acquisto di autobus tramite la convenzione Consip Autobus 3. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 11-*duodecies*.0.1, nella parte in cui la proroga degli adempimenti relativi alla pubblicità degli aiuti di Stato per il 2021 potrebbe incidere su sanzioni già accertate. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 11-*sexiesdecies*.0.1, con riguardo all'impatto che la proroga degli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche previsti per il 2020 potrebbe avere su sanzioni già accertate. Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita l'aggiornamento della relazione tecnica sul testo, positivamente verificata, recante le risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice.

In relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulle proposte 3.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 11.1, 11.2, 11-*sexies* .0.1, 11-*duodecies*.0.1 e 11-*sexiedecies*.0.1. Concorda con la relatrice sull'onerosità degli emendamenti 3-*bis*.0.1, 3-*bis*.0.2, 3-*bis*.0.3, 8-*ter*.0.1, 9.10 e 9.0.1, nonché sull'assenza di osservazioni per i restanti.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3-*bis*.0.1, 3-*bis*.0.2, 3-*bis*.0.3, 8-*ter*.0.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.10, 9.0.1, 11.1, 11.2, 11-*sexies*.0.1, 11-*duodecies*.0.1 e 11-*sexiesdecies*.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(2271) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) formula, sulla base dell'esito dell'esame del testo e degli emendamenti per la Commissione di merito, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3-*bis*.0.1, 3-*bis*.0.2, 3-*bis*.0.3, 8-*ter*.0.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.10, 9.0.1, 11.1, 11.2, 11-*sexies*.0.1, 11-*duodecies*.0.1 e 11-*sexiesdecies*.0.1.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2207) ***Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il presidente PESCO comunica che è stata presentata la riformulazione 4.0.4 (testo 3), pubblicata in allegato.

Avverte inoltre che è stato presentato l'ordine del giorno G/2207/34/5 (testo 3), pubblicato in allegato.

Comunica poi che è stato ritirato l'emendamento 2.3.
Comunica inoltre che, per un mero errore materiale, risulta ritirato l'emendamento 2.2. Tale ritiro si intende pertanto revocato.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) chiede chiarimenti sui tempi e sulle modalità d'esame del provvedimento in titolo, che tra l'altro risulta inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana corrente.

Il PRESIDENTE fa presente che sono in corso interlocuzioni politiche tra i Gruppi parlamentari di

maggioranza e il Governo, al fine di verificare i margini per l'approvazione di proposte emendative su tematiche ritenute di particolare rilevanza.
Reputa opportuno che il confronto in corso sia portato all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo convocata per oggi, auspicando che venga fatto uno sforzo ulteriore per giungere a un punto di equilibrio condiviso.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) richiama l'esigenza che il confronto politico si svolga in Commissione, in modo da far emergere pubblicamente, in conformità alle regole parlamentari, le posizioni dei vari Gruppi. Dichiara quindi la disponibilità dei senatori di "Fratelli d'Italia" ad avviare immediatamente l'esame delle singole proposte emendative; al riguardo, sottolinea che il proprio Gruppo ha posto, con i suoi emendamenti, una serie di temi di grande rilievo, tra cui la questione dell' *ecobonus* e del *superbonus*, su cui si attende di avere le dovute risposte dal Governo, anche al fine di salvaguardare la dignità dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE condivide l'esigenza di dare riscontro, nel merito, alle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari, per cui diventa essenziale fare chiarezza sui tempi d'esame del provvedimento.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) concorda sull'opportunità di attendere le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, con l'augurio possa registrarsi un'apertura su alcune tematiche oggettivamente importanti e congruenti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritiene che, alla luce della prassi invalsa negli ultimi mesi nell'esame dei provvedimenti d'urgenza, vi siano ancora spazi e tempi adeguati per svolgere un lavoro ordinato, anche al fine di scongiurare soluzioni non condivise, che rappresenterebbero una sconfitta per tutti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE ribadisce la diponibilità del Governo ad esaminare nel merito gli emendamenti, concordando comunque con la necessità di verificare le determinazioni della prossima Conferenza dei Capigruppo.

Il PRESIDENTE, all'esito del dibattito, invita i senatori della Commissione ad attivarsi presso i rispettivi Capigruppo affinché sia fatto ogni sforzo per dare risposta, nel merito, alle questioni di maggiore significato avanzate in sede parlamentare in relazione al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2129) ***LANZI ed altri. - Modifiche all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti di lista***
(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in riferimento al testo, che occorre chiedere chiede conferma della compatibilità del Nuovo testo del disegno di legge con l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico degli uffici elettorali previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, nonché agli adempimenti posti a carico dei tribunali per effetto delle modifiche recate dall'articolo 4. Occorre valutare, , in ogni modo, con riguardo al Nuovo testo disegno di legge nel suo complesso, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.
Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 4.1, sempre al fine di verificare la compatibilità con l'invarianza dei saldi di finanza

pubblica degli adempimenti posti in capo ai tribunali. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, nel far presente che risultano ancora in corso gli approfondimenti istruttori, si riserva di fornire riscontro ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(*Doc.* XXII, n. 32) ***MARINO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale***
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il documento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in considerazione del fatto che gli oneri per il funzionamento della Commissione - stabiliti dall'articolo 4 nel limite massimo di 15.000 euro per il 2021 e 75.000 euro per ciascun anno successivo di durata - sono posti a carico del bilancio interno del Senato, non vi sono osservazioni da formulare.
In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni di competenza da formulare.
Non essendovi richieste di intervento, illustra la seguente proposta di parere: "

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) in merito agli emendamenti precedentemente accantonati, segnala, che per quanto di competenza, che riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, si rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica sull'emendamento 1.0.1, in tema di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la proposta 2.1, soppressiva dell'articolo, segnalata dal Governo.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.1 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 4.0.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 3) e 4.0.2 (testo 2), in tema di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, nonché della proposta 4.0.3 (testo 2), in tema di esercizio dell'attività di medico di medicina generale da parte degli specializzati in medicina di comunità.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni sulle proposte 7.0.1 (testo 2) e 7.0.1 (testo 3).
Con riferimento all'articolo 8, occorre valutare i profili finanziari della proposta 8.4, sul concorso alla formazione del reddito imponibile dei servizi di ingegneria e architettura.
Occorre valutare gli emendamenti 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 e 8.19, segnalati dal Governo e recanti varie modifiche al codice dei contratti pubblici, prevalentemente con riguardo alla disciplina del subappalto.

Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, sul computo degli interessi moratori nel caso di ritardati pagamenti nell'ambito dei contratti pubblici.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare l'emendamento 10.0.1 (testo 2), recante un'articolata normativa in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, segnalato dal Governo.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la proposta 13.5, in tema di requisiti per la proroga del visto richiesto per il soggiorno di breve durata, segnalata dal Governo.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 e 17.0.4, in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.
Riguardo alle proposte relative all'articolo 23, occorre valutare la proposta 23.0.1, recate attuazione di una direttiva in materia di mercato degli strumenti finanziari, segnalata dal Governo.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 23.0.2, recante attuazione di direttive in materia assicurativa e finanziaria.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 28, non vi sono osservazioni sulla proposta 28.13 (già 28.0.2).
In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza, sull'emendamento 30.0.1 (testo 2), che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.2, 36.0.2 (testo 2) e 36.0.2 (testo 3), sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in relazione alla proposta 1.0.1, comunica che è pervenuta una relazione tecnica nella quale si ribadisce che l'istituzione, presso l'archivio informativo del pubblico registro automobilistico "P.R.A." dell'elenco ivi indicato, è prevista senza oneri per l'erario. Al riguardo, preso atto dell'invarianza finanziaria dell'istituzione di tale elenco e della sua gestione in condizioni di equilibrio finanziario, segnala la necessità di inserire nella proposta emendativa una clausola di invarianza amministrativa.
Formula quindi un avviso contrario sull'emendamento 2.1, atteso che la soppressione della disposizione comporta oneri non quantificati e non coperti per la finanza pubblica, perché non consentirebbe di chiudere la procedura di infrazione n. 2019/2100.
Non ha osservazioni da formulare, analogamente al relatore, sull'emendamento 3.1 (testo 2).

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame della proposta 2.1.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) chiede chiarimenti sulla valutazione dell'emendamento 3.1 (testo 2), esprimendo forti perplessità sulla possibilità di conciliare la libertà di impresa con l'obbligo di iscrizione, ivi previsto per le società di odontoiatria, al relativo albo professionale, che darebbe avvio a una probabile procedura di infrazione.

La rappresentante del GOVERNO, nel rilevare come si tratti di profili più attinenti al merito che ai profili finanziari, concorda sull'opportunità di un ulteriore approfondimento sui possibili rischi di infrazione derivanti dall'approvazione della proposta 3.1 (testo 2).

Il PRESIDENTE, dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori DELL'OLIO (*M5S*), Antonella FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), dispone l'accantonamento della proposta 3.1 (testo 2), nonché dell'emendamento 2.1.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, si esprime in senso contrario sulla proposta 4.0.1 (testo 2), in assenza di una relazione tecnica, anche al

fine di scongiurare l'eventuale insorgenza di un contenzioso con le Istituzioni europee, nonché sull'emendamento 4.0.3 (testo 2). Non riscontra invece oneri correlati alle proposte 4.0.1 (testo 3) e 4.0.2 (testo 2).
Concorda quindi con la relatrice sull'assenza di osservazioni con riguardo alle proposte 7.0.1 (testo 2) e 7.0.1 (testo 3).
Formula una valutazione contraria, per i profili finanziari, sull'emendamento 8.4, nonché sulle proposte 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 e 8.19. Si dichiara in senso contrario, in assenza di relazione tecnica necessaria a valutarne i riflessi finanziari, anche sugli emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulle ragioni dell'avviso contrario del Governo relativamente alle proposte emendative in tema di subappalto, trattandosi di questioni oggetto di ampia discussione e in corso di superamento, in linea con le esigenze poste dall'attuazione del PNRR.
Con riguardo agli emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, ritiene che non siano ravvisabili oneri per la finanza pubblica, trattandosi di forme di semplificazione delle modalità operative per il computo degli interessi moratori nell'ambito dei contratti pubblici.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la posizione contraria è volta ad evitare l'insorgenza di contenziosi con le Istituzioni europee; tuttavia non si oppone a un ulteriore rinvio dell'esame delle proposte emendative in questione.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'esame delle proposte da 8.13 a 8.19 e da 8.22 a 8.25.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli emendamenti 10.0.1 (testo 2) e 13.5, dal momento che le relazioni tecniche pervenute al riguardo non superano le criticità sui profili finanziari.

Alla richiesta della senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) di valutare l'accantonamento della proposta 13.5, il PRESIDENTE risponde che, a fronte di una relazione tecnica negativamente verificata sul testo base, appare più congruo valutare la presentazione di un testo riformulato.

La sottosegretaria SARTORE ribadisce l'avviso contrario sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2) e 17.0.2 (testo 2), in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, nonché, per le medesime ragioni, sulle proposte 17.0.3 e 17.0.4, a proposito delle quali dà conto, inoltre, dell'avviso contrario nel merito del Ministero dell'interno, che dichiara di non essere in grado di fornire alcun elemento per la predisposizione della relazione tecnica.

Su richiesta della senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE dispone l'ulteriore accantonamento dell'esame delle proposte 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 e 17.0.4.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) osserva che la legge europea non appare il veicolo legislativo più appropriato per affrontare la questione dedotta negli emendamenti appena accantonati.

La rappresentante del GOVERNO fa quindi presente che, a seguito di approfondimenti istruttori, non si ravvisano profili finanziari con riguardo agli emendamenti 23.0.1 e 23.0.2, concordando altresì con la valutazione non ostativa della relatrice in merito alla proposta 28.13 (già 28.0.2).
Formula un avviso contrario sull'emendamento 30.0.1 (testo 2), in assenza di relazione tecnica, nonché sulle proposte 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2), mentre ritiene opportuno valutare l'accantonamento della proposta 36.0.2 (testo 3), in attesa dell'acquisizione di elementi istruttori, necessari a verificarne l'asserita invarianza finanziaria.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento la RELATRICE, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, precedentemente accantonati, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.1 (testo 2), 4.0.3 (testo 2), 8.4, 10.0.1 (testo 2), 13.5, 30.0.1 (testo 2), 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2).
Sulla proposta 1.0.1, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, alla fine del comma 3, del seguente periodo: "Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".
Il parere è non ostativo sulle proposte 4.0.1 (testo 3), 4.0.2 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 23.0.1, 23.0.2 e 28.13 (già 28.0.2). L'esame resta sospeso sulle proposte 2.1, 3.1 (testo 2), 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 17.0.4 e 36.0.2 (testo 3).".

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2065) ***FERRARA. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017***
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 maggio.

La rappresentante del GOVERNO deposita una relazione tecnica, positivamente verificata, sul provvedimento in titolo.

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2207

G/2207/34/5 (testo 3)
Minuto, Bernini, Romeo, Malpezzi, Rauti, Conzatti, De Petris, Fantetti, Causin, Ciriani, Valente, Bongiorno, Leone, Quagliariello
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,
premesso che:
nel 2017 la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, costituita durante la

precedente legislatura, ha audito l'Istat allo scopo di conoscere i dati che caratterizzano il fenomeno della violenza sulle donne;

il quadro delineato dall'Istituto Statistico porta alla luce un fenomeno molto esteso che riguarda più del 13 per cento delle donne italiane;

molto spesso le donne che hanno il coraggio di denunciare la violenza, in molti casi subita a livello domestico, trovano estrema difficoltà a ricostruirsi una vita a causa della mancanza di indipendenza economica;

è quanto mai opportuno, in questa fase di programmazione economica, creare le condizioni affinché possano essere previsti degli incentivi al fine di consentire ai datori di lavoro che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso) di essere esonerati per un periodo massimo di 5 anni dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere incentivi per il mercato del lavoro finalizzati a esonerare dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e per un periodo massimo di 5 anni, i datori di lavoro che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso).

Art. 4

4.0.4 (testo 3)

Vitali

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. In riferimento agli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'articolo 1, l'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 249 (pom.) del 15/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
249ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione

Il sottosegretario DURIGON risponde all'interrogazione 3-02558 dei senatori Marino e Laura Garavini, chiarendo che il Dipartimento delle finanze ha effettuato, in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, una ricognizione esaustiva dei Paesi "in regime di convenzione internazionale" con l'Italia, all'esito della quale è stata emanata la Risoluzione n. 5/DF, pubblicata sul sito www.finanze.gov.it, in cui sono state fornite le corrette indicazioni circa l'ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 48 della legge n. 178 del 2020.
In particolare, è stato chiarito, in via preliminare, che il regime agevolativo indicato dall'interrogazione non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede espressamente, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza "in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia", vale a dire nello stesso Stato che eroga la pensione. Inoltre, è stato chiarito che, in materia previdenziale, la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati: in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito; in Paesi extracomunitari che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale). Con riferimento a questi ultimi Paesi evidenzia che le convenzioni stipulate con il Messico e la Repubblica di Corea non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi, per cui, in tali casi non è applicabile il regime previsto dal menzionato comma 48 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio 2021.
Nell'ambito della categoria di "pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia" rientrano quindi sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale con le eccezioni sopra descritte e che tali considerazioni valgono non solo per usufruire della riduzione alla metà dell'IMU ma anche per il versamento della TARI dovuta in misura ridotta di due terzi. Nella stessa risoluzione è stato anche precisato che è comunque escluso dal perimetro applicativo della disposizione in oggetto il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero, dal momento che in siffatta ipotesi manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.

Interviene in replica la senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) che si dichiara soddisfatta della risposta, che ha confermato che possono beneficiare dell'esenzione del 50 per cento dell'IMU i pensionati residenti all'estero, iscritti all'Aire, a prescindere dalla nazionalità, possessori di un immobile in Italia, che percepiscano una pensione in pro-rata, cioè calcolata sulla base della somma dei periodi contributivi maturati in almeno un altro Paese, oltre che in Italia.
In conclusione, invita il Ministero dell'economia a valutare l'opportunità di emettere una circolare rivolta alle amministrazioni comunali e finalizzata a chiarire l'effettivo diritto dei pensionati Aire di usufruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge n. 178 del 2020.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario DURIGON per il suo contributo e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA
(2271) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il relatore PITTELLA (*PD*) introduce il provvedimento per le parti di competenza, soffermandosi sull'articolo 8-*ter*, che consente, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Tali attività sono consentite anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, per prevenire o ridurre il rischio di contagio. In proposito, premesso che tale decisione risponde ai criteri definiti in sede di Comitato tecnico scientifico (CTS), osserva che non è stata presa in considerazione una diversa scadenza, considerando che lo svolgimento di manifestazioni sportive di grande rilievo come gli europei di calcio avrebbe meritato maggiore attenzione del legislatore in quanto direttamente collegata con l'attività dei punti gioco e di raccolta delle scommesse sportive.
L'articolo 11-*quater*, ai commi 1 e 2, reca una serie di disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti territoriali e di organismi pubblici, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19 e al fine di non aggravare la situazione amministrativa e contabile degli enti interessati. In particolare, si prevede la proroga al 31 maggio 2021 dei termini per la deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all'esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 degli enti locali. Il comma 3 stabilisce la proroga dei termini per l'approvazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei rendiconti e dei bilanci consolidati relativi all'esercizio 2020, rispettivamente al 30 settembre 2021 e al 30 novembre 2021. Infine, il comma 4 proroga al 30 settembre 2021 il termine per la verifica delle effettive minori entrate delle Regioni a Statuto ordinario, ai fini della compensazione della perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'articolo 11-*quinquies* incide sulla disciplina dei poteri speciali del Governo (cosiddetta *golden power*) nei settori di rilevanza strategica, estendendo al 31 dicembre 2021 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni, nonché i relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto), con riferimento: agli attivi strategici, includendo anche gli investimenti esteri relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, e alle operazioni di acquisto di partecipazioni, comprese quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.
Le disposizioni si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di

partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto entro il 31 dicembre 2021, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente al termine e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.
Conclusivamente, presenta una proposta di parere di nulla osta con osservazione, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo la parola in discussione generale, si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che nel campo delle riaperture della attività economiche contesta al Governo Draghi di non aver adottato un cambio di passo rispetto al Governo precedente, diversamente da quanto richiesto con forza dal proprio partito sin dalla fine dell'inverno, che aveva portato ad esempio la linea tenuta da Paesi come Svezia e Giappone.
In materia di giochi ritiene che la politica di chiusura dei punti gioco legali, che pure, per loro natura, favoriscono il distanziamento sociale, abbia determinato al contempo un crollo delle entrate per l'Erario e un incremento del gioco illegale, a vantaggio della criminalità organizzata. Giudica quindi incomprensibile la scelta di non permettere la ripresa dell'attività della raccolta delle scommesse in occasione dei Campionati europei di calcio attualmente in corso.
In conclusione annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiarisce la *ratio* che ha guidato i Governi che si sono succeduti alle scelte in materia di chiusura della attività economiche, sempre improntate alla tutela della salute pubblica.
In risposta alle affermazioni del senatore De Bertoldi, evidenzia che non tutti i punti gioco dispongono di locali adeguati per evitare il diffondersi del contagio. Certamente riconosce la necessità che lo Stato si faccia carico delle difficoltà degli operatori cui è stato chiesto il sacrificio di rimanere chiusi, come accaduto anche per i settori della cultura e dello sport, e condivide la preoccupazione che la chiusura dell'offerta di gioco legale possa favorire la controfferta illegale. Invita tuttavia a valutare con cautela i dati emersi dalle operazioni delle Forze dell'ordine o dalle inchieste della magistratura, visto che gli stessi si riferiscono a periodi antecedenti la pandemia. Inoltre segnala una commistione tra gioco legale e gioco illegale, come emerso in occasione dei lavori della Commissione antimafia, auspicando un aumento dei controlli nel settore.
Infine, dichiara il voto favorevole del Gruppo M5S.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*), nel dichiarare la propria contrarietà al gioco d'azzardo legale, manifesta al contempo scetticismo nei confronti della decisione di mantenere ancora chiusi i punti gioco, a maggior ragione se dotati di ambienti adeguati, durante la stagione estiva, quando il virus si diffonde molto meno. Preannuncia quindi un voto di astensione.

Per annunciare la propria astensione interviene il senatore LANNUTTI (*Misto*), che richiama alcuni articoli di stampa sull'origine del virus e ricorda il diritto alla tutela della salute e il principio di precauzione, che andrebbero sempre rispettati, anche nell'ambito delle vaccinazioni.

Prende la parola incidentalmente il sottosegretario DURIGON, che giudica adeguate le scelte in materia di riaperture progressive e ricorda che nel mese di giugno tutte le Regioni potrebbero entrare in fascia bianca, quella con meno restrizioni.

Sull'utilità del parere espresso alla 1a Commissione solo qualche minuto prima dell'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento interviene il senatore DE BERTOLDI (*FdI*),

Replica il PRESIDENTE, che ne evidenzia comunque l'utilità.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*), pur rilevandone l'adozione *in extremis*, condivide le misure di proroga termini previste dall'articolo 11-*quater* e segnala l'approccio positivo dell'articolo 11-quinquies in materia di *golden power*, sulla quale auspica un approfondimento da parte della Commissione, che andrebbe tuttavia resa più stringente a difesa degli interessi nazionali. Annuncia quindi il voto favorevole della propria parte politica.

Si associa alla richiesta di approfondimento sulla *golden power* il senatore MARINO (*IV-PSI*), che dopo aver rilevato la ridotta competenza della Commissione sul provvedimento in esame, dichiara il proprio voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere di nulla osta con osservazione presentata dal relatore, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(*Doc.* XXII, n. 32) *MARINO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 giugno.

Interviene nel merito il senatore ENDRIZZI (*M5S*), che evidenzia alcuni elementi critici della proposta in esame, della quale pure condivide le finalità in generale. Segnala il mancato coinvolgimento della Commissione sanità, competente per i fenomeni di dipendenze patologiche, le difficolta di armonizzare le esigenze di gettito dell'Erario con i compiti propri degli enti locali, previsti dal TUEL e dalla Costituzione, a tutela della salute pubblica, il rischio di sovrapposizione con l'attività della Commissione antimafia e la limitata forza degli indirizzi espressi dalla Commissione in conseguenza della sua natura monocamerale. Suggerisce inoltre di considerare l'opportunità di destinare una particolare attenzione alle infiltrazioni della criminalità organizzata, capace ormai di diventare assegnataria di regolari concessioni, nel settore del gioco legale. Si riserva poi in fase di illustrazione degli emendamenti di approfondire le tematiche indicate e si dichiara disponibile a un confronto, anche di natura informale, tra le parti politiche per arrivare ad un consenso più ampio.

Il PRESIDENTE ricorda che non è ancora conclusa la discussione generale.

Il relatore PITTELLA (*PD*) anticipa la massima disponibilità al confronto sui contenuti, ma svolge alcune precisazioni al fine di evitare ogni possibile fraintendimento: l'istituenda Commissione di inchiesta, che svolge attività di indagine con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, non ha potere legislativo o di veto sull'attività del Senato, ma solo di indirizzo e deve dedicare la propria attività al gioco illegale, anche per evitare il rischio di criminalizzare il comparto legale, che opera sulla base di concessioni pubbliche.
Giudica certamente condivisibile la preoccupazione espressa sul rischio di sovrapposizione con l'attività della commissione Antimafia e si dichiara fin d'ora disponibile a valutare le proposte di modifica del testo volte ad escluderlo. Richiama tuttavia la Commissione a quanto deciso in sede di conferenza dei Capigruppo circa i tempi di esame del provvedimento.

Il senatore LANNUTTI (*Misto*), che ricorda il disegno di legge in materia a sua prima firma, che reca "Norme per il contrasto, la riduzione e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico", assegnato alle

Commissioni riunite 6ª e 12ª in sede redigente il 20 novembre 2018, evidenzia alcune criticità del testo, in relazione alla Composizione della Commissione, alla sua monocameralità e alla scelta di lasciare alla Presidente del Senato il potere di nominarne il Presidente, scegliendolo al di fuori dei componenti.

Il senatore DI PIAZZA (*M5S*) condivide le finalità del provvedimento, anche se invita a tenere conto del tema etico del gioco e delle sue conseguenze sui soggetti vulnerabili. Ripercorre quindi l'evoluzione del settore, fino agli ultimi sviluppi tecnologici, manifestando preoccupazione per la destinazione delle risorse accumulate dai siti di scommesse *online*. Si augura infine che la Commissione possa offrire gli opportuni indirizzi al Senato per la possibile redazione di un testo unico delle leggi in materia di gioco pubblico.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e ricorda l'esigenza di istituire una Commissione di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale e gli importanti compiti ad essa attribuiti, tra i quali quello di offrire indirizzi all'attività legislativa del Parlamento. Manifesta poi la necessità di contemperare le esigenze di tutela della salute pubblica con quelle del bilancio dello Stato e auspica la massima convergenza sul testo da parte della Commissione. Specifica inoltre che la discussione sugli emendamenti presentati entro il termine di lunedì scorso potrà essere avviata nella seduta di giovedì, già convocata, con l'auspicio che le Commissioni consultate possano aver espresso in tale data i rispettivi pareri. Tuttavia per velocizzare l'iter del provvedimento, raccogliendo una sollecitazione del senatore ENDRIZZI (*M5S*), fa presente che gli eventuali subemendamenti agli emendamenti che il relatore ha predisposto potranno essere presentati entro le ore 12 di domani. Si dichiara peraltro che le interlocuzioni per le vie brevi con il relatore possano superare tale fase procedurale e consentire alla Commissione di esaminare emendamenti sui quali potrà esserci un largo consenso.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FENU (*M5S*) sollecita la Commissione a calendarizzare al più presto le audizioni informali sui disegni di legge nn. 1945, 1531, 1619 e 2014, in materia di crediti fiscali, e ricorda le richieste di audizioni già avanzate in via informale.

Si associa il senatore DE BERTOLDI (*FdI*).

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire entro giovedì la lista degli ulteriori soggetti da audire.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

La Commissione Finanze e tesoro,
esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo,
esprime parere di nulla osta con la seguente osservazione:

In relazione alla disposizione recata dall'articolo 8-*ter*, premesso che tale decisione risponde ai criteri definiti in sede di CTS, si osserva che non è stata presa in considerazione una diversa scadenza, considerando che lo svolgimento di manifestazioni sportive di grande rilievo come gli europei di calcio avrebbe meritato maggiore attenzione del legislatore in quanto direttamente collegata con l'attività dei punti gioco e di raccolta delle scommesse sportive.

1.4.2.4. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.4.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 239 (pom.) del 15/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
239ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI
indi del Vice Presidente
VERDUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA TUMULAZIONE DEL MILITE IGNOTO

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) interviene per ricordare che ricorre il 4 novembre di quest'anno il centenario della tumulazione del Milite Ignoto. Non solo il simbolo di tutti i militari italiani caduti o dispersi in guerra, ma il loro riscatto ideale dopo le offese ricevute dai vertici del Regio Esercito. Non solo l'emblema dell'amore per la Patria, ma il solenne riconoscimento della centralità della Nazione a completamento ideale di un Risorgimento che diede corpo all'Italia prescindendo dagli italiani.
Ricorda le vicende che portarono a onorare solennemente un caduto senza nome: l'iniziativa dell'allora colonnello Giulio Douhet; il viaggio del carro funebre ferroviario da Aquileia a Roma; l'omaggio commosso, in tutte le stazioni, di folle di cittadini che si inginocchiarono al suo passaggio; la solenne cerimonia di tumulazione nell'Altare della Patria la mattina del 4 novembre 1921, cui partecipò un'enorme folla, dando vita alla prima, imponente, manifestazione patriottica di massa dell'Italia unitaria, che segnò una ripresa di fiducia, un impeto d'orgoglio nazionale dopo un biennio trascorso a suturare le ferite di guerra sulla carne esangue di una Nazione stanca e conflittuale.
Quel soldato senza nome caduto durante la Prima guerra mondiale riuscì a far sentire gli italiani fieri e fieramente parte di un'unica comunità di storia e di destino. Si sopirono i conflitti, scomparvero le divisioni. La legge che istituì il Milite Ignoto fu approvata da tutte le forze politiche presenti in Parlamento, nessuna esclusa. Dai socialisti ai liberali, dai monarchici ai repubblicani, i rappresentanti di ciascuna cultura politica condivisero il medesimo strazio e avvertirono la medesima emozione.
Nel ricordo di quei giorni, e nella consapevolezza dell'importanza dei simboli, ritiene che i membri della 7ª Commissione del Senato possano sollecitare il Governo e il Parlamento a profondere il massimo sforzo affinché le celebrazioni per il centenario del Milite Ignoto risveglino nella Nazione quel sentimento di unità che si manifestò per la prima volta allora e di cui ancora oggi si avverte il bisogno.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) manifesta apprezzamento per l'intervento del senatore Cangini, segnalando che in molti Comuni si stanno approntando iniziative al riguardo.

La senatrice DE LUCIA (*M5S*) dichiara di condividere pienamente l'intervento del senatore Cangini, segnalando che risultano anche a lei numerose iniziative di Comuni e auspicando che le celebrazioni che saranno organizzate possano coinvolgere l'intero territorio nazionale.

Ha quindi la parola il senatore VERDUCCI (*PD*), il quale condivide l'iniziativa del senatore Cangini, dalle cui parole emerge l'enorme sacrificio compiuto dal Paese nel corso della prima guerra mondiale, drammaticamente reiterato pochi anni dopo con il secondo conflitto mondiale; esprime particolare apprezzamento per aver ricordato come moltissimi militari siano stati spesso mandati incontro alla morte da generali inadeguati. Conclude dichiarando che l'Italia tutta ha un debito di riconoscenza per il sacrificio di così tanti militi, provenienti da ogni parte del territorio nazionale come è testimoniato dai monumenti ai caduti disseminati in tutta Italia, morti nella prima e nella seconda guerra mondiale: onorare il loro sacrificio va legato al principio, sancito con la nascita della Repubblica e con la sua Costituzione, secondo cui l'Italia ripudia la guerra, una conquista di civiltà che rappresenta, a suo giudizio, il migliore omaggio al sacrificio dei caduti delle due guerre mondiali.

Anche il senatore MARILOTTI (*PD*) si unisce agli interventi che lo hanno preceduto e dichiara la propria piena adesione all'iniziativa del senatore Cangini, apprezzando il riconoscimento tributato a quei soldati che sono caduti vittime della stupidità dei propri superiori, fucilati spesso in esito a processi sommari e caduti nell'oblio generale. Sollecita infine una riflessione in merito alle possibili iniziative cui la Commissione potrebbe partecipare o di cui si potrebbe fare promotrice.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), nel riservarsi di compiere in altra sede la riflessione ora sollecitata dal senatore Marilotti, si associa all'intervento del senatore Cangini.
Osserva che - alla luce del dibattito - l'intervento del senatore Cangini ha registrato la condivisione dell'intera Commissione.

Si associa unanime la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1228) ***LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda l'*iter* finora svolto e dà quindi la parola al relatore.

Il relatore CANGINI (*FIBP-UDC*) ricorda come nella precedente seduta sia emersa la condivisione per il sostegno al Pistoia Blues Festival, evento culturale di livello internazionale, e come si sia avviata una riflessione sulle modalità più opportune per assicurare tale sostegno. Propone di fissare fin d'ora un termine per la presentazione di emendamenti, auspicando che la fase emendativa favorisca appunto l'individuazione della soluzione più opportuna.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime una valutazione favorevole sul disegno di legge n. 1228; si riserva di trasmettere l'elenco dei festival che ricevono contributi pubblici e di quelli che hanno chiesto di accedere al Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), alla luce degli interventi nella precedente seduta.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), dopo aver ricordato il particolare rilievo del Pistoia Blues Festival, osserva, in merito all'elenco cui ha fatto cenno il Sottosegretario, che esso potrà costituire un utile elemento di valutazione, sottolineando peraltro come occorra evitare di porre sullo stesso piano eventi di rilievo assai differente.
Il PRESIDENTE, alla luce dell'intervento del relatore, propone di fissare alle ore 12 di martedì 22 giugno il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
(2271) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VERDUCCI (*PD*) illustra, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 52, il quale - tenuto conto del miglioramento della situazione sanitaria a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale - introduce misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da COVID-19. Ricorda preliminarmente che nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, nel testo del provvedimento è confluito il contenuto di due decreti legge: il decreto-legge n. 56 del 2021 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" e il decreto-legge n. 65 del 2021, recante Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei quali l'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione con salvezza degli effetti già prodotti.
Si sofferma quindi sull'articolo 3 del provvedimento in titolo, che reca disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile 2021 fino al 31 agosto 2021, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e, dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, nelle università e nelle istituzioni AFAM.
L'articolo 5 detta disposizioni riguardanti, in zona gialla e con le decorrenze ivi indicate, lo svolgimento degli spettacoli aperti al pubblico e di tutti gli eventi sportivi, non solo sia di livello agonistico di rilevante interesse nazionale come previsto nel testo originario del provvedimento.
L'articolo 5-*bis*, introdotto in prima lettura, conferma, nelle zone gialle, l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, limitando la necessità di prenotazione preventiva, relativamente al sabato e ai giorni festivi, per l'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore ad un milione.
L'articolo 6, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, detta disposizioni per la ripresa, in zona gialla, delle attività sportive, dapprima all'aperto e, a seguire, al chiuso, nonché delle attività dei centri benessere.
L'articolo 6-*bis*, introdotto in prima lettura, dispone la riapertura dei comprensori sciistici a partire dal 22 maggio 2021 nelle zone gialle.
L'articolo 8-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, consente - con le decorrenze ivi indicate - la ripresa delle attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore situati in zona gialla, nonché la ripresa in zona gialla delle feste, anche al chiuso, conseguenti alle cerimonie civili o religiose con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

L'articolo 11-*decies*, infine, anch'esso inserito nel corso della prima lettura, attribuisce al Fondo Antonio Megalizzi 1 milione di euro per il 2021. A tal fine, novella l'articolo 1, comma 379, della legge n. 160 del 2019, che ha istituito il Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020, allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, la definizione dei cui criteri è stata affidata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il relatore VERDUCCI (*PD*), tenendo conto dell'ormai prossima scadenza del termine per la conversione in legge del provvedimento in titolo, propone di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.5. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.5.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 203 (pom.) del 15/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
203ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA

(2271) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE cede la parola alla relatrice Lupo ricordando che il provvedimento in esame è già calendarizzato in Aula per la seduta di questo pomeriggio che avrà inizio alle ore 16,30.

La relatrice LUPO (*M5S*) illustra il decreto-legge in esame, che nel testo originariamente predisposto dal Governo, conteneva una serie di misure dirette a disciplinare la graduale ripresa delle attività economiche e sociali attraverso il progressivo allentamento, a partire dal 26 aprile scorso, delle restrizioni adottate per la limitazione dei contagi da virus SARS-CoV-2, con particolare riferimento ai territori collocati nelle cosiddette "zone gialle".
Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono poi confluiti in tale provvedimento i contenuti del decreto-legge n. 56, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, nonché del decreto-legge n. 65, con il quale, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione, è stato anticipato il calendario delle riaperture.
Gli articoli da 1 a 8-*ter* del testo in esame - che si compone complessivamente di 44 articoli e un allegato - introducono misure relative agli spostamenti, che comprendono, tra l'altro, la progressiva posticipazione dell'inizio del coprifuoco e il suo completo superamento a partire dal prossimo 21 giugno, e disciplinano nel dettaglio la progressiva riapertura delle diverse attività economiche, sociali, assistenziali, scolastiche, culturali e sportive.
L'articolo 9 disciplina le "certificazioni verdi COVID-19", che sono rilasciate in formato cartaceo o digitale con la finalità di attestare lo stato di avvenuta vaccinazione, la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Si tratta, di fatto, dell'anticipazione in ambito nazionale del *green pass* in corso di adozione a livello europeo, quale strumento per agevolare la ripresa delle attività e degli spostamenti sospesi a causa della pandemia.
Le disposizioni introdotte verranno dunque applicate fino all'entrata in vigore delle regole europee, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*) quale sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo. La piattaforma è realizzata attraverso l'infrastruttura Sistema tessera sanitaria dalla Sogei, che la gestisce. Le specifiche tecniche per garantire l'interoperabilità della piattaforma nonché le sue modalità di funzionamento saranno definite con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui spetterà anche l'indicazione dei dati trattati e di quelli da riportare nelle certificazioni nonché delle misure per assicurare la loro protezione.
Gli articoli da 10 a 11, oltre ad adeguare alla proroga dello stato di emergenza, fissata dal Consiglio dei ministri al prossimo 31 luglio, i termini previsti dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, nonché quelli stabiliti nelle disposizioni legislative elencate nell'allegato 2 al decreto in esame, ridefiniscono i parametri per la collocazione delle Regioni nelle diverse zone "colorate".
Gli articoli da 11-*bis* a 11-*duodevicies* riguardano la proroga di termini previsti da disposizioni legislative vigenti, che in larga parte riproducono il contenuto del decreto-legge n. 56.
Per quanto riguarda gli aspetti di interesse per la 8ª Commissione, si segnala in particolare che l'articolo 11-*quinquies* interviene sulla disciplina dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica (cd. *golden power*), disponendo l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 dell'applicazione degli obblighi di notifica introdotti, per talune tipologie di atti e operazioni, dall'articolo 15 del decreto-legge n. 23 del 2020 al fine di salvaguardare gli assetti delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale dai rischi di scalate irregolari ed improvvise nel corso della fase di emergenza epidemiologica.
L'articolo 11-*sexies* incide su una serie di termini in materia di trasporti, alcuni dei quali avevano formato l'oggetto di emendamenti presentati nel corso dell'esame in 8ª Commissione del decreto-legge n. 45 del 2021 e non accolti in tale sede.
In particolare, il comma 1 integra l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020 per stabilire che, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova teorica è espletata entro il 31 dicembre 2021, mentre per le domande presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza tale prova è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
Il comma 2 posticipa il termine entro il quale le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetto ad obblighi di servizio pubblico devono procedere alla rendicontazione delle perdite economiche direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 per poter ricevere i contributi straordinari previsti a compensazione. Viene conseguentemente spostato anche il termine per l'adozione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse.
Il comma 3 prolunga fino al 31 dicembre 2021 il periodo durante il quale le navi da crociera iscritte nel registro internazionale sono autorizzate ad effettuare servizi di cabotaggio.
Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi può essere effettuata dagli ispettori autorizzati, di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2017.
L'articolo 11-*octies* stabilisce che anche per il 2021 non trovino applicazione le disposizioni per la revoca dei finanziamenti concessi a valere sui fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali e per lo sviluppo del Paese, istituiti con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 95) e con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 15), che siano stati assegnati ma non utilizzati.
L'articolo 11-*novies* proroga al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, che rientrano nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2021, possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti.

L'articolo 11-*decies* fa slittare al 2021 lo stanziamento di 1 milione di euro per il Fondo "Antonio Megalizzi", finalizzato a garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica.
L'articolo 11-*undecies* incide su taluni aspetti della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 101 del 2020 per la protezione dai rischi di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazioni dell'ambiente. In particolare, vengono modificati i termini riguardanti taluni obblighi per la protezione da radiazioni ionizzanti nonché, nelle more dell'adozione di un apposito decreto che regoli la materia, i termini per l'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica su materiali, prodotti semilavorati o prodotti metallici. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, secondo quanto evidenziato nella relazione che accompagnava il decreto-legge n. 56, l'intervento è necessario per evitare che, in assenza della necessaria regolamentazione tecnica, si possano verificare rallentamenti nelle attività portuali e aeroportuali, che andrebbero ad incidere sul sistema logistico italiano, rendendolo meno concorrenziale rispetto ai competitori europei.
Con l'articolo 11-*terdecies* viene stabilito che fino al prossimo 31 dicembre trovino applicazione le disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2020 con le quali è stata autorizzata, in deroga alle procedure previste dal testo unico dell'edilizia, la realizzazione di interventi, anche edilizi, consistenti in opere contingenti e temporanee volte a garantire l'ottemperanza alle misure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria.
L'articolo 11-*quinquiesdecies*, al fine di evitare la revoca dei finanziamenti, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per alcuni adempimenti relativi agli interventi per il ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e per gli aeroporti di Firenze e Salerno.
L'articolo 12 reca misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri, finalizzate ad integrare l'articolo 85, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha previsto che alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che adempiono oneri di servizio pubblico venga corrisposta un'anticipazione dell'indennizzo richiesto a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'emergenza COVID-19.
L'integrazione ora introdotta precisa che l'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati nel decreto 11 settembre 2020 del Ministro dello sviluppo economico e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.
Per garantire la corresponsione dell'indennizzo, viene autorizzato l'utilizzo nel 2021 delle somme iscritte nel conto dei residui per il medesimo anno nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
L'articolo 12-*bis* prevede che sia sempre consentito lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, proprio in considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica.
L'articolo 12-*ter* reca una deroga alle norme di contabilità degli enti locali, finalizzata a consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme stanziate per la concessione dei buoni viaggio, previsti dal decreto-legge n. 34 del 2020 a favore delle persone a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.
L'articolo 13 definisce le sanzioni per la violazione di talune delle norme introdotte dal provvedimento mentre l'articolo 13-*bis* contiene infine la clausola di salvaguardia.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il breve lasso di tempo a disposizione del Senato, e in particolare delle Commissioni, per esaminare il provvedimento

in titolo.
Osserva quindi che, a prescindere dal contenuto del provvedimento in esame, sarebbe opportuno che l'8ª Commissione non procedesse ad approvare il parere proposto dalla relatrice, in quanto la Commissione affari costituzionali, competente in sede primaria, sarà presumibilmente già sul punto di concludere l'esame del provvedimento per mandarlo in Aula alle 16.30 e dunque non avrà nemmeno il tempo di leggere i pareri di tutte le altre Commissioni. In tale contesto, ritiene inutile esprimersi.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) chiarisce che la posizione espressa dal senatore Paroli è quella dell'intero Gruppo di Forza Italia, che quindi non parteciperà al voto.

Il senatore DESSI' (*Misto*) dichiara che non parteciperà al voto, in quanto non ha senso approvare un parere del quale la Commissione competente non avrà nemmeno il tempo di prendere atto.

La relatrice LUPO (*M5S*) chiarisce che la ristrettezza del tempo a disposizione delle Commissioni deriva dal fatto che l'esame presso la Camera dei deputati si è protratto a lungo e che il decreto-legge deve essere convertito in legge in tempi strettissimi.
Ribadisce dunque che la sua proposta è quella di approvare un parere favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (n. 88)
(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*), formula una proposta di parere favorevole alla nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla luce del *curriculum*, dell'audizione e del conseguente dibattito, che hanno confermato l'elevato profilo professionale e la sensibilità istituzionale del candidato.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*), intervenendo in dichiarazione di voto, si dice sicuro che il candidato - le cui competenze professionali sono evidenti a tutti - darà all'ENAC l'impulso necessario per svolgere il ruolo fondamentale che gli compete. Per tale motivo annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico.

La senatrice LUPO (*M5S*) si associa alle considerazioni positive svolte dal relatore Mallegni e dal senatore D'Arienzo, osservando che dall'audizione è emerso l'elevato profilo tecnico del candidato, che consentirà all'ENAC di svolgere un ruolo centrale per il rilancio del settore richiesto da tutti gli operatori, valorizzando la propria autonomia dalla politica, ma comunque svolgendo una interlocuzione fruttuosa con le Commissioni parlamentari nel rispetto delle reciproche funzioni.

Si passa dunque alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori BARACHINI (*FIBP-UDC*), BERUTTI (*Misto-IeC*), CAMPARI

(*L-SP-PSd'Az*), CIOFFI (*M5S*), COLTORTI (*M5S*), SBRANA (*L-SP-PSd'Az*) (in sostituzione del senatore Corti), D'ARIENZO (*PD*), DESSI' (*Misto*), DI GIROLAMO (*M5S*), FEDE (*M5S*), LUPO (*M5S*), MALLEGNI (*FIBP-UDC*), MARGIOTTA (*PD*), PAROLI (*FIBP-UDC*), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), RUFA (*L-SP-PSd'Az*), RUSPANDINI (*FdI*), RICCIARDI (*M5S*) (in sostituzione del senatore Santillo) e VONO (*IV-PSI*).

La proposta di parere favorevole del relatore è approvata con 19 voti favorevoli.

Proposta di nomina dell'ingegner Matteo Africano a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico centrale (n. 85)
(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Non accolta la proposta di parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta si era convenuto di procedere alla votazione del parere sulla proposta di nomina n. 85 parallelamente alla IX Commissione della Camera dei deputati. Considerato che quest'ultima ha calendarizzato il provvedimento in questione per domani, propone dunque di rinviarne l'esame.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*), ricordando di essere stato lui a chiedere il rinvio della votazione alla settimana corrente, afferma di non ritenere necessario attendere fino a domani, anche considerato che la IX Commissione della Camera si riunirà nel pomeriggio, mentre la seduta della 8ª Commissione è prevista per la fine della mattinata e quindi le due Commissioni non potrebbero comunque votare nello stesso momento. Chiarito dunque che la proposta di rinvio a domani non proviene dal suo Gruppo, chiede se il Presidente intenda comunque confermarla.

Il PRESIDENTE conferma la proposta di rinviare l'esame del provvedimento in titolo a domani.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) chiede di procedere immediatamente alla votazione della proposta di nomina in questione, previa sottoposizione alla Commissione della proposta di rinvio avanzata dal Presidente.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di rinviare a domani l'esame della proposta di nomina n. 85.

La proposta di rinvio è respinta.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore FEDE (*M5S*) formula una proposta di parere favorevole sulla nomina dell'ingegner Matteo Africano a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, ritenendo che dal *curriculum* emerga il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e ponendo l'accento sul fatto che sul nominativo del candidato si è verificata la convergenza del Governo e degli enti territoriali interessati.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) annuncia il voto contrario del Gruppo del PD, alla luce degli approfondimenti compiuti alla Camera, i cui esiti non possono a suo avviso essere ritenuti soddisfacenti.

Il senatore DESSI' (*Misto*) osserva che l'unanimità raggiunta nella votazione del nuovo Presidente dell'ENAC dimostra che quando si sottopone all'attenzione del Parlamento una professionalità così elevata non si può che registrare una convergenza. Le decisioni sulle nomine devono essere guidate

solo ed esclusivamente da criteri di merito e non di appartenenza politica. Annuncia infine il suo voto contrario.

Il senatore FEDE (*M5S*), pur sapendo che la Commissione ha appena respinto la richiesta di rinvio, invita i colleghi a valutare l'opportunità di prendersi ancora un po' di tempo per verificare gli approfondimenti menzionati dal senatore Margiotta.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) illustra i motivi per i quali ritiene che il candidato non presenti i requisiti necessari e annuncia il suo voto contrario.

Il PRESIDENTE osserva che la Commissione si è espressa in maniera molto chiara per procedere immediatamente con la votazione e ritiene dunque di non poter far altro che dichiarare aperta la votazione.

Si passa dunque alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori BARACHINI (*FIBP-UDC*), BERUTTI (*Misto-IeC*), CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), CIOFFI (*M5S*), COLTORTI (*M5S*), SBRANA (*L-SP-PSd'Az*) (in sostituzione del senatore Corti), D'ARIENZO (*PD*), DE FALCO (*Misto*), DESSI' (*Misto*), DI GIROLAMO (*M5S*), FEDE (*M5S*), LUPO (*M5S*), MALLEGNI (*FIBP-UDC*), MARGIOTTA (*PD*), PAROLI (*FIBP-UDC*), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), RUFA (*L-SP-PSd'Az*), RUSPANDINI (*FdI*), RICCIARDI (*M5S*) (in sostituzione del senatore Santillo) e VONO (*IV-PSI*).

La proposta di parere favorevole del relatore è respinta con 9 voti contrari, 6 favorevoli e 5 astensioni.

IN SEDE REDIGENTE

(2037) ***URSO ed altri. - Riforma della disciplina del volo da diporto o sportivo***
(2053) ***BRIZIARELLI ed altri. - Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell'avioturismo***
(2171) ***COLTORTI ed altri. - Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo, del volo libero e dell'avioturismo***
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2037 e 2053, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2171 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il relatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 2171 che si compone di 14 articoli. L'articolo 1 illustra le finalità del provvedimento, che disciplina l'attività di volo effettuata con velivoli VDS o VDS avanzati per scopi ricreativi, diportistici, sportivi o didattici. Ai fini dell'individuazione dei velivoli VDS, oltre a specificare che rientrano in tale categoria i paramotori e i deltaplani minimali con peso inferiore ai 150 chilogrammi, fa riferimento alla definizione contenuta nel regolamento (UE) 2018/1139, mentre per i velivoli VDS avanzati il riferimento è alle caratteristiche tecniche indicate nel regolamento di cui al D.P.R. n. 133 del 2010.
L'articolo 2 conferma le competenze affidate all'AeCI per lo svolgimento dell'attività preparatoria all'uso dei velivoli e alla relativa certificazione. Anche in questo caso è rinviata ad un regolamento la disciplina di tutti gli aspetti relativi all'attività di volo da diporto e sportivo, mentre si prevede che, con lo stesso regolamento, vengano definiti i criteri per il conseguimento di un titolo aeronautico unico attestante l'idoneità al pilotaggio delle tipologie di velivoli ricompresi nella disciplina introdotta.
L'articolo 3, similmente al disegno di legge n. 2053, prevede che i velivoli VDS vengano sottoposti ad

autocertificazione periodica. Dispone inoltre che l'ENAC e l'AeCI svolgano controlli a campione sull'autenticità delle autocertificazioni, con riferimento ad una percentuale di velivoli di almeno il 10 per cento.
L'articolo 4 definisce le condizioni in base alle quali ai velivoli VDS iscritti nei registri degli Stati membri dell'Unione europea è consentito il volo nello spazio aereo italiano, mentre l'articolo 5 prevede che l'AeCI possa irrogare le sanzioni della sospensione o della revoca delle licenze, delle abilitazioni, delle certificazioni e degli attestati nel caso di mancata osservanza delle disposizioni introdotte.
Gli articoli da 6 a 10 sono specificamente volti a disciplinare l'utilizzo di attrezzi sportivi per il volo libero, quali il parapendio, il deltaplano e altri attrezzi privi di motore atti al volo planato e veleggiato. Si prevede che tali attrezzi possano essere utilizzati in aria libera solo previo rilascio di attestato di abilitazione alla loro conduzione ed è fissata a sedici anni l'età minima per accedere ai corsi di formazione. Il decollo e l'atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, previo consenso dell'esercente dell'area o di chi può disporne l'uso. La definizione degli altri aspetti relativi alla disciplina in materia di volo libero - per l'esercizio del quale è introdotto un obbligo di copertura assicurativa - è quindi rinviata ad un regolamento del Ministero delle infrastrutture.
Gli articoli da 11 a 13 recano misure volte a promuovere e incentivare l'attività avioturistica. Viene stabilito che i velivoli VDS impiegati per i voli turistici debbano essere pilotati da soggetti della qualifica di istruttore o di pilota di VDS avanzato con almeno 200 ore di volo all'attivo e viene affidato al Ministero delle infrastrutture il compito di organizzare attività di promozione della sicurezza del volo a favore di scuole, aviosuperfici e piloti, anche avvalendosi di esperti qualificati e di associazioni aeronautiche.
Anche in questo caso si prevede che le regioni e le province autonome effettuino una ricognizione degli scali avioturistici presenti sul territorio e vengono stanziate risorse per le attività di promozione dell'avioturismo.
L'articolo 14 dispone infine che con regolamento si proceda ad apportare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.
In conclusione, segnala che l'esame del disegno di legge n. 2171 proseguirà congiuntamente a quello dei disegni di legge in materia di volo da diporto incardinati la settimana scorso e ribadisce il desiderio che i provvedimenti possano essere riassegnati in sede deliberante.

Il PRESIDENTE propone dunque la congiunzione del disegno di legge n. 2171 con i disegni di legge nn. 2037 e 2053, aventi medesimo oggetto, incardinati la settimana scorsa, e ricorda di avere comunicato al Presidente del Senato l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge in questione ai fini del raggiungimento delle possibili intese con la Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del regolamento del Senato.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1415) ***DI NICOLA ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio***
(2011) ***Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo***
(2210) ***GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di* media *audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177***
(2223) ***FARAONE. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***
(2225) ***BARACHINI e Anna Maria BERNINI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio***

pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
(2232) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***
(2234) ***MALLEGNI. - Modifiche al testo unico dei servizi di* media *audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 giugno.

Il PRESIDENTE domanda se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) ribadisce che, come già affermato in passato, ritiene che un tema così delicato come quello della riforma della RAI non possa essere affrontato come se si trattasse di un provvedimento qualsiasi. Prima di procedere con l'esame, sarà quindi necessario che i Gruppi di maggioranza trovino una convergenza sulle modalità dello stesso, a partire dalla questione del relatore. Il Presidente ha la facoltà di individuare uno o più relatori e sarebbe bene che delegasse questo compito a uno o più membri della Commissione, ma la cosa importante è che questa decisione sia condivisa con i capigruppo di maggioranza, cosa che finora non è avvenuta.

Il senatore DESSI' (*Misto*) ritiene che dovrebbero essere nominati tre relatori: uno per l'ala destra, uno per l'ala sinistra e uno per la minoranza. Il Presidente potrebbe certamente svolgere benissimo il suo ruolo, ma sarebbe preferibile una struttura di questo tipo. Tutti devono trovare il coraggio di fare un piccolo passo indietro.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che sui provvedimenti in esame c'è troppa attenzione e che bisognerebbe invece lavorare con più tranquillità. Se i vari Gruppi, compresa l'opposizione, vogliono fare una riunione, non c'è problema, basta che l'obiettivo di tutti sia quello di trovare una convergenza.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sia necessario capire qual è l'obiettivo della Commissione, considerato che i disegni di legge esprimono visioni molto diverse. Concorda con il senatore Paroli che sia necessario garantire una pluralità di voci. Ritiene che il ruolo di garanzia del Presidente non dovrebbe sovrapporsi con quello di relatore.

Il senatore BARACHINI (*FIBP-UDC*) osserva che nessuno più dei componenti della Commissione parlamentare di vigilanza, da lui presieduta, è conscio della necessità di una riforma della visione complessiva e della *governance* della RAI. Il tema è però molto complesso e, da parte sua, dichiara di mettere a disposizione della 8ª Commissione tutto il lavoro di approfondimento già svolto dalla Commissione di vigilanza, che dovrebbe poi essere integrato con delle audizioni. Invita quindi tutti a svolgere una riflessione approfondita, in quanto i temi da analizzare presentano implicazioni non banali.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, invita i Capigruppo a riunirsi, ad individuare una metodologia condivisa e a riferirgli l'esito dell'incontro. Invita inoltre i Gruppi a iniziare a individuare i soggetti da audire.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che prima di tutto si dovrà fare la riunione dei Capigruppo che dovranno concordare un metodo per ogni fase dell'esame. Non c'è bisogno di procedere a tappe forzate, al fine di evitare spiacevoli incidenti.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) afferma che il Gruppo del M5S vuole portare avanti l'esame del provvedimento e che se ciò richiede una riunione dei Capigruppo per discutere i temi sollevati la richiesta può essere condivisa.

Il PRESIDENTE ribadisce l'invito ai Capigruppo a riunirsi e a comunicargli l'esito del loro incontro.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(797) ***Simona PERGREFFI ed altri. - Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, osserva che anche per questo provvedimento si potrebbe procedere a svolgere un ciclo di audizioni.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) espone le finalità del provvedimento in titolo e concorda con la proposta di svolgere un ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE propone di fissare a mercoledì 23 giugno il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

Resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) chiede al Presidente di valutare l'opportunità di reinserire all'ordine del giorno della Commissione della settimana prossima l'esame in sede consultiva dei disegni di legge in materia di rigenerazione urbana alla luce dell'andamento dei lavori in 13a Commissione.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare l'andamento dei lavori presso la Commissione ambiente.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.6. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.6.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 235 (pom.) del 15/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
235ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA
(2271) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice PIRRO (*M5S*) riferisce sul provvedimento in titolo.
Premette che il decreto-legge in conversione reca un complesso di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali di fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Camera dei deputati ha apportato numerose modifiche ed integrazioni al testo del decreto, anche al fine di trasporre in esso le disposizioni di altri due decreti-legge, D.L. 30 aprile 2021, n. 56, e D.L. 18 maggio 2021, n. 65, dei quali l'articolo 1 del disegno di legge di conversione in esame prevede l'abrogazione, con la salvezza degli effetti già prodottisi.
Dà conto, quindi, delle disposizioni di interesse della Commissione.
Gli articoli 1 e 10 del decreto-legge stabiliscono alcune norme generali sulle misure restrittive concernenti la suddetta emergenza epidemiologica - quali la proroga fino al 31 luglio 2021 dell'applicazione delle misure già previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021, fatte salve le diverse disposizioni di cui al decreto in esame, e la liceità degli spostamenti in entrata e in uscita dalle regioni o province autonome classificate come zone gialle o bianche - e recano un complesso di modifiche alle norme che regolano la classificazione in zone del territorio italiano, con riferimento alla suddetta emergenza. Tali modifiche, tra l'altro, introducono, per alcune delle suddette classificazioni, specifici riferimenti ai tassi di occupazione dei posti letto in area medica e di quelli in terapia intensiva (per pazienti affetti da COVID-19) e rimodulano le soglie relative al rapporto tra incidenza settimanale dei contagi e numero degli abitanti. Nel complesso, le nozioni inerenti alla classificazione in zone delle regioni e delle province autonome sono poste ora dalla novella di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, lettera *f)*, capoverso 16-*septies* (che assorbe sostanzialmente il disposto di cui al precedente articolo 1, comma 3); tuttavia, la novella di cui al capoverso 16-*quinquies* della medesima lettera *f)* prevede che alle regioni gialle si applichi, nel caso di sussistenza di un livello di rischio alto, il medesimo regime previsto per le regioni arancioni, mentre l'articolo 1, comma 4, del presente decreto prevede che, fino al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome possano disporre per alcune aree

del proprio territorio, in relazione alle fattispecie di cui al medesimo comma, l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, o altre misure più restrittive.
L'articolo 2 reca norme in materia di spostamenti (nell'ambito della disciplina transitoria inerente alla suddetta emergenza; tra l'altro, viene meno ogni limite orario agli spostamenti nelle zone gialle).
L'articolo 2-*bis* consente agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, qualora i medesimi accompagnatori siano muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al successivo articolo 9, nonché, in ogni caso, agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione (delle strutture ospedaliere) e dei reparti di pronto soccorso.
L'articolo 2-*ter* prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, sentito il Comitato tecnico-scientifico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotti un protocollo concernente le relazioni, presso le relative strutture sanitarie, dei familiari di degenti affetti da COVID-19. Il protocollo deve assicurare: il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari; lo svolgimento delle visite da parte di questi ultimi, ovvero l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza; l'individuazione di ambienti dedicati, adibiti all'accesso di almeno un familiare.
L'articolo 2-*quater* prevede che alle persone ospitate presso alcune strutture residenziali siano consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19.
Gli articoli da 3 a 8-*ter* recano - nell'ambito della disciplina transitoria inerente alla suddetta emergenza - nuove norme in materia di svolgimento delle attività nei seguenti ambiti e settori: servizi educativi per l'infanzia, attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, istruzione superiore; corsi di formazione; servizi di ristorazione; attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili; spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura, mostre; piscine, centri natatori, palestre, centri benessere; svolgimento di attività sportive, ivi comprese quelle di squadra e di contatto; impianti nei comprensori sciistici; fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento, parchi giochi, ludoteche, spettacoli viaggianti; centri culturali, centri sociali e ricreativi, circoli associativi del Terzo settore; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Molte delle disposizioni in oggetto fanno riferimento anche a specifici protocolli e linee guida, adottati sulla base della disciplina sull'emergenza in oggetto; al riguardo, l'articolo 10-*bis* del presente decreto modifica la procedura di adozione dei protocolli e linee guida di livello nazionale, demandando la definizione e l'aggiornamento dei medesimi ad ordinanze del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.
L'articolo 9 disciplina l'istituto delle certificazioni verdi COVID-19, istituto introdotto dal presente decreto e che è rilevante nell'ambito delle norme relative: agli spostamenti territoriali delle persone; alla possibilità per gli accompagnatori (di pazienti non affetti da COVID-19) di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione (delle strutture ospedaliere) e dei reparti di pronto soccorso; alle uscite temporanee da alcune strutture residenziali; a specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi e fiere; alla possibilità di partecipazione alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; alla possibilità di accesso, come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza. Il comma 10-*bis* del presente articolo 9 specifica che i certificati in esame hanno valore esclusivamente ai fini summenzionati. I certificati attestano la sussistenza di una delle seguenti fattispecie (commi 1 e 2 del presente articolo 9): vaccinazione contro il COVID-19 (ovvero contro il virus SARS-CoV-2); guarigione dalla medesima malattia; effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo (con riferimento al medesimo virus). La durata di validità della certificazione è pari (in base ai successivi commi da 3 a 5): a nove mesi per la prima fattispecie, decorrenti dal completamento del ciclo vaccinale (specifici termini, dilatori e finali, sono previsti dal comma 3 per il certificato relativo alla somministrazione della prima dose); a sei mesi per la seconda fattispecie, decorrenti dalla guarigione; a quarantotto ore per la terza fattispecie, decorrenti dall'esecuzione del

test. Le certificazioni simili rilasciate da un altro Stato sono riconosciute secondo la disciplina di cui al comma 8, mentre il comma 9 specifica che le norme di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore degli atti della Commissione europea per l'attuazione delle norme europee in materia; per la fase successiva, trovano quindi applicazione le suddette norme europee, intese in via principale a garantire l'interoperabilità tra gli Stati membri delle certificazioni, fermo restando che queste ultime rilevano solo ai fini summenzionati, posti dal legislatore interno. Il comma 10 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato secondo la procedura ivi indicata) la definizione di alcuni elementi tecnici relativi sia alle certificazioni verdi sia alla Piattaforma nazionale (per l'emissione e validazione delle medesime certificazioni), interoperabile a livello nazionale ed europeo - Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*) - e reca una norma transitoria per il periodo precedente l'emanazione di tale decreto.
Il successivo articolo 11, insieme con il relativo allegato 2, dispone la proroga di alcune disposizioni temporanee. Rilevano in questa sede, in primo luogo, le seguenti disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

- l'articolo 2-*bis*, comma 3, il quale specifica che alcuni incarichi di lavoro autonomo in ambito sanitario (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria di cui al medesimo articolo 2-*bis* - in particolare dal comma 1, lettera *a)* -, possono essere attribuiti anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale. Tale intervento di proroga è disposto fino al 31 dicembre 2021 in conformità con il termine previsto da parte dell'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (quest'intervento di proroga ha, quindi, natura di conferma ed esplicitazione);
- i commi 1 e 3 dell'articolo 5-*bis*, che recano norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine utilizzabili dagli operatori sanitari; a quest'ultimo riguardo, si consente l'utilizzo anche di mascherine chirurgiche, nonché, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, mascherine prive del marchio CE. L'applicazione di tale disciplina transitoria viene prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021;
- il comma 2 dell'articolo 12, che prevede, in via transitoria, la possibilità di trattenimento in servizio per il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato, in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza. La norma è prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021;
- l'articolo 17-*bis*, che reca norme transitorie in materia di trattamento di dati personali (tra cui dati relativi alla salute). Tale disciplina transitoria è prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021;
- l'articolo 73-*bis*, concernente misure precauzionali per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. La norma transitoria è prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021;
- l'articolo 87, commi 6 e 7, che disciplina in via temporanea, con riferimento al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la possibilità di dispensa temporanea dalla presenza in servizio (anche ai soli fini precauzionali) nonché il trattamento giuridico ed economico per i dipendenti in esame che siano assenti dal servizio in ragione di malattia o di quarantena o di altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria. La norma è prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021;
- l'articolo 102, comma 6, recante una norma transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova. La norma è prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 dicembre 2021;
- l'articolo 122, e successive modificazioni, che prevede, in via transitoria, la figura del

Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'applicazione di tale disciplina transitoria è prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021.

In secondo luogo, con riferimento alle norme comprese nel suddetto allegato 2, rilevano le seguenti disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:

- l'articolo 27-*bis*, che estende in via transitoria - fino al termine ora prorogato dal 30 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 - a tutti i farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente l'applicazione degli eventuali accordi che attualmente concernano solo alcuni dei farmaci in oggetto (accordi conclusi in applicazione della normativa che consente alle regioni e province autonome di stipularli con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per permettere agli assistiti di rifornirsi anche presso le stesse farmacie - cosiddetta distribuzione per conto -, con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale - cosiddetta distribuzione diretta -);
- il comma 1 dell'articolo 38, che pone una norma transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta. La norma è prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021;
- l'articolo 40, che reca norme transitorie sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti da COVID-19, nonché sull'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti.

Riguardo alle altre norme comprese nell'allegato 2, rilevano le seguenti disposizioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

- l'articolo 4, che prevede, in via transitoria, in favore delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, sia il riconoscimento di una remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza da COVID-19 sia un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti dalla suddetta malattia. L'applicazione di tale disciplina transitoria viene prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021;
- l'articolo 9, il quale concerne la proroga fino al 31 dicembre 2021 di piani terapeutici (che includano la fornitura di prodotti correlati a qualsivoglia forma di "ospedalizzazione a domicilio") in scadenza nel periodo ora oggetto della proroga in esame (è fatta salva - come specifica il comma 1 dell'articolo 11 del presente decreto n. 52 - la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche);
- l'articolo 83, il quale prevede, fino al termine ora prorogato dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021, che i datori di lavoro, pubblici e privati, assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti, in ragione dei fattori ivi menzionati, a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2;
- i commi 3 e 4 dell'articolo 90, recanti alcune norme transitorie in materia di lavoro agile nel settore privato. L'applicazione di tali norme viene prorogata dal 30 aprile 2021 al 31 dicembre 2021;
- l'articolo 100, che prevede, in via temporanea, la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. Il termine finale di tale disciplina transitoria viene prorogato dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021.

I commi 1 e 2 dell'articolo 11-*bis* del presente decreto modificano, rispettivamente, la disciplina transitoria e quella a regime in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 11-*septies* proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità - prevista, nella norma finora vigente, con riferimento alla sessione relativa al 2020 - di adozione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, di disposizioni specifiche (anche in deroga alle relative discipline) sull'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento: degli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" - soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti

al rischio da radiazioni ionizzanti -; degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.
Il comma 1 dell'articolo 11-*undecies* differisce il termine entro il quale, per alcune pratiche che determinano la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti, l'esercente deve provvedere a misurazioni sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dal medesimo ciclo. Il termine è differito dal 27 agosto 2021 al 31 dicembre 2021, ovvero allo scadere del dodicesimo mese dall'inizio della pratica, qualora tale termine mobile - che viene confermato dalla novella - sia successivo alla suddetta data.
Il comma 2 dello stesso articolo 11-*undecies* proroga, nelle more dell'adozione dell'apposito decreto ministeriale di regolazione della materia e in ogni caso non oltre il 30 settembre 2021, il termine previsto per l'applicazione di un regime transitorio inerente alla sorveglianza radiometrica da parte dei soggetti che esercitino attività di importazione, raccolta, deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta ovvero esercitino attività di fusione tra gli stessi materiali e da parte dei soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitino attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo.
L'articolo 11-*duodevicies*, infine, proroga al 31 ottobre 2021 il termine - previsto dalla disciplina transitoria relativa al Servizio sanitario della Regione Calabria - concernente la procedura suppletiva di adozione, da parte del Ministro della salute, dell'atto aziendale - atto avente ad oggetto la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'azienda o dell'ente sanitario - e dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi. Tale procedura suppletiva è prevista per il caso di mancata adozione di tali atti da parte del Commissario straordinario (dell'ente o azienda) o del Commissario *ad acta*.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Quindi, constatato che non vi sono richieste d'intervento, dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice PIRRO (*M5S*), tenuto conto anche delle numerose modifiche introdotte durante l'esame in prima lettura, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) dichiara a nome del proprio Gruppo voto contrario.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.7. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.7.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 242 (pom.) del 15/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
242ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE
(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformulazioni 30.0.1 (testo 2) e 36.0.2 (testo 4), pubblicate in allegato, e che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 5a (10 giugno) e 1a (15 giugno) su ulteriori emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2220) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, sottoscritto a Kigali, il 20 agosto 2018.

Ricorda che l'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, rafforzando i legami economici tra i due Paesi, a beneficio dei vettori aerei, degli aeroporti, dei passeggeri, del commercio, dell'industria del turismo e, in generale, dell'economia dei due Stati.
L'Accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea prevedendo l'inserimento delle clausole *standard* previste dal regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi.
Il Relatore ritiene, quindi, che il testo non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza di richieste di interventi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

(2271) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 52, del 22 aprile 2021, recante misure, da applicare dal 1° maggio al 31 luglio 2021, dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività economiche e sociali soggette a limitazioni o a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da COVID-19.
Evidenzia che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è confluito nel testo originario del provvedimento il contenuto del decreto-legge n. 56 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e del decreto-legge n. 65 del 2021, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei quali l'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione con salvezza degli effetti già prodotti.
Il provvedimento, a seguito di numerosi interventi emendativi della Camera, si compone di 44 articoli e di due allegati.
In particolare, l'articolo 1 dispone circa la rimodulazione e il graduale allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica e l'articolo 2 detta alcune disposizioni in tema di spostamenti.
Gli articoli 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati, dettano disposizioni riguardanti la nuova disciplina relativa all'accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, compreso un protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti ricoverati per COVID-19.
L'articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento, fino al 31 agosto, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e, fino al 31 luglio, nelle università e nelle istituzioni AFAM.
L'articolo 3-*bis* dispone in tema di svolgimento in presenza di corsi di formazione pubblici e privati.
L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni per lo svolgimento dei servizi di ristorazione, mentre l'articolo 4-*bis* reca norme in tema di attività commerciali nei centri commerciali.
Gli articoli 5, 5-*bis*, 6, 6-*bis*, 7, 8, 8-*bis* e 8-*ter* dettano disposizioni riguardanti lo svolgimento di spettacoli, attività culturali, attività sportiva, comprensori sciistici, convegni, cerimonie civili o religiose, sale gioco.
L'articolo 9 disciplina la certificazione verde COVID-19, cosiddetta *green pass*, la cui applicazione, come previsto dal comma 9, vale fino all'entrata in vigore degli atti della Commissione europea per l'attuazione delle norme europee in materia, che istituiscono il *digital green certificate*, denominato "certificato COVID-19 dell'UE" in base all'accordo raggiunto in sede europea il 20 maggio scorso

sulle due proposte COM(2021) 130 e 140.
L'articolo 10 reca puntuali modifiche ai decreti-legge n. 19/2020 e n. 33/2020, in materia di contenimento del COVID-19.
L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, mentre gli articoli da 11-*bis* a 11-*duodevicies*, coordinano e prorogano disposizioni connesse con il contenimento dell'emergenza relativamente a diversi ambiti.
L'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti dall'emergenza COVID-19, prevedendo che per tali anticipazioni si seguono le stesse modalità di calcolo applicate per gli indennizzi. L'anticipazione è prevista dall'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, per un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro, nelle more del perfezionamento dell'*iter* autorizzatorio presso la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, della disposizione che ha previsto la concessione di un indennizzo, contenuta nell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020.
L'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria, mentre il nuovo articolo 13-*bis* prevede la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. Infine, l'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.
Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta pertanto un conferente schema di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza di richieste di interventi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri (n. COM(2021) 89 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame della proposta di decisione in titolo, che mira alla realizzazione di un partenariato europeo sulla metrologia, da avviarsi con la partecipazione dell'UE e della gran parte degli Stati membri, al fine di sviluppare soluzioni metrologiche destinate alle tecnologie emergenti e coerenti con lo sviluppo di nuovi prodotti.
Si tratta di un "partenariato istituzionalizzato", da istituire in base al regolamento (UE) 2021/695 sul programma Orizzonte Europa per la ricerca e l'innovazione 2021-2027, che, all'articolo 10, paragrafo 1, lettera *c)*, prevede tale tipologia di partenariato basato su un atto legislativo europeo (ai sensi degli articoli 185 e 188 del TFUE) e lo distingue dagli altri partenariati basati su protocolli d'intesa o meri impegni dei *partner*.
La metrologia è la scienza che ha per oggetto lo studio delle questioni inerenti la misurazione delle grandezze fisiche ed è un fattore chiave dell'attività economica e sociale. Tale settore è stato, pertanto, riconosciuto dai colegislatori europei come prioritario nell'ambito del programma Orizzonte Europa, che mira a conseguire un maggior impatto sulla ricerca e sull'innovazione mobilitando fondi pubblici e privati supplementari grazie al coinvestimento attraverso i partenariati europei.
Il partenariato sulla metrologia si basa sugli investimenti tratti dal programma europeo di ricerca metrologica (EMRP) e dal programma metrologico europeo di innovazione e ricerca (EMPIR).
L'iniziativa in esame, tuttavia, prevede l'istituzione di un nuovo partenariato per far fronte alle nuove

sfide e non rappresenta la semplice continuazione dei programmi precedenti, i quali attualmente non risultano avere un impatto significativo a livello dell'UE a causa della frammentazione delle attività e della duplicazione degli sforzi tra gli Stati membri. Il miglioramento delle capacità metrologiche può accelerare il progresso scientifico e gli sviluppi industriali in modo da contribuire ad affrontare le sfide riguardanti settori come salute, ambiente, protezione sociale e patrimonio culturale.
Dal momento che nell'ultimo decennio i concorrenti globali dell'UE quali Stati Uniti, Cina e India hanno aumentato gli investimenti nel campo della metrologia rispettivamente del 60 per cento, 50 per cento e 52 per cento, risulta necessario affrontare la questione della mancata integrazione della metrologia nel sistema di innovazione a livello europeo, anche al fine di mantenere il primato concorrenziale dell'Europa nelle tecnologie emergenti e nello sviluppo di nuovi prodotti e garantire un approccio lungimirante in materia di norme tecniche e regolamentazioni affidabili che anticipino le sfide sociali. L'obiettivo è quello di garantire, entro il 2030, un livello di soluzioni metrologiche in Europa pari almeno a quello dei Paesi che registrano i migliori risultati a livello mondiale.
Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, il Relatore osserva che la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 185 del TFUE, il quale prevede la partecipazione dell'Unione europea a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture istituite per l'esecuzione di detti programmi.
La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà, dal momento che gli obiettivi dell'iniziativa non possono essere conseguiti adeguatamente dai singoli Stati membri, poiché la portata e la complessità della metrologia richiedono investimenti che vanno al di là dei bilanci di base per la ricerca degli istituti nazionali di metrologia. L'eccellenza necessaria per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni metrologiche d'avanguardia è diffusa in tutti i Paesi e pertanto non può essere raggiunta agendo solo a livello nazionale. In assenza di un approccio coerente a livello europeo con la massa critica necessaria, esiste inoltre il rischio di duplicazione degli sforzi, con conseguenti costi più elevati e minori impatti di efficacia.
La proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto viene attribuita ai singoli Stati membri la responsabilità di elaborare il programma comune e gli aspetti operativi attraverso l'Associazione europea degli istituti nazionali di metrologia (EURAMET). L'Unione offrirà incentivi per migliorare il coordinamento, creerà sinergie con le politiche UE e con le priorità di Orizzonte 2020, monitorerà l'attuazione del programma e assicurerà la tutela degli interessi finanziari europei. Inoltre, l'UE apporterà un contributo finanziario al programma metrologico massimo di 300 milioni di euro provenienti dagli stanziamenti di Orizzonte Europa. Agli Stati partecipanti è richiesto di apportare contributi, finanziari o in natura, complessivamente pari a 363 milioni di euro per i sette anni 2021-2027 (con pagamenti fino al 2031).
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la quale fornisce una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all'interesse nazionale, e ne auspica l'approvazione entro il 2021. In particolare, per l'Italia la partecipazione ai programmi europei di metrologia storicamente ha visto un rientro molto elevato (intorno al 200 percento), con finanziamenti che hanno coinvolto, per una quota significativa, enti di ricerca, Università e piccole e medie imprese. Inoltre, nell'ultimo anno e mezzo di emergenza pandemica, in Italia lo studio della metrologia si è concretizzato in progetti sulla diagnostica (persone), *detection* (ambienti), collaudi e certificazioni di dispositivi, cure con ultrasuoni, respiratori, analisi della popolazione. Il testo della proposta è frutto di un lavoro preparatorio tra le delegazioni dei diversi Paesi, su cui vi è un sostanziale accordo. Permangono ancora discordanze sulla copertura di taluni costi amministrativi, che la Commissione europea vorrebbe fossero sostenuti dagli Stati membri, mentre l'Italia e altri Stati membri ne auspicano la copertura ad opera della Commissione.
Infine, il Relatore osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di nove Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In merito all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2021/468 sugli idrossiantraceni, il PRESIDENTE comunica che il 10 giugno è pervenuta una nota della Direzione generale Igiene, sicurezza alimenti e nutrizione, del Ministero della salute, con cui si preannuncia la volontà di dare le opportune indicazioni di merito all'ufficio legislativo dello stesso Ministero, affinché si intervenga, con le modalità previste dalla vigente normativa, sollevando e sostenendo - se del caso - le criticità sul regolamento, in base alle considerazioni già emerse finora.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2220

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sui servizi aerei, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, sottoscritto a Kigali, il 20 agosto 2018;
considerato che l'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, rafforzando i legami economici tra i due Paesi, a beneficio dei vettori aerei, degli aeroporti, dei passeggeri, del commercio, dell'industria del turismo e, in generale, dell'economia dei due Stati;
considerato che l'Accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea prevedendo l'inserimento delle clausole *standard* previste dal regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi;
valutato che il testo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, recante misure urgenti dirette a disciplinare la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
considerato che nel testo originario del provvedimento è confluito il contenuto del decreto-legge n. 56 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e del decreto-legge n. 65 del 2021, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei quali l'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione con salvezza degli effetti già prodotti;
considerato che il decreto-legge, in seguito alle modifiche apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati, si compone di 44 articoli e due allegati;

considerato, in particolare, che l'articolo 9 disciplina la certificazione verde COVID-19, cosiddetta *green pass*, la cui applicazione, come previsto dal comma 9, vale fino all'entrata in vigore degli atti della Commissione europea per l'attuazione delle norme europee in materia, che istituiscono il *digital green certificate*, denominato "certificato Covid-19 dell'UE" in base all'accordo raggiunto in sede europea il 20 maggio scorso sulle due proposte COM(2021) 130 e 140;
considerato inoltre che l'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti dall'emergenza COVID-19, prevedendo che per tali anticipazioni si seguono le stesse modalità di calcolo applicate per l'indennizzo. L'anticipazione è prevista dall'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, per un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro, nelle more del perfezionamento dell'*iter* autorizzatorio presso la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, della disposizione che ha previsto la concessione di un indennizzo, contenuta nell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020;
rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2169

Art. 30

30.0.1 (testo 2)

Garavini, Ginetti, Nannicini, Pittella

*Dopo l'**articolo 30**, inserire il seguente*:

«Art. 30-*bis*

(Disposizioni in attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale)

1. In attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD, e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo e il partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, l'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, già costituito con la legge reggionale 27 febbraio 2008, n. 1 nella città di Venezia, è istituito sperimentalmente per gli anni 2021, 2022 e 2023 anche nelle città di Roma e Napoli.

2. Le sedi dell'Osservatorio sono collocate preferibilmente in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le procedure indicate dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. L'Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con l'Assemblea Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con il Parlamento Mediterraneo e l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorisce l'acquisizione inclusiva di nuovi *partner* rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private dell'ambito geografico del Mediterraneo e del Mar Nero.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'Osservatorio presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il

programma di attività dell'Osservatorio.

5. Le attività dell'Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

b) attivano e promuovono *forum* come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato Piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei Paesi africani e del vicinato orientale;

c) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e Invitalia;

d) includono attività di informazione e di educazione anche in collaborazione con l'Autorità per la Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo - Mar Nero, in collaborazione con l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e il Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP) del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), e attività di educazione ambientale di cui all'articolo 1, comma, 759 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al fine dello svolgimento dello svolgimento delle sole attività di cui alla presente lettera è autorizzata il trasferimento di una quota pari a 75.000,00 euro per gli anni 2021, 2022, 2023, quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio riducendo di pari importo quanto definito dal comma 120 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160;

e) facilitano la partecipazione del pubblico al *decision-making* ambientale di cui all'articolo 6 della Convenzione di Aarhus;

f) includono attività di collaborazione in materia di difesa dei diritti umani in relazione ai cambiamenti climatici.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di garantirne l'operatività, l'Osservatorio può avvalersi di erogazioni liberali in denaro da parte di persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito d'impresa e soggetti pubblici.»

Art. 36

36.0.2 (testo 4)

Candiani, Simone Bossi, Casolati

*Dopo l'**articolo 36**, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo preventivo, rafforzamento del controllo concomitante e riorganizzazione interna della Corte dei conti)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva, alla razionalizzazione del controllo preventivo, al rafforzamento del controllo concomitante e alla riorganizzazione interna della Corte dei conti.

2. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di

controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

3. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura di cui alla medesima lettera g) sono pienamente conformati a quelli previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.

1-*quater*. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.

1-*quinquies*. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-*quater* si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-*ter*.".

4. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere confermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2271

XVIII Legislatura

(ai sensi dell'art. 1, c. 2 e c. 3, della legge n. 87/21, di conversione del d-l n. 52/21, sono fatti salvi gli effetti prodotti dai d-l n. 56/21, C.3075 e d-l 65/21, C.3119)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Titolo breve: *d-l 52/2021 - ripresa attività economiche*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 336 15 giugno 2021	**Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 13; accolti odg*.
N. 337 16 giugno 2021	**Voto finale** Esito: **approvato definitivamente** Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 214, contrari 25, astenuti 7, votanti 246, presenti 247.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 336 del 15/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

336a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021

_____

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31)*.
Si dia lettura del processo verbale.
MARGIOTTA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 10 giugno.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Assemblea parlamentare del Mediterraneo, elezione del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che, in data 4 giugno 2021, l'onorevole Gennaro Migliore, componente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, è stato eletto Presidente dell'Assemblea stessa.
All'onorevole Migliore vanno le più vive congratulazioni, unitamente al sentito augurio di buon lavoro.

Discussione del disegno di legge:

(2271) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 16,35)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2271.

Il relatore, senatore Parrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni o a chiusura durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è confluito nel testo originario del provvedimento il contenuto di due decreti-legge, il decreto-legge n. 56 del 2021 e il decreto-legge n. 65 del 2021, dei quali l'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione con salvezza degli effetti già prodotti.

Il provvedimento, a seguito di numerosi interventi emendativi della Camera, si compone di 44 articoli e un allegato.

L'articolo 1 riguarda la rimodulazione e il graduale allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

L'articolo 2 detta alcune disposizioni in tema di spostamenti.

L'articolo 2-*bis,* introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, detta disposizioni sulla disciplina degli accessi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'articolo 2-*ter* impegna il Ministero ad adottare un protocollo uniforme sul territorio nazionale che assicuri il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, lo svolgimento delle visite da parte dei familiari ovvero l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, l'individuazione di ambienti dedicati, adibiti all'accesso di almeno un familiare.

L'articolo 2-*quater* prevede che alle persone ospitate presso determinate strutture socio-sanitarie residenziali, munite delle certificazioni verdi Covid-19, siano consentite uscite temporanee.

L'articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).

L'articolo 3-*bis* disciplina la possibilità di tenere anche in presenza i corsi di formazione pubblici e privati nei territori in zona gialla.

L'articolo 4 consente, a partire dal 26 aprile 2021, nei territori in zona gialla, i servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.

Il nuovo articolo 4-*bis* dispone che in zona gialla possano svolgersi, anche nei festivi e prefestivi, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e centri commerciali, gallerie, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili.

L'articolo 5 detta disposizioni sullo svolgimento, in zona gialla, degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi.

Il nuovo articolo 5-*bis* conferma, in zona gialla, l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

L'articolo 6 detta disposizioni per la ripresa in zona gialla dell'attività sportiva.

L'articolo 6-*bis* dispone la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici a partire dal 22 maggio.

L'articolo 7 disciplina lo svolgimento in presenza, in zona gialla, di fiere dal 15 giugno e di convegni e congressi dal 1° luglio.

L'articolo 8 prevede la riapertura in zona gialla delle attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento.

L'articolo 8-*bis* prevede la ripresa delle attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e circoli associativi del terzo settore e la ripresa, in zona gialla, delle feste.

Il nuovo articolo 8-*ter* consente, in zona gialla, l'attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

L'articolo 9 disciplina l'istituto delle certificazioni verdi Covid-19.

L'articolo 10 coordina i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento

dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020 con il nuovo termine del 31 luglio 2021.
Il nuovo articolo 10-*bis* modifica la procedura di adozione e aggiornamento dei protocolli e delle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle attività economiche, produttive e sociali.
L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio il termine delle disposizioni legislative riportate nell'elenco allegato al decreto-legge a parte alcune eccezioni espressamente indicate.
I nuovi articoli da 11-*bis* a 11-*duodecies* recano una serie di proroghe di diversi termini legislativi, tra le quali si segnalano in particolare la proroga al 31 dicembre 2021 del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, quella al 30 settembre 2021 del termine di validità dei documenti di riconoscimento d'identità con scadenza 31 gennaio 2020; la proroga al 31 luglio 2021 della validità di permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, nonché di altri titoli e documenti in materia di immigrazione in scadenza sino alla medesima data.
L'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico.
Il nuovo articolo 12-*bis* norma lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, in modo che siano sempre consentite.
Il nuovo articolo 12-*ter* consente ai Comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari del cosiddetto *voucher* taxi anche in deroga alle norme sui principi contabili di cui al testo unico degli enti locali.
L'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria.
L'articolo 13-*bis* reca la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.
L'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Vescovi. Ne ha facoltà.
VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, sono molto contento di parlare di questo decreto sulla ripresa - fortunatamente - delle attività economiche. È importante tornare a parlare di ripresa e di visione. Siamo passati da un periodo, durante la pandemia, in cui questo Paese è stato gestito dal famoso Governo Conte-*bis*, quando tutte queste libertà che abbiamo appena elencato sono state interrotte con un semplice atto amministrativo, che però ha bloccato un Paese. Abbiamo anche letto - vero o falso che sia - che addirittura c'era un'ideologia volta a bloccare le attività e questo mi ha fatto veramente paura. Siamo passati dalle conferenze stampa alla discussione in Aula dei provvedimenti. Dalle riunioni a Villa Doria Pamphili, siamo tornati a parlare qui in Parlamento - per fortuna, dico io - anche grazie alla decisione della Lega di entrare a far parte di questo Governo del presidente Draghi, per dare il proprio contributo in termini di pragmaticità, efficienza, offrendo la propria visione, al fine di dare un'impostazione completamente diversa da quella del Conte-*bis*.
Oggi parliamo di riaperture, di riuscire a scoprire la verità su quanto accaduto. Siamo passati - per fortuna - dalla gestione commissariale di Arcuri all'operato del generale Figliuolo, ma andremo a vedere la verità. Siamo passati da una situazione di chiusura di tutto, anche delle scuole, perché mancava una visione. Noi abbiamo fatto la scelta di entrare a far parte di questo Governo per apportare il nostro buonsenso, la nostra buona volontà. Ricordo che proprio in quest'Aula alcuni colleghi ci hanno attaccato sulla gestione dell'ospedale di Milano, che oggi è stato il fulcro e ha aiutato la situazione di quella zona. Per fortuna ci siamo anche noi, oggi, in questo Governo, che parla di ripresa delle attività economiche. Ben venga: parliamo solo di ripresa delle attività economiche e speriamo che ci sia comunque il blocco dell'attività dell'immigrazione clandestina, che oggi sta arrivando con forza del nostro Paese. Grazie e buon lavoro a tutti. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Iori. Ne ha facoltà.
IORI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo i diciotto mesi più difficili della storia recente, possiamo guardare al futuro con maggiore serenità e ottimismo e, se possiamo farlo, è grazie alla prudenza e al rigore con cui è stata affrontata la fase più ardua della pandemia. Il rischio ragionato con cui è stata gestita l'emergenza degli ultimi mesi sta dando i suoi frutti e ne va dato atto a chi, come il Presidente del Consiglio e il Ministro della salute, ha deciso di agire con lungimiranza, in base all'evoluzione del quadro epidemiologico, senza pericolose corse in avanti, per inseguire i sondaggi.

Per noi del Partito Democratico questa è stata una strategia ottima e infatti l'abbiamo sostenuta fin dall'inizio, perché ci ha consentito di riaprire progressivamente le attività, anche in ragione dell'accelerazione della campagna vaccinale, senza correre il rischio di richiudere. Aprire e poi richiudere sarebbe stato infatti un dramma, che avrebbe messo in ginocchio definitivamente il Paese. Non abbiamo ceduto alla facile propaganda e agli *slogan* e credo che questa serietà ci abbia premiato.

In questo senso siamo soddisfatti di aver sostenuto l'azione del *Premier*, l'agenda Draghi, una strategia che ha cercato sempre di tenere saldamente unite la salute e la sicurezza dei cittadini, con il rilancio dell'economia, che infatti mostra chiari e inequivocabili segni di ripresa. Va dato atto anche al grande senso di responsabilità degli italiani e alla fiducia mostrata, se questa ripresa oggi è possibile. *(Brusìo)*. Scusi, signor Presidente, non si sente alcunché. *(Richiami del Presidente)*. La campagna vaccinale e il rispetto delle regole sono stati elementi decisivi per permettere la riapertura del Paese e il progressivo allentamento della limitazione negli spostamenti. La Camera dei deputati ha inoltre apportato delle utili modifiche in sede di discussione parlamentare e questo è un elemento importante, che tengo a sottolineare, perché la centralità del Parlamento non va mai dimenticata e va anzi valorizzata. *(Applausi)*. Con il decreto-legge al nostro esame lo stato di emergenza viene prorogato, con una scansione delle aperture che consente di continuare a gestire la crisi epidemica e, contemporaneamente, di far ripartire le attività economiche, sociali, culturali ed educative. Si tornano ad aprire gradualmente le attività economiche, la ristorazione, le attività sportive, i luoghi di socialità, i centri termali, tutte attività che in questi mesi hanno cercato di tenersi a galla, in qualche modo, grazie ai ristori e ai sostegni precedentemente varati, ma che aspettavano con ansia la riapertura e il ritorno al lavoro.

I ristoratori hanno potuto finalmente riprendere la loro attività, dapprima all'aperto e ora anche negli spazi interni. Penso poi in particolare alla nuova disciplina degli accessi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, con il protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da Covid-19, oppure all'introduzione, nelle attività dei servizi educativi, dei corsi di formazione specifici. Si tratta di temi che mi stanno particolarmente a cuore, il primo perché riguarda il difficile mantenimento delle relazioni familiari anche in presenza di contagi o di malattie croniche e il secondo perché concerne la qualità delle relazioni educative.

Voglio però anche ricordare la grande, grandissima importanza dell'apertura al pubblico dei musei e degli istituti di cultura, per esempio limitando la necessità di prenotazione preventiva nei giorni festivi e di sabato. Sappiamo bene quanto abbia sofferto il mondo della cultura e dello spettacolo in questi lunghissimi mesi e quanto abbia bisogno di ripartire e di riaprire.

Stiamo tornando finalmente alla normalità, alla vita, al lavoro, alle relazioni che costituiscono una parte fondamentale delle nostre esistenze e lo stiamo facendo attraverso il rigore e il buonsenso. Bisogna ribadirlo con forza: senza il rischio ragionato, inseguendo invece le sirene del consenso immediato, probabilmente non saremmo qui.

È proprio grazie al rigore e al buonsenso che le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno potuto completare, per esempio, l'anno scolastico in presenza, almeno alla conclusione, dopo mesi di didattica a distanza e di perdita della quotidiana relazione con le compagne e i compagni di classe. Si tratta di una vittoria, perché tutti noi sappiamo la portata del dramma che hanno vissuto molti bambini e adolescenti privati della scuola in presenza, delle relazioni sociali e umane indispensabili per la loro crescita educativa equilibrata.

La crisi sanitaria sulle loro vite è stata come una crepa su una fragile diga, ha aperto uno squarcio che ha sconvolto il mondo delle relazioni e le identità in costruzione. In particolare, gli adolescenti sono stati alle prese con evidenti problemi emotivo-relazionali e sociali caratterizzati da incertezza, ansia, paura, dolore preoccupazione, ma anche disorientamento, apatia, paura del futuro.

Non possiamo ignorare, quindi, la necessaria ripartenza anche in merito a questo fronte delle riaperture. Nel pieno dello sviluppo cognitivo comportamentale, ma anche sociale e pedagogico, in quella complessa fase di passaggio che porta alla vita adulta, molti giovani hanno perso punti di riferimento, rapporti solidi a scuola o in famiglia, legami educativi certi. Un diffuso analfabetismo dei sentimenti, vacillanti tra mille incertezze esistenziali, che spesso non hanno trovato parole per essere

dette, ha ulteriormente indebolito il sistema delle regole e, dunque, ha prodotto chiusura su chiusura dentro i mondi virtuali, che tanto male possono fare, se non mediati o se utilizzati in modo non consapevole, acuendo dipendenza e isolamento.

Di queste criticità ci stiamo già cominciando ad occupare tramite alcuni ordini del giorno o risoluzioni già approvati, ma serviranno interventi psicologici e pedagogici sempre più mirati e significativi e, soprattutto, serviranno le aperture.

La medesima attenzione riguarda l'ambito sanitario, per facilitare ad esempio gli spostamenti all'interno dell'Unione europea o contribuire alla ripresa economica anche con il cosiddetto *green pass* , ma, soprattutto, consentire la possibilità di accesso come visitatori ad alcune strutture di ricovero e di assistenza.

Siamo dunque tutti consapevoli che i cittadini hanno bisogno di un ritorno alla mobilità, alle relazioni sociali, alla vita per ciò che è sempre stata. Per questo le istituzioni devono essere molto attente nel comunicare le scelte che si compiono in materia sanitaria, perché non bisogna creare diffidenza o paura, ma accompagnare i cittadini in questa fase complicata per tutti e i nostri concittadini stanno dimostrando di avere una grande responsabilità, fiducia e voglia di ripartire.

Nel frattempo, è importante ricordare che è necessario tenere alta la guardia, perché il nemico non è ancora stato battuto e quindi è indispensabile continuare ad agire, in ragione di un rischio calcolato, che tenga conto di ogni variabile, a partire proprio dal quadro epidemiologico.

In conclusione, dobbiamo marciare insieme uniti. Quello attuale è un Governo di larghissima maggioranza, nato su impulso del nostro autorevole Presidente della Repubblica. È un Governo che deve fronteggiare la peggiore crisi, sanitaria, sociale ed economica dal Dopoguerra a oggi. Per questo motivo serve che tutti remino nella stessa direzione.

Siamo convinti che l'agenda del Governo Draghi per la riapertura, la ripartenza e il rilancio del Paese sia quella giusta, allo stato attuale delle conoscenze e delle possibilità, e tenga insieme diritti e doveri. È importante essere consapevoli che siamo di fronte anche a una dimensione che riguarda la nostra democrazia e che possiamo uscire dalla crisi solo tutti insieme. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO *(Misto)*. Signor Presidente, affrontiamo oggi uno dei tanti decreti Covid. Non è il primo e non sarà certamente l'ultimo. Il provvedimento è in vigore da quasi due mesi e approda in Senato in seconda lettura, pertanto ha scarse probabilità di essere emendato.

Non abbiamo presentato emendamenti ostruzionistici o tali da non poter essere accolti. Abbiamo preferito ragionare nell'ottica di una collaborazione per ottenere il miglior risultato possibile di un prodotto normativo che, comunque, non abbiamo approvato al 100 per cento.

Come componente L'Alternativa C'è abbiamo presentato degli emendamenti in tema di *green pass*. A noi non sembra corretto che chi non può o non vuole vaccinarsi sia svantaggiato rispetto a chi invece ha deciso di farlo. La libertà vaccinale, se tale è, deve essere garantita dallo Stato e ciò può avvenire tramite degli sgravi fiscali, fino ad almeno 1.000 euro a persona, per i *test* rapidi o molecolari, oppure prevedendo la possibilità di *test* rapidi gratuiti.

Questi sono in sostanza gli emendamenti che abbiamo presentato e che si fondano sul principio di pari opportunità riconosciuto dall'articolo 3, comma 2, della Costituzione, ai sensi del quale «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Riteniamo che questi emendamenti siano molto importanti, perché non è giusto che chi si vaccina possa farlo gratuitamente mentre per chi, invece, decide di non farlo, non siano previste misure che consentano di viaggiare per lavoro, per partecipare a un concorso, per motivi di studio o salute e per qualsiasi altra ragione. Il diritto allo spostamento e alla mobilità è riconosciuto dall'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani e anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È importante prevedere misure a sostegno di chi non intenda o possa vaccinarsi, visto che chi decide di sottoporsi alla vaccinazione li ottiene gratuitamente.

Il Ministero si è espresso in maniera contraddittoria sulla prescrizione delle somministrazioni di alcune

tipologie di vaccini, come per esempio AstraZeneca. Sappiamo tutti che quest'ultimo vaccino è estremamente contestato: inizialmente è stato prescritto a chi aveva meno di sessant'anni. Successivamente, dopo i primi decessi, si è pensato di spostare la fascia di età, riservandolo a chi aveva più di sessant'anni. Poi, improvvisamente, il generale Figliulo e il CTS hanno deciso che va bene per tutti, e quindi è ricominciata la serie degli effetti collaterali, finanche letali. Finché poi, adesso si è fatta nuovamente marcia indietro riservandolo - di nuovo - a chi ha più di sessant'anni e introducendo per gli altri la seconda dose "eterologa".

A questo punto, visto che probabilmente neanche il Ministero sa che tipo di vaccini consigliare a quale fascia d'età e a quale tipologia di cittadini, e ha dimostrato grande incertezza (e d'altra parte non poteva che essere così, dato che si può dire che questi vaccini sono ancora in fase di sperimentazione), ancora di più ci sembra doveroso prendere atto che hanno diritto ad essere trattati come gli altri tutti i cittadini che decidono di non sottoporsi alla vaccinazione, perché anche questa è una scelta legittima, è una scelta riconosciuta dal nostro ordinamento e quindi deve avvenire con pari opportunità.

Ecco perché L'Alternativa C'è si appella a questo consesso, e quindi a tutti i parlamentari, affinché accolgano i nostri emendamenti che si limitano ad adeguarsi al dettato costituzionale, quello sempre calpestato e vilipeso da quest'Aula, ma anche dallo stesso Governo che impone limitazioni senza offrire alternative che sono nei diritti di tutti i cittadini. Anche l'articolo 16 della nostra Carta costituzionale lo prevede. Ma poi c'è la libertà di associazione e di manifestazione: sono tutte libertà che vengono negate a chi non ha la possibilità o non ha la volontà e l'intenzione di vaccinarsi.

Anche la scelta libera del soggetto che decide di non vaccinarsi, oppure di chi non può farlo, deve quindi essere a carico dello Stato. Ci auguriamo che la nostra richiesta venga accolta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, mi è stata concessa la voce, quindi la ringrazio.

Oggi mi trovo a discutere di un decreto-legge da convertire in legge, in questo caso in seconda lettura (avendo il provvedimento già passato il vaglio della Camera dei deputati) che rappresenta un passaggio significativo e decisamente innovativo rispetto ai precedenti decreti - legge qui pervenuti. Ciò per due fondamentali ragioni, due novità. Infatti, con la conversione di questo decreto-legge, a mio giudizio, come ben sa la collega Tiraboschi, innanzi tutto vi è il superamento definitivo dei cosiddetti DPCM. *(Applausi)*. Con questo provvedimento, in via definitiva, si superano il malvezzo e la cattiva abitudine introdotti dal Governo Conte-*bis* con provvedimenti individuali, non collegiali, che non passavano neanche al vaglio del Presidente della Repubblica, come sarebbe invece accaduto con i decreti-legge, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Tale pratica certamente depauperava quello che a noi parlamentari interessa, e cioè la centralità del Parlamento, la funzione stessa che noi parlamentari dobbiamo svolgere, l'attività legislativa. Di fatto, noi siamo stati defraudati per troppo tempo, per troppi mesi, con lo spauracchio della pandemia e della necessità di fare in fretta, della facoltà di lavorare secondo gli strumenti che ci ha conferito la nostra Carta costituzionale, ai sensi dell'articolo 77 della nostra Costituzione. Noi ne siamo stati defraudati.

Ecco, con questo provvedimento, finalmente, soprattutto per merito del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, finalmente abbiamo riconquistato una funzione fondamentale, anche in materie - e non in una sola - che sembrano secondarie ma che, in questo anno terribile, sono state invece fondamentali. Hanno quindi ripreso vita, in termini di funzione legislativa, la disciplina delle attività scolastiche; l'attività dei servizi di ristorazione; la disciplina degli spettacoli aperti al pubblico e anche degli eventi sportivi; la disciplina delle palestre, delle piscine e degli sport di squadra; la disciplina delle fiere, dei convegni, dei congressi e, infine, dei centri termali e dei parchi tematici. Tutte discipline sottratte alla funzione legislativa e, quindi, al Parlamento, utilizzate in modo monocratico dal precedente Presidente del Consiglio.

Il secondo aspetto che rappresenta - a mio giudizio - forse quello politicamente più significativo - cari colleghi, e soprattutto cari colleghi di Forza Italia - è che, per la prima volta, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Governo da lui retto hanno impresso una decisione politica rispetto al ruolo che gli scienziati, i tecnici e il comitato tecnico scientifico hanno rivestito fino al 16 aprile scorso.

Fino ad allora, sembrava normale dire che non potevamo riaprire oppure che dovevamo chiudere

determinati servizi essenziali o determinati esercizi commerciali piuttosto che le attività sportive, le piscine, le palestre e le discoteche perché il comitato tecnico-scientifico lo imponeva. Oppure, sembrava normale dire che dovevamo attendere «fino a» perché il CTS diceva così.

Ebbene, ricorderemo tutti, invece, il momento dal quale diparte questo decreto-legge. Ricorderemo tutti quando il presidente Draghi, in una delle sue rare conferenze stampa - al contrario del Presidente precedente che ce le propinava continuamente, in orari anche talvolta improponibili - affermò che si assumeva un rischio ragionato nell'affrontare le riaperture anche prima di quanto affermavano alcuni cosiddetti virologi che imperversavano nelle televisioni nazionali. *(Applausi)*.

Questo va detto, perché è stata la prima volta in cui - a mio giudizio - da quando è iniziata la pandemia, si è verificato il cosiddetto vero e proprio cambio di passo. Allora, finalmente, il Governo Draghi ha preso una decisione politica assumendosene tutte le responsabilità conseguenti, hanno dato ragione. I giorni successivi hanno dato ragione quella decisione dalla quale poi sono discesi questi decreti-legge accordati. Quel giorno c'è stata la possibilità di affermare che si era finalmente voltata pagina *(Applausi)*e si era finalmente di fronte a un Governo con un Presidente del Consiglio che non pensava semplicemente a farsi bello dinanzi alle televisioni; che pensava non a un *post* o a un *tweet,* bensì all'interesse degli italiani, restituendo loro non solo la dignità, ma anche quel valore garantito dalla Costituzione e a cui un partito come il nostro, Forza Italia, tiene più di qualunque altro: la libertà *(Applausi)*.

Non entro nel dettaglio di tutte le riaperture che alcuni colleghi che mi hanno preceduto hanno ricordato. È tuttavia evidente che soprattutto noi che esercitiamo la funzione fondamentale della politica nelle istituzioni non possiamo avere la memoria corta, perché sembra che di questi tempi anche in pochi giorni tutti dimentichino quello che è accaduto soltanto ieri o l'altro ieri. Invece noi dobbiamo avere ben chiara l'idea che con il Governo in carica finalmente le cose sono cambiate *(Applausi)*. Anche quanto è stato affermato ieri da Mario Draghi, dopo il Vertice del G7 nel Regno Unito, dimostra il cambiamento di passo, la svolta che c'è stata nell'ambito del Governo italiano, quando ha affermato che la Cina è un problema e che bisogna prenderne le distanze. Io ho applaudito e non a caso ho chiesto di sottoscrivere un'interrogazione in tal senso proposta dal nostro collega Andrea Cangini, che giustamente ricorda con un atto di sindacato ispettivo cosa bisogna fare anche in merito ai diritti civili regolarmente violati quotidianamente in quel grande Paese. Lo dico perché è stato Mario Draghi ad affermarlo e vi dico con molta franchezza che io e tutta Forza Italia siamo orgogliosi di avere finalmente un Capo del Governo che si assume certe responsabilità anche rispetto a temi scottanti della politica internazionale *(Applausi)*. Non ci imbarazza dire esattamente come stanno le cose.

Concludo citando alcune parole della collega Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia molto brava, la quale alla Camera dei deputati ha ricordato che, con il decreto-legge in esame, molte cose sono mutate in positivo e che la libertà è un valore costituzionalmente garantito insieme ad altri valori importanti, come il lavoro e la libera iniziativa. Grazie al decreto-legge in esame, che anticipa le riaperture rispetto alle date previste, siamo riusciti ad ottenere un importante risultato e a garantire le attività in tutta sicurezza, adottando tutti quei protocolli che consentono di tutelare anche quell'altro bene importante garantito dalla Costituzione, e cioè la salute. Ho voluto ricordare le parole della collega, perché ritengo abbia detto esattamente quel che andava affermato nei confronti di un provvedimento del genere.

Io vi ringrazio e ringrazio ancora Forza Italia che ha avuto il coraggio e la forza di sostenere Mario Draghi come Presidente del Consiglio dei ministri. Ha fatto molto bene! *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Faggi. Ne ha facoltà.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi, nei pochi minuti che mi sono stati concessi cercherò anch'io di fare un po' di sintesi in merito al provvedimento in esame, che rappresenta in parte la chiusura di una serie di provvedimenti messi in atto dal momento in cui il nostro cielo si è oscurato. Forse era dal Dopoguerra che non avevamo un periodo così difficile e terribile come quello che stiamo vivendo. Nessuno di noi ha vissuto in prima persona l'epoca della guerra: ne ha sentito parlare dai suoi nonni, dai suoi parenti, ma nessuno l'ha potuta vivere. Invece, noi ci siamo trovati in una situazione

terribile. *(Brusio)*.

Capisco che non frega un tubo a nessuno perché tutti chiacchierano e io posso dire di tutto. Neanche la Presidente ascolta. Adesso dico una parolaccia, tanto se ne fregano tutti. Mi fa piacere. *(Applausi)*. Posso dire ciò che voglio in quest'Aula, tanto non mi caga nessuno. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatrice, con tutto il rispetto, io la ascolto e devo anche richiamarla a un linguaggio consono all'Assemblea.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Uno dice una parola un po' forte e improvvisamente l'orecchio teso verso il telefono o altro è richiamato all'attenzione e si desta scalpore. Quando, invece, uno parla di pandemia, di morti, nessuno ti ascolta.

PRESIDENTE. Senatrice, si rivolga alla Presidenza e stia sicura che la Presidenza la ascolta.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Stava chiacchierando anche lei, Presidente.

PRESIDENTE. No, ma le permetto di andare avanti senza usare un certo linguaggio.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Lo modero se mi si ascolta.

PRESIDENTE. Senatrice, è una sua scelta intervenire in Aula e lo si fa usando un dato tipo di linguaggio. La sto ascoltando; lo stavo facendo anche prima e sono costretta a richiamarla. Prego, vada avanti.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Benissimo, continuo a parlare di questo provvedimento che chiude un elenco di altri provvedimenti che ci hanno messo nella condizione, purtroppo, di far emergere non solo delle difficoltà sotto il profilo sanitario sul come affrontare una malattia sconosciuta. Questo ci è capitato: ci sono stati molti morti e molti medici morti. Abbiamo dovuto rincorrere all'inverosimile con ogni mezzo e tante volte i mezzi sono stati inefficaci.

Ci siamo trovati - ripeto - dal Dopoguerra in una condizione cui non eravamo preparati, soprattutto perché, se da una bomba, bene o male, pur nel disastro causato dalle guerre e dalle violenze perpetrate, ci si poteva nascondere, quello attuale è un nemico non solo mortale, ma anche invisibile. È stata presa una serie di accorgimenti malamente a tentoni nei primi momenti. E poi, come per tutte le malattie così improvvise e particolari dalla portata pandemica, e quindi internazionale, dove bollettini quotidiani spaventosi informavano del numero dei morti e delle persone ricoverate in rianimazione, ci siamo trovati a dover prendere delle decisioni sotto il profilo non solo sanitario, ma anche sociale, economico e lavorativo.

Il provvedimento di oggi dà una sorta di spiraglio: dice che la malattia è sotto controllo e, nel frattempo, gradatamente si possono riaprire le attività. Non tocca, però, il punto fondamentale di come si riapre. Ci sono state diverse colorazioni a seconda della gravità della situazione regionale e locale della malattia, ma nelle riaperture non si tiene in considerazione una situazione diversa che, per forza di cose, avrà degli strascichi, non solo per il fatto di non avere più denaro per essere rimasti fermi. È vero che sono stati immessi 200 miliardi attraverso diversi scostamenti, ma alla fine della fiera non hanno dato in molte occasioni ciò che sinceramente al di fuori ci chiedevano. Tanti hanno perso il lavoro; tanti hanno chiuso le proprie botteghe, aziende, i propri ristoranti, bar, le proprie attività. Tanti hanno smesso di andare a scuola perché c'è stato un cambiamento radicale che forse viene portato troppo poco all'attenzione.

Ci sono tante proroghe nel provvedimento. Ce ne sono state tante. Io - ad esempio - faccio riferimento alle proroghe delle cartelle esattoriali. Se non lavoro per un anno, se la mia attività rimane ferma e mi dicono di non pagare la cartella per sei mesi, o di pagarla sei mesi dopo: se non introito niente, non riuscirò mai a pagarla. Spostare di altri sei mesi il momento del pagamento non cambia la situazione.

Forse sarebbe stata necessaria, sotto il profilo non solo sanitario ma anche economico, un'inversione di tendenza veramente innovativa. Ben venga adesso questo Governo che sta cercando di apportare modifiche, ma non basta solo la proroga e non si può soltanto chiudere la gente in casa. Bisognava avere il coraggio di dire: «State in casa vostra, i debiti li paghiamo e non dovrete preoccuparvi tra sei mesi di andare all'Agenzia a pagare, visto che non avete guadagnato. Ci accolliamo noi i debiti e, quando vi riprenderete la vostra vita, come si sta cercando di fare adesso, forse non avrete l'angoscia di dire che non portate più la mascherina, ma avete l'Agenzia delle entrate che verrà a pignorarvi la roba».

Forse sarebbe stato necessario un atto più forte, un atto di coraggio. Va bene che riaprono i bar e i ristoranti e si può di nuovo andare a scuola, ma mancano comunque i soldi, perché nel frattempo il debito che si è accumulato resta lì, e gli italiani avranno comunque da rapportarsi con questa situazione. Il virus è sempre lì. Non sono un medico, non sono uno scienziato, ma ho raccolto informazioni di diversi tipi: forse avrebbero dovuto essere più attenti nel dire questo sì, questo no, perché ogni giorno ce n'era una. Posso però comprendere che la scienza abbia un limite, perché anche gli scienziati sono umani e, come tali, hanno dei limiti: se Dio ci avesse voluto immortali oppure onniscienti, non saremmo neanche in quest'Aula, perché faremmo tutto da soli e non avremmo bisogno di stare delle ore a discutere anche sulle piccole virgole. Il virus è lì e vedremo che fine farà e che cosa sarà di noi.

Quello che invece ci interessa, d'ora in poi, visto che in quest'Aula cerchiamo di essere costruttivi nell'ambito di una maggioranza allargata molto particolare - come la collega ha giustamente ricordato - è provare a non andare tutte le volte in tensione e vedere se un emendamento è della Lega o di Forza Italia, del PD, di Italia Viva o dei 5 Stelle. Magari sarebbe opportuno pensare che tutte le persone che sono fuori di qui hanno veramente necessità di leggere provvedimenti semplici, e non alla costruzione complessa per cui tante volte non capiscono niente e sono messe nella condizione di non sapere neanche come applicare la norma.

Adesso che c'è uno spiraglio di luce e veramente si può tornare un po' a vivere, proviamo magari a pensare di lavorare veramente insieme, con la prerogativa non della spilletta o di applaudire solo il presidente Draghi: dobbiamo invece lodare gli italiani che hanno resistito a una situazione davvero unica che speriamo possa veramente avere una fine. Ma se vogliamo dare loro un'alba e la possibilità di poter guardare oltre, dobbiamo dare loro gli strumenti per farlo. E gli strumenti non sono né le proroghe né il braccio di ferro su quello che ci serve. Dobbiamo ricordare che l'esperienza che abbiamo vissuto è stata pesante, e che alcuni di noi hanno vissuto sulla propria pelle, me compresa. Questa è una cosa su cui non si scherza e dalla quale si esce diversi e rinnovati. Bisogna essere capaci di ricalibrare anche il ruolo politico rispetto a quello che ci è successo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

MAUTONE *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, membri del Governo, la lotta alla pandemia in questi diciotto mesi è stata improntata, prima dal Governo Conte e successivamente dal Governo Draghi, sulla necessità di modulare le necessarie chiusure, parziali o totali a seconda del momento, e le conseguenti riaperture delle attività commerciali e delle strutture ritenute a forte rischio per possibili contagi in base alla reale situazione epidemiologica e agli indici di diffusione del virus.

Seguire i dati scientifici, senza fughe in avanti rischiose, e l'avanzare della campagna vaccinale ci permettono oggi di essere in una situazione di vantaggio e di speranza. Somministrare il vaccino a fasce sempre maggiori della popolazione, riuscendo a raggiungere un grado di omogeneizzazione sempre più elevato su tutto il territorio nazionale, è la vera chiave di svolta.

Nei momenti in cui si è riusciti a ottenere - pur tra le tante difficoltà e le mille problematiche - un grado di protezione sufficiente, con il conseguente abbassamento drastico degli indici di contagio, è più che mai giusto accelerare, dando finalmente respiro ad attività in notevole sofferenza.

È chiaro che, al di là degli aiuti economici, la prospettiva reale di un futuro delineato e ben definito, con punti fermi da cui partire, su cui programmare le scelte di investimento e da cui indirizzare le opzioni di *marketing*, ivi compresi acquisti di materie prime e di logistica, rappresenta la vera ripartenza per le imprese.

Tutte le misure previste in questo decreto-legge, che abbracciano anche il nostro vivere sociale, il nostro modo di incontrarsi e di vivere i rapporti interpersonali, rappresentano un segnale forte: finalmente la pandemia è controllabile. Stiamo andando avanti nella battaglia contro il virus.

Passano ai nostri occhi - e infondono sicuramente gioia al nostro animo - le immagini dei ristoranti riaperti, dei turisti che ritornano nelle nostre città d'arte e sulle nostre splendide spiagge o dei tifosi che si riappropriano degli stadi fino a pochissimo tempo fa vuoti, così come dei cinema e dei teatri. È importante, però, non far passare il segnale erroneo del «tutti liberi» o dell'«oramai tutto è finito»: sarebbe assolutamente sbagliato perché la gradualità delle riaperture - ripeto giuste e condivise -

l'allentamento progressivo delle restrizioni devono e dovranno sempre avvenire nel rispetto delle esigenze di contenimento, nell'applicazione delle misure di protezione individuali e nel controllo rigido e rapido di eventuali nuovi focolai che si potranno verificare ad opera di possibili varianti, quest'ultime sempre in agguato. Abbiamo visto cosa sta accadendo nel Regno Unito. Non bisogna abbassare la guardia.

A tal proposito sarebbe indispensabile garantire dosi vaccinali ai Paesi economicamente più deboli, per una questione non solo etica, ma anche sanitaria, per evitare il pericolo del selezionarsi di possibili varianti, come già successo, d'altronde, che potrebbero diffondersi e - in assenza di una risposta ottimale ai vaccini attualmente disponibili - mettere a rischio il percorso già delineato che ci sta portando realmente fuori dal tunnel.

Il MoVimento 5 Stelle ha chiesto con forza e ripetutamente ai vertici europei l'abolizione temporanea dei brevetti dei vaccini. Il Parlamento europeo ha approvato - grazie ai voti decisivi del MoVimento 5 Stelle - un emendamento alla risoluzione sui vaccini, che chiede alla Commissione europea di sostenere la proposta di sospensione temporanea dei brevetti. Il segnale è chiarissimo: da questa pandemia non ci salveremo da soli.

Dobbiamo imparare una volta per tutte che siamo tutti sulla stessa barca e che atteggiamenti egoistici potrebbero davvero essere una rovina. Non si può permettere che interessi economici di pochi appartenenti alla ristretta cerchia di *big pharma* prevalgano sulla lotta quotidiana per la vita di centinaia di milioni di esseri umani.

Concludo, signor Presidente, con un messaggio di grande speranza, ma, al tempo stesso, di estrema attenzione: riprendiamoci la nostra vita e il nostro futuro, ma avanti adagio. Occorre essere realisti e consequenziali nei provvedimenti, senza demagogia, ma nel solo interesse dei cittadini e a tutela della loro salute psichica e fisica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

In attesa delle disposizioni della Conferenza dei Capigruppo, ancora in corso, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 18,03).

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 3-*bis*.0.1, 3-*bis*.0.2, 3-*bis*.0.3, 8-*ter*.0.1, 11.1 e 11.2.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

NUGNES *(Misto)*. Signor Presidente, si chiama certificazione verde il *pass* introdotto dal decreto per potersi spostare in entrata e in uscita tra le Regioni, quelle che erano gialle e rosse, anche se adesso ci muoviamo tra quelle gialle e bianche. Diventerà il certificato Covid-19 digitale. Noi, però, dobbiamo essere consapevoli di quanto stiamo facendo, perché l'articolo 3 della Costituzione recita in maniera chiara e inequivocabile: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Ancora più importante è il secondo comma, che recita: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli» - non porli - «di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Quindi, nel momento in cui stiamo ponendo tale questione per consentire di spostarsi tra una Regione e un'altra, tra un Paese europeo e un altro, ma anche per partecipare alle feste e ai banchetti di nozze, stiamo facendo qualcosa che va contro questo articolo. Ed è possibile che, in futuro, sia necessario far

ricorso a questo certificato anche per presenziare ad altri eventi, come concerti, ai quali adesso è consentito essere soltanto 1.000 all'aperto e 500 al chiuso, ma anche per andare in discoteca.

Questa certificazione, chiaramente, non è gratuita, o meglio, è gratuita la certificazione, ma non il costo del tampone. Il tampone molecolare, che rimane il *gold standard* per la diagnosi del Covid-19, costa tra i 60 e i 100 euro a seconda delle strutture e delle Regioni. In farmacia invece costa dai 30 ai 40 euro. E questo per andare ad un concerto e per potersi spostare. Ed è un certificato obbligatorio, per il momento anche a due anni; poi forse diventerà obbligatorio dai sei anni.

È stata abolita, invece, la quarantena dai Paesi Schengen e non dagli altri: e non si sa perché. Volendo anche tralasciare le lacune sui dati sensibili, sottolineate dal Garante, e le impennate localistiche di alcuni Governatori, riteniamo sia necessario, per onorare gli obblighi dell'articolo 3, aggiungere all'articolo 9, dopo il comma 11, il seguente 11-*bis*: «I tamponi e gli esami sanitari previsti per il rilascio delle certificazioni verdi, di cui al presente articolo, sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze individua le modalità attuative del presente comma.». Diversamente creeremo un Paese per pochi, cittadini di serie A e cittadini di serie B, per andare ad una festa di nozze, ad un concerto, a una manifestazione. Quindi, spero che questa Assemblea abbia ascoltato questo appello e voti a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.2 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 3.1 riferito all'articolo 3 del decreto-legge è stato ritirato.
Gli emendamenti 3-*bis*.0.1, 3-*bis*.0.2 e 3-*bis*.0.3 riferiti all'articolo 3-*bis* del decreto-legge sono improponibili.
Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PAGANO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 4.1 e lo ritiro.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis* del decreto-legge, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis* del decreto-legge.
SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.1, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.2, presentato dai senatori La Russa e Totaro.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dai senatori La Russa e Totaro.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dai senatori La Russa e Totaro.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dai senatori La Russa e Totaro.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dalle senatrici Nugnes e La Mura, identico all'emendamento 5.4, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dai senatori La Russa e Totaro.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dai senatori La Russa e Totaro.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dai senatori La Russa e Totaro.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dai senatori La Russa e Totaro.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6-*bis* del decreto-legge, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.1, presentato dai senatori La Russa e Totaro.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.2.
SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori, identico all'emendamento 7.2, presentato dalle senatrici Nugnes e La Mura.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8 del decreto-legge, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 8-*bis* del decreto-legge, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. E sull'ordine del giorno?

SILERI*, sottosegretario di Stato per la salute*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G8-*bis*.1, il parere è favorevole a condizione che il dispositivo sia riformulato come segue: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, contributi diretti o crediti di imposta per sostenere le spese per i Covid-*test*, le sanificazioni, i dispositivi di protezione individuale per il personale e per i clienti, nel rispetto dei regolamenti in materia e delle norme sul *green pass*, la predisposizione di corridoi turistici mediante accordi tra Stati per garantire vacanze Covid *free*».

PRESIDENTE. Senatrice Gallone, visto che lei è firmataria, accetta la riformulazione?

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, la accettiamo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8-*bis*.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*bis*.1, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*bis*.2, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 8-*bis*.3, 8-*bis*.4, 8-*bis*.5 8-*bis*.6 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8-*ter* del decreto-legge, che sono stati ritirati e di cui l'emendamento 8-*ter*.2 è stato trasformato nell'ordine del giorno G8-*ter*.2, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G8-*ter*.2, a condizione che dopo le parole: «a valutare l'opportunità» siano inserite le seguenti parole: «nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

PRESIDENTE. Senatrice Gallone, accetta la proposta di riformulazione?

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8-*ter*.2 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 9, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 e sull'ordine del giorno G9.1 mi rimetto al Governo.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, sugli emendamenti riferiti all'articolo 9 esprimo parere conforme a quello del relatore. Sull'ordine del giorno G9.1 esprimo parere favorevole, a condizione che dopo le parole: «a valutare l'opportunità» siano inserite le seguenti parole: «nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

PRESIDENTE. Senatrice Mantovani, accoglie la proposta di riformulazione?

MANTOVANI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

NUGNES *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(Misto)*. Signor Presidente, alla luce dei pareri negativi espressi, chiedo al Governo se sia

possibile trasformare questa intenzione di onorare l'articolo 3 e di non creare discriminazione e sovraccarichi ai cittadini, che non possono accedere a tutte...

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, si riferisce all'emendamento 9.10?

NUGNES *(Misto)*. La mia richiesta è capire se è possibile trasformare l'emendamento 9.10, che è di equità, in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla richiesta della senatrice Nugnes.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, è evidente che una trasformazione dell'emendamento 9.10 in ordine del giorno richiederebbe una riformulazione e una sospensione dei lavori dell'Assemblea. Così com'è formulato, infatti, non può essere trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, se può presentarci il testo dell'ordine del giorno, lo sottoporrò al Governo.

NUGNES *(Misto)*. Adesso provvedo, grazie.

PRESIDENTE. Ricordo che anche l'emendamento 9.9 è stato trasformato in ordine del giorno, quindi invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi anche sull'ordine del giorno G9.9.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G9.9.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Paragone, identico all'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.3 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 9.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori, fino alla parola «gratuità».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.5.

Passiamo all'emendamento 9.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.8, presentato dai senatori La Russa e Totaro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.9 non verrà posto ai voti.

Senatrice Nugnes, accantoniamo l'emendamento 9.10 in attesa del testo riformulato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 9.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9 del decreto-legge, sul quale la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a prenunziarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Paragone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, per quanto concerne l'ordine del giorno G11.1, il Governo lo accoglie a condizione che, nella premessa all'impegno, siano inserite le seguenti parole: «ferma restando l'autorizzazione all'utilizzo in deroga dei dispositivi di protezione individuale già prodotti prima della cessazione della proroga».
Per quanto riguarda il G11.2, il Governo lo accoglie, così come accoglie il G11-*quater*.1, a condizione che l'impegno sia riformulato come segue: «ad adottare adeguate iniziative volte a tutelare le imprese produttrici italiane interessate dalla nuova normativa europea».
Per quanto concerne l'ordine del giorno G11-*quater*.2, il Governo lo accoglie, previa riformulazione: «a valutare l'opportunità di».
PRESIDENTE. Chiedo ai proponenti dell'ordine del giorno G11.1 se accettano la riformulazione testé proposta dal rappresentante del Governo.
DELL'OLIO *(M5S)*. Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G11.1 (testo 2) e G11.2 non verranno posto ai voti.
Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11-*quater* del decreto-legge, sul primo dei quali il rappresentante del Governo ha proposto una riformulazione.
PAPATHEU *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, accolgo la riformulazione dell'ordine del giorno G11-*quater*.1.
GALLONE *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere le firme dei senatori Gallone, Caligiuri e Messina Alfredo all'ordine del giorno G11-*quater.*1.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11-*quater.*1 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Chiedo al proponente dell'ordine del giorno G11-*quater.*2 se accetta la riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.
VITALI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, aggiungo la firma all'ordine del giorno G11-*quater.*2 e accetto la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.
GALLONE *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma e quella della senatrice Toffanin all'ordine del giorno G11-*quater*.2.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11-*quater*.2 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Riprendiamo l'esame dell'emendamento 9.10, precedentemente accantonato, che la senatrice Nugnes intende trasformare in ordine del giorno.
Senatrice Nugnes, può dare lettura dell'ordine del giorno G9.10.
NUGNES *(Misto)*. «Alla luce dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione, al fine di non creare discriminazioni tra i cittadini, si impegna il Governo a valutare l'opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici e/o molecolari

volti all'ottenimento della certificazione verde di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alla libertà di spostamento e discriminazioni tra i cittadini.».

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,32)

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, premesso che quest'ordine del giorno è similare al G9.1 (testo 2) della senatrice Mantovani, esprimo parere favorevole a condizione che, dopo le parole «a valutare l'opportunità», siano inserite le seguenti «nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, accetta la riformulazione?

NUGNES *(Misto)*. Sì, signor Presidente. Le comunico inoltre che la senatrice La Mura chiede di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.10 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 11-*sexies*.0.1, 11-*duodecies*.0.1 e 11-*sexiesdecies* sono stati ritirati.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 2 luglio.

In apertura della seduta di domani, il Presidente ricorderà la figura di Guglielmo Epifani. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti.

Al termine della commemorazione, si passerà alle dichiarazioni di voto e al voto finale del decreto-legge riaperture. La seduta sarà quindi sospesa dalle ore 11,45 alle ore 15,30, su richiesta di due Gruppi parlamentari.

L'ordine del giorno della seduta di domani, a partire dalle ore 15,30, prevede il decreto-legge sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e il disegno di legge sulle semplificazioni in materia di procedimenti elettorali, ove conclusi dalle Commissioni.

Il calendario dei lavori della settimana comprende inoltre, ove concluso dalla Commissione in sede redigente, la discussione del documento istitutivo di una Commissione monocamerale d'inchiesta sul contrasto al gioco illegale.

Giovedì 17, alle ore 15, avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e della cultura.

Il calendario della prossima settimana prevede, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti sull'inquinamento derivante dall'utilizzo dei gessi rossi prodotti a Scarlino.

Mercoledì 23, alle ore 15, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021.

Giovedì 24, alle ore 10, il Ministro della difesa svolgerà un'informativa sulla conclusione della missione militare italiana in Afghanistan. Alle ore 15, avrà luogo il *question time*.

La settimana dal 28 giugno al 2 luglio sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riferimento ai decreti-legge su assegno temporaneo, rafforzamento pubbliche amministrazioni e giustizia.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 2 luglio:

Martedì	15	giugno	h. 16,30	- Disegno di legge n. 2271 - Decreto-legge n. 52, Ripresa attività economiche *(approvato*
Mercoledì	16	"	h. 9,30	
Giovedì	17	"	h. 9,30	

				dalla Camera dei deputati) (scade il 21 giugno) - Disegno di legge n. 2207 - Decreto-legge n. 59, Fondo complementare Piano nazionale ripresa e resilienza *(scade il 6 luglio)* - Disegno di legge n. 2129 - Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali *(ove concluso dalla Commissione)* - Doc. XXII, n. 32 - Istituzione Commissione parlamentare d'inchiesta sul contrasto al gioco illegale *(dalla sede redigente) (ove concluso dalla Commissione)* - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 17, ore 15)**

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2129 (Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	22	giugno	h. 16,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Doc. XXIII, n. 8 - Relazione
Mercoledì	23	"	h. 9,30	
Giovedì	24	"	h. 10	

				della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti sull'inquinamento derivante dall'utilizzo dei gessi rossi prodotti a Scarlino - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021 **(mercoledì 23, ore 15)** - Informativa del Ministro della difesa sulla conclusione della missione militare italiana in Afghanistan **(giovedì 24, ore 10)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 24, ore 15)**

La settimana dal 28 giugno al 2 luglio sarà riservata ai lavori delle Commissioni con particolare riferimento ai decreti-legge nn. 79 e 80 (Assegno temporaneo e Rafforzamento pubbliche amministrazioni e giustizia).

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2271
(Decreto-legge n. 52, Ripresa attività economiche e sociali)

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui:	
M5S	43'
L-SP-PSd'Az	39'

FIBP-UDC	34'
Misto	32'+5'
PD	29'
FdI	23'+5'
IV-PSI	21'
Aut (SVP-PATT, UV)	18'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2207
(Decreto-legge n. 59, Fondo complementare
Piano nazionale ripresa e resilienza)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui:	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	43'
Misto	40'+5'
PD	37'
FdI	28'+5'
IV-PSI	27'
Aut (SVP-PATT, UV)	23'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo
del 24 e 25 giugno 2021
(3 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	26'
Misto	24'+5'
PD	22'
FdI	17'+5'
IV-PSI	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	14'
Dissenzienti	12'

RAUTI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI *(FdI)*. Signor Presidente, volevo avvertire l'Assemblea che in Conferenza dei Capigruppo Fratelli d'Italia ha votato contro il calendario di domani.

Voglio spiegare le motivazioni per le quali siamo stati costretti a esprimere la nostra contrarietà non sul calendario di questa o della prossima settimana, ma sull'incertezza che circonda il calendario di domani, e ci piace chiamare le cose con il loro nome. Domani sarebbe infatti previsto - e forse sarà esaminato - il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 59, sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, come ricordato anche da lei, signor Presidente, più noto come fondone. Nella Conferenza dei Capigruppo ho dovuto ricordare quanto già esposto dal collega Calandrini, che ringrazio, Capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione bilancio. È infatti inaccettabile che si cincischi e che non si sappia se domani l'Assemblea esaminerà o meno questo importante provvedimento.

Sarò più chiara: non ci troviamo in questa situazione per la quantità di emendamenti, che - attenzione - sono circa 166 dei quali - lo sottolineo - soltanto 15 presentati da Fratelli d'Italia, tutti dedicati perlopiù al superbonus, con la volontà di migliorare il provvedimento. La maggioranza, così composita ed eterogenea, non trova una quadra su tutti gli emendamenti che ha presentato a se stessa.

Torniamo al solito punto *(Applausi):* non si può arrivare in Conferenza dei Capigruppo e fare finta di niente, come se ci fosse un'avversità esterna; no, l'avversità è interna alla maggioranza, che allora non trova la quadra sui suoi emendamenti, quelli presentati; sono tre settimane, come ricordava il collega Calandrini in Commissione, che il provvedimento è incardinato e non si va avanti, finché non si arriva al fatto che i tempi naturalmente sono stretti.

È un circolo vizioso, perché è evidente che, se non si lavora sugli emendamenti, succederà ancora una volta che ci verrete a chiedere il voto di fiducia. Vorrei ribadire che tra il Governo Conte e il Governo Draghi andiamo avanti tra procedure d'urgenza, circa 45, e voti di fiducia, circa 13 o 14. Il voto di fiducia è una pietra tombale sui provvedimenti: non consente il dibattito parlamentare, né di migliorare i testi e i provvedimenti, quindi sostanzialmente svuota anche le Aule della loro competenza e della loro vocazione. Cosa succederà, allora? Andremo verso un altro voto di fiducia e quindi, ancora una volta, verso l'impossibilità di confrontarci, vedendo silenziata ogni forma di dibattito.

Non possiamo accettare i vostri atteggiamenti. Anche in Conferenza dei Capigruppo non è stato detto con la dovuta lealtà e correttezza che non c'è un accordo, che non si farà in tempo e che non c'è la volontà politica, perché non c'è la coesione politica in questa maggioranza. Fratelli d'Italia, quindi, ha votato contro questa vostra incertezza e impermanenza e chiede che la Commissione inizi a lavorare sugli emendamenti, che questi vengano analizzati e discussi e che si arrivi in Aula con un testo che è stato lavorato in Commissione e che domani non ci venga a dire, ancora una volta, che non c'è più tempo e che non ci sarà nessuna discussione, ma un voto tombale di fiducia. Non si può più procedere così.

La proposta che quindi chiediamo sia messa ai voti, signor Presidente, è che la Commissione di riferimento e di pertinenza si riunisca e cominci finalmente a lavorare, esaminando questi benedetti 166 emendamenti (che non sono 1.000). Il tempo c'è, manca solo la vostra volontà politica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Rauti, la proposta che ha fatto di impegnare i lavori della Commissione non è nella disponibilità dell'Assemblea, quindi non è sottoponibile a un voto.

In assenza di altre proposte, resta confermato il calendario dei lavori come stabilito dalla Conferenza.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LUNESU *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNESU *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, si sono verificati 29 casi di femminicidio in Italia soltanto nel 2021: 29 donne sono state sottratte ai propri cari a causa di compagni o mariti aggressivi, che in molti casi non volevano lasciarle andare e che vivessero libere senza di loro.

L'ultimo caso è quello di Alessandra Piga, giovane di venticinque anni, originaria di Maracalagonis, un paese della provincia di Cagliari. A toglierle la vita è stato il suo ex compagno, un ragazzo di origini marocchine, che l'ha uccisa barbaramente sgozzandola, incurante che il figlio e l'amica della vittima

fossero in casa. «Dammi l'ultimo abbraccio»: così ha detto Alessandra prima di morire, rivolta al suo ex marito. La donna è stata uccisa al culmine di una lite con un coltello da cucina. Lui, ventinovenne, l'ha uccisa senza pietà. Il delitto è avvenuto a Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia. Sono arrivati i Carabinieri e i Vigili del fuoco, si è fermato il giovane e lo si è arrestato.

L'omicidio di Alessandra ci fa pensare alla terribile vicenda di Saman, la giovane diciottenne pakistana che si è scontrata con la ferocia di una cultura retrograda, che tratta le donne come oggetti, prive del diritto di scelta sulla propria vita. Quanto dobbiamo continuare a tollerare culture maschiliste e ignoranti, procreatrici della terribile violenza di genere?

Per la Lega le donne e la loro sicurezza sono al primo posto. *(Applausi)*. È con questa convinzione che è stato approvato il codice rosso, per combattere la violenza, e fare in modo che la giustizia sia celere nel condannare questi abomini. È fondamentale inserire l'aggravante di femminicidio nel codice penale italiano, che già si avvale del codice rosso, un punto di riferimento molto importante nella nostra legislazione.

Inoltre, è necessaria una svolta culturale: è di estrema importanza creare nuove professionalità, figure competenti che guidino le famiglie e i giovani, e avviare campagne di sensibilizzazione nelle scuole e di educazione all'interno dei nuclei familiari. Abbiamo bisogno di finanziare un maggior numero di centri antiviolenza, perché ancora insufficienti. Le donne devono sentirsi protette e libere di vivere come credono, e di denunciare, senza temere ripercussioni *(Applausi)* o peggio, che l'aggressore sia a piede libero dopo pochi mesi di detenzione. È proprio questo fatto che frena e demotiva la vittima, non permettendole di esprimersi: la paura e il terrore che la sua voce non venga ascoltata.

Concludendo, signor Presidente, dobbiamo richiedere pene più severe, iniziando dagli abusi domestici: uomini del genere devono essere terrorizzati soltanto all'idea di sollevare un dito contro una donna e devono marcire in prigione, senza se e senza ma. *(Applausi)*.

MAUTONE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri è stata la giornata mondiale dei donatori di sangue. Negli anni abbiamo imparato a riconoscere il valore del dono di sangue, plasma o altri derivati ematici per i pazienti, che grazie a questo gesto di solidarietà possono guarire o, quantomeno, continuare la loro lotta per la vita. Donare sangue è un esempio per i giovani e li educa al rispetto di se stessi, prima ancora che alla generosità verso gli altri, il nostro prossimo cristiano.

Ogni singolo donatore ha una sua scala di valori interiore, ma si riconosce comunque in quelli che animano e spingono gli altri a donare. La donazione dev'essere anonima e ci insegna che non esistono pazienti di serie A o di serie B. Il diritto alla salute è universale: non può esserci il «perché lo fai?» o «per chi lo fai?», dove quel «chi» potrebbe essere ognuno di noi o un nostro familiare. Donando sangue si diventa uniti da un filo rosso, che guida il bellissimo viaggio delle sacche donate, e ci si trova a scoprire o riscoprire i significati dell'azione solidale, in cui si rinnovano e crescono il senso di appartenenza alla collettività, la volontà di inclusione e di coesione sociale e il senso di responsabilità. Sui valori della donazione del sangue, come sui tanti valori profondi e sentiti del nostro popolo, poggiano le fondamenta della democrazia e della vita stessa della nostra Repubblica. Donare il sangue è donare la vita. *(Applausi)*.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, vorrei associarmi alle parole del collega, senatore Mautone, sul tema della donazione di sangue. Questa mattina ho fatto il mio dovere, come tanti parlamentari, perché tra le cose che forse non si conoscono c'è il fatto che, presso la Camera dei deputati, da tempo è in corso un'iniziativa che raduna deputati e senatori, cioè Senato della Repubblica e Camera dei deputati. Adesso, fuori, c'è una sede mobile dell'Associazione volontari italiani del sangue (AVIS), con cui i parlamentari e i loro collaboratori possono donare il sangue. Credo sia un gesto molto importante, di solidarietà. C'è bisogno di sangue, in particolare nelle stagioni estive e dopo la vicenda del Covid, e credo che il Parlamento faccia bene non solo a fare un gesto simbolico, che poi è anche effettivo, come la donazione del sangue, ma anche a richiamare le istituzioni e il Governo a

una grande campagna di mobilitazione dei cittadini.

I cittadini italiani hanno sensibilità e lo hanno dimostrato sul campo: quando ci sono stati appelli delle autorità pubbliche, si sono riversati a donare il sangue e penso ai mesi drammatici che abbiamo vissuto.

Voglio ringraziare dunque il collega Mautone, associarmi alle sue parole e dire che dobbiamo sempre fare di più - e il Governo deve fare di più - affinché una campagna di sensibilizzazione unisca tutti coloro che sono disponibili per questo piccolo gesto di altruismo.

MATRISCIANO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATRISCIANO *(M5S)*. Signor Presidente, senatrici e senatori, trovo doveroso accendere in quest'Aula l'attenzione sull'emergenza della sicurezza e sul dramma degli infortuni e degli incidenti nei luoghi di lavoro che si verificano ogni giorno nel Paese, con una media di due incidenti mortali ogni ventiquattr'ore. L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto oggi ad Avola, in provincia di Siracusa, dove un operaio di quarantacinque anni è morto in un cantiere edile, mentre un suo collega è rimasto ferito dopo il crollo di un ballatoio nel perimetro di un'abitazione privata, dove entrambi stavano lavorando.

Due giorni fa si è invece verificato un altro episodio nella stazione ferroviaria di Perugia, in Umbria, dove il capotreno del Frecciarossa per Milano e Torino è stato aggredito da un viaggiatore sprovvisto di biglietto, che gli ha causato la rottura di un braccio: per questo i sindacati del comparto ferrovie hanno indetto per domani uno sciopero di un'ora, dalle ore 11 alle ore 12, per tutto il personale dipendente del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, di Italo-NTV e delle società Trenord e Trenitalia, così da portare all'attenzione delle istituzioni i temi della sicurezza sul lavoro.

Nel manifestare a nome del MoVimento 5 Stelle e della Commissione lavoro del Senato, che presiedo, la vicinanza personale e istituzionale ai familiari dell'operaio di Avola deceduto oggi e al capotreno vittima dell'aggressione, credo che il Parlamento e il Governo abbiano il dovere di fare di più per affrontare quella che è diventata una strage silenziosa e intollerabile.

Va avviata subito una riflessione sulle condizioni di lavoro in questo Paese. L'Italia va rifondata ripartendo dal lavoro, come indicato dal primo articolo della nostra Costituzione, e dalla dignità del lavoro in ogni sua forma. Non si può fare finta di nulla.

Dal 3 maggio scorso, giorno della morte della giovanissima Luana D'Orazio, in Italia si sono verificati più di 73 incidenti mortali sul lavoro: donne e uomini - come descritto in un editoriale del «Corriere della sera» di qualche giorno fa - inghiottiti nel triangolo delle Bermuda "casa-luogo di impiego-casa", durante uno dei due viaggi o direttamente sul posto, con una media di due vittime al giorno.

Il Paese ha bisogno di una terapia *shock* per ripartire dopo lo tsunami pandemico che, va ricordato, ha visto tanti medici, operai sanitari e infermieri perdere la vita a causa del Covid-19, dopo essersi infettati in reparto o in ambulatorio mentre svolgevano il proprio lavoro. Serve una battaglia di consapevolezza e tocca a noi tutti, alla politica, cominciare a portarla avanti.

Partiamo dal lavoro, dalla tutela della vita e della salute. Abbiamo svolto una discussione nel merito per individuare strumenti più idonei a contrastare questa strage silenziosa, cominciando dalle proposte di legge depositate al Senato, come quella del MoVimento 5 Stelle, a firma mia e del collega Romano, per l'istituzione di una procura nazionale del lavoro e dell'ambiente.

Questa strage silenziosa va fermata: in Italia non si può continuare a morire di lavoro e sul lavoro. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 16 giugno 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 16 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,54)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (**2271**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021.

3. Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 65 del 2021.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «provvedimento adottato in data 2 marzo 2021,» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato»;

al comma 4, alinea, dopo le parole: «dall'articolo 3, comma 1» *sono inserite le seguenti:* «, del presente decreto».

All'articolo 2:

al comma 2, primo periodo, le parole: «n. 19 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo,»;

dopo il comma 2 sono inseriti seguenti:

«2-*bis*. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

2-*ter*. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-*bis* hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo.

2-*quater*. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* per eventi di particolare rilevanza.

2-*quinquies*. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

2-*sexies*. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo»;

al comma 3, le parole: «del 2020,» *sono sostituite dalle seguenti:* «del 2020».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis*. - *(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)* - 1. È

consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2-*ter*. - *(Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie)* - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:

a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;

b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2-*quater*. - *(Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali)* - 1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, *hospice* , strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9».

All'articolo 3:

al comma 2, primo periodo, le parole: «fino a un massimo del» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al» *e le parole:* «per cento, della popolazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «per cento della popolazione»;

al comma 3, le parole: «dal decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalle linee guida di cui al decreto» *e le parole:* «sono in didattica» *sono sostituite dalle seguenti:* «si avvalgono della didattica»;

al comma 4, terzo periodo, le parole: «sale lettura» *sono sostituite dalle seguenti:* «sale di lettura» *e le parole:* «sale studio» *sono sostituite dalle seguenti:* «sale di studio»;

al comma 5, la parola: «ISIA» *è sostituita dalle seguenti:* «istituti superiori per le industrie artistiche»;

alla rubrica, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» *sono inserite le seguenti:* «per i servizi educativi per l'infanzia,».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Corsi di formazione)* - 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «n. 19 del 2020, nonché da protocolli» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto, nonché di protocolli» *e le parole:* «n. 33 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. - *(Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali)* - 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

All'articolo 5:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «*live-club*» *è sostituita dalle seguenti:* «locali di intrattenimento e musica dal vivo»;

al terzo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «la disposizione di cui al» *sono inserite le seguenti:* «primo periodo del» *e le parole:* «e riconosciuti» *sono sostituite dalla seguente:* «riconosciuti»;

al terzo periodo, dopo le parole: «Comitato tecnico-scientifico» *sono aggiunte le seguenti:* «di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico»;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «dal Sottosegretario» *sono inserite le seguenti:* «di Stato»;

al secondo periodo, dopo le parole: «il predetto Sottosegretario» *sono inserite le seguenti:* «di Stato».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. - *(Musei e altri istituti e luoghi della cultura)* - 1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato *on line* o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresì aperte al pubblico le mostre».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «di piscine» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle piscine»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. - *(Impianti nei comprensori sciistici)* - 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: «in presenza di fiere,» *sono sostituite dalle seguenti:* «di fiere in presenza, anche su aree pubbliche,» *e le parole:* «n. 33 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

All'articolo 8:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;

al secondo periodo, le parole: «Resta ferma» *sono sostituite dalle seguenti:* «Rimane consentita in ogni caso»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-*bis*. - *(Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)* - 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di *catering* e *banqueting*, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.

Art. 8-*ter*. - *(Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)* - 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

All'articolo 9:

al comma 1:

alla lettera c) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute*»*;

alla lettera d) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute*»*;

alla lettera e) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma»;

al comma 2, alinea, le parole: «sono rilasciate al fine di attestare» *sono sostituite dalla seguente:* «attestano»;

al comma 3:

*al primo periodo, le parole: «*di cui al*» sono sostituite dalle seguenti: «*rilasciata sulla base della condizione prevista dal*», le parole:* «sei mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «nove mesi», *le parole:* «, su richiesta dell'interessato,» *sono sostituite dalle seguenti:* «automaticamente all'interessato,» *e le parole: «* , e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato» *sono soppresse;*

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2»;

*al comma 4, primo periodo, le parole: «*COVID-19 di cui al*» sono sostituite dalle seguenti: «*COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal*» e dopo le parole:* «dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta» *sono inserite le seguenti:* «nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente»;

al comma 5, le parole: «di cui al comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2» *e dopo le parole:* «dalle strutture sanitarie pubbliche» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-*bis*. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.
6-*ter*. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «sono riconosciute, come equivalenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono riconosciute come equivalenti»;
al secondo periodo, le parole: «dell'Unione, sono» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'Unione sono»;
al comma 9, le parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le disposizioni dei commi da 1 a 8», *dopo le parole:* «di COVID-19» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto*»*;
al comma 10:
al primo periodo, le parole: «l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19»;
al secondo periodo, le parole: «i dati che possono essere riportati» *sono sostituite dalle seguenti:* «i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-*bis*. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-*bis,* comma 1, 2-*quater,* 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-*bis*, comma 2».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «il comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 1»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16-*bis*:
1) al secondo periodo, le parole: "in coerenza con il documento in materia di 'Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale', di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020" sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-*septies*";
3) al quarto periodo, le parole: "in un livello di rischio o" sono soppresse;
b) al comma 16-*ter*, primo periodo, le parole: "in un livello di rischio o scenario" sono sostituite dalle seguenti: "in uno scenario";

c) al comma 16-*quater*, le parole: "in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "in una delle zone di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 16-*septies"*;

d) il comma 16-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"*16-quinquies*. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-*quater*, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera *c)* del comma 16-*septies*, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto";

e) al comma 16-*sexies*, primo periodo, le parole: "in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "nella zona bianca di cui alla lettera *a)* del comma 16-*septies*";

f) il comma 16-*septies* è sostituito dal seguente:

"*16-septies*. Sono denominate:

a) 'Zona bianca': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

c) 'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere *b)* e *d)*;

d) 'Zona rossa': le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento"»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis.* Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

3-*ter.* All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, è aggiunta, in

fine, la seguente voce:
"Commercio al dettaglio di mobili per la casa"».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-*bis*. - *(Linee guida e protocolli)* - 1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome».
All'articolo 11:
*al comma 1, dopo le parole: «*31 luglio 2021,*» sono inserite le seguenti: «*ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021,*»*;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
*«*1-*bis*. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970».
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-*bis*. - *(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)* - 1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera *b)* del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19";
b) al comma 2, dopo le parole: "tutela della salute" sono inserite le seguenti: "e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19".
2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: "telelavoro" sono aggiunte le seguenti: "e del lavoro agile";
b) al terzo periodo, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento";
c) al quarto periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".
Art. 11-*ter*. - *(Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio)* - 1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: "30 aprile 2021" sono

sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".
2. All'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti".
Art. 11-*quater*. - *(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali)* - 1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.
2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:
a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;
b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.
4. All'articolo 111, comma 2-*septies*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".
5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto i), e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2021.
6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2021:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto i), e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.
7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.
8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è differito al 30 giugno 2021.
9. I termini di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.
Art. 11-*quinquies*. - *(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)* - 1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3-*bis* e 3-*quater*, le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al

31 dicembre 2021";
b) al comma 3-*quater*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
Art. 11-*sexies*. - *(Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)* - 1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: "è espletata" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata".
2. All'articolo 214, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 maggio 2021";
b) al terzo periodo, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 giugno 2021".
3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.
Art. 11-*septies*. - *(Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)* - 1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".
Art. 11-*octies*. - *(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato)* - 1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021".
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.
Art. 11-*novies*. - *(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)* - 1. All'articolo 44, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
Art. 11-*decies*. - *(Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi)* - 1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Art. 11-*undecies*. - *(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)* - 1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore del

presente decreto o dall'inizio della pratica" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica".

2. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto".

Art. 11-*duodecies*. - *(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta)* - 1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera *b),* e comma 2, lettera *b)*, del medesimo decreto del Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera *a),* e comma 2, lettera *a)*. Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

Art. 11-*terdecies*. - *(Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)* - 1. Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Art. 11-*quaterdecies*. - *(Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari)* - 1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

b) all'articolo 29, comma 1, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

c) all'articolo 30, comma 1, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021".

2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: "In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato".

Art. 11-*quinquiesdecies*. - *(Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture)* - 1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui alla lettera *c)* del comma 2 del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti".

Art. 11-*sexiesdecies*. - *(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125*-ter*, della legge 4 agosto 2017, n. 124)* - 1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-*ter,* primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.

Art. 11-*septiesdecies*. - *(Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare)* - 1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: "31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".

Art. 11-*duodevicies*. - *(Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale)* - 1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021».

All'articolo 12:

al comma 1, la parola: «aggiunto» *è sostituita dalla seguente:* «inserito»;
al comma 2, le parole: «ai sensi all'articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi dell'articolo».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
*«*Art. 12-*bis*. - *(Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore)* - 1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori è sempre consentito.
Art. 12-*ter*. - *(*Voucher *taxi)* - 1. In considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 200-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 3-*quinquies*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 può essere applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un'idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza per la relativa variazione di bilancio è attribuita alla giunta comunale».
All'articolo 13:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8,» *sono sostituite dalle seguenti:* «articoli 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis,* 5, 6, 6-*bis*, 7, 8, 8-*bis* e 8-*ter*» *e le parole:* «n. 19 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
al secondo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;
al comma 2, le parole: «, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491-*bis*, del codice penale,» *sono sostituite dalle seguenti:* «e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-*bis* del medesimo codice,».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
*«*Art. 13-*bis*. - *(Clausola di salvaguardia)* - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».
L'allegato 1 è soppresso.
All'allegato 2:
il numero 4 è soppresso;
è aggiunto, in fine, il seguente numero:
*«*26-*bis* Articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 - Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1.
(Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,

pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto:

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

EMENDAMENTI

1.1

La Russa, Totaro

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Sospensione delle limitazioni negli spostamenti)

1. Le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 sono sospese sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Tutte le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 sono abrogate dal giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.».

1.2

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e fino al 31 luglio 2021, nelle zone bianche cessano di applicarsi le misure di cui all'articolo 7, comma 1, secondo e terzo periodo, e di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021. Nelle zone bianche continuano ad applicarsi le misure di cui al Capo I del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021 e le misure di cui al presente decreto-legge esplicitamente riferite a dette zone bianche. Nelle zone bianche restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati».

Conseguentemente, all'articolo 5, commi 1, 2, 2-bis*, 3, dopo le parole*: «in zona gialla» *aggiungere le seguenti*: «e bianca».

1.3

La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla», *con le seguenti:* «su tutto il territorio nazionale, senza limiti di orario.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Misure relative agli spostamenti)

1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

2-*bis*. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

2-*ter*. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-*bis* hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo.

2-*quater*. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* per eventi di particolare rilevanza.

2-*quinquies*. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

2-*sexies*. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

EMENDAMENTI

2.1

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.».

2.2

Ciriani, La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «una volta al giorno».

2.3

Ciriani, La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e nel limite» *sino alla fine del periodo.*

2.4

Ciriani, La Russa, Totaro

Respinto

Sostituire il comma 2-*bis con il seguente:*

«2-*bis*. Dal 18 maggio cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.»

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2-ter *a 2*-sexies.

ARTICOLI 2-*BIS*, 2-*TER*, 2-*QUATER* E 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2-*bis.*

(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

1. È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2-*ter*.

(Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:

a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;

b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2-*quater*.

(Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali)

1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti per i servizi educativi per l'infanzia, per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)

1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino al 75 per cento della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle linee guida di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata.

4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale di lettura e delle sale di studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta

formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche, della competente Conferenza dei Direttori, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

EMENDAMENTO

3.1

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Gallone

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire l'avvio in presenza delle attività didattiche di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore, si applicano anche per l'anno scolastico 2021-2022 le disposizioni di cui al comma 1. Non sono altresì ammesse deroghe allo svolgimento in presenza delle attività didattiche di cui al presente comma, se non in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2.».

ARTICOLO 3-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3-*bis*.

(Corsi di formazione)

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3-*BIS*

3-bis.0.1

La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 3-*ter*** .

(Ammissione di tutti gli idonei nelle graduatorie finali del concorso straordinario).

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 2 e seguenti del decreto - legge n. 126 del 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 2019, n. 159, per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le GAE.»

3-bis.0.2

La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 3-*ter*.**

(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza Covid-19)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021/2022 può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»

3-bis.0.3

La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 3-*ter*.**

(Trasformazione dell'organico di fatto di sostegno in organico di diritto)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e in considerazione della ripresa delle attività in presenza, per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023 è prevista la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Attività dei servizi di ristorazione)

1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

EMENDAMENTO

4.1

Mallegni, Pagano (*)

Ritirato

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Resta consentita senza limiti di orario, anche al chiuso e a prescindere dal colore della zona, la ristorazione in favore dei clienti alloggiati negli alberghi e in altre strutture ricettive, che può essere effettuata anche avvalendosi di pubblici esercizi convenzionati».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 4-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4-*bis*.

(Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali)

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

EMENDAMENTI

4-bis.1

Ciriani, La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «in zona gialla».

4-bis.2

La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «in zona gialla» *con le seguenti:* «su tutto il territorio nazionale».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi)

1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico.

2-*bis*. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei

siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario di Stato può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.

4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

EMENDAMENTI

5.1

La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «in zona gialla».

5.5

La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 2-bis*, sostituire le parole da:* «In zona gialla» *fino a:* «al chiuso»*, con le seguenti:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.2

La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 2-bis*, secondo periodo, sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «100 per cento».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «e, comunque» *fino alla fine del periodo.*

5.3

Nugnes, La Mura

Respinto

Sopprimere il comma 4.

5.4

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Id. em. 5.3

Sopprimere il comma 4.

ARTICOLI 5-*BIS* E 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5-*bis.*

(Musei e altri istituti e luoghi della cultura)

1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato

prenotato *on line* o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresì aperte al pubblico le mostre.

Articolo 6.

(Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere)

1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività delle piscine all'aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

1-*bis*. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.

3-*bis*. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

EMENDAMENTI

6.1

La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 1-bis *sostituire le parole* «Dal 1° luglio 2021, in zona gialla» *con le seguenti parole:* «Dal 15 giugno 2021, in zona gialla e dal 1° luglio 2021, su tutto il territorio nazionale».

6.2

La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 1-bis *sostituire le parole:* «Dal 1° luglio 2021» *con le seguenti:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.3

La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «in zona gialla».

6.4

Ciriani, La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «all'aperto».

6.5

La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 3-bis*, sostituire le parole:* «Dal 1° luglio 2021 in zona gialla» *con le seguenti:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

ARTICOLO 6-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6-*bis*.

(Impianti nei comprensori sciistici)

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

EMENDAMENTO

6-bis.1

La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «in zona gialla».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Fiere, convegni e congressi)

1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

EMENDAMENTI

7.1

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Respinto

Sopprimere il comma 2.

7.2

Nugnes, La Mura

Id. em. 7.1

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Centri termali e parchi tematici e di divertimento)

1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Rimane consentita in ogni caso l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

EMENDAMENTO

8.1

La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «Dal 15 giugno 2021 in zona gialla» *con le seguenti:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

ARTICOLO 8-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-*bis.*

(Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di *catering* e *banqueting*, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8-bis.1

Ciriani, La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «Dal 15 giugno 2021 in zona gialla» *con le seguenti:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8-bis.2

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.».

8-bis.3

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Ritirato

All'articolo 8-bis*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2*:

1) *sostituire le parole*: «i partecipanti» *con le seguenti*: «gli ospiti di età superiore ai 12 anni»;

2) *in fine, aggiungere il seguente periodo*: «Eventuali controlli sul rispetto della prescrizione di cui al precedente periodo, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, possono essere effettuati esclusivamente da forze dell'ordine, polizia locale e autorità sanitarie avvalendosi dell'elenco dei partecipanti alle feste che, ai sensi delle «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021, deve essere mantenuto per 14 giorni»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente*: «2-*bis*. La prescrizione di cui al precedente comma, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, continua a non trovare applicazione in zona bianca».

8-bis.4

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: i« partecipanti» *con le seguenti*: «gli ospiti di età superiore ai 12 anni».

8-bis.5

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Ritirato

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«Eventuali controlli sul rispetto della prescrizione di cui al precedente periodo, relativa al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, possono essere effettuati esclusivamente da forze dell'ordine, polizia locale e autorità sanitarie avvalendosi dell'elenco dei partecipanti alle feste che, ai sensi delle «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021, deve essere mantenuto per 14 giorni».

8-bis.6

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Ritirato

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«La prescrizione di cui al precedente periodo, relativa alle certificazioni verdi, continua a non trovare applicazione in zona bianca».

G8-bis.1

Mallegni, Gallone, Toffanin

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premesso che:

dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai opportuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta l'avvio di una nuova fase di investimenti,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevedere: la reintroduzione dello strumento del *voucher* nei settori del turismo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie; contributi diretti o crediti d'imposta per sostenere le spese per i Covid-test, le sanificazioni, i dispositivi di protezione individuale per il personale e per i clienti; la predisposizione di corridoi turistici, mediante accordi tra Stati, per garantire vacanze *Covid free*.

G8-bis.1 (testo 2)

Mallegni, Gallone, Toffanin

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premesso che:

dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai opportuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta l'avvio di una nuova fase di investimenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, contributi diretti o crediti di imposta per sostenere le spese per i Covid-test, le sanificazioni, i dispositivi di protezione individuale per il personale e per i clienti, nel rispetto dei Regolamenti in materia e delle norme sul *green pass*, la predisposizione di corridoi turistici, mediante accordi tra Stati, per garantire vacanze *Covid free*.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 8-*TER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-*ter*.

(Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8-ter.1

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1*:

1) *sostituire le parole:* «Dal 1° luglio 2021», *con le seguenti:* «Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

2) *sostituire le parole*: «sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente» *con le seguenti*: «gioco pubblico, svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico»;

3) *aggiungere in fine il seguente periodo*: «È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico.».

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.».

8-ter.2

Gallone, Toffanin

Ritirato e trasformato nell'odg G8-ter.2

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1*:

1) *sostituire le parole:* «Dal 1° luglio 2021», *con le seguenti:* «Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

2) *sostituire le parole*: «sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente» *con le seguenti*: «gioco pubblico, svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò, nelle sale bowling e

in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico»;

3) *aggiungere in fine il seguente periodo*: «È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico.».

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.».

G8-ter.2 (già em. 8-ter.2)

Gallone, Toffanin

V. testo 2

Il Senato,

ln sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19";

premesso che:

l'articolo 8-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che riproduce l'articolo 7 del decreto-legge n. 65 del 2021, in vigore dal 18 maggio 2021, consente, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di: sale giochi; sale scommesse; sale bingo; casinò;

tali attività sono consentite anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo l , comma 14, del decreto-legge n. 33 (legge n. 74 del 2020),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere che siano consentite le attività di gioco pubblico, svolto nei negozi e nei punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò, nelle sale *bowling* e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico.

G8-ter.2 (testo 2)

Gallone, Toffanin

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

ln sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19";

premesso che:

l'articolo 8-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che riproduce l'articolo 7 del decreto-legge n. 65 del 2021, in vigore dal 18 maggio 2021, consente, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di: sale giochi; sale scommesse; sale bingo; casinò;

tali attività sono consentite anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo l , comma 14, del decreto-legge16 maggio 2020, n. 33 (legge n. 74 del 2020),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare misure volte a prevedere che siano consentite le attività di gioco pubblico, svolto nei negozi e nei punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò, nelle sale *bowling* e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8-*TER*

8-ter.0.1

Paragone

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8-*quater*.

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1 marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9.

(Certificazioni verdi COVID-19)

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

c) test molecolare: *test* molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da *loop* (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

d) test antigenico rapido: *test* basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

e) Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.

2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera *a)*, ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera *b)*, ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera *b)*, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera *c)*, ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i *test* di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.

6-*bis*. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.

6-*ter*. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.

7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai *test* e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC. I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il *Gateway* europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*.
10-*bis*. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-*bis,* comma 1, 2-*quater,* 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-*bis,* comma 2.
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.1

Paragone

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.2

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Id. em. 9.1

Sopprimere l'articolo.

9.3

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente*:

«d-*bis*) test salivare: test per i bambini di età inferiore a 12 anni»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente*:

«c-*bis*) effettuazione di test salivare per bambini di età inferiore a 12 anni, con esito negativo al virus Sars-Cov-2.»;

c) *al comma 5, dopo le parole*: «lettera c)», *aggiungere le seguenti:* «e c-*bis*)».

9.4

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il servizio sanitario nazionale assicura, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la gratuità dei test di cui al comma 1, lettere c) e d), effettuati per motivi di lavoro, di salute o di studio, ivi compresi i test necessari all'accesso in presenza di candidati ai concorsi pubblici.

2-*ter*. Con decreto del ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2-*bis*.

2-*ter*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis* è autorizzata la spesa, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

9.5

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il servizio sanitario nazionale assicura, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la gratuità del test di cui al comma 1, lettera d), effettuato per motivi di lavoro, di salute o di studio, ivi compresi i test necessari all'accesso in presenza di candidati ai concorsi pubblici.

2-*ter*. Con decreto del ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2-*bis*.

2-*ter*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis* è autorizzata la spesa, per l'anno 2021, di 50 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

9.6

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. A partire della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per le spese sostenute per motivi di lavoro, di salute o studio, ivi compresi i concorsi pubblici, per l'effettuazione del test di cui al comma 1, lettera c), limitatamente all'anno 2021, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura dell'80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 1.000 euro pro capite.

2-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-*bis*, entro il limite complessivo di 20 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio

2018, n. 1.».

9.7

La Russa, Totaro

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «*2-bis.* I dati sono trattati dalle autorità competenti o dagli operatori autorizzati per verificare una delle condizioni di cui al comma 2. A tal fine i dati personali non possono essere conservati da chi esercita il controllo.».

9.8

La Russa, Totaro

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «*2-bis*. I dati trattati ai fini del rilascio delle certificazioni non possono essere conservati oltre il periodo di validità delle certificazioni.».

9.9

Mallegni, Gallone, Toffanin

Ritirato e trasformato nell'odg G9.9

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. 1. Dal 1° luglio 2021, a bordo degli autobus turistici, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, è consentito il completo riempimento, con la prescrizione che i viaggiatori e il personale di bordo siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo.»

G9.9 (già em. 9.9)

Mallegni, Gallone, Toffanin

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19";

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge in titolo disciplina l'istituto delle certificazioni verdi Covid-19, che è rilevante nell'ambito delle norme relative: agli spostamenti territoriali delle persone; alla possibilità per gli accompagnatori (di pazienti non affetti da Covid-19) di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso; alle uscite temporanee da alcune strutture residenziali; a specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi e fiere; alla possibilità di partecipazione alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; alla possibilità di accesso, come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a consentire già dal prossimo 1° luglio, a bordo degli autobus turistici, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, il completo riempimento, con la prescrizione che i viaggiatori e il personale di bordo siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui al citato articolo 9.

(*) Accolto dal Governo

9.10

Nugnes, La Mura

Ritirato e trasformato nell'odg G9.10

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. I tamponi e gli esami sanitari previsti per il rilascio delle certificazioni verdi, di cui al presente articolo, sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze individua le modalità attuative del presente comma.».

G9.10 (già em. 9.10)

Nugnes, La Mura

V. testo 2

Il Senato,

alla luce dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione, al fine di non creare discriminazioni tra i cittadini,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici e/o molecolari volti all'ottenimento della certificazione verde di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alle libertà di spostamento e discriminazioni tra i cittadini.

G9.10 (testo 2)

Nugnes, La Mura

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

alla luce dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione, al fine di non creare discriminazioni tra i cittadini,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici e/o molecolari volti all'ottenimento della certificazione verde di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alle libertà di spostamento e discriminazioni tra i cittadini.

(*) Accolto dal Governo

G9.1

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (AS 2271),

premesso che:

nel decreto legge n. 52 del 2021 sono contenute, all'articolo 2, delle disposizioni volte a favorire la graduale ripresa della mobilità interregionale; in particolare, all'articolo 9 si prevede l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;

le certificazioni verdi COVID-19, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto e ai sensi dell'articolo 1-*bis* del dl n. 44 del 2021, convertito con legge 28 maggio 2021, n. 76, saranno necessarie per garantire: gli spostamenti territoriali delle persone; la possibilità per gli accompagnatori (di pazienti non affetti da COVID-19) di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e nei reparti di pronto soccorso; le uscite temporanee in favore di ospiti di alcune strutture residenziali; l'accesso a specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi, fiere, convegni e congressi; la

possibilità di partecipazione alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; la possibilità di accesso, come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza;

considerato che:

le certificazioni derivanti dalla vaccinazione e dall'avvenuta guarigione avranno una validità rispettivamente di nove e sei mesi, mentre quella rilasciata a seguito di un test negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea;

dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati nelle zone gialla e bianca. La norma dispone che chi è in possesso di certificazione verde può spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono chiaramente sempre consentiti, anche in assenza della predetta certificazione, per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione;

considerato, inoltre, che:

l'esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare è una delle tre condizioni, tra loro alternative, per ottenere il certificato verde, ma, a differenza delle altre due ipotesi, vaccinazione o guarigione da Covid-19, il tampone ha un costo non indifferente e variabile tra le Regioni;

è alquanto evidente che non possono sorgere discriminazioni di trattamento fra cittadini, ed ostacoli di natura economica che vadano a limitare le possibilità di spostamento, al di fuori della necessaria e preminente tutela della salute pubblica;

sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l'obiettivo condiviso della riconquista della normalità finissero per ricadere sul cittadino, già provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria;

valutato, inoltre, che:

in Francia i test, accessibili a chiunque, sono completamente rimborsati dal sistema sanitario nazionale. Da quest'estate, inoltre, il tampone molecolare in Francia sarà gratis anche per i turisti, così come per tutti i francesi. Questa scelta, sollecitata anche dal Parlamento europeo in sede di approvazione del green pass comunitario, rappresenterà dunque un fattore di attrattività turistica per il territorio transalpino;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici o molecolari volti all'ottenimento delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alla libertà di spostamento, anche transfrontaliero, dei cittadini derivanti da impedimenti di natura economica.

G9.1 (testo 2)

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (AS 2271),

premesso che:

nel decreto legge n. 52 del 2021 sono contenute, all'articolo 2, delle disposizioni volte a favorire la graduale ripresa della mobilità interregionale; in particolare, all'articolo 9 si prevede l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;

le certificazioni verdi COVID-19, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto e ai

sensi dell'articolo 1-*bis* del dl n. 44 del 2021, convertito con legge 28 maggio 2021, n. 76, saranno necessarie per garantire: gli spostamenti territoriali delle persone; la possibilità per gli accompagnatori (di pazienti non affetti da COVID-19) di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e nei reparti di pronto soccorso; le uscite temporanee in favore di ospiti di alcune strutture residenziali; l'accesso a specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi, fiere, convegni e congressi; la possibilità di partecipazione alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; la possibilità di accesso, come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza;

considerato che:

le certificazioni derivanti dalla vaccinazione e dall'avvenuta guarigione avranno una validità rispettivamente di nove e sei mesi, mentre quella rilasciata a seguito di un test negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea;

dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati nelle zone gialla e bianca. La norma dispone che chi è in possesso di certificazione verde può spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono chiaramente sempre consentiti, anche in assenza della predetta certificazione, per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione;

considerato, inoltre, che:

l'esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare è una delle tre condizioni, tra loro alternative, per ottenere il certificato verde, ma, a differenza delle altre due ipotesi, vaccinazione o guarigione da Covid-19, il tampone ha un costo non indifferente e variabile tra le Regioni;

è alquanto evidente che non possono sorgere discriminazioni di trattamento fra cittadini, ed ostacoli di natura economica che vadano a limitare le possibilità di spostamento, al di fuori della necessaria e preminente tutela della salute pubblica;

sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l'obiettivo condiviso della riconquista della normalità finissero per ricadere sul cittadino, già provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria;

valutato, inoltre, che:

in Francia i test, accessibili a chiunque, sono completamente rimborsati dal sistema sanitario nazionale. Da quest'estate, inoltre, il tampone molecolare in Francia sarà gratis anche per i turisti, così come per tutti i francesi. Questa scelta, sollecitata anche dal Parlamento europeo in sede di approvazione del green pass comunitario, rappresenterà dunque un fattore di attrattività turistica per il territorio transalpino;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici o molecolari volti all'ottenimento delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alla libertà di spostamento, anche transfrontaliero, dei cittadini derivanti da impedimenti di natura economica.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

Paragone

Respinto

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*

(Gratuità dei test antigenici rapidi e dei tamponi molecolari)

1. Per le finalità di cui all'art. 9, i test antigenici rapidi e i tamponi molecolari sono gratuiti per tutti e a carico del Servizio sanitario nazionale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.»

ARTICOLI 10, 10-*BIS* E 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10.

(Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;

1-*bis.* All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16-*bis*:

1) al secondo periodo, le parole: «in coerenza con il documento in materia di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020» sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-*septies*»;

3) al quarto periodo, le parole: «in un livello di rischio o» sono soppresse;

b) al comma 16-*ter*, primo periodo, le parole: «in un livello di rischio o scenario» sono sostituite dalle seguenti: «in uno scenario»;

c) al comma 16-*quater*, le parole: «in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 16-*septies*»;

d) il comma 16-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«*16-quinquies*. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-*quater*, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera *c)* del comma 16-*septies*, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto»;

e) al comma 16-*sexies,* primo periodo, le parole: «in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nella zona bianca di cui alla lettera *a)* del comma 16-*septies*»;

f) il comma 16-*septies* è sostituito dal seguente:

«*16-septies*. Sono denominate:

a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere *b)* e *d)*;
d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020.
3-*bis*. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.
3-*ter*. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, è aggiunta, in fine, la seguente voce:
«Commercio al dettaglio di mobili per la casa».
Articolo 10-*bis*.
(Linee guida e protocolli)
1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Articolo 11.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
1-*bis*. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione,

annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970.

_____

N.B. Per l'Allegato 2 si rinvia all'Atto Senato 2271, pagg. 97-99

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

11.1

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Improponibile

Dopo il comma 1-bis *aggiungere i seguenti:*

«1-*ter*. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio in virtù dell'applicazione dell'articolo 13, comma 13, del decreto-legge n. 183 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter*, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.2

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Improponibile

Dopo il comma 1-bis *aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sostituire le parole "15 giugno 2021" con le seguenti: "31 gennaio 2022".».

G11.1

Dell'Olio, Girotto

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'Allegato 2 del decreto-legge, con alcune eccezioni introdotte dalla Camera dei deputati, per le quali la proroga viene estesa fino al 31 dicembre 2021;

in particolare la proroga di cui alla voce n. 2 dell'Allegato 2 - stabilita fino al 31 luglio 2021 (rispetto al termine previgente del 30 aprile 2021) - concerne le norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari. Tali norme sono poste, rispettivamente, dai commi 1 e 3 dell'articolo 5-*bis* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Il comma 1 del citato articolo 5-*bis* prevede che, nel periodo temporale summenzionato, il Dipartimento della protezione civile, i "soggetti attuatori", individuati dal Capo del medesimo Dipartimento, nonché il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e

contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, siano autorizzati ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, *droplets* ("goccioline") e trasmissione aerea, come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comma 3 consente, per il medesimo periodo temporale, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee);

durante l'esame presso la Camera dei deputati, a seguito delle modifiche operate all'articolo 11, è stata soppressa la voce n. 4 dell'Allegato 2, recante la proroga di cui all'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020. Tale proroga, di cui si propone la soppressione, ha consentito, nel periodo emergenziale, di importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI, in deroga alle vigenti disposizioni, avviando una procedura di validazione straordinaria (a cura dell'Istituto superiore di sanità per le mascherine chirurgiche; dell'INAIL per i DPI) relativamente alla tempistica necessaria per la conformità alle prescrizioni europee in materia (marchio CE). In tal modo, è stata resa possibile, anche sul territorio nazionale, la produzione e la fornitura, in tempi rapidi, sia delle mascherine chirurgiche (dispositivi medici), sia dei DPI (dispositivi per la protezione dei lavoratori sanitari quali guanti, occhiali, visiere, camici, maschere protettive facciali filtranti e scarpe);

considerato che:

le misure citate in premessa, assolutamente comprensibili nel momento storico nel quale sono state introdotte, appaiono oggi non più necessarie, tenuto conto che la disponibilità di presidi protettivi regolarmente certificati risulta essere più che sufficiente per soddisfare il fabbisogno del Paese sia per far fronte all'emergenza sanitaria ancora in corso, sia per consentire il regolare svolgimento delle attività economiche in piena sicurezza. Mantenere ancora valida la possibilità di far ricorso a dispositivi privi di marcatura CE ha come effetto una ulteriore distorsione del mercato che andrebbe a vantaggio di quelle aziende che, usufruendo della deroga, avrebbero la possibilità di immettere sul mercato dispositivi non certificati ad un prezzo inferiore rispetto a quanto nelle possibilità delle imprese che rispettano i normali vincoli di legge, le quali sono tenute a farsi carico dei costi derivanti dalle verifiche di conformità del prodotto al fine di garantire un articolo di qualità e sicuro per l'utilizzatore;

i dati relativi a dispositivi ed apparecchiature utili per il contrasto al Coronavirus in ambito sanitario e scolastico, distribuiti a Regioni, dalla Protezione Civile e dal Commissario Straordinario alle Regioni e alle Province Autonome, dimostrano che i volumi di maschere FFP2 e FFP3 richiesti dagli enti si è ridotto sensibilmente nei primi mesi del 2021 (database ADA - Analisi Distribuzione Aiuti del Ministero della Salute. Se si considera il dato di facciali filtranti distribuiti nelle prime tre mensilità dell'anno (dal 1° gennaio 2021 al 5 aprile 2021 - ultimo dato disponibile) e lo si confronta con i tre mesi iniziali dell'emergenza sanitaria (1° marzo 2020 - 5 giugno 2020), si nota una contrazione del materiale consegnato del 13%. In questa prima fase del 2021, sono state consegnate a Regioni ed Enti, 56.170.382 maschere tra FFP2 e FFP3, il che si concretizza in una stima del fabbisogno mensile di 19 milioni di dispositivi. Per le maschere chirurgiche, il dato del materiale distribuito nel primo trimestre del 2021 (gennaio-marzo) fa segnare un drastico aumento rispetto ai primi tre mesi dell'emergenza (marzo-maggio 2020, +243%). L'aumento è imputabile, in gran parte, al valore di maschere consegnato alle scuole, che nella prima parte della pandemia erano state tenute chiuse per evitare il propagarsi del virus. In questo inizio 2021, le maschere chirurgiche consegnate e scuole e strutture sanitarie è stato pari a 755.988.416 unità, il che consente di stimare un fabbisogno mensile poco inferiore ai 252 milioni di pezzi;

secondo i dati delle principali associazioni di categoria di produttori di dispositivi e mascherine, aggregando il fabbisogno delle imprese sanitarie con quello delle realtà industriali, la domanda mensile di prodotti FFP2 e FFP3 può essere considerata pari a meno di 92.000.000, mentre

ammonta a 544.288.000 il fabbisogno mensile stimato per le maschere chirurgiche. Con il miglioramento del quadro epidemiologico, dovuto anche all'accelerazione della campagna vaccinale a cui stiamo assistendo, e con l'implementazione dei protocolli anti-contagio nei contesti lavorativi, è ipotizzabile immaginare che la reale richiesta di maschere di protezione sia sensibilmente inferiore rispetto a quanto calcolato e che questo valore sia destinato a diminuire ulteriormente con il miglioramento del quadro emergenziale;

ne consegue, dunque, che la capacità produttiva del comparto è in grado di assorbire il fabbisogno stimato per i dispositivi di protezione individuale, senza la necessità di ricorrere a presidi realizzati in deroga e privi di marcatura CE;

appare opportuno segnalare che, in ambito europeo, al momento, sono quattro i Paesi europei che hanno optato per rimuovere tale autorizzazione in deroga e ripristinare le ordinarie regole di mercato: Germania, Spagna, Regno Unito e Belgio. La proroga andrebbe, inoltre, anche a penalizzare il *Made in Italy*, invalidando gli investimenti e gli sforzi economici messi in atto dalle aziende italiane per potenziare la filiera nazionale dei dispositivi di protezione, a beneficio di imprese provenienti da Paesi Extra-UE, che gioverebbero, al contrario, di un vantaggio di costo più che competitivo. I dati Invitalia, dimostrano, infatti, come siano stati stanziati più di 60 milioni di euro per il potenziamento e la riconversione della filiera, e lo sforzo compiuto dalle imprese italiane nel rafforzare la rete di fornitura per questi prodotti è testimoniato anche dalle statistiche relative al valore di maschere (chirurgiche e DPI) cedute all'estero nel corso del 2020, che ha fatto segnare, un aumento complessivo del +111% rispetto al dato del 2019;

valutato che:

occorrerebbe intervenire in maniera organica sulla disciplina che sinora ha consentito, in via straordinaria e transitoria, la produzione in Italia di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali, l'importazione e l'immissione in commercio di prodotti importati, prevedendo l'abrogazione dei commi da 1 a 4 del summenzionato articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. decreto Cura Italia), recante disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione e dell'articolo 66-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione dei citati prodotti, nonché la soppressione della possibilità di utilizzare mascherine prive del marchio CE, anche se previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 5-*bis* del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

impegna il Governo:

alla luce delle modifiche operate all'articolo 11 del provvedimento in esame, e in particolare della soppressione della voce n. 4 dell'Allegato 2, recante la proroga di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, ad adottare le opportune iniziative volte a interrompere il percorso di immissione in deroga alle normative vigenti di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici ed impedire l'entrata sul mercato di presidi non certificati e suscettibili di generare rischi per la salute degli utilizzatori, in analogia con quanto fatto in altri Paesi europei.

G11.1 (testo 2)

Dell'Olio, Girotto

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle

disposizioni legislative di cui all'Allegato 2 del decreto-legge, con alcune eccezioni introdotte dalla Camera dei deputati, per le quali la proroga viene estesa fino al 31 dicembre 2021;

in particolare la proroga di cui alla voce n. 2 dell'Allegato 2 - stabilita fino al 31 luglio 2021 (rispetto al termine previgente del 30 aprile 2021) - concerne le norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari. Tali norme sono poste, rispettivamente, dai commi 1 e 3 dell'articolo 5-*bis* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Il comma 1 del citato articolo 5-*bis* prevede che, nel periodo temporale summenzionato, il Dipartimento della protezione civile, i "soggetti attuatori", individuati dal Capo del medesimo Dipartimento, nonché il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, siano autorizzati ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, *droplets* ("goccioline") e trasmissione aerea, come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comma 3 consente, per il medesimo periodo temporale, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee);

durante l'esame presso la Camera dei deputati, a seguito delle modifiche operate all'articolo 11, è stata soppressa la voce n. 4 dell'Allegato 2, recante la proroga di cui all'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020. Tale proroga, di cui si propone la soppressione, ha consentito, nel periodo emergenziale, di importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI, in deroga alle vigenti disposizioni, avviando una procedura di validazione straordinaria (a cura dell'Istituto superiore di sanità per le mascherine chirurgiche; dell'INAIL per i DPI) relativamente alla tempistica necessaria per la conformità alle prescrizioni europee in materia (marchio CE). In tal modo, è stata resa possibile, anche sul territorio nazionale, la produzione e la fornitura, in tempi rapidi, sia delle mascherine chirurgiche (dispositivi medici), sia dei DPI (dispositivi per la protezione dei lavoratori sanitari quali guanti, occhiali, visiere, camici, maschere protettive facciali filtranti e scarpe);

considerato che:

le misure citate in premessa, assolutamente comprensibili nel momento storico nel quale sono state introdotte, appaiono oggi non più necessarie, tenuto conto che la disponibilità di presidi protettivi regolarmente certificati risulta essere più che sufficiente per soddisfare il fabbisogno del Paese sia per far fronte all'emergenza sanitaria ancora in corso, sia per consentire il regolare svolgimento delle attività economiche in piena sicurezza. Mantenere ancora valida la possibilità di far ricorso a dispositivi privi di marcatura CE ha come effetto una ulteriore distorsione del mercato che andrebbe a vantaggio di quelle aziende che, usufruendo della deroga, avrebbero la possibilità di immettere sul mercato dispositivi non certificati ad un prezzo inferiore rispetto a quanto nelle possibilità delle imprese che rispettano i normali vincoli di legge, le quali sono tenute a farsi carico dei costi derivanti dalle verifiche di conformità del prodotto al fine di garantire un articolo di qualità e sicuro per l'utilizzatore;

i dati relativi a dispositivi ed apparecchiature utili per il contrasto al Coronavirus in ambito sanitario e scolastico, distribuiti a Regioni, dalla Protezione Civile e dal Commissario Straordinario alle Regioni e alle Province Autonome, dimostrano che i volumi di maschere FFP2 e FFP3 richiesti dagli enti si è ridotto sensibilmente nei primi mesi del 2021 (database ADA - Analisi Distribuzione Aiuti del Ministero della Salute. Se si considera il dato di facciali filtranti distribuiti nelle prime tre mensilità dell'anno (dal 1° gennaio 2021 al 5 aprile 2021 - ultimo dato disponibile) e lo si confronta con i tre mesi iniziali dell'emergenza sanitaria (1° marzo 2020 - 5 giugno 2020), si nota una contrazione del materiale consegnato del 13%. In questa prima fase del 2021, sono state consegnate a

Regioni ed Enti, 56.170.382 maschere tra FFP2 e FFP3, il che si concretizza in una stima del fabbisogno mensile di 19 milioni di dispositivi. Per le maschere chirurgiche, il dato del materiale distribuito nel primo trimestre del 2021 (gennaio-marzo) fa segnare un drastico aumento rispetto ai primi tre mesi dell'emergenza (marzo-maggio 2020, +243%). L'aumento è imputabile, in gran parte, al valore di maschere consegnato alle scuole, che nella prima parte della pandemia erano state tenute chiuse per evitare il propagarsi del virus. In questo inizio 2021, le maschere chirurgiche consegnate e scuole e strutture sanitarie è stato pari a 755.988.416 unità, il che consente di stimare un fabbisogno mensile poco inferiore ai 252 milioni di pezzi;

secondo i dati delle principali associazioni di categoria di produttori di dispositivi e mascherine, aggregando il fabbisogno delle imprese sanitarie con quello delle realtà industriali, la domanda mensile di prodotti FFP2 e FFP3 può essere considerata pari a meno di 92.000.000, mentre ammonta a 544.288.000 il fabbisogno mensile stimato per le maschere chirurgiche. Con il miglioramento del quadro epidemiologico, dovuto anche all'accelerazione della campagna vaccinale a cui stiamo assistendo, e con l'implementazione dei protocolli anti-contagio nei contesti lavorativi, è ipotizzabile immaginare che la reale richiesta di maschere di protezione sia sensibilmente inferiore rispetto a quanto calcolato e che questo valore sia destinato a diminuire ulteriormente con il miglioramento del quadro emergenziale;

ne consegue, dunque, che la capacità produttiva del comparto è in grado di assorbire il fabbisogno stimato per i dispositivi di protezione individuale, senza la necessità di ricorrere a presidi realizzati in deroga e privi di marcatura CE;

appare opportuno segnalare che, in ambito europeo, al momento, sono quattro i Paesi europei che hanno optato per rimuovere tale autorizzazione in deroga e ripristinare le ordinarie regole di mercato: Germania, Spagna, Regno Unito e Belgio. La proroga andrebbe, inoltre, anche a penalizzare il *Made in Italy*, invalidando gli investimenti e gli sforzi economici messi in atto dalle aziende italiane per potenziare la filiera nazionale dei dispositivi di protezione, a beneficio di imprese provenienti da Paesi Extra-UE, che gioverebbero, al contrario, di un vantaggio di costo più che competitivo. I dati Invitalia, dimostrano, infatti, come siano stati stanziati più di 60 milioni di euro per il potenziamento e la riconversione della filiera, e lo sforzo compiuto dalle imprese italiane nel rafforzare la rete di fornitura per questi prodotti è testimoniato anche dalle statistiche relative al valore di maschere (chirurgiche e DPI) cedute all'estero nel corso del 2020, che ha fatto segnare, un aumento complessivo del +111% rispetto al dato del 2019;

valutato che:

occorrerebbe intervenire in maniera organica sulla disciplina che sinora ha consentito, in via straordinaria e transitoria, la produzione in Italia di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali, l'importazione e l'immissione in commercio di prodotti importati, prevedendo l'abrogazione dei commi da 1 a 4 del summenzionato articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. decreto Cura Italia), recante disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione e dell'articolo 66-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione dei citati prodotti, nonché la soppressione della possibilità di utilizzare mascherine prive del marchio CE, anche se previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 5-*bis* del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

impegna il Governo:

ferma restando l'autorizzazione all'utilizzo in deroga dei dispositivi di protezione individuale già prodotti prima della cessazione della proroga, alla luce delle modifiche operate all'articolo 11 del provvedimento in esame, e in particolare della soppressione della voce n. 4 dell'Allegato 2, recante la proroga di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, ad adottare le opportune iniziative volte a interrompere il percorso di immissione in deroga alle normative vigenti di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici ed impedire l'entrata sul mercato di presidi non certificati

e suscettibili di generare rischi per la salute degli utilizzatori, in analogia con quanto fatto in altri Paesi europei.

_____

(*) Accolto dal Governo

G11.2

Calderoli, Augussori

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 2271, "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a impostare una progressiva e completa normalizzazione dei rapporti e delle attività sociali, sconvolti in questo anno di pandemia; tra questi obiettivi è ricompresa anche la piena riespansione delle attività politiche connesse all'esercizio della sovranità popolare;

già con il decreto-legge n. 183 del 2020 (c.d. "milleproroghe") è stata facilitata la raccolta firme per i progetti di legge d'iniziativa popolare; ora è necessario, per ragioni di equità e di ragionevolezza, agevolare anche le procedure propedeutiche alla presentazione dei quesiti dei referendum abrogativi in Corte di cassazione e in Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione;

il comma 1-*bis* dell'articolo 11 reca una proroga di un mese dei termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati necessari per le richieste di referendum abrogativo, ma si riferisce esclusivamente a quelle annunciate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 maggio 2021;

i tre mesi per la raccolta delle firme oggi previsti, appaiono del tutto insufficienti a rimediare alle limitazioni che ancora condizionano, di fatto e di diritto, la libera circolazione dei cittadini e porrebbero in seria difficoltà i comitati promotori;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare di un mese il termine di cui all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relativo alla raccolta delle firme per tutte le richieste di referendum abrogativo presentate nell'anno 2021, nonché di posticipare alla data del 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine previsto per il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 11-*BIS*, 11-*TER* E 11-*QUATER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)

1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali

e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera *b)* del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19»;

b) al comma 2, dopo le parole: «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «telelavoro» sono aggiunte le seguenti: «e del lavoro agile»;

b) al terzo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

c) al quarto periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

Articolo 11-*ter*.

(Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio)

1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

2. All'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti».

Articolo 11-*quater*.

(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.

2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:

a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

4. All'articolo 111, comma 2-*septies*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto i), e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2021.

6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così

modificati per l'anno 2021:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto i), e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.
7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.
8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è differito al 30 giugno 2021.
9. I termini di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.
ORDINI DEL GIORNO
G11-quater.1
Papatheu
V. testo 2
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premesso che:

la direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 - c.d. Direttiva SUP *(Single Use Plastic)* - che contiene disposizioni sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, vieta, dal prossimo 3 luglio, l'utilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio;

l'articolo 4 della direttiva, recante norma sulla riduzione del consumo, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica;

la Parte A dell'allegato alla direttiva reca l'elenco dei prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo, indicando:1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a)destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

l'articolo 12 della direttiva reca 'Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso" e dispone che per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica

monouso ai fini della direttiva medesima, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato, è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione. Si prevede che entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblichi orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva stessa, se del caso;

a tale riguardo, non risultano ancora emanati gli orientamenti della Commissione europea a norma dell'articolo 12 della direttiva. Con riferimento alla emanazione di tali orientamenti, il gruppo di esperti della Commissione sta attualmente consultando gli Stati membri, risultando ancora talune criticità nella definizione degli orientamenti e non essendo attualmente ancora definito il quadro degli orientamenti europei in materia;

l'articolo 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2019/904. In particolare prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile; d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori; e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa; f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera; g) abrogare l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904;

tale direttiva sta suscitando polemiche e resistenze nel nostro paese a partire dal Presidente di Confindustria che ha affermato che le linee guida sulla direttiva chiudono di fatto un intero settore industriale. Tra le aziende che subiranno gli effetti più marcati ci sono sicuramente i produttori di bevande analcoliche, che in Italia sono per il 70% del totale imbottigliate in polietilene tereftalato

(Pet);

lo stesso Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha definito la direttiva «assurda per la quale va bene solo la plastica che si ricicla. Questo a noi non può andar bene», e quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è andato oltre, parlando di «un approccio ideologico che penalizza le industrie italiane, lasciando sul terreno "morti e feriti" in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione»;

occorrerebbe, pertanto, in primis concedere come accaduto in altri Paesi Ue, almeno un ulteriore anno per far adeguare i singoli paesi alla nuova normativa, per permettere a tutte le imprese produttrici di plastica monouso, già gravate, come tutte, dalla crisi economica in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di poter smaltire le proprie forniture giacenti in magazzino;

tali misure seguono all'introduzione del nostro ordinamento dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI - c.d. *plastic tax*;

considerato che:

l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 - c.d. "Sostegni bis" - all'esame della Camera, proprio in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dalla *plastic tax*, in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni urgenti volte a tutelare le imprese produttrici italiane interessate dalla nuova normativa europea, prevedendo, nell'immediato, una maggiore tempistica per il recepimento delle nuove disposizioni, permettendo alle stesse imprese di adeguarsi.

G11-quater.1 (testo 2)

Papatheu, Gallone, Caligiuri, Alfredo Messina

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premesso che:

la direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 - c.d. Direttiva SUP *(Single Use Plastic)* - che contiene disposizioni sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, vieta, dal prossimo 3 luglio, l'utilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio;

l'articolo 4 della direttiva, recante norma sulla riduzione del consumo, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica;

la Parte A dell'allegato alla direttiva reca l'elenco dei prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo, indicando:1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per

alimenti: a)destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

l'articolo 12 della direttiva reca 'Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso" e dispone che per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva medesima, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato, è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione. Si prevede che entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblichi orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva stessa, se del caso;

a tale riguardo, non risultano ancora emanati gli orientamenti della Commissione europea a norma dell'articolo 12 della direttiva. Con riferimento alla emanazione di tali orientamenti, il gruppo di esperti della Commissione sta attualmente consultando gli Stati membri, risultando ancora talune criticità nella definizione degli orientamenti e non essendo attualmente ancora definito il quadro degli orientamenti europei in materia;

l'articolo 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2019/904. In particolare prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile; d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori; e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa; f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al

potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;
g) abrogare l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904;

tale direttiva sta suscitando polemiche e resistenze nel nostro paese a partire dal Presidente di Confindustria che ha affermato che le linee guida sulla direttiva chiudono di fatto un intero settore industriale. Tra le aziende che subiranno gli effetti più marcati ci sono sicuramente i produttori di bevande analcoliche, che in Italia sono per il 70% del totale imbottigliate in polietilene tereftalato (Pet);

lo stesso Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha definito la direttiva «assurda per la quale va bene solo la plastica che si ricicla. Questo a noi non può andar bene», e quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è andato oltre, parlando di «un approccio ideologico che penalizza le industrie italiane, lasciando sul terreno "morti e feriti" in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione»;

occorrerebbe, pertanto, in primis concedere come accaduto in altri Paesi Ue, almeno un ulteriore anno per far adeguare i singoli paesi alla nuova normativa, per permettere a tutte le imprese produttrici di plastica monouso, già gravate, come tutte, dalla crisi economica in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di poter smaltire le proprie forniture giacenti in magazzino;

tali misure seguono all'introduzione del nostro ordinamento dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI - c.d. *plastic tax*;

considerato che:

l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 - c.d. "Sostegni bis" - all'esame della Camera, proprio in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dalla *plastic tax*, in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta,

impegna il Governo:

ad adottare adeguate iniziative volte a tutelare le imprese produttrici italiane interessate dalla nuova normativa europea.

_____

(*) Accolto dal Governo

G11-quater.2

Mallegni, Vitali (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premesso che:

in questa fase di incertezza economica, è quanto mai opportuno consentire alle PMI di usufruire di tutti quegli strumenti di accesso al credito che possano garantire alle stesse di ritornare ad investire sul mercato;

contestualmente è di fondamentale importanza che gli istituti di credito possano erogare la dovuta liquidità ponendo le minori condizioni possibili alle aziende che stanno uscendo da un periodo economico difficilissimo;

il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ha previsto all'articolo 13

misure per il sostegno alla liquidità delle imprese;

nonostante vengano estese temporalmente, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 ed allungando contestualmente fino a 10 anni la durata massima dei finanziamenti, rimangono ancora irrisolti i profili legati alla discrezionalità degli Istituti di Credito nel rilascio delle risorse in rapporto alle garanzie bancarie che le aziende devono assicurare;

risolvere il potenziale problema legato alle conseguenze della richiesta sui rating delle imprese è quanto mai urgente in questa fase di incertezza economica,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché si possa addivenire ad un sistema in cui lo spazio di discrezionalità agli istituti di credito sulla valutazione del merito creditizio, non penalizzi ulteriormente le imprese destinatarie delle garanzie, ma piuttosto favorisca una ripresa economica che, contestualmente al piano di riaperture possa essere solida e duratura.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G11-quater.2 (testo 2)

Mallegni, Vitali (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",

premesso che:

in questa fase di incertezza economica, è quanto mai opportuno consentire alle PMI di usufruire di tutti quegli strumenti di accesso al credito che possano garantire alle stesse di ritornare ad investire sul mercato;

contestualmente è di fondamentale importanza che gli istituti di credito possano erogare la dovuta liquidità ponendo le minori condizioni possibili alle aziende che stanno uscendo da un periodo economico difficilissimo;

il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ha previsto all'articolo 13 misure per il sostegno alla liquidità delle imprese;

nonostante vengano estese temporalmente, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 ed allungando contestualmente fino a 10 anni la durata massima dei finanziamenti, rimangono ancora irrisolti i profili legati alla discrezionalità degli Istituti di Credito nel rilascio delle risorse in rapporto alle garanzie bancarie che le aziende devono assicurare;

risolvere il potenziale problema legato alle conseguenze della richiesta sui rating delle imprese è quanto mai urgente in questa fase di incertezza economica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile affinché si possa addivenire ad un sistema in cui lo spazio di discrezionalità agli istituti di credito sulla valutazione del merito creditizio, non penalizzi ulteriormente le imprese destinatarie delle garanzie, ma piuttosto favorisca una ripresa economica che, contestualmente al piano di riaperture possa essere solida e duratura.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta Toffanin, Gallone, Caligiuri e Messina Alfredo

(**) Accolto dal Governo

ARTICOLI 11-*QUINQUIES* E 11-*SEXIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11-*quinquies.*

(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-*bis* e 3-*quater*, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) al comma 3-*quater*, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Articolo 11-*sexies.*

(Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: «è espletata» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata».

2. All'articolo 214, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2021»;

b) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2021».

3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11-*SEXIES*

11-sexies.0.1

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Ritirato

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 11** -*sexies*.1.

(Proroga dell'autorizzazione all'acquisito di autobus tramite la convenzione Consip Autobus 3)

1 All'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021 "».

ARTICOLI DA 11-*SEPTIES* A 11-*DUODECIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11-*septies.*

(Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di

radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-*bis*».

Articolo 11-*octies.*

(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato)

1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Articolo 11-*novies.*

(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. All'articolo 44, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Articolo 11-*decies.*

(Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi)

1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 11-*undecies.*

(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica».

2. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto».

Articolo 11-*duodecies.*

(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta)

1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera *b),* e comma 2, lettera *b)*, del medesimo decreto del Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera *a),* e comma 2, lettera *a)*. Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11-*DUODECIES*

11-duodecies.0.1

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11 *-duodecies*.1.

(Proroga del termine degli adempimenti relativi agli obblighi informativi erogazioni pubbliche)

1. Per l'anno 2021 gli obblighi relativi alla pubblicità degli aiuti di Stato di cui all'articolo 1 comma 125-*quinquies* della legge 4 agosto 2017, n. 124, come introdotto dall'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, possono essere ottemperati entro il termine del 31 ottobre, senza applicazione delle sanzioni relative al ritardo o all'omessa comunicazione.».

ARTICOLI DA 11-*TERDECIES* A 11-*SEXIESDECIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11-*terdecies.*

(Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 11-*quaterdecies.*

(Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

c) all'articolo 30, comma 1, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: «In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato».

Articolo 11-*quinquiesdecies.*

(Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture)

1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui alla lettera *c)* del comma 2 del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti».

Articolo 11-*sexiesdecies.*

*(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-*ter*, della legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-*ter,* primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.

EMENDAMENTO

11-sexiesdecies.1

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-*bis* della legge 4 agosto 2017, n. 124, il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, non si applicano per l'anno 2021 le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-*ter* della legge 4 agosto 2017, n. 124.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «comma 125-*ter*», *con le seguenti:* «commi 125-*bis* e 125-*ter*».

ARTICOLI DA 11-*SEPTIESDECIES* A 13-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11-*septiesdecies.*

(Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare)

1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».

Articolo 11-*duodevicies.*

(Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale)

1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021.

Articolo 12.

(Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri)

1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole «che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta.», è inserito il seguente periodo: «L'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere utilizzate nel medesimo anno.

Articolo 12-*bis*.

(Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore)

1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori è sempre consentito.

Articolo 12-*ter*.

*(*Voucher *taxi)*

1. In considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 200-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 3-*quinquies*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della contabilità

finanziaria, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 può essere applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un'idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza per la relativa variazione di bilancio è attribuita alla giunta comunale.

Articolo 13.

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis,* 5, 6, 6-*bis*, 7, 8, 8-*bis* e 8-*ter* è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-*bis* del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

Articolo 13-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 14

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2271 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3-*bis*.0.1, 3-*bis*.0.2, 3-*bis*.0.3, 8-*ter*.0.l, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.10, 9.0.1, 11.1, 11.2, 11-*sexies*.0.1, 11-*duodecies*.0.1 e 11-*sexiesdecies*.0.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Aimi, Airola, Alderisi, Bagnai, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Campagna, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Ciriani, Corti, De Poli, Di Marzio, Fedeli, Floridia, Galliani, Garnero Santanchè, Giacobbe, Ginetti, Iwobi, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Mollame, Montevecchi, Monti, Nannicini, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Puglia, Renzi, Ronzulli, Rossomando, Russo, Saviane, Sciascia, Segre, Sileri, Turco e Vaccaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Collina, Croatti e Ripamonti, per attività della 10ª Commissione permanente; Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono considerate in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, le senatrici: Alessandrini e Corrado.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

Le Commissioni riunite 7a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 12a (Igiene e sanità), nella seduta del 26 maggio 2021, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato in merito all'impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti (*Doc*. XXIV, n. 39).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell'istruzione.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Ufficio di Presidenza

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha proceduto all'elezione del Vice Presidente.

E' risultata eletta la deputata Federica Dieni.

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 11 giugno 2021, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori la senatrice Grazia D'Angelo in sostituzione della senatrice Simona Nocerino, dimissionaria.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

In data 11 giugno 2021 è stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa del senatore:

Nannicini. - "Modifica degli articoli 140 e 141 e introduzione dell'articolo 140-*bis* del Regolamento" (*Doc.* II, n. 8).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

DDL Costituzionale

On. Bruno Bossio Vincenza

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica (1440-B)

(presentato in data 10/06/2021)

C.1511 approvato, in prima deliberazione, in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1647, C.1826, C.1873) *S.1440 approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica* (assorbe S.307, S.1022, S.1116) *C.1511-1647-1826-1873-B approvato, senza modificazioni, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati*.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Pavanelli Emma, Lanzi Gabriele, Santangelo Vincenzo, Pirro Elisa, Santillo Agostino, Croatti Marco, Romano Iunio Valerio, Marinello Gaspare Antonio, Toninelli Danilo, Pellegrini Marco, Presutto Vincenzo, Leone Cinzia, Ferrara Gianluca, De Lucia Danila, Mantovani Maria Laura, Trentacoste Fabrizio, Romagnoli Sergio, Vaccaro Sergio, Donno Daniela, Vanin Orietta, Piarulli Angela Anna Bruna, Mautone Raffaele, Coltorti Mauro, Lorefice Pietro

Modifiche alla normativa in materia di pubblicità dei voli di Stato (2275)

(presentato in data 11/06/2021);

senatori Malpezzi Simona Flavia, Fedeli Valeria, Valente Valeria, Ferrari Alan, Biti Caterina, Mirabelli Franco, Collina Stefano, D'Arienzo Vincenzo, Cirinna' Monica, Alfieri Alessandro, Astorre Bruno, Boldrini Paola, Cerno Tommaso, Comincini Eugenio, D'Alfonso Luciano, Ferrazzi Andrea, Giacobbe Francesco, Iori Vanna, Laus Mauro Antonio Donato, Manca Daniele, Marcucci Andrea, Margiotta Salvatore, Marilotti Gianni, Misiani Antonio, Nannicini Tommaso, Parrini Dario, Pinotti Roberta, Pittella Gianni, Rampi Roberto, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Stefano Dario, Taricco Mino, Vattuone Vito, Verducci Francesco, Zanda Luigi

Modifiche al codice civile in materia di cognome (2276)
(presentato in data 10/06/2021);
senatori Masini Barbara, Mallegni Massimo, Barboni Antonio, Caligiuri Fulvia Michela
Istituzione del portale nazionale dei laureati nelle università pubbliche (2277)
(presentato in data 11/06/2021);
senatore Pagano Nazario
Disposizioni in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza e continuità assistenziale (2278)
(presentato in data 14/06/2021);
senatori Santangelo Vincenzo, Pavanelli Emma, Lanzi Gabriele, Donno Daniela, Corbetta Gianmarco, Trentacoste Fabrizio, De Lucia Danila, Lomuti Arnaldo, Campagna Antonella, Vanin Orietta, Pisani Giuseppe
Norme in materia di responsabilità penale degli amministratori locali (2279)
(presentato in data 15/06/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Mallegni Massimo ed altri
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del diritto di proprietà sulla casa (2233)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 14/06/2021);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Sen. Alderisi Francesca
Istituzione della Giornata nazionale della Rete diplomatico-consolare italiana (2252)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 14/06/2021);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Di Girolamo Gabriella ed altri
Contributi per l'acquisto di macchinari per la prevenzione dell'alopecia in conseguenza di trattamenti chemioterapici (2216)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/06/2021).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Grassi Ugo ed altri
Delega al Governo per l'adozione di un codice amministrativo (2198)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/06/2021);
11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Sen. Mallegni Massimo
Delega al Governo in materia di rivalutazione automatica delle pensioni (2204)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)
(assegnato in data 14/06/2021).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della salute, con lettere in data 14 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2,

comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:
le ordinanze 28 e 29 maggio 2021 recanti "Adozione del «Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici»" e "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»", pubblicate rispettivamente sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'8 giugno 2021 e n. 136 del 9 giugno 2021 (Atto n. 862);
l'ordinanza 4 giugno 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 5 giugno 2021 (Atto n. 863).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 9 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta sull'incidente occorso all'aeromobile Cessna 152 marche I-SANW, in prossimità dell'aeroporto di Asiago (VI), in data 13 agosto 2019.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 864).

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 31 maggio 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente la nomina della dottoressa Daniela Marchesi, dirigente di ricerca dei ruoli dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), a Capo dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 maggio 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale all'architetto Roberto Ferrazza, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 11 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 29).

Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 7 giugno 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale, relativa all'anno 2020, con allegato il rapporto della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica, redatto ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, riferito al medesimo anno.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. LXIX, n. 4).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche

europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
Comunicazione della Commissione al Consiglio - Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo Fondo europeo di sviluppo (FES): previsioni relative a impegni, pagamenti e contributi (COM(2021) 276 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del progetto pilota relativo al sistema di informazione del mercato interno (IMI) nel settore del commercio elettronico (COM(2021) 295 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per il bilancio dell'UE nell'ambito del QFP 2021-2027 (COM(2021) 366 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2022 (COM(2021) 279 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2022 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2021) 365 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 10 giugno 2021, ha comunicato che il deputato Filippo Sensi è entrato a far parte, come membro supplente, della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Assemblea parlamentare della NATO, variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 14 giugno 2021, ha chiamato a far parte della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO il deputato Alberto Pagani, in sostituzione del deputato Marco Minniti, dimissionario.

Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE), variazioni nella composizione della Delegazione parlamentare italiana

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE) il deputato Graziano Delrio, in sostituzione della deputata Debora Serracchiani, dimissionaria.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Cioffi ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00386 della senatrice Lupo ed altri.

Mozioni

CUCCA, FARAONE, SBROLLINI, VONO, GARAVINI, GINETTI, GRIMANI, CARBONE - Il Senato,

premesso che:

quarant'anni fa, il 10 giugno 1981, Alfredino Rampi, un bambino di soli 6 anni, precipitò in un pozzo a Vermicino, località vicino a Frascati;

la vicenda sconvolse il Paese ed ebbe grande risalto sui *media* e nell'opinione pubblica italiana, grazie anche a una diretta televisiva trasmessa dalla RAI, durante la quale furono registrate le ultime 18 ore di vita del bambino, con i numerosi tentativi di salvarlo;

tra coloro che cercarono di salvare il piccolo Rampi, vi era anche Angelo Licheri, nato a Gavoi, in provincia di Nuoro, che all'epoca dei fatti aveva 37 anni e faceva il fattorino per una tipografia a Roma;

Angelo Licheri, dal fisico molto esile e piccolo di statura, riuscì a convincere i pompieri e i soccorritori a lasciarsi calare dentro al pozzo, dove rimase a testa in giù, in condizioni molto difficili, per circa un'ora, durante la quale tentò con ogni mezzo e in ogni modo di salvare il bambino;
la sua fu un'impresa estrema ed eroica, in cui rischiò di perdere la propria vita per salvare quella del piccolo Rampi;
Licheri ha oggi 77 anni ed è gravemente malato, a causa di una seria forma di diabete che gli ha causato la quasi totale cecità e l'amputazione di una gamba;
le drammatiche condizioni di salute si inseriscono poi in un contesto di grave indigenza economica, che non gli permette un dignitoso sostentamento;
considerato che:
la legge 8 agosto 1985, n. 440, "legge Bacchelli", istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità;
destinatari di questa misura, costituita da un assegno straordinario vitalizio, sono, tra gli altri, i cittadini italiani che abbiano illustrato la patria con attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, che versano in stato di particolare necessità;
il gesto fatto da Licheri si contraddistingue per coraggio e altruismo, avendo l'uomo deciso di anteporre la vita del piccolo Rampi alla propria e avendo, così, dato lustro alla patria;
la difficile e sofferta impresa affrontata da Licheri è indubbiamente annoverabile tra quelle "attività a fini filantropici e umanitari" che sono richieste dalla legge per la concessione dell'assegno straordinario vitalizio;
parimenti, anche la grave situazione di salute e le condizioni di indigenza economica sono ascrivibili allo "stato di particolare necessità" richiesto *ex lege*,
impegna il Governo, considerato lo straordinario gesto di umanità e di altruismo di Licheri e valutata altresì la particolare condizione in cui egli versa, a conferirgli l'assegno straordinario vitalizio per cittadini illustri che si trovano in stato di particolare necessità, così come previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 440.
(1-00387)

Interrogazioni

D'ALFONSO, PITTELLA, LAUS - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
numerose famiglie residenti nella zona della val Pescara, in Abruzzo, ormai da tempo stanno rappresentando la problematica della carenza in organico di pediatri verificatasi, più specificatamente, nel distretto sanitario di Scafa, in seguito alla quiescenza di ben due dei quattro pediatri convenzionati;
fino al 2019, i quattro pediatri convenzionati coprivano un'utenza di circa 1.800 bambini di età dai 0 ai 6 anni e circa 3.000 in età pediatrica da 0 a 14 anni;
a seguito del pensionamento di due pediatri, intervenuto negli anni 2019 -2020, non è seguita alcuna nuova assegnazione di personale;
considerato che:
in ragione della sola disponibilità di due pediatri, per l'intera area interessata, costoro non riescono a far fronte alla numerosa utenza loro assegnata, pari a circa 1.500 pazienti cadauno;
la scarsità dei medici, oltre a comportare l'insufficienza del servizio pubblico offerto, costringe i genitori dei piccoli utenti a rivolgersi a pediatri a pagamento, con sacrifici economici in un periodo già particolarmente critico per le famiglie italiane;
considerato, altresì, che:
centinaia di famiglie della zona si sono attivate per sensibilizzare le autorità sanitarie locali e regionali ma, allo stato, il problema non risulta ancora risolto;
al riguardo, il 7 aprile 2021, la signora Silvia Gioffrè di Scafa e altre numerose cittadine hanno presentato in Senato la petizione rubricata con il n. 803, e assegnata alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) in pari data, per chiedere modifiche all'articolo 32 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, in materia di rapporto ottimale tra numero di pazienti e medici;

il difensore civico della Regione Abruzzo ha invitato l'amministrazione competente a verificare la sussistenza dei presupposti di attivazione della procedura riferita alle situazioni di carenza straordinaria, anche in ragione della disomogeneità del territorio di riferimento che rende difficoltosi gli spostamenti, nonché dell'età dei due pediatri ancora operativi ma anch'essi prossimi al pensionamento,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire il diritto della tutela globale della salute del bambino sino al termine dell'età evolutiva per le famiglie residenti nella zona della val Pescara;
quali misure intenda altresì adottare, nell'ambito delle sue competenze, al fine di consentire alla Regione Abruzzo il recupero delle risorse professionali necessarie.
(3-02601)

ABATE - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:
lo scorso sabato 12 giugno 2021 una tromba d'aria ha causato una violenta grandinata che ha colpito l'area del Pollino e della Sibaritide, con un impatto devastante sulle produzioni agricole e ortofrutticole;
tra l'11 e il 13 giugno 2021 si è registrato un anomalo andamento atmosferico su tutta la Piana di Sibari e l'area del Pollino, che ha portato anche a forti piogge che hanno concorso a danneggiare produzioni e raccolti;
in un contesto economico già problematico per l'emergenza sanitaria da COVID-19, si prospetta per molte imprese del comparto l'avvio di una fase estremamente difficile, in un quadro segnato dal progressivo aumento delle stime sui danni, a denotare l'eccezionalità del fenomeno che ha colpito tutta l'area (in particolare i Comuni di Cassano allo Ionio, Castrovillari, Frascineto, Corigliano-Rossano e zone limitrofe);
danni ingenti si sono inoltre registrati per le produzioni di pesche, ortaggi di stagione, albicocche, per le quali i raccolti sono andati quasi interamente bruciati; da quanto emerso sembra che le perdite abbiano interessato anche le coltivazioni orticole e, soprattutto, sembra che le piogge e la tromba d'aria con conseguente grandinata abbiano interessato anche la produzione autunnale, in particolare andando ad intaccare il settore vitivinicolo, olivicolo e, soprattutto, quello agrumicolo su cui si basa tutta l'economia dell'area della Piana di Sibari, uno dei due polmoni produttivi dell'intera Regione Calabria;
è necessario attivare con urgenza tutti gli strumenti previsti per la gestione delle calamità naturali indirizzando al fondo di solidarietà nazionale le risorse necessarie a fronteggiare un evento che si è manifestato come assolutamente straordinario;
il Comune di Cassano allo Ionio, quello più colpito dall'emergenza, ha già provveduto ad approvare una delibera di Giunta comunale (n. 172 del 14 giugno 2021) dichiarando lo stato di calamità nel territorio del Comune causato dall'anomalo andamento atmosferico verificatosi tra l'11 e il 13 giugno 2021 e presto anche gli altri comuni provvederanno a produrre i loro atti;
con la suddetta delibera si prende atto che anche la Regione Calabria - Dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari all'agricoltura, ha ricevuto segnalazione dei predetti eventi calamitosi che hanno colpito e danneggiato il territorio della Sibaritide e che la Regione ha attivato i propri strumenti per rispondere all'emergenza;
l'agricoltura è stato il settore più esposto ai continui e repentini cambiamenti climatici degli ultimi tempi. Questo potrebbe essere il momento di ripensare ad un nuovo sistema di interventi che in tempi rapidi permetta alle imprese di disporre delle risorse necessarie per fronteggiare tali calamità, anche con il coinvolgimento dell'Unione europea, visto che le gelate hanno colpito anche altri Paesi membri;
il problema è di portata più ampia, visto che solo nell'ultimo mese sono diversi gli eventi atmosferici avversi e le calamità naturali registrate che hanno interessato l'intera Italia devastando interi raccolti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia in possesso delle stime aggiornate dei danni causati all'agricoltura dagli ultimi eventi atmosferici avversi e dagli eventi calamitosi che si sono verificati nella Sibaritide e nell'area del Pollino e quali interventi straordinari intenda attivare per fare immediatamente fronte

all'emergenza, permettendo alle imprese agricole, agrumicole, olivicole, vitivinicole e ortofrutticole una rapida ripresa produttiva;
se voglia farsi promotore, a livello europeo, della necessità di ridefinire, a fronte dei drastici eventi climatici che coinvolgono ormai diversi Paesi europei, un sistema di gestione delle calamità naturali in grado di assicurare in tempi rapidi il giusto ristoro per i danni subiti dalle imprese e garantire loro una veloce ripresa economica.
(3-02603)
CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
in provincia di Napoli, il fondo edifici di culto (FEC) del Ministero dell'interno detiene la proprietà di antiche chiese e parti di complessi claustrali di notevole rilevanza storica e artistica. Li amministra, come tutto il suo patrimonio, mediante la Direzione centrale affari dei culti e per l'amministrazione del fondo edifici di culto (ex amministrazione del fondo edifici di culto), che fa capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
fra le più pregevoli testimonianze d'arte e cultura del napoletano riconducibili al FEC, si segnalano le chiese di Santa Maria del Carmine a Pomigliano d'Arco, San Bernardino da Siena (chiamata popolarmente Sant'Antonio) a Sant'Anastasia, San Giovanni di Dio degli adoratori perpetui a Frattamaggiore, Sant'Antonio da Padova a Caivano, SS. Annunziata e San Gennaro al Vesuvio (detta anche Santa Teresa) a Torre del Greco, San Francesco a Boscoreale;
sempre in provincia di Napoli, il FEC annovera fra i suoi beni anche gli straordinari capolavori pervenuti allo Stato nella seconda metà del XIX secolo e custoditi nella chiesa quattrocentesca di San Vito a Marigliano e in quella del collegio delle Rocchettine a Nola. Questi si impongono per la qualità degli apparati decorativi in marmi scolpiti e intarsiati in stile rinascimentale e barocco, gli eccezionali dipinti su tavola e su tela, le importanti pitture murali, gli stucchi, gli intagli, le iscrizioni, le sculture in marmo, in legno e cartapesta policroma, gli antichi strumenti musicali, il cospicuo patrimonio di tessuti e ricami, le ceramiche, i libri e gli incunaboli, gli argenti e le oreficerie: oggetti preziosi e d'alto artigianato, il più delle volte, che risulterebbero tuttora non inventariati e neppure catalogati;
considerato che, come si legge anche sul portale del Ministero ("Patrimonio del fondo edifici di culto"), la missione del fondo è "assicurare la tutela, la valorizzazione, la conservazione, il restauro" del proprio patrimonio, con interventi, quelli riconducibili al terzo e quarto punto, che svolge in collaborazione con il Ministero della cultura. I beni citati, però, non hanno goduto, fin qui, della giusta considerazione né di cure continue da parte della Direzione centrale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei rischi di degrado, deterioramento o perdita del patrimonio storico, artistico, culturale, religioso esistente nelle summenzionate chiese di proprietà del fondo edifici di culto, da sempre marginalizzate nei piani d'investimento della Direzione centrale;
se abbia adottato iniziative in merito alla programmazione degli interventi di catalogazione, messa in sicurezza e restauro del patrimonio culturale descritto nell'ambito del programma "Next generation EU" e del piano nazionale per la ripresa e la resilienza, *cluster* "Valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale", accelerazione degli investimenti *ex* legge n. 160 del 2019, contribuzione straordinaria dello Stato *ex* legge n. 178 del 2020.
(3-02604)
CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
risulta all'interrogante che il 26 maggio 2021, in un articolo di Mario Di Caro apparso sull'edizione palermitana de "la Repubblica" ("Siracusa accende il suo teatro per ritrovare il tesoretto da 36 milioni" su "palermo.repubblica"), a margine della notizia del riavvio delle tradizionali rappresentazioni delle tragedie antiche nel teatro greco di Siracusa, sia stata annunciata la costruzione, in un altro settore del Parco archeologico della Neapolis, quello della Latomia del Paradiso, di un "nuovo palco" che "sarà una struttura da duemila posti";
il 28 maggio, Marina De Michele ha commentato la novità sul portale *web* "La Civetta di Minerva" firmando un testo molto ben documentato, dal titolo "Parco della Neapolis: presto l'ArcheoDisney" sul sito "lacivettapress") in cui deplora l'avvenuto "stravolgimento e snaturalizzazione" di un'area alberata

antistante la Grotta del Salnitro, una delle maggiori cavità aperte nel colle Temenite, proprio in funzione della costruzione in legno descritta dal Di Caro;
considerato che:
come ricordato dalla giornalista, l'alterazione dello stato originario dei luoghi sarebbe avvenuta nel corso delle periodiche attività di ripulitura e di sistemazione della vegetazione del parco, fin qui incontaminata ed anzi oggetto, negli anni, di studi molto accurati che ne hanno esaltata la varietà e l'importanza, studi il cui precipitato è una Carta degli interventi atta a definire in dettaglio la tipologia delle manutenzioni necessarie per rispettare al contempo i valori monumentali, ma anche quelli naturalistici compresenti nel Parco, che si estende per 240.000 metri quadri;
ne discende anche il dubbio che il taglio degli alberi di agrumi e di altre piante effettuato davanti alla prefata grotta (naturale), iniziativa che ha spezzato violentemente il legame tra monumento e contesto, possa essere stato deciso ed eseguito senza la prescritta autorizzazione paesaggistica;
la De Michele inquadra l'operazione in quel sistematico fraintendimento del concetto di valorizzazione che, allontanandolo dal significato di incremento della conoscenza attribuitogli nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (l'articolo 9 della Costituzione non conosce il verbo "valorizzare"), ne fa un sinonimo di commercializzazione e in suo nome ammette ogni genere di privatizzazione dei servizi legati ai beni culturali di proprietà pubblica, con conseguente moltiplicazione e aumento di cubatura degli immobili a ciò destinati, interni e limitrofi al Parco, nonché, alla lunga, la loro stessa mercificazione;
quanto detto sembra accadere sotto lo sguardo compiaciuto del neo-direttore, l'architetto Carlo Staffile, che s'intesta orgoglioso la "riqualificazione", e gli occhi distratti del neo-soprintendente, l'arch. Salvatore Martinez, commissario straordinario del Parco Archeologico di Siracusa in luogo del previsto, ma inesistente, Comitato tecnico scientifico,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, poiché il cosiddetto "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" è stato adottato come legge di tutela anche dalla Regione Siciliana, davanti a ripetute e proterve violazioni della normativa nazionale come quelle verificatesi a Siracusa nel Parco della Neapolis, dove l'alterazione dell'integrità del sito è indiscutibile, non ritenga di dovere intervenire presso il Governo perché, come richiesto anche nell'atto di sindacato ispettivo 3-02557, pubblicato il 27 maggio 2021, eserciti il potere sostitutivo previsto dall'articolo 120 della Costituzione nei confronti della Regione e, ristabilita l'unitarietà giuridica del sistema di tutela sul territorio nazionale, e garantisca la cura istituzionale del patrimonio culturale di tutto il Paese, Sicilia compresa.
(3-02605)
CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
nel comune di Avellino, nei pressi del torrente "Fenestrelle", sorge in posizione isolata lungo la via omonima l'antica chiesa di San Leonardo, monumento di particolare pregio storico-artistico e un tempo fulcro religioso borgo medievale *extra civitatem* che recava lo stesso nome, completamente sventrato negli anni '80 a seguito dei disastrosi interventi di rinnovamento urbanistico *post* sisma, attuati in concomitanza con la fallimentare costruzione del complesso noto come "Mercatone";
l'edificio religioso, posizionato lungo l'antica via Salernitana a pochi metri dalla chiesa di Sant'Antonio abate e dalla fontana di Grimoaldo, fu costruito tra il 1114 e il 1133 e fu annesso a un monastero benedettino dipendente dalla prestigiosa badia di Cava dei Tirreni;
come documentato nel volume II della "Storia illustrata di Avellino e dell'Irpinia", con la relativa scheda curata da Giuseppe Muollo, funzionario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Avellino e Salerno, la grangia di San Leonardo di Avellino acquisì nei secoli notevole prestigio e importanza, potendo gestire, attraverso lasciti e donazioni, terre, vigneti e numerosi mulini nel fondovalle;
il complesso monastico, raffigurato nell'opera a stampa di Giovanni Battista Pacicchelli agli inizi del XVIII secolo, fu completamente distrutto dal terremoto del 1732: successivamente, grazie all'impegno finanziario di alcuni notabili irpini (il canonico Domenico Bernabeo, Nicola di Ruberto e Domenico Nevola), fu ricostruita solo la chiesa, consacrata nel 1736;
danneggiato dal sisma del 1980 e escluso da qualsiasi intervento di consolidamento o ristrutturazione,

l'immobile è oggi in condizioni fatiscenti e di gravissimo degrado strutturale, con rischi di crollo: soffocato dai rifiuti e dalla vegetazione infestante, l'edifico di culto mostra numerose lesioni lungo la facciata e sui fianchi, cornicioni e intonaci cadenti, mentre la copertura lignea (a falde inclinate e manto di coppi) appare dalle foto aeree dissestata e a tratti divelta, esponendo la struttura sottostante a continue infiltrazioni di acqua piovana;
senza interventi di restauro o manutenzione da 40 anni, la chiesa è stata dunque insipientemente abbandonata all'incuria e versa in stato di rovina tra il disinteresse e l'acquiescenza delle istituzioni. Quell'irripetibile testimonianza di storia, architettura e arte rischia, infatti, di andare perduta per sempre anche a causa delle colpevoli inadempienze dell'amministrazione dei beni culturali che, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza e conservazione, avrebbe dovuto adottare già da tempo ogni misura necessaria per la sua salvaguardia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto sopra e possa riferire quali attività ispettive abbia condotto, negli anni, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Avellino e Salerno per vigilare e valutare periodicamente lo stato di conservazione della chiesa avellinese di San Leonardo, le sue condizioni strutturali e le criticità, nonché verificare eventuali sottrazioni del patrimonio mobile a quella afferente;
se il citato ufficio periferico del Ministero della cultura abbia avviato e completato il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale dell'edificio e se abbia intimato, e quando, ai proprietari, possessori o detentori del bene di eseguire gli interventi necessari per assicurarne la conservazione;
se non ritenga necessario, ai sensi dell'articolo 32 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), adottare provvedimenti contingibili e urgenti per la messa in sicurezza della chiesa, al fine di prevenire ulteriori danni e crolli che potrebbero avere severe ripercussioni anche sull'incolumità pubblica e la sicurezza;
se, ancora ai sensi del codice, abbia inoltre provveduto a sollecitare il Comune e le altre istituzioni competenti ad una maggiore attenzione al decoro del bene culturale in sé ma anche del contesto paesaggistico in cui si inserisce.
(3-02606)
CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
risulta all'interrogante che la testata *web* "Toscanatoday", dal 12 maggio al 5 giugno 2021 abbia pubblicato un'inchiesta dal titolo "L'intrigo del Regio", firmata dal direttore, Aldo Belli. In vista della prima udienza, fissata a luglio prossimo, il giornalista ha tentato di esporre i fatti e indagare le ragioni del rinvio a giudizio chiesto dalla Procura di Torino a marzo 2021 (si veda "La Stampa" del 3 marzo 2021), dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di ottobre 2019, per l'ultimo sovrintendente della Fondazione Teatro Regio, un dipendente, un noto *manager* della lirica e l'amministratore di una società di *telemarketing* (si veda "L'intrigo del regio - 1. La Nuova Alleanza" su "toscanatoday");
corruzione, concussione e abuso d'ufficio sono i reati contestati a William Graziosi che, nominato sovrintendente a primavera 2018 subentrando a sorpresa a Giancarlo Del Monaco, avrebbe favorito il *manager* Alessandro Ariosi, aprendo il Regio agli artisti a quello legati, in quanto suo buon amico (e complice, secondo l'accusa) fin da quando Graziosi era Ad della Fondazione "Pergolesi Spontini" di Jesi (si veda "Regio, sipario sull'era Appendino: con Graziosi altri quattro indagati" su "lospiffero"), dove avrebbe lasciato un buco da oltre seicentomila euro e vice sovrintendente, direttore artistico e direttore dell'ufficio relazioni internazionali di Astana Opera, il teatro della capitale del Kazakistan, o si spacciava per tale, se bisogna dar credito al regista Henning Brockhaus, uno degli accusatori, che lo dice costretto a fuggire all'improvviso dal Kazakistan per non essere incriminato per truffa;
a monte della scelta di Graziosi alla guida del Regio, rivelatasi poco felice, ci sono le dimissioni del sovrintendente Walter Vergnano, che hanno svelato una situazione finanziaria niente affatto florida, imputata dallo stesso Vergnano (davanti al Comitato d'Indirizzo, ad aprile 2018) al conferimento alla Fondazione di immobili a titolo di contributo in conto esercizio, invece che denaro, da parte del Comune, durante la sindacatura di Piero Fassino (16 maggio 2011 - 30 giugno 2016) ("L'intrigo del regio - 3. Le carte segrete su Fassino" su "toscanatoday");

considerato che:
il Ministero, oggi, della Cultura (MiC), che vigila sulle fondazioni lirico sinfoniche, e il Comune di Torino, che tra i fondatori dell'Ente ha ovviamente un peso rilevante, sono corresponsabili sia della scelta di affidare la fondazione al Graziosi, a maggio 2018, sia di commissariarla, il 10 settembre 2020, dopo che l'approvazione del bilancio 2019 ha sancito uno scoperto di circa 2,5 milioni;
pare che nella prima circostanza abbia prevalso la volontà del sindaco, Chiara Appendino, rivendicata anche pubblicamente sulla stampa, mentre regista della seconda, benché la vigilanza e la proposta di soluzioni spettino al direttore generale per lo Spettacolo, sarebbe il Segretario generale del Ministero in indirizzo, Salvatore Nastasi (si veda "L'intrigo del regio - 2. Nastasi e la paura del Potere" su "toscanatoday"); la Appendino, già spiazzata dal rifiuto dell'ex ministro Bonisoli di rinnovare a Graziosi l'incarico conferitogli *in extremis* dal suo predecessore Franceschini, approvava a sua volta il commissariamento, nonostante le proteste dei dipendenti e i malumori di alcuni gruppi politici (si veda "la Repubblica" del 15 giugno 2020);
i contatti del Collegio Romano con il Palazzo Civico, sulla faccenda, rimontano almeno al 20 marzo 2018, quando il Sindaco e Francesca Leon, assessore alla Cultura, si recarono a Roma per incontrare il ministro Franceschini a pochissimi giorni dall'insediamento del nuovo Parlamento e ad un paio di mesi dall'uscita di scena di quello per l'ingresso di Alberto Bonisoli (1° giugno 2018 - 5 settembre 2019), al quale Franceschini sarebbe poi subentrato alla caduta del Governo Conte I;
nonostante abbia dichiarato di conoscere la questione torinese solo dal 28 maggio 2020, perché invitato ad una video-conferenza dalla Leon, Nastasi, rinominato Segretario generale da Franceschini il 19 settembre 2019, è un esperto del settore: direttore generale per lo Spettacolo dal 2004 al 2015 (si veda "L'intrigo del regio - 2. Nastasi e la paura del Potere" su "toscanatoday"), era commissario della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli nel 2010, all'epoca del restauro "spettacolare" (finalizzato proprio ad accogliere la stagione estiva del teatro partenopeo) che al commissario berlusconiano di Pompei è costato la condanna della Corte dei Conti, nel 2019, ad un risarcimento da 400.000 euro per avere trasceso il suo ruolo. Al commissario Nastasi subentrò la "fedelissima" Rosanna Purchia, rimasta sovrintendente a Napoli per 10 anni, cioè fino a quando le è stato affidato il Regio;
è toccato alla Purchia, come richiestole dal vice procuratore generale della Corte dei Conti, mettere formalmente in mora, il 6 novembre 2019, i membri del CdI (compresi i sindaci Appendino e Fassino) e del Collegio dei Revisori dei conti sulla base della "Relazione sulla verifica amministrativo-contabile presso la Fondazione Teatro Regio di Torino eseguita dal 22 gennaio all'8 febbraio 2019", documento datato 18 aprile 2019. La notizia non ha trovato sui *media* il risalto meritato, secondo il Belli, convinto che il sistema abbia addomesticato tutti gli attori della vicenda, anche i sindacati (si veda "L'intrigo del regio - 3. Le carte segrete su Fassino" su "toscanatoday");
in effetti, la ferrea volontà del Governo di mantenere sottotraccia lo scandalo del fallimento non dichiarato del Regio durante la gestione Fassino (nel 2011 e nel 2013, dice la Corte, se non fosse stato falsato, il bilancio della Fondazione avrebbe certificato perdite per diversi milioni), situazione taciuta poi anche dalla Appendino, emerge chiara nell'ultimo anno: chiudendo, la Fondazione, entro il 25 marzo 2021 il bilancio consuntivo 2020 con un utile di circa mezzo milione (a fronte di una posizione patrimoniale negativa per circa 9 milioni), e presentando un piano di risanamento con tetto massimo 20 milioni (superabile con apposito decreto), la Purchia, rinnovata fino al 9 settembre 2021, ha ottenuto dal Ministero della cultura e dal Ministero dell'economia un finanziamento di 20 milioni di euro da restituire in 30 anni, ad un tasso d'interesse irrisorio, con cui coprire il debito pregresso;
altri 14 milioni sono attesi dal Fondo Unico per lo Spettacolo, come nel 2019, e ulteriore denaro dai decreti Ristori; 29 assunzioni a tempo indeterminato sono programmate nel 2022-23 e lavori di ammodernamento per 8,5 milioni, finanziati ancora dal Ministero, si svolgeranno da metà giugno a metà ottobre prossimi (si veda "Teatro Regio torna in utile, ma stato patrimoniale difficile" su "lospiffero"); a marzo 2021, inoltre, il Regio è stato identificato come "Istituzione lirico-sinfonica simbolo della Regione Piemonte",
si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo possa giustificare quella che agli interroganti appare come una mancata

vigilanza del suo dicastero sulla Fondazione Teatro Regio di Torino negli anni scorsi e come lo sforzo finanziario abnorme profuso oggi per risollevarne le sorti;
quali iniziative, inoltre, data l'opacità dei rapporti tra teatri e agenti lirici, ritenga di adottare per risolvere l'annosa questione delle agenzie liriche.
(3-02607)
CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
il 29 maggio 2021, Dario Del Bufalo ha pubblicato un articolo su "Il Giornale dell'Arte" dal titolo "Mentana abbandonata, sparite 20 epigrafi di Zeri";
vi lamenta la sparizione da Mentana (Roma) di una ventina di lastre iscritte appartenenti al lapidario (vincolato nel 2014) della villa progettata dall'architetto Michele Busiri Vici che lo storico dell'arte Federico Zeri (1921-1998) lasciò in eredità alla "Alma Mater studiorum" di Bologna con il testamento del 28 settembre 1998, sulla base di pregressi accordi verbali con il rettore Fabio Roversi Monaco, preferendo l'ateneo felsineo all'Accademia di Francia a Roma;
l'auspicio del donante, a tutti noto e già espresso in una lettera al collega Roberto Longhi nel 1965, era che la proprietà diventasse "una sorta di campus di specializzazione per laureati in Storia dell'arte";
i bolognesi, mentre davano vita alla fondazione Federico Zeri dell'università di Bologna (1999) allo scopo dichiarato di tutelare e divulgare l'opera e la figura di Zeri, nonché di conservare e valorizzare il suo lascito, che ammettono avere legato all'ateneo anche la villa di Mentana con il suo lapidario (si veda "Chi siamo" sul sito stesso della fondazione), la svuotarono immediatamente di tutti i beni mobili, trasferendo nella città felsinea sia la biblioteca (circa 80.000 tra volumi e cataloghi) sia la fototeca di opere d'arte (oltre 290.000 immagini), entrambe di straordinario valore, mentre il Ministero oggi della cultura, che avrebbe dovuto vincolare per tempo l'edificio con tutto il suo contenuto, sancendone l'inamovibilità, intervenne tardivamente;
lo stato di abbandono in cui versa oggi villa Zeri, proprietà messa in vendita dal demanio nel 2018 (senza esito) (come si legge su "Testamenti e tradimenti" su "ilgiornaledellarte"), ha senz'altro favorito l'opera degli ignoti trafugatori di epigrafi, ai quali è stato sufficiente staccare dalle pareti della casa e del giardino i marmi iscritti di loro interesse per impadronirsene e portarli via indisturbati, come accertato dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale;
considerato che:
il Ministero della cultura, così come il Ministero dell'università e della ricerca, è tra i finanziatori pubblici della fondazione, ente privato di diritto pubblico partecipato al 100 per cento dall'ateneo bolognese, presieduta perciò dal rettore dell'ateneo, e la sovvenziona in relazione a progetti specifici; lo stesso si dica per l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna (come si legge nel sito della fondazione sotto "Sostenitori pubblici");
ricorrendo nel 2021 il centenario della nascita di Federico Zeri, la fondazione ha promosso una serie di iniziative, genericamente sul portale ("2021 anno zeri"), sotto la denominazione di "Anno Zeri", compreso un "comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Federico Zeri" (istituito dal Ministero della cultura) presieduto dal suo direttore, Andrea Bacchi, che con Daniele Benati, anche lui docente "bolognese" e membro del collegio scientifico della fondazione, compare pure tra gli studiosi coinvolti singolarmente (le istituzioni aggregate sono invece i musei Vaticani, l'accademia Carrara di Bergamo e il museo Poldi Pezzoli di Milano); Giacomo Nerozzi, membro del consiglio di amministrazione e responsabile gestionale della fondazione, vi svolge invece il ruolo di segretario-tesoriere;
il Ministero ha accolto il suddetto comitato tra quelli di nuova istituzione e gli ha destinato un contributo di 30.000 euro a valere sulla somma iscritta sul capitolo 2551, pag. 2 e pag. 19, della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali per l'anno 2020,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire quali provvedimenti intenda assumere per salvaguardare le circa 400 epigrafi del lapidario di villa Zeri, murate nelle strutture della casa e del giardino, ma anche per restituire ai legittimi proprietari i marmi iscritti che risulterebbero provenire da

altre collezioni, finiti sul mercato antiquario e da lì nelle mani di Zeri, senza che fosse stata sporta denuncia;
se, a distanza di oltre 20 anni dall'acquisizione, la mancata catalogazione e pubblicazione sul portale della fondazione Federico Zeri dell'università di Bologna di circa metà del fondo fotografico originale non renda necessaria e urgente una verifica, da parte del Ministero, istituzionalmente preposto a tutelarla, della sussistenza e delle condizioni di conservazione di quella parte della fototeca;
quale credibilità abbia e perché lo Stato finanzi un comitato nazionale per le celebrazioni in onore di Federico Zeri nato su iniziativa della stessa fondazione partecipata dall'università di Bologna che, donataria di un lascito di beni mobili che il celebre storico dell'arte voleva restassero legati al loro "contenitore", avendo immaginato per gli uni e per l'altro una destinazione più che commendevole, rimane silente davanti al declino di villa Zeri causato proprio dalle scelte dell'ente.
(3-02608)
LEONE, SANTANGELO, MARINELLO, ANASTASI, TRENTACOSTE, CAMPAGNA, D'ANGELO, RUSSO, PISANI Giuseppe, CROATTI, VANIN, FERRARA - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie*. - Premesso che:
l'articolo de "Il Sole 24 Ore", dal titolo "Gelmini rilancia il federalismo fiscale: per metà luglio la nuova legge quadro", datato 27 maggio 2021, riporta la volontà del Ministro in indirizzo, espressa in occasione dell'audizione davanti alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di presentare una nuova legge quadro sull'Autonomia differenziata entro luglio 2021;
considerato che:
lo Statuto della Regione Siciliana continua a non essere applicato con particolare riguardo agli articoli 36, 37 e 38 e i decimi di IRPEF e IVA attribuiti alla Regione Siciliana violano le previsioni Statutarie;
considerato inoltre che a quanto risulta all'interrogante:
lo Statuto speciale della Regione Siciliana fu emanato con Regio decreto il 15 maggio del 1946;
agli artt. 36 e 37 dello Statuto sono esplicitate le entrate con cui la Regione dovrà far fronte all'esercizio delle sue funzioni. Secondo l'art. 36, alla Regione Siciliana spetta per Statuto l'integrale attribuzione di ogni tributo deliberato dalla medesima, mentre sono riservate allo Stato le imposte di produzione (ora accise) e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto. L'art. 37 specifica come nelle entrate spettanti alla Regione siano comprese anche le imposte relative al reddito prodotto da quelle imprese aventi stabilimenti e impianti siti in territorio siciliano, ma la cui sede legale si trova al di fuori della regione;
l'art. 38 istituiva inoltre un contributo di solidarietà a favore della Regione che lo Stato avrebbe dovuto versare annualmente per compensare il minore ammontare dei redditi di lavoro in confronto della media nazionale;
con l'art. 43 veniva inoltre istituita una Commissione paritetica Stato-Regione incaricata di procedere al trasferimento delle competenze a lei spettanti, mediante l'emanazione di specifiche norme di attuazione. Solo attraverso l'emanazione di queste norme gli articoli dello Statuto avrebbero dunque preso effettività;
il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 reca "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
considerato altresì che:
il decreto legislativo n. 251 del 2016 ha modificato le norme di attuazione in materia finanziaria (in particolare l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965), relativamente all'art. 36 dello Statuto siciliano, stabilendo nel dettaglio le quote di imposte erariali spettanti alla Sicilia e ricomprendendo espressamente anche le imposte riscosse altrove, ma maturate sul territorio regionale. È stato dunque adottato il criterio del maturato, facendo quindi prevalere il principio della capacità fiscale su quello della territorialità ai fini della determinazione del gettito erariale di spettanza regionale;
con detta modifica è stato inoltre introdotto il sistema dei decimi per il calcolo della compartecipazione regionale ai tributi erariali. A differenza del sistema precedente, che attribuiva alla Regione i dieci decimi di tutte le imposte a lei spettanti, viene qui fissata una quota di compartecipazione del gettito

IRPEF. Di tale imposta spettano alla Regione 5,61 decimi per il 2016, 6,74 decimi per il 2017 e 7,10 decimi a decorrere dal 2018;
a questo è seguito un ulteriore modifica delle norme di attuazione dello Statuto speciale attraverso il decreto legislativo n. 16 del 2018, con il quale è stata invece rideterminata la misura della compartecipazione regionale all'IVA. Modificando sempre l'art. 2 del suddetto decreto n. 1074 del 1965, si stabilisce che alla Regione Siciliana sono attribuiti, a decorrere dal 2017, i 3,64 decimi del gettito dell'IVA;
considerato infine che, a parere dell'interrogante:
non è stata casuale la scelta di applicare la compartecipazione sui suddetti due tributi, visto che essi sono quelli che portano alla Regione la remunerazione più ingente;
sarebbe utile conoscere le motivazioni addotte dalla Commissione paritetica nelle sedute del 3 ottobre 2016 e 28 luglio 2017, nelle quali furono adottati i provvedimenti successivamente ripresi nei due citati decreti legislativi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, al fine di pervenire ad una revisione delle modifiche apportate all'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana;
quale sia l'importo delle imposte sul reddito delle persone giuridiche riscosso e maturato riconosciuto alla Regione Siciliana con riferimento agli anni dal 2002 sino agli ultimi dati disponibili, considerato che il separato importo del tributo maturato, e non esclusivamente quello riscosso dalla Regione Siciliana, è una previsione degli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965 e dei decreti legislativi n. 257 del 2016 e n. 16 del 2018;
quali siano gli importi dovuti dal 2002 dallo Stato alla Regione Siciliana in ottemperanza all'art. 38 dello Statuto siciliano.
(3-02609)

TOFFANIN - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico*. - Premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 35, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) e modificato dall'articolo 1, comma 209, della legge n. 160 del 2019, riconosce un credito d'imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
l'introduzione della misura ha avuto ampia ripercussione mediatica e ha indotto numerose imprese ad avvalersi dei benefici introdotti;
giova evidenziare che mentre fino al 2017 la certificazione poteva essere rilasciata da un professionista terzo rispetto al fruitore anche nell'ipotesi in cui il beneficiario fosse dotato dell'organo di revisione, a partire dal 2018 tale possibilità è stata soppressa, per cui le società che hanno nominato un revisore non possono che rivolgersi a lui per la certificazione;
da tempo si stanno verificando situazioni poco chiare tra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti a causa di interpretazioni e indirizzi di prassi amministrativa oggetto dell'attuale attività ispettiva da parte degli uffici per valutare la corretta fruizione del credito d'imposta (a cui si aggiunge la posizione assunta dalla Corte di cassazione che con decisione n. 29717/2020 ha fatto coincidere il concetto di credito "non spettante" con quello di "credito inesistente"), sostenendo che devono considerarsi escluse dall'ambito di applicazione della misura le spese per attività di ricerca svolte da alcune imprese;
si sta riscontrando infatti che qualora il progetto avviato dovesse risultare non coerente con la norma ed emergesse un'indebita fruizione del credito, lo stesso viene considerato "inesistente", con conseguenze gravi per le aziende e gli imprenditori;
occorre evidenziare che l'attività ispettiva da parte dell'Agenzia delle entrate non può prescindere dall'acquisizione del parere *ad hoc*, sui casi verificati, del Ministero dello sviluppo economico, in mancanza del quale gli accertamenti non possono essere ritenuti validi per carenza di motivazione e per infondatezza degli addebiti segnalati;
da quanto sopra emerge l'impossibilità di definire un corretto perimetro applicativo delle norme;
l'articolo 23 della Costituzione, che tutela la libertà e la proprietà individuale, impone il rispetto della

funzione primaria della legalità e, conseguentemente, il contenimento della discrezionalità finanziaria;
nel sistema tributario italiano, l'imposizione è un compito demandato alla legge e non ad atti della finanza che deve limitarsi a verificare l'esistenza di quanto stabilito dalle norme,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, ritengano di adottare misure volte a chiarire la portata della norma richiamata e ad indicare la sua corretta applicazione, al fine di evitare ulteriori gravi conseguenze per le imprese destinatarie, da parte dell'Agenzia delle entrate, di controlli a posteriori che rilevano indiscriminatamente l'assenza del presupposto costitutivo del credito d'imposta;
se non ritengano, in ogni caso, che l'attività ispettiva dell'Agenzia delle entrate debba essere ricondotta in un perimetro che non lasci spazio ad interpretazioni aleatorie alle quali inevitabilmente consegue incertezza applicativa delle norme;
quanti siano gli accertamenti effettuati ad oggi dall'Agenzia delle entrate in merito alla fruizione del credito d'imposta;
quanti pareri, ad oggi, siano stati richiesti al Ministero dello sviluppo economico
(3-02610)

MALAN - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che, ad opinione dell'interrogante:
il 27 maggio 2021 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha discusso e approvato la risoluzione "Assicurare il rispetto della legge internazionali sui diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati, inclusa Gerusalemme Est, e in Israele";
il testo della risoluzione è unilateralmente volto a colpire Israele, dando per scontate gravi violazioni dei diritti umani e pertanto "decide di stabilire urgentemente una commissione di inchiesta permanente internazionale indipendente per investigare nei Territori Palestinesi Occupati, inclusa Gerusalemme Est e in tutto Israele, tutte le asserite violazioni delle leggi umanitarie internazionali e tutte le asserite violazioni e gli asseriti abusi delle leggi internazionali sui diritti umani (...) e tutte le cause alla radice delle ricorrenti tensioni, instabilità e del protrarsi dei conflitti, incluse le sistematiche discriminazioni e repressioni basate sull'identità nazionale, etnica razziale o religiosa";
la risoluzione si basa sul presupposto che tali violazioni sussistano e siano più gravi di quelle di ogni altro Paese, visto che non è in atto alcuna altra simile commissione d'inchiesta in tutto il pianeta; essa richiede altresì che la commissione raccolga "sistematicamente le prove di tali violazioni, abusi e crimini", in modo che possano essere usate nei procedimenti legali, che individui i responsabili, e si spinge addirittura a chiedere all'istituenda commissione di lavorare a misure "che pongano fine all'impunità", anticipando esplicitamente gli esiti dell'inchiesta; il documento chiama tutti gli Stati membri, gli organi e le agenzie delle Nazioni Unite a collaborare con la commissione;
oltre a ciò, la risoluzione richiede agli Stati di non trasferire armi ove sussista il pericolo che esse vengano usate in violazione delle leggi umanitarie internazionali; contemporaneamente chiede a tutti gli Stati, agenzie e donatori di mobilitare il supporto umanitario alla popolazione civile palestinese, quando ben si sa che molto spesso questi aiuti vanno a organizzazioni parallele a quelle terroristiche alimentandone l'attività, o finiscono nei conti bancari di capi terroristi o a sostenere propaganda di odio anche e soprattutto rivolta ai bambini;
in sostanza, la risoluzione votata il 27 maggio è un'aperta dichiarazione di ostilità contro Israele, che chiama Stati e strutture delle Nazioni Unite ad una sorta di alleanza contro lo Stato ebraico, per di più formulata a pochi giorni dal lancio di migliaia di missili contro la popolazione israeliana da parte di Hamas, classificata come organizzazione terroristica anche dall'Unione europea, che nel suo statuto afferma la totale illegittimità dello Stato d'Israele, stabilisce la sua distruzione e l'assassinio di ogni ebreo come obiettivi, la *jihad* come mezzo e la morte per Allah come desiderio;
non c'è neppure un accenno nella risoluzione all'offensiva di Hamas che ha appena avuto luogo né agli innumerevoli atti di terrorismo di cui Israele è stato vittima;
hanno votato contro tale risoluzione, tra i membri dell'Unione europea, Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, e il nostro alleato nella NATO il Regno Unito, oltre a Camerun, Malawi, isole

Marshall e Uruguay; l'Italia si è invece astenuta, insieme a Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Polonia, parlando di Paesi UE e NATO; nessun Paese NATO o UE ha votato a favore;
dal 2015 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha condannato la Russia 12 volte, la Siria 8 volte e gli USA 7 volte; nessuna condanna invece per i Paesi tra i principali violatori dei diritti umani come Cina e Venezuela, nessuna condanna anche per Pakistan, Libia, Turchia e Zimbabwe; ha invece condannato ben 112 volte Israele, dove vige la libertà di religione e di espressione, la parità fra i sessi, democrazia compiuta e nessuna discriminazione per orientamento sessuale; al 2020 il 73,9 per cento delle condanne ha riguardato Israele;
non si può ignorare dunque che questa ulteriore risoluzione è parte di una politica antisionista che va avanti da molti anni e non può essere ignorata;
precedenti interrogazioni, del 19 dicembre 2019 e del 18 novembre 2020, su voti alle Nazioni Unite riguardanti Israele non hanno ottenuto risposta, in violazione del Regolamento del Senato,
si chiede di sapere:
per quale ragione l'Italia, di fronte a una risoluzione che accusa unilateralmente l'unico Stato democratico del Medio Oriente e ne fa l'oggetto di un attacco totalmente squilibrato rispetto all'inazione nei confronti di Paesi dove la violazione dei diritti umani è conclamata, ne attacca la sovranità e che ignora totalmente il terrorismo di cui è oggetto, si sia limitata all'astensione, voto che ha dato il via libera a coloro l'hanno proposta;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale voto incoraggi gli estremisti islamici che negano totalmente la legittimità dello Stato d'Israele, ivi inclusa Hamas, che proprio pochi giorni prima ha condotto un'offensiva terroristica di vasta scala contro Israele.
(3-02611)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
secondo notizie riportate da diversi quotidiani e da fonti sindacali, nella notte del 10 giugno 2021, 40 lavoratori della Fedex TNT di Piacenza, arrivati a Tavazzano (Lodi) per manifestare contro la chiusura dell'azienda e per chiedere di essere ricollocati in servizio, sono stati ferocemente assaliti davanti alla ditta Zampieri, anche con bastoni e *taser*, da uomini che il sindacato SI COBAS ritiene fossero guardie private;
in seguito allo scontro, 10 lavoratori sono stati soccorsi dai sanitari del 118, e per uno di loro è stato ritenuto necessario il ricovero al policlinico di Pavia per un trauma facciale molto grave. Il sindacato nazionale ha pubblicato su "Facebook" la foto di uomo riverso a terra sull'asfalto, con il sangue che gli esce dal naso, denunciando che "Il presidio dei lavoratori Fedex è stato aggredito a colpi di bastoni, frammenti di bancali, sassi e bottiglie da una cinquantina di bodyguard assoldati dai padroni che si sono mimetizzati tra i lavoratori col sostegno di qualche crumiro",
si chiede di sapere:
se, in attesa di chiarire la dinamica degli scontri, nel pieno rispetto del lavoro degli organi inquirenti, corrisponda al vero che le forze dell'ordine presenti non siano intervenute subito davanti al pestaggio e per quale motivo;
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario intervenire immediatamente per accertare la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità affinché questa vile aggressione a danno di lavoratori che lottano per i propri diritti non resti impunita.
(3-02602)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAMPAGNA, ROMANO, VANIN, TRENTACOSTE, NOCERINO, MONTEVECCHI, D'ANGELO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno*. - Premesso che:
nei giorni scorsi organi di stampa hanno riportato notizie e immagini delle pessime condizioni igienico-sanitarie in cui versa l'area della tendopoli ministeriale di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, a pochi chilometri da Reggio Calabria;

anche le associazioni che operano nel territorio denunciano la presenza di vere e proprie discariche a cielo aperto, con cumuli di spazzatura ammassata, addirittura dal mese di gennaio 2021, a causa dell'interruzione del servizio della raccolta dei rifiuti;
la tendopoli si trova nella zona industriale di San Ferdinando, isolata dai capannoni, dove la rete elettrica e quella fognaria sono assolutamente inadeguate a soddisfare il fabbisogno di 700 persone, tante se ne trovano oggi nel sito: infatti i pochi moduli igienici non riescono a "scaricare tutto", facendo sprofondare la tendopoli tra spazzatura e liquami;
dalla nascita della tendopoli nel 2010 seguita alla rivolta di Rosarno, si assiste ad un assurdo "circolo vizioso" che si ripete ininterrottamente: prima si forma una baraccopoli, poi arriva lo sgombero, allora si crea una tendopoli che nel giro di poco tempo ritorna baraccopoli e così via ancora e ancora. Nel frattempo c'è sempre qualche vittima, come il diciottenne gambiano Suruwa Jaithe, morto nel 2018 in un incendio provocato da un braciere lasciato acceso per scaldarsi;
con tali premesse il COVID-19 non poteva che trovare le condizioni ideali per l'esplosione di focolai, e infatti nel novembre 2020, in piena raccolta degli agrumi, la Regione Calabria ha emesso ordinanza con la quale la tendopoli veniva considerata tutta zona rossa a causa dell'impossibilità di mantenere le distanze negli alloggi e a causa della presenza di soli 9 moduli igienici in tutto il campo;
considerato che:
le condizioni strutturali precarie degli accampamenti e le insostenibili condizioni igienico-sanitarie causano gravissimi disagi agli ospiti, e potrebbero far esplodere di nuovo focolai di coronavirus o altre malattie;
tale situazione sembra non venire debitamente considerata per la sua gravità dalle amministrazioni locali;
considerato, altresì, che:
il piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato approvato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel 2020 prevede interventi tesi alla pianificazione dei flussi di manodopera e al miglioramento dell'efficacia e della gamma dei servizi per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro agricolo e per l'attuazione di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo, in alternativa a insediamenti spontanei e altri alloggi degradanti;
le previsioni delle dimensioni dei flussi di lavoratori stagionali sono ben note: tanto i periodi di inizio e chiusura delle stagioni dei raccolti quanto l'estensione della piana di Gioia Tauro consentono di sapere esattamente quanti lavoratori arrivano tra ottobre e novembre e quanti se ne andranno tra marzo e aprile,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e se intendano adottare iniziative, per quanto di competenza, per promuovere controlli e azioni finalizzate all'attuazione del piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato nonché al miglioramento della salubrità e sicurezza complessiva dell'area, evitando l'ennesimo sgombero che porterebbe queste persone a disperdersi nelle campagne, nei casolari abbandonati o in altre pericolose strutture di fortuna, ossia a tornare invisibili.
(4-05630)
CROATTI, ROMANO, COLTORTI, PELLEGRINI Marco, TRENTACOSTE, MARINELLO, VANIN, PAVANELLI, LANNUTTI, LANZI, NOCERINO, DONNO - *Al Ministro dell'interno*. -
Premesso che:
per il secondo anno consecutivo il posto di Polizia estivo di Cesenatico, terzo comune per popolazione residente nella provincia di Forlì-Cesena, resterà chiuso;
l'assenza di un presidio di sicurezza fisso sul territorio è stata evidente la scorsa estate, durante la quale è stato difficile contenere l'elevata presenza di turisti registrata sul territorio;
nel corso dei mesi estivi, la popolazione della città passa da circa 27.000 abitanti a quasi 100.000 e si raggiungono, complessivamente, circa 3,5 milioni di presenze nell'arco dell'intera stagione;
è molto prevedibile che con le riaperture e il miglioramento della situazione pandemica ci sarà un maggiore afflusso di turisti che renderà necessaria, di conseguenza, una maggiore presenza delle forze

dell'ordine sul territorio per rispondere al bisogno crescente in termini di sicurezza e per assicurare il rispetto e l'osservanza delle norme anti contagio;
gli stessi agenti di Polizia, con la chiusura del presidio estivo, sono costretti a percorrere decine di chilometri dalle sedi centrali verso la riviera per svolgere il proprio turno di servizio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rivedere la scelta della chiusura del posto di Polizia estivo di Cesenatico e, comunque, quali iniziative intenda adottare per provvedere ad un incremento sul territorio del personale di Polizia di Stato in considerazione dell'aumento delle presenze nell'arco della stagione turistica.
(4-05631)
PARAGONE - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
il 9 giugno 2021 il quotidiano "Il Messaggero" titolava: "Competizioni tra medici per fare le vaccinazioni: pagati fino a 80 euro l'ora", proseguendo: "La giungla dei compensi. C'è chi prende 3.200 euro al mese (oltre allo stipendio)";
stando alle informazioni degli organi di stampa, ciascun medico vaccinatore impiegato negli *hub* percepirebbe 80 euro lordi all'ora in libera professione a favore dell'azienda, regolata in base a norme emanate durante l'emergenza per cui sono stati stabiliti anche finanziamenti *ad hoc*. Il compenso si ridurrebbe, invece, a 40 euro lordi all'ora per gli specializzandi, con un limite, per entrambi i casi, di circa 10 ore a settimana di impiego *extra*, per un compenso massimo mensile di 3.200 euro per i medici e 1.600 euro per gli specializzandi. Diversa sarebbe la situazione per i medici di famiglia: "Se somministriamo il vaccino negli *hub*, ci vengono riconosciuti 6,16 euro a iniezione. Se invece lo facciamo nei nostri studi abbiamo un *surplus* di 2,50 solo per la prima dose, per l'acquisto di dispositivi di protezione" dichiara Pina Onotri, Segretario generale del sindacato medici italiani, evidenziando una differenza di trattamento con gli USCA che percepirebbero 40 euro all'ora, con i medici che abbiano risposto al bando Arcuri che ne percepirebbero 60 all'ora e con i farmacisti che, ad esempio, nel Lazio, percepiscono 12 euro a vaccino. Anche per questa disparità i medici di medicina generale starebbero chiedendo di sospendere le vaccinazioni negli *hub*, favorendo il passaggio agli studi medici di famiglia "per puntare sulla qualità", come chiesto da Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale;
purtroppo è notizia recente la morte di una giovanissima di 18 anni, deceduta, dopo un ricovero, in seguito a una trombosi, probabilmente effetto collaterale della somministrazione del vaccino AstraZeneca ricevuto durante uno degli *open day* per *under* 30, organizzati nelle ultime settimane in tutte le regioni d'Italia. Stando a quanto si apprende, la ragazza sarebbe stata affetta da piastrinopenia autoimmune per cui la vaccinazione le sarebbe stata fatale, anche se la famiglia non avrebbe confermato la patologia. Le indagini chiariranno se questo disturbo fosse stato dichiarato nella scheda compilata prima della somministrazione o se fosse stato in qualche modo comunicato ai medici presenti nell'*hub*;
considerato che:
il decreto-legge n. 44 del 2021 esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute;
a parere dell'interrogante potrebbe verificarsi, in taluni casi, la circostanza per cui gli interessi economici relativi alla somministrazione delle dosi prevalgano sull'incolumità del paziente;
è evidente, inoltre, stando all'emanazione della circolare del Ministero della salute dell'11 giugno 2021 che recepisce il parere del comitato tecnico scientifico e che cambia ancora una volta le indicazioni per la somministrazione del vaccino AstraZeneca, in ottemperanza alla quale "il vaccino Vaxzevria viene somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni (ciclo completo). Per persone che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino e sono al di sotto dei 60 anni di età, il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty o Moderna), da somministrare ad una distanza di 8-12 settimane dalla prima dose", che le informazioni relative alle procedure vaccinali

siano confuse e discordanti;
visto che nella scheda riassuntiva delle caratteristiche del prodotto AstraZeneca (Vaxzevria) datata 2 giugno 2021 e disponibile sul sito dell'AIFA, al punto 4.2 (pag. 3) relativo alla posologia, si legge: "Non ci sono dati disponibili sull'intercambiabilità di Vaxzevria con altri vaccini anti-COVID 19 per completare il ciclo di vaccinazione. I soggetti che hanno ricevuto la prima dose di Vaxzevria devono ricevere la seconda dose di Vaxzevria per completare il ciclo di vaccinazione", proseguendo, in quanto alla popolazione pediatrica: "La sicurezza e l'efficacia di Vaxzevria nei bambini e negli adolescenti (di età inferiore ai 18 anni) non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili",
si chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo intenda tutelare l'incolumità dei cittadini che scelgano, liberamente, di sottoporsi a profilassi vaccinale e "la salute come fondamentale diritto dell'individuo", considerato che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge", così come da dettato costituzionale, scongiurando che un qualsiasi interesse economico possa prevalere sull'anamnesi del paziente.
(4-05632)

SICLARI - *Ai Ministri dell'università e della ricerca e della salute*. - Premesso che:
la legge 11 luglio 2002, n. 148, ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, firmata a Lisbona l'11 aprile 1997, volta a "favorire la mobilità interuniversitaria, garantendo il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i Paesi firmatari, laddove possibile";
il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", disciplina "il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente"; la professione di osteopata, in Italia, è in fase di regolamentazione da parte degli organi competenti;
la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", ha riformato la categoria dei professionisti sanitari, ridefinendo, tra l'altro, gli ordini professionali, le norme per le sperimentazioni cliniche, la medicina di genere e la lotta all'abusivismo professionale;
l'art. 7, rubricato "Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico", al comma 1 stabilisce che all'interno delle professioni sanitarie vengono individuate, rispettivamente, le professioni dell'osteopata e del chiropratico. Per l'istituzione delle professioni si applica la procedura di cui all'art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, così come sostituito dall'art. 6 della legge n. 3 del 2018;
entro 6 mesi dall'adozione della stessa legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, definisce l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi;
la Conferenza Stato-Regioni, con atto Rep. Atti n. 185/CSR del 5 novembre 2020, ha sancito l'accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 3 del 2018, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avente ad oggetto l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata;
l'art. 6 dell'accordo stabilisce che il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, recepisce con decreto l'accordo;
ad oggi, nonostante la legge n. 3 del 2018 abbia disposto il riconoscimento della professione di osteopata e nonostante vi sia stato l'accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, non

risulta la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, necessaria affinché il Presidente della Repubblica possa recepire l'accordo;
in Italia vi sono numerose scuole che rilasciavano diplomi di osteopatia senza alcun riconoscimento pubblico, la cui qualità non è mai stata sottoposta a verifiche da parte di organi abilitati quali Ministero della salute, Ministero dell'università o Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e che ovviamente non potranno mai essere convertite in istituzioni universitarie abilitate a rilasciare diplomi di laurea in osteopatia;
la mancata regolamentazione del corso di laurea in osteopatia da parte del Ministero dell'università, nonostante il riconoscimento della professione di osteopata operato dalla già citata legge n. 3, sta costringendo molti studenti a recarsi all'estero presso università o, nella peggiore delle ipotesi, presso scuole professionali non aventi rango universitario, arrecando un grave *vulnus* al diritto allo studio consacrato a livello costituzionale nell'articolo 33 della Costituzione;
mentre in Italia erano presenti scuole professionali che rilasciavano diplomi che non hanno valenza di titolo universitario e che dalla recente normazione sono state opportunamente escluse dalla filiera normativa non godendo di alcun riconoscimento, all'estero vi sono enti che invitano gli studenti italiani ad iscriversi ai loro corsi offrendo incredibilmente rassicurazioni circa la futura "convertibilità" del titolo straniero non universitario in titolo universitario italiano;
il paradosso di tale situazione si rinviene nella richiesta ai discenti di frequentare corsi in Paesi esteri per ottenere il titolo e, successivamente, altrettanto incredibilmente di svolgere il tirocinio pratico presso strutture aventi sede in Italia che non sono abilitate a sedi di tirocini formativi ai sensi delle leggi che disciplinano i tirocini universitari;
gli studenti che si rivolgono all'estero si trovano costretti, pur senza alcuna garanzia della successiva riconoscibilità del titolo di studio estero in titolo italiano, a sostenere un peso economico rilevante a fronte del risparmio di spesa che otterrebbero frequentando un corso in Italia;
questo fenomeno di "fuga" all'estero degli studenti italiani determina evidenti danni alle università nazionali che vengono, di fatto, tagliate fuori dal delicato processo di formazione dei futuri professionisti del settore, compito che, al contrario, dovrebbe rientrare nelle loro competenze;
le università italiane possono assicurare elevati livelli di qualità nell'erogazione dei corsi, a differenza dalle scuole estere di cui non si conoscono gli *standard* qualitativi poiché esenti dal rispetto dei requisiti dell'assicurazione della qualità stabiliti dal Ministero e verificati da parte dell'ANVUR,
si chiede di sapere:
quale sia la posizione del Ministri in indirizzo in merito ai fatti esposti;
quale sia lo stato dei lavori sulla regolamentazione del corso di laurea in osteopatia;
quali siano le intenzioni delle autorità competenti sulla possibilità che i diplomi conseguiti all'estero presso scuole non universitarie possano essere ritenuti equipollenti ai titoli universitari italiani che verranno all'uopo stabiliti con decreto;
quali siano le azioni che si intenda adottare nel prossimo futuro, al fine di riconoscere agli studenti italiani il diritto di frequentare un corso di laurea in osteopatia presso un ateneo nazionale e metterli al riparo da pesanti oneri di studio all'estero senza alcuna sicura prospettiva di lavoro in Italia con diplomi di dubbia qualità.
(4-05633)

GINETTI - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:
la legge 20 agosto 2019, n. 92, ha istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica;
essa contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi, nonché a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita politica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;
tale insegnamento, inoltre, sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale;
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso,

l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, per raggiungere il quale gli stessi istituti possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo;
nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato in contitolarità utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia, ovvero ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche;
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, secondo la specifica modalità stabilita all'articolo 2, comma 5, della legge n. 92 del 2019, la quale stabilisce che il docente coordinatore formuli la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica;
all'articolo 3 della stessa legge è previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, assumendo a riferimento le seguenti tematiche molto varie e diversificate: a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; c) educazione alla cittadinanza digitale; d) elementi fondamentali di diritto; e) educazione ambientale; f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) formazione di base in materia di protezione civile; i) educazione stradale;
considerato che:
pervengono numerose segnalazioni rispetto alla difficoltà a ricondurre ad unità l'insegnamento stesso e la relativa valutazione da parte del coordinatore unico, in relazione alla frammentazione dei progetti educativi per materia;
ancora oggi le scuole di secondo grado, compresi i licei, non forniscono agli alunni adeguata formazione giuridica e civica circa l'organizzazione e il funzionamento della Repubblica;
considerato inoltre che:
i ragazzi divenuti maggiorenni sono chiamati a partecipare, sia come elettori che come potenziali candidati, al voto per le elezioni dei rappresentanti politici nelle istituzioni nazionali e locali;
una cittadinanza responsabile e consapevole richiede la conoscenza dell'ordinamento costituzionale interno ed europeo, come ricordato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, festa della Repubblica, il quale, richiamando i valori fondamentali della Costituzione, legalità, giustizia, uguaglianza, ha sottolineato il ruolo fondamentale che un'adeguata istruzione giovanile ha ai fini della costituzione di una cittadinanza democratica, consapevole e responsabile,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno riportare ad un insegnamento autonomo la materia "cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea", con monte orario e insegnanti specificatamente assegnati, ovvero, stanti le previsioni di legge vigenti, quali provvedimenti intenda adottare per completare gli organici, al fine di dare concreta attuazione all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.
(4-05634)

ALESSANDRINI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
l'emergenza COVID-19 ha messo a dura prova la tenuta psicologica delle persone, alle prese con una situazione inedita nella sua drammaticità. Secondo fonte ISTAT, i disturbi mentali sono aumentati sensibilmente, la percentuale di popolazione che ha presentato patologie depressive è passata dal 6 per cento nel 2019 al 17,3 per cento nel 2020, così come la percentuale di popolazione che ha riferito di soffrire di ansia, passata dall'11,1 per cento nel 2019 al 20,8 nel 2020;
dal 27 aprile al 30 giugno 2020 è stato operativo il numero verde di supporto psicologico 800.833.833, attivato dal Ministero della salute e dal Dipartimento della protezione civile, ove professionisti specializzati, psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti sono stati disponibili tutti i giorni, dalle ore 8 alle

24, rispondendo telefonicamente alle richieste di aiuto al fine di fornire suggerimenti e supporto per aiutare a gestire l'ansia, lo *stress* e il disagio psicologico legato all'epidemia e all'adozione delle stringenti misure di isolamento sociale;
il servizio, ha registrato un alto grado di soddisfazione degli utenti; nel primo mese e mezzo di attività, il 95,5 per cento degli utenti ha ritenuto soddisfatte le aspettative e il 96,5 per cento ha dichiarato di aver ricevuto tutte le informazioni richieste. A chiamare sono stati molti anziani (28,9 per cento), ma è stato significativo anche il numero di studenti (9,8 per cento). L'età media è stata di 49 anni;
considerato che:
nonostante la fase epidemiologica e le misure restrittive si siano attenuate, essendo oggi circa due terzi dell'Italia in zona bianca, molte persone risultano tuttora fortemente traumatizzate dagli eventi;
sulla base delle evidenze ad oggi disponibili (in base a studi condotti in Italia, Cina e Corea), gli esperti stimano che il 96 per cento dei sopravvissuti al *virus* sperimenti i sintomi della sindrome *post* traumatica da *stress*, con rischio concreto di deterioramento cognitivo e psichico. A rischiare maggiormente sono coloro che hanno vissuto l'incubo della ventilazione meccanica nelle unità di terapia intensiva: fino a uno su due (tra il 15 per cento e il 51 per cento) di questi pazienti è a rischio di sviluppare disturbi psichiatrici come la PTSD con allucinazioni, ricordi di panico e ansia che potrebbero persistere anche fino a 5 anni di distanza;
anche coloro che non hanno vissuto in prima persona la malattia riscontrano effetti negativi sulla salute mentale a causa dall'isolamento e del distanziamento sociale e della paura per la propria incolumità e quella dei propri cari. Poi, si deve far riferimento a quanti hanno subito dei lutti, e hanno problemi in ordine alla loro elaborazione, non avendo potuto dare l'ultimo saluto al proprio caro in virtù dei protocolli COVID sul punto;
il malessere psichico deve essere preso in tempo, prima che possa dilagare in malattia mentale. Si ritiene, infatti, che determinati disturbi debbano essere presi in carico subito con tutti i mezzi a disposizione, tra cui, sicuramente, un servizio gratuito e costante di assistenza telefonica, videoconsultazioni e, se possibile, anche di consulti in presenza, al fine di fornire suggerimenti e supporto per intervenire tempestivamente ed adeguatamente, permettendo così di elaborare l'esperienza traumatica e controbilanciare le condizioni di isolamento, incertezza e paura che hanno contraddistinto la pandemia,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente individuare misure specifiche intese a ripristinare il servizio di assistenza telefonica, implementandolo anche, se nel caso, con videoconsultazione e incontri gratuiti con psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti.
(4-05635)
DE VECCHIS - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
il comitato tecnico scientifico ha previsto che nei luoghi al chiuso ci siano determinate limitazioni, necessarie per il controllo della diffusione del *virus*. In particolare per l'ingresso nei luoghi chiusi di ristoranti e bar è stato disposto l'obbligo di indossare la mascherina fino alla consumazione dei pasti, il limite delle 4 persone al tavolo e il divieto della somministrazione dei pasti a *buffet*;
le limitazioni comportano problemi di varia natura nel settore della ristorazione, che, com'è noto, è stato drasticamente colpito dalla pandemia;
ad oggi esistono delle tecnologie innovative che permetterebbero, se utilizzate adeguatamente, di aumentare il grado di protezione e di sicurezza negli ambienti di lavoro e nelle attività senza paralizzare o dover limitare drasticamente gli esercizi commerciali in tutta Italia, consentendo una sanificazione costante ed attiva;
un esempio di questa tecnologia è l'"Active pure", certificata Space technology, utilizzata dalla NASA sulla stazione spaziale, naturale al 100 per cento, conosciuta e usata in campo terrestre da oltre 10 anni, in grado di sgretolare e filtrare qualsiasi tipo di particella, come virus e batteri, nell'aria e sulle superfici;
questa tipologia di sanificazione non rappresenta una sanificazione saltuaria o temporanea, bensì si pone come una completa purificazione dell'aria e delle superfici, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, andando così ad aumentare il livello di purificazione dell'aria e di igienizzazione delle superfici;

queste tecnologie, se adeguatamente sottoposte a dovute verifiche attraverso le certificazioni ed alle documentazioni tecnico-scientifiche esistenti, permetterebbero di fornire un grado di sicurezza maggiore negli ambienti lavorativi ed in tutti gli esercizi commerciali, affiancandosi come complemento ai protocolli già esistenti ed alle vaccinazioni in atto,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente avviare gli opportuni accertamenti in ordine alle proprietà di queste tecnologie innovative e valutare l'opportunità di approfondire lo studio sui potenziali benefici che tali tecnologie possano avere in termini di protezione e sicurezza nei luoghi chiusi.
(4-05636)
FREGOLENT - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
la legge n. 38 del 2010, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", rappresenta a livello mondiale una legge-modello sul tema; i suoi contenuti sono il frutto anche dell'impegno di organizzazioni finalizzate alla tutela dei diritti e della dignità delle persone in ambito sanitario. Con questa legge si conferisce la piena legittimità al "diritto a non soffrire inutilmente" per il quale molte organizzazioni di cittadini e pazienti, insieme a numerosi professionisti, si sono battuti fortemente, contrastando quell'idea e quella concezione del dolore e della sofferenza come componente ineludibile della malattia, da accettare in quanto tale, fino a rassegnarsi alla sopportazione;
il dolore e la sofferenza devono essere considerati, riconosciuti, trattati, per limitarne l'impatto sulla qualità di vita e per restituire dignità alla persona. Si impegna tutto il sistema sanitario nella lotta contro il dolore inutile e contro la sofferenza, attraverso l'introduzione del diritto di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore in ordine a momenti e fasi dell'esistenza umana, connessi alla convivenza con malattie croniche o degenerative, a condizioni protratte di sofferenza e di dolore;
dall'ultimo rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 38, anni 2015-2017, è emerso un quadro caratterizzato da luci e ombre, con forti disomogeneità a livello regionale e locale che ha evidenziato, complessivamente, solo un lento miglioramento della qualità delle cure, in ordine all'offerta assistenziale nei regimi domiciliare e residenziale e dello sviluppo delle reti regionali e locali sia di cure palliative sia di terapia del dolore;
la pandemia ha messo a dura prova l'intero sistema di cure palliative e di terapia del dolore, poiché si è ampliato lo spettro di pazienti che necessitano di tali cure, è stato modificato il lavoro delle reti di cure palliative in ordine alle attività di assistenza domiciliare, nonché le attività di ricovero presso gli *hospice* hanno subito processi di *triage* particolarmente complessi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda informare sull'effettivo stato di attuazione della citata legge fornendo un nuovo rapporto al Parlamento, con particolare attenzione al funzionamento del sistema delle cure palliative durante l'emergenza sanitaria.
(4-05637)
GRASSI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
in data 31 maggio l'Agenzia italiana del farmaco ha annunciato l'autorizzazione all'uso del vaccino anti COVID Pfizer-Biontech per immunizzare i giovani tra i 12 e i 15 anni. La decisione è arrivata dopo il via libera dell'Agenzia europea del farmaco del 28 maggio;
la questione degli effetti collaterali risulta non essere sufficientemente chiarita. Gli importanti *test* di fase 2 della Pfizer hanno coinvolto poco più di 2.000 bambini. Si tratta di un campione molto ristretto al fine di determinare con precisione gli effetti collaterali rari o tardivi;
dagli ultimi dati riportati dall'Istituto superiore di sanità nell'aggiornamento nazionale del 9 giugno 2021, risulta per la popolazione da 0-19 anni che il tasso dei contagi sia pari a 637.043 e quello dei decessi pari a 26;
non è fornito alcun dato in ordine allo stato di salute del deceduto, in particolare per quanto concerne la presentazione di pregresse e prevalenti patologie;
il COVID-19 nei bambini al di sotto dei 12 anni è paragonabile all'influenza: i bambini soffrono solo di forme lievi dell'infezione e i dati preliminari suggeriscono che anche la malattia causata da varianti rimane lieve nei bambini piccoli;

esistono tuttavia anche negli adolescenti e nei bambini delle condizioni particolari, come tumori, malattie infiammatorie, obesità, o malattie dell'apparato respiratorio come la fibrosi cistica, che richiedono terapie prolungate con farmaci che deprimono il sistema immunitario e che li pongono maggiormente a rischio di sviluppare una forma grave di COVID-19;
è necessario valutare il rapporto tra rischio e beneficio, dal momento che il rischio dei bambini con buone condizioni di salute di ammalarsi è bassissimo, un rischio anche minimo di avere effetti indesiderati a causa del vaccino deve essere opportunamente valutato, attraverso una chiara acquisizione dei dati in ordine alle complicanze gravi e ai postumi invalidanti nelle medesime fasce di età, ponendole a confronto con i dati epidemiologici in ordine ai decessi tra la popolazione 0-19 anni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente avviare gli opportuni accertamenti e acquisire dati, chiari e precisi, in ordine agli effetti collaterali verificatisi, al fine di fornire i seguenti dati: a) eventuali patologie pregresse (e quali) tra i giovani indicati come deceduti a causa dell'infezione da COVID-19 nella fascia 0-19 anni; b) effetti collaterali (e quali) gravi ed eventualmente letali all'esito della vaccinazione in Italia e nei Paesi ove la vaccinazione nella fascia d'età 0-19 anni è più avanzata, ordinandoli per tipo di vaccino. Ciò al fine di consentire alla popolazione una ponderata valutazione dell'opportunità della vaccinazione, e se nel caso limitare la vaccinazione solo a coloro che presentano delle condizioni particolari di salute.
(4-05638)
FATTORI, NUGNES, LA MURA, LANNUTTI, CORRADO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:
il programma integrato prevalentemente residenziale n. 3 "Santa Palomba" (PRINT S. Palomba) interessa un'estensione areale pari a 33,40 ettari, prevede la costruzione di circa 1.000 appartamenti, un depuratore, una scuola dell'infanzia e una scuola primaria, è collocato nell'estremo settore sud-est del comune di Roma a confine con il comune di Pomezia, Ariccia, Ardea ed Albano laziale. Esso è amministrativamente individuato nel territorio del municipio IX ed è ricompreso nel quadrante territoriale sud-orientale delimitato da via Ardeatina, via della Stazione di Pavona (strada provinciale 101-a) e via Cancelliera (strada provinciale 93-b, anche detta via Valle Caia);
il PRINT S. Palomba interessa un'area che, come dichiarato nella relazione accompagnatoria dal progettista, architetto Gabriele Testa, "non presenta nello specifico particolari fattori di degrado in quanto non edificata", si tratta infatti di consumo di suolo in un'area che secondo il previgente piano regolatore era classificata fino al 2008 come H2 - agro romano vincolato;
l'area interessata dal cantiere è vincolata dal punto di vista idrico dalla deliberazione di Giunta regionale n. 445/2009 per la tutela dei laghi Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani;
la dichiarazione di non assoggettabilità a VAS non tiene conto dei vincoli derivanti dalla suddetta legge regionale;
la relazione storica al PRINT segnala la presenza di una grande villa, individuata grazie alle fotografie aeree, ma non esplorata, la villa di Sorano, che si estendeva per una superficie di oltre 1.500 metri quadrati con una parte residenziale divisa in numerose stanze, atri, cortili e giardini, le cui imponenti rovine, ricoperte da un'alluvione, sono descritte in un documento del XIV secolo;
i terreni interessati dal PRINT erano originariamente di proprietà della Costruzioni generali Santarelli (CoGeSan), poi acquistati dal fondo Roma Santa Palomba SH, gestito da DeA Capital Real Estate SGR in collaborazione con Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR, che a sua volta ha affidato i lavori di costruzione alla stessa CoGeSan;
considerato che:
con la delibera n. 113 del 15 settembre 2020 l'assemblea capitolina ha approvato lo schema di convenzione, sottoscritta tra le parti a febbraio 2021, con la quale il Comune di Roma ha opzionato i primi 200 appartamenti da destinare all'emergenza abitativa;
a giudizio degli interroganti sembra uno schema utile a trasferire il rischio d'impresa dal privato all'ente pubblico, simile a quanto già sperimentato dalla stessa CoGeSan nel 2000, nell'area industriale di Santa Palomba in via dei Papiri, dove ha costruito e affittato 300 appartamenti al Comune di Roma, adibiti poi a case popolari, per le quali il Comune paga un affitto annuo pari a circa 2.900.000 euro;

nello studio di fattibilità del 2015 sono stati usati i valori immobiliari di aree più vicine a Roma di almeno 10 chilometri, quali Divino Amore, Fioranello e Castel di Leva;
tali prezzi, confermati nella convenzione con il Comune di Roma del 2021, potrebbero essere palesemente eccessivi e sproporzionati, configurando un potenziale danno erariale;
il diritto comunitario prevede che gli investimenti finanziati con fondi europei debbano "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "do no significant harm"), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo, come recepito nel piano nazionale di ripresa e resilienza, in cui si dichiara esplicitamente che i progetti di rigenerazione urbana debbano limitare il consumo di suolo;
il codice etico di Cassa depositi e prestiti approvato il 27 febbraio 2017 vieta all'ente e al proprio *management* di investire in progetti dannosi per l'ambiente;
l'edizione 2020 del rapporto ISPRA su consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici fornisce un quadro aggiornato dei processi di trasformazione del territorio italiano, che continua a causare la perdita di una risorsa fondamentale, il suolo, a un ritmo non sostenibile,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del progetto e delle motivazioni che hanno condotto Cassa depositi e prestiti a finanziarlo, visto che esso rischia di creare un vero e proprio nuovo ghetto a 25 chilometri da Roma, senza servizi e collegamenti, con conseguenti danni ambientali;
quali misure intendano adottare per evitare il conseguente consumo di suolo e mantenere il rispetto dei precetti comunitari nonché le linee guida europee sulla transizione ecologica.
(4-05639)

LANNUTTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il generale Francesco Figliuolo è commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
il 7 giugno 2021, ascoltato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera, in occasione delle audizioni programmate per l'esame del decreto-legge "sostegni bis", Figliuolo ha detto che gli serve che il Parlamento rimuova subito la norma che vincola alla rendicontazione delle spese della macchina dell'emergenza l'erogazione degli oltre 1,6 miliardi di euro che lo Stato gli ha assegnato per il 2021;
considerato che:
da quando il generale Figliuolo è commissario, sul sito del suo ufficio commissariale non c'è traccia di costi, spese e contratti;
ha scritto il servizio studi della Camera: "La relazione tecnica non fornisce indicazioni di dettaglio circa gli interventi cui sono finalizzate le risorse previste dalla norma in esame (gli 1,6 miliardi di spesa autorizzata). Andrebbero quindi acquisite indicazioni riguardo le esigenze di spesa sottostanti lo stanziamento previsto";
devono esprimere il loro parere sulla richiesta di Figliuolo la Ragioneria dello Stato e il Governo;
visto che:
non è stato ancora fatto il passaggio contabile tra la gestione del precedente commissario straordinario Domenico Arcuri e quella del generale Figliuolo, anche per mancanza di rendicontazione pubblica delle spese;
sul portale di Invitalia sono indicati fino alla fine di gennaio circa 3,7 miliardi di euro, tutti relativi alla gestione Arcuri. Mentre dalla fine di gennaio 2021 non è stato indicato più nulla. Da quando, cioè, Figliuolo è subentrato;
della gestione Figliuolo non si sa nemmeno quanto sia stato investito per l'*hub* di Pratica di Mare o per la ristrutturazione di palazzo Caprara, l'immobile che ha ospitato lo Stato maggiore della difesa e oggi è sede degli uffici del commissario per l'emergenza;
considerato, infine, che secondo Figliuolo sotto la sua gestione c'è stato un risparmio di 345 milioni di euro, di cui 189 per l'annullamento delle procedure di gara dei padiglioni vaccinali che erano stati decisi da Arcuri. Per quanto risulta all'interrogante, in realtà, quelle gare non si sono mai fatte a quindi le spese non possono essere state annullate. In altre parole non c'è stato nessun risparmio,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;
se intenda chiedere ufficialmente all'ufficio del commissario straordinario di fornire tutta la documentazione relativa alla sua gestione, come previsto dalla legge;
se non intenda chiedere ufficialmente all'ufficio del commissario straordinario di fornire nella relazione tecnica le indicazioni di dettaglio circa gli interventi cui sono finalizzate le risorse previste circa le esigenze di spesa sottostanti lo stanziamento già autorizzato di 1,6 miliardi di euro;
se non intenda inviare degli ispettori presso l'ufficio del commissario straordinario.
(4-05640)
LANNUTTI, ANGRISANI, GRANATO - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie*. - Premesso che:
nelle settimane scorse varie regioni italiane hanno organizzato *open day* per la somministrazione del vaccino a vettore virale come AstraZeneca (AZ) e di Johnson&Johnson. All'iniziativa avevano aderito, tra le altre Regioni, l'Alto Adige, che dal 20 maggio aveva aperto le vaccinazioni con AstraZeneca a tutte le fasce d'età dai 18 anni in su; la Sardegna, dove dopo il successo dell'*open day* per gli *over* 40 erano stati organizzati altri *open day*, di cui uno riservato agli *over* 18; la Liguria dove, dal 24 maggio, i cittadini *over* 18 avevano avuto la possibilità di prenotare per AstraZeneca o Johnson&Johnson; il Lazio, che aveva aperto la somministrazione di AstraZeneca agli *over* 18 dal 2 giugno, dopo ben due *open day* con lo stesso vaccino agli *over* 35;
i posti si sono rapidamente esauriti ovunque, registrando *sold out* delle prenotazioni dopo pochissime ore, suscitando entusiastici commenti sulla stampa, con la promessa che l'esperienza sarebbe stata ripetuta;
considerato che:
il 10 giugno 2021 è morta a causa della trombosi venosa trombocitopenica indotta da vaccino (VITT) la 18enne Camilla Canepa, di Sestri Levante, ricoverata il 5 giugno 2021 all'ospedale policlinico "San Martino" di Genova dopo una trombosi al seno cavernoso. Già domenica 6 giugno, Camilla veniva operata per la rimozione del trombo e ridurre la pressione intracranica. Nei giorni successivi la situazione della giovanissima in rianimazione era però rimasta tragicamente stabile, nella sua gravità, ed era scattato il periodo di osservazione per dichiararne la morte cerebrale. Camilla Canepa era stata vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio *nell'open day* per gli *over* 18 organizzato dalla sua Regione. Si stava preparando per prendere il diploma di maturità al liceo tecnologico di Chiavari;
l'8 giugno a Genova è emerso il caso di un'altra giovane, una donna di 34 anni di Alassio, vaccinata lo scorso 27 maggio con la prima dose di AstraZeneca e ricoverata sempre presso l'ospedale policlinico "San Martino" con un livello basso di piastrine nel sangue. Lo stesso giorno l'Agenzia ligure per la sanità (ALISA) ha sospeso in via cautelativa il lotto di AstraZeneca (ABX1506) da cui erano state ricavate le dosi che erano state inoculate a Camilla Canepa e alla 34enne di Alassio; 81 i flaconi ancora in giacenza in Liguria. Il 4 aprile scorso era morta, sempre a Genova, una giovane insegnante genovese di 32 anni, Francesca Tuscano, che era stata vaccinata con AstraZeneca il 22 marzo nel corso della campagna vaccinale per i docenti e l'autopsia aveva confermato un quadro "trombotico ed emorragico cerebrale" come causa del decesso;
considerato inoltre che:
dopo la morte di Camilla Canepa, il Governo è corso ai ripari e ha deciso lo *stop* ai vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson per i cittadini *under* 60, interruzione confermata con il decreto ministeriale dell'11 giugno 2021. Sono cambiati quindi i piani delle singole Regioni sulla tabella della campagna di vaccinazione: per le persone sotto questa fascia d'età c'è la raccomandazione di fare i vaccini a mRna messaggero (Pfizer o Moderna). Allo stesso modo chi, tra gli *under* 60, ha già ricevuto la prima dose del siero a vettore virale, riceverà come seconda dose un vaccino di tipo diverso;
nonostante AstraZeneca possa essere considerato un vaccino efficace, era stato già ampiamente dimostrato come vi sia il rischio di VITT, un raro ma grave effetto collaterale che si presenta a distanza di 5-15 giorni dalla vaccinazione e può avere esito fatale in circa il 30 per cento dei casi, colpendo di preferenza la fascia di età dai 20 ai 55 anni, e in particolare le donne giovani;

la complicanza dovuta alla VITT, non provocata dai vaccini a RNA, è stata classificata come molto rara e stimata dai primi studi con un'incidenza di uno su 100.000 somministrazioni. L'analisi dei dati forniti dall'Agenzia del farmaco e dal Servizio sanitario inglesi (1,2) suggeriva però un'incidenza della complicanza e dei decessi ben maggiore. Addirittura la nota informativa del vaccino AZ riporta che la VITT, come possibile effetto indesiderato, può interessare fino a una persona su 10.000. A metà maggio, quando il 5 per cento degli *under* 40, cioè un milione di persone, era stato vaccinato in Inghilterra, i casi di VITT risultavano essere 68, con 15 morti. Non sono accessibili i dati sulle percentuali di vaccinati con i diversi vaccini, ma anche se tutti (un milione) avessero ricevuto AstraZeneca, si avrebbe comunque nei soggetti sotto i 40 anni 6,8 casi e 1,5 morti su 100.000. Si consideri inoltre che da marzo nel Regno Unito non si eseguono più vaccinazioni con AstraZeneca agli *under* 30, e ora neanche gli *under* 40;

considerato infine che:

il vaccino AstraZeneca non è mai stato approvato dall'Agenzia del farmaco statunitense (FDA) ed è stato eliminato dal programma di vaccinazioni di vari Paesi europei, come Austria, Norvegia e Danimarca. In Francia è stato raccomandato negli *over* 55;

in Italia il 7 aprile 2021 il Ministero della salute ha aggiornato le raccomandazioni sul vaccino AstraZeneca e inviato la circolare a Regioni, istituzioni e associazioni. Il documento ribadiva che «il vaccino Vaxzevria è approvato a partire dai 18 anni di età. Sulla base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte della elevata mortalità da COVID-19 nelle fasce di età più avanzate, ne raccomanda un suo uso preferenziale nelle persone di età superiore ai 60 anni. In virtù dei dati ad oggi disponibili, chi ha già ricevuto una prima dose del vaccino Vaxzevria, può completare il ciclo vaccinale col medesimo vaccino». Il documento è stato redatto sulla base del parere della Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), sentito il presidente del Consiglio superiore di sanità,

si chiede di sapere, alla luce di quanto successo, non solo in Liguria, e alla luce delle indicazioni dello stesso Ministero della salute, che raccomandava in maniera inequivocabile la somministrazione agli *over* 60, e del repentino *dietrofront* sulla somministrazione agli *under* 60 del siero a vettore virale, quali azioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per accertare la catena delle responsabilità che ha consentito l'apertura ai giovani del vaccino Vaxzevria o Johnson&Johnson.

(4-05641)

FEDELI, BITI, ASTORRE, BOLDRINI, CERNO, COMINCINI, D'ALFONSO, FERRARI, GIACOBBE, IORI, LAUS, MARGIOTTA, NANNICINI, ROJC, STEFANO, VALENTE, TARICCO, VATTUONE - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:

i docenti svolgono un ruolo d'importanza sociale insostituibile, lavorando con serietà, professionalità e dedizione;

il rapporto che si instaura tra insegnanti e studenti è estremamente delicato e proprio per questo non è assolutamente tollerabile che i primi possano sfruttare la propria posizione per instaurare un rapporto di tipo personale, finalizzato ad ottenere prestazioni;

in data 19 aprile 2018, a seguito del nuovo contratto di lavoro del comparto istruzione e università, è stata introdotta una norma che prevede misure disciplinari per chi usa in modo improprio, ovvero con fini non coerenti con l'obiettivo dell'istruzione, della formazione e dell'orientamento, i canali di comunicazione informatici o i *social network* per relazionarsi con gli studenti. I docenti che dovessero violare la fiducia accordata loro, mettendo in atto comportamenti o molestie di carattere sessuale nei confronti dei loro alunni, potranno essere licenziati;

nei primi giorni del mese di agosto 2020, il quotidiano "La Nazione" ha pubblicato alcuni articoli nei quali si riportava la presunta storia di un rapporto sentimentale tra un insegnante del liceo classico "Michelangiolo" di Firenze e una sua studentessa, non ancora maggiorenne;

gli articoli riportavano, inoltre, la notizia che, oltre alle indagini avviate dalla Polizia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avesse già inviato ispettori nell'istituto;

sempre sul giornale "La Nazione", il giorno 14 giugno 2021, è stato pubblicato un articolo in cui si rivelava che un'altra ex allieva avrebbe ricevuto dal professore le stesse "attenzioni";

quest'ultima ragazza avrebbe denunciato atti di violenza privata e molestie a suo carico e avrebbe allegato all'esposto in procura copie dei messaggi ricevuti da parte del professore nella quale il docente avrebbe anche confessato la relazione con l'altra alunna minorenne;
se confermate, le notizie sarebbero di una gravità inaudita, sia per le relazioni tra un insegnante e due sue studentesse, sia perché una delle due alunne al momento dei fatti sarebbe stata minorenne,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quali azioni abbia già adottato o intenda adottare per fare luce sui fatti.
(4-05642)

ROJC - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
ENI ha recentemente comunicato la decisione di chiudere tutti i propri sportelli in Friuli-Venezia Giulia e Veneto;
con un avviso comparso sulle vetrine di tutti gli "Energy Store" ENI del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, la Energy Saving Group, società monomandataria con sede legale a Gorizia e con sedi operative, oltre che nel capoluogo isontino anche a Pordenone, Latisana, Jesolo, Venezia, Bassano del Grappa, Montebelluna, Feltre e Vittorio Veneto, ha annunciato il ritiro del mandato attraverso la seguente dicitura: "Chiuso per volontà di Eni a tempo indeterminato";
alla Energy Saving Group, l'azienda fornitrice di energia, il 20 maggio scorso, ha intimato la chiusura degli sportelli entro 7 giorni, questo nonostante a fine 2020 ENI avesse prorogato per tre anni un precedente mandato quinquennale in scadenza il 31 dicembre;
tra uffici e operai, fino a un paio di settimane fa, la Energy Saving Group contava 54 dipendenti, oltre a una trentina di agenti monomandatari;
al momento della chiusura aveva in sospeso anche 140 pratiche: doveva installare 75 caldaie e 65 condizionatori che si trovano nel magazzino di Gorizia, ora ritirate da ENI;
"E' stata una doccia fredda un po' per tutti», ha dichiarato alla stampa Alessandro Di Dedda, consigliere della società, ricordando che il 17 febbraio l'azienda aveva ricevuto la richiesta di cedere i negozi del Veneto;
Di Dedda ha aggiunto inoltre che "per i dipendenti non abbiamo la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione e c'è il blocco degli stipendi, ma alcuni si sono già licenziati. A Gorizia c'è ancora lavoro perché abbiamo la sede amministrativa e almeno fino a tutto il mese di luglio abbiamo da fare. Poi? Non sappiamo. Quanto agli agenti commerciali, sono a casa perché Eni non vuole che lavorino per terzi e sono monomandatari";
dopo tale denuncia, ENI ha emesso una nota nella quale si afferma che "a seguito della conclusione dei rapporti commerciali con la società Energy Saving Group, affidataria di diversi Energy Store in Veneto e Friuli Venezia Giulia, Eni gas e luce informa che sta procedendo celermente all'apertura di nuovi negozi nell'area interessata che potranno soddisfare adeguatamente le richieste da parte di tutti i clienti",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta e in caso affermativo, se risulti loro quali motivazioni avrebbero portato ENI ad assumere la decisione in modo unilaterale, tale da compromettere seriamente il servizio ai clienti e il futuro per 54 dipendenti;
quali iniziative si intendano assumere urgentemente per scongiurare tale chiusura e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, poiché all'interrogante risulta incomprensibile come in un momento drammatico di crisi economica e occupazionale vengano chiusi rapporti commerciali storici, licenziando manodopera professionale senza precisare come sarà eventualmente inserito del nuovo personale, con quale formazione e chi lo dovrebbe formare.
(4-05643)

ORTIS, VANIN, GIARRUSSO, TRENTACOSTE, ANGRISANI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
non cessa di destare clamore la, tristemente nota, vicenda di Giada Vitale, la giovane che, nella primavera del 2009, all'età di tredici anni, cominciò ad essere oggetto di abusi sessuali da parte di don Marino Genova, parroco di Portocannone, nel campobassano; le violenze si protrassero per circa

quattro anni, fino al luglio 2012, quando la ragazza aveva 17 anni. La ragazza denunciò i fatti, di cui era stata vittima, alla Procura della Repubblica di Larino nell'aprile del 2013;
durante le indagini preliminari il procedimento a carico del Genova venne diviso in due faldoni: il primo per i fatti avvenuti fino al compimento del quattordicesimo anno di età della vittima e, l'altro, per quanto accaduto successivamente a tale genetliaco; questa decisione è stata, a parere degli interroganti, discutibilmente giustificata con quanto previsto dal nostro ordinamento, laddove si dice che, compiuti i quattordici anni, il soggetto possa esprimere libero consenso;
il 17 settembre 2020 don Marino Genova fu condannato con sentenza definitiva a quattro anni e dieci mesi di reclusione per reiterati atti sessuali con minorenne (artt. 81 e 609-*quater* del Codice penale; sentenza n. 1083 della terza sezione penale della Corte suprema di Cassazione). Questa condanna fa riferimento, però, solo ai reati compiuti fintantoché Giada Vitale era ancora tredicenne: per quel che concerne gli abusi perpetrati dopo il quattordicesimo compleanno della vittima, il pubblico ministero inoltrò per ben due volte richiesta di archiviazione al GIP in sede che, a sua volta, emesse ordinanze di archiviazione;
va sottolineato come la Vitale non fu mai sottoposta, né a una perizia, né a un incidente probatorio; e ciò, per entrambi i periodi in cui fu diviso il suo fascicolo. È quindi anche a causa di queste gravi mancanze che, dopo la prima archiviazione avvenuta nel 2016, nel novembre 2017 il legale della giovane presentò un'istanza per la riapertura delle indagini: riapertura che poi avvenne nel febbraio del 2018, quando la PM Ilaria Toncini concentrò la sua attività investigativa nell'escutere i medici e gli psicologi che avevano in cura Giada Vitale; dopo un anno e mezzo di totale immobilismo, nell'ottobre del 2019, la stessa PM richiedeva però poi l'archiviazione del procedimento;
durante la citata attività istruttoria emersero, tuttavia, elementi di grande rilievo sotto il profilo probatorio. I professionisti auditi, infatti, descrissero una condizione di fragilità psichica e uno stato di grave costernazione psicologica della vittima; in particolare due psicologhe, di cui una esperta in abusi sessuali infantili, affermarono con certezza che la Vitale si trovava, al momento dei fatti, in uno stato di forte soggezione. Detta condizione fu ribadita dalla dottoressa Luisa D'Aniello, psicologa giuridica, che nella sua consulenza dell'8 aprile 2019, acquisita dalla Procura della Repubblica, chiariva come il ritenuto consenso fosse stato costruito attraverso il «conferimento, ingannevole, di normalità ai comportamenti sessualizzati così ingenerando nella vittima una confusione permanente ed una dipendenza affettiva. Giada Vitale non poteva dare il suo consenso in modo libero e spontaneo dopo il compimento dei 14 anni perché vittima di esperienze sessuali precedenti traumatizzanti ed assoggettata al controllo psicologico di Don Marino che lo esercitava attraverso una falsa affettività»;
tali novità investigative, però, non determinarono la prosecuzione del giudizio penale: il giudice per le indagini preliminari, infatti, «non potendo sostenersi in maniera chiara ed univoca» la condizione di inferiorità psichica della vittima, decretava l'archiviazione del procedimento. Nel febbraio 2020, quindi, il GIP di Larino Rosaria Vecchi archiviò definitivamente il procedimento;
alla luce degli eventi processuali fin qui esposti, il 29 marzo 2021 venne presentata un'ulteriore richiesta di riapertura delle indagini; ciò, anche alla luce della motivazione della citata sentenza della Suprema Corte di cassazione, nella quale non solo si condannava il parroco per i fatti avvenuti fino ai quattordici anni d'età della vittima, ma criticava altresì la decisione della Procura della Repubblica di Larino per non aver approfondito i fatti inerenti agli abusi avvenuti successivamente, affermando che «sarebbe stato opportuno un approfondimento dibattimentale o peritale prima di giungere ad una archiviazione che comunque sarebbe potuta essere oggetto di rivalutazione». Tale richiesta (peraltro corroborata da indagini difensive e da una ulteriore consulenza psico-criminologica di parte) venne comunque immediatamente (dopo appena cinque giorni) rigettata dal PM, la quale sostenne che «anche l'eventuale "perizia" di tipo psicologico-criminologico auspicata, da svolgersi mediante CT del PM oppure in sede di incidente probatorio, si sarebbe risolta in un accertamento "ora per allora"»;
in merito, è da rilevare come, ad avviso degli interroganti, la Procura della Repubblica di Larino sia caduta in contraddizione: solo due anni fa, infatti, cercava elementi che potessero dimostrare lo stato di soggezione psichica della Vitale. Inoltre, premesso che la letteratura scientifica non stabilisce un limite cronologico nell'espletamento delle consulenze psicologiche relative ai fatti d'abuso sessuale, va

inoltre considerato come la PM avesse considerato le indagini difensive, e l'ulteriore consulenza psico-criminologica depositata, come mere valutazioni; dimenticando inoltre come esse fossero state confermate dalla stessa confessione di don Marino Genova;
il 5 maggio 2021, nel corso di una conferenza stampa organizzata presso la Camera dei deputati dalle deputate Stefania Ascari e Rosa Alba Testamento ("Caso Giada Vitale: "14 anni e un giorno" e l'abuso è lecito"), alla presenza della presidentessa del "Telefono rosa" Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, oltre che dei legali e della consulente che seguono Giada Vitale, si è ampiamente dibattuto della questione. Dalla discussione è emerso ancora come la Procura non abbia inteso approfondire le dinamiche psicologiche che hanno determinato l'abuso sessuale eludendo, peraltro, le indicazioni della Suprema Corte di cassazione;
è da ricordare, secondo quanto consta agli interroganti, come Giada Vitale, rimasta orfana di padre dall'età di tre anni, venne affidata dalla nonna al parroco, nel quale avrebbe ritrovato una figura assimilabile a quella paterna. Don Marino, quindi, entrando nella vita della vittima, fece in modo che la stessa non potesse riconoscere gli abusi successivi. Non conta, dunque, se il Genova fosse presente nella vita della ragazza per ragioni di istruzione o educazione: pur non avendo un ruolo istituzionale, ma trattandosi di un sacerdote, ha rappresentato, non solo nell'immaginario della minore, ma concretamente, il ruolo di tutore, ovvero di persona alla quale la Vitale poteva affidare sé stessa, durante la sua crescita, per essere accolta, educata e difesa. Il trauma dell'abuso sessuale ha provocato danni irreversibili nella normale evoluzione di questo processo maturativo, determinando, inoltre, la successiva vulnerabilità della Vitale a sottostare alle violenze sessuali avvenute anche dopo i quattordici anni di età. A parere degli interroganti, pensare che una ragazzina di tredici e poi quattordici anni possa avere una relazione con un uomo di 55 anni è un oltraggio al diritto, alla psicologia e soprattutto all'infanzia. Una posizione folle e, inoltre, istigante, che può far pensare ai pedofili sia lecito manipolare e poi abusare di una vittima;
il disinteressamento della Procura si è palesato inoltre anche quando la Vitale, dopo aver denunciato don Marino, è stata vittima di bullismo e diffamazione. La ragazza ha sporto più volte querela, ma le sue denunce sono state sistematicamente ignorate, senza che abbiano dato luogo a nessun tipo di provvedimento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda valutare se sussistano i presupposti per adottare iniziative ispettive presso gli uffici giudiziari coinvolti nella vicenda, anche alla luce dei recenti sviluppi della stessa;
se intenda inserire nelle linee programmatiche i corsi di formazione già previsti per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria dalla legge n. 69 del 2019 (cosiddetto "Codice rosso"), al fine di evitare che si ripetano vicende giudiziarie come quelle descritte;
se non si intenda potenziare gli organici dei tribunali periferici, inadeguati alla mole di lavoro loro richiesta.
(4-05644)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-02604 della senatrice Corrado ed altri, sui beni appartenenti al fondo edifici di culto a Napoli e provincia;
3ª Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):
3-02611 del senatore Malan, sulla posizione dell'Italia relativamente ad una risoluzione ONU contraria ad Israele;
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-02610 della senatrice Toffanin, sul credito d'imposta per le imprese per attività di ricerca e sviluppo;
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02606 e 3-02607 della senatrice Corrado ed altri, rispettivamente sul restauro e valorizzazione della

chiesa di San Leonardo ad Avellino e sulla gestione del Teatro Regio di Torino;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02603 della senatrice Abate, sui danni provocati dal maltempo nell'area del Pollino e della Sibaritide;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02601 del senatore D'Alfonso ed altri, sulla carenza di pediatri convenzionati nella val Pescara in Abruzzo.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 333ª seduta pubblica dell'8 giugno 2021, alla pagina 8, alla tabella relativa alla ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2207, i tempi assegnati a Relatori, Governo e Votazioni, sono da intendersi di 40' ciascuno anziché di 20'.

1.5.2.2. Seduta n. 337 del 16/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

337a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021

_____

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,35)*.
Si dia lettura del processo verbale.
MARGIOTTA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla scomparsa di Guglielmo Epifani

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi)*. Senatori, desidero rivolgere un commosso pensiero di vicinanza e cordoglio ai familiari, ai colleghi e agli amici dell'onorevole Guglielmo Epifani.
Sindacalista, politico, uomo delle istituzioni, Guglielmo Epifani è stato una delle figure più autorevoli della Sinistra democratica della nostra epoca. Intellettuale colto e raffinato, si era laureato in filosofia con una tesi su Anna Kuliscioff, fondatrice e tra i principali esponenti del Partito Socialista Italiano. Un'idea, quella socialista, a cui Guglielmo Epifani è sempre rimasto fedele e che ha ispirato ogni importante tappa della sua vita, a cominciare dall'impegno sindacale, vissuto sempre in prima linea all'interno della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL).
Un impegno instancabile, fatto di dedizione appassionata e sincera attenzione alle esigenze dei lavoratori. Doti che lo portarono rapidamente ad assumere ruoli sempre più importanti nella segreteria confederale della CGIL e a diventarne, nel 2002, segretario generale.

Alla guida del primo sindacato italiano Guglielmo Epifani è stato, per tanti anni, voce forte e coraggiosa dei diritti dei lavoratori. Un sindacalista dialogante ma combattivo, gentile ma tenace e determinato. Un innovatore, sostenitore di riforme anche radicali nel mondo del lavoro e un forte promotore dell'affermazione delle donne ai vertici del mondo sindacale.

Il suo era un sindacalismo riflessivo e riformista, teso alla ostinata ricerca di una mediazione che potesse unire, attraverso il confronto costruttivo, le posizioni anche più divergenti e contrapposte.

Valori che hanno caratterizzato anche il suo impegno parlamentare, iniziato nel 2013 con l'elezione alla Camera dei deputati tra le fila del Partito Democratico, di cui è stato anche segretario reggente, e proseguito in questa legislatura, sempre alla Camera, come esponente del Gruppo parlamentare di Liberi e Uguali. Politico di straordinario spessore etico e umano, Guglielmo Epifani ha saputo interpretare, con grande rigore professionale e autonomia di pensiero, il valore costituzionale del diritto del lavoro.

Come Presidente della Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera nella scorsa legislatura seppe conquistare la stima e l'ammirazione di tutti per l'imparzialità, il fermo rispetto delle istituzioni, grandi competenze tecniche e costante attenzione alle istanze di ogni parte politica.

La notizia della sua scomparsa è stata motivo di profondo dolore. Con Guglielmo Epifani la politica italiana resta orfana di un galantuomo onesto e leale, di un intelligente protagonista di tante battaglie ai tavoli della concertazione, nelle piazze e nell'Aula del Parlamento. Un *leader* autentico e carismatico, che ha fatto della partecipazione democratica il tratto distintivo del suo impegno sociale accanto ai lavoratori.

In ricordo di Guglielmo Epifani invito, pertanto, l'Aula del Senato ad osservare un minuto di commosso silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Applausi)*.

NENCINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho conosciuto bene Guglielmo. Molti anni fa lo chiamavamo il compagno Ford. Non Henry Ford, però, bensì Harrison Ford. Questo perché era intellettualmente molto preparato. assomigliava più a Bruno Trentin che non a Di Vittorio, era sempre quello in cravatta ed era di una certa raffinatezza. Per cui, rappresentava una CGIL con la quale noi eravamo molto in sintonia.

È stato un riformista intransigente. Intransigente perché ha mantenuto un filo nella condotta della sua vita e, sebbene abbia compiuto scelte via via diverse, è rimasto sempre molto leale rispetto alla sua tradizione iniziale.

Mi fa piacere che oggi tra i banchi del Governo sieda un caro e vecchio amico, Roberto Speranza, che ha condiviso con lui l'ultima parte della sua vita.

Lei, signor Presidente, ha ricordato la sua tesi di laurea e il suo percorso all'interno di un'altra comunità parallela a quella dei partiti. Infatti, la CGIL e gli altri sindacati rappresentano poi, alla fine, famiglie dalle quali non ci si distacca mai. Guglielmo apparteneva a questa doppia famiglia; era una storia del socialismo riformista italiano.

Negli anni Ottanta Epifani sposò serenamente la causa del provvedimento sulla scala mobile, pur vivendo all'interno di un'organizzazione che si divise profondamente su quella scelta. Mantenendo un percorso di autonomia e grande lealtà, riuscì a raggiungere una posizione che non era più stata raggiunta da chi proveniva da questa cultura fin dai tempi dell'anteguerra, quando la CGIL subì, al pari di tutte le altre organizzazioni libere, quanto avvenne dopo il 1925-1926 a causa del fascismo imperante.

Mi piace ricordare che egli viene sempre scelto in momenti particolari, perché diventa il numero uno della CGIL negli anni in cui il centrodestra, con alla guida il Polo delle Libertà e Berlusconi, vince molto bene le elezioni. Si ha allora l'immagine dell'Italia come di un Paese nella condizione di stravolgere il mondo e l'Europa, quindi una sorta di Italia felice. Guglielmo guida anche la parte finale di questo percorso, che vede la crisi esplodere negli Stati Uniti nel 2007-2008 e il terremoto terribile de L'Aquila.

Egli lascerà, per la prima volta, la consegna nella più grande organizzazione sindacale italiana (lei lo

ha già ricordato, signor Presidente, e io lo sottolineo) a una donna, Susanna Camusso, che proviene da una tradizione non lontana dalla sua.

È chiamato a impegnarsi anche sul fronte politico e non perché, come talvolta ho letto, fosse un uomo che ricercava costantemente il compromesso. Non è così; era un uomo equilibrato. Quando viene chiamato alla guida del Partito Democratico, dopo la "sconfitta" (uso le virgolette, anche se sconfitta fu) di Italia bene Comune nel 2013, egli accetta per provare a ricucire un mosaico che era andato completamente in pezzi e in parte ci è riuscito. Epifani ha poi fatto un'altra scelta, fondando un nuovo movimento.

In conclusione, mi piace sempre ricordarlo tenendo fermi al centro due valori che hanno contraddistinto la sua vita: un'attenzione particolare a chi rimane indietro e, come ha dimostrato nella sua ultima esperienza da sindacalista, alla sicurezza nel mondo del lavoro. Si trattava di una questione che aveva intuito e che, purtroppo, gli aveva dato ragione (dico purtroppo perché gli incidenti nel mondo del lavoro in Italia non sono affatto diminuiti). Un abbraccio forte a Guglielmo. *(Applausi)*.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia desidero associarmi sinceramente alle sue parole di cordoglio e alla manifestazione di stima e affetto per una figura certamente straordinaria della politica italiana, come è stato Guglielmo Epifani.

Studi classici e laurea in filosofia - lei lo ha ricordato poco fa - con una tesi su Anna Kuliscioff, fondatrice del Partito dei lavoratori italiani, poi Partito socialista italiano. Donna di grande cultura, medico e ricercatrice, Anna Kuliscioff contribuì alla scoperta e allo studio delle cause della febbre puerperale e lottò per il suffragio universale, anche se poi non ebbe successo.

Credo che da questi studi Guglielmo Epifani abbia fin da giovane deciso da che parte stare: dalla parte dei lavoratori e della giustizia sociale. Questa è stata la cifra del suo impegno di una vita intera. Certo, noi molte volte non abbiamo condiviso le sue idee, le sue opinioni, la parte dalla quale si è schierato e per la quale ha lealmente, con grande sincerità e grande pragmatismo, sempre combattuto.

È stato quindi per noi un avversario da rispettare, le cui idee meritavano sempre un confronto, un approfondimento e una sfida per noi che avevamo una visione diversa dalla sua. Questa è la nobiltà della politica che deve sempre avere come punto di riferimento il bene comune. Ecco, Guglielmo Epifani, da avversario, ha contribuito nella dialettica politica al bene comune, alla crescita della nostra società e soprattutto alla crescita dei diritti dei più deboli e dei lavoratori, testimoniando, spesso con scelte che non erano in linea con la sua parte politica, la sua sincerità e la sua onestà intellettuale.

Per queste ragioni, Presidente, colleghi, amici di quest'Aula, noi ci associamo sinceramente e profondamente al cordoglio perché non è soltanto una parte politica che ha perso un suo *leader*, ma sono la politica intera e l'Italia intera ad aver perso un esponente di cui ci sarebbe stato ancora tanto bisogno in questi momenti così difficili. La sua competenza in materia economica era infatti certamente una competenza utile ed essa, accompagnata al suo equilibrio e al suo pragmatismo, poteva certamente ancora dare frutti importanti per il popolo italiano in questo momento così difficile. *(Applausi)*.

MALPEZZI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD)*. Signor Presidente, il giorno in cui è scomparso il caro Guglielmo Epifani ero alla sede del partito, c'erano il segretario del nostro partito Enrico Letta e altri membri della segreteria e dei sindacati. Eravamo al tavolo con loro e la notizia ce l'ha data proprio Maurizio Landini. Quel momento è stato per noi l'immagine di tutto quello che aveva rappresentato il mondo di Guglielmo Epifani; il sindacato e la politica nella sede di un partito di cui era stato anche segretario nel 2013, un momento molto difficile per il Partito Democratico. La fase di transizione, in un momento estremamente delicato, era stata affidata a lui anche per le sue caratteristiche: grande integrità, onestà intellettuale e incredibile capacità di dialogo e di ascolto. Epifani era capace di tenere insieme, nella sua fermezza - perché era una persona ferma - sapeva unire ed essere forte senza mai alzare la voce.

Come ricordava anche lei, Presidente, Epifani ha avuto il grande merito di sostenere nei fatti le

battaglie delle donne; ha fatto eleggere dopo di sé la prima segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso. Ha altresì sempre posto grandissima attenzione anche al tema dell'Europa; non si è mai isolato.

Come ha ricordato il presidente Mattarella nel suo messaggio di cordoglio, Epifani aveva una visione riformista sempre attenta in tutti gli ambiti, dal sindacato alla politica, rispetto agli interessi dei lavoratori. È stato altresì rammentato nel momento del ricordo civile che uno dei suoi ultimi interventi pubblici è stato proprio a fianco dei lavoratori della Whirlpool, chiedendo al Governo di metterci cuore e risorse. Per lui infatti valevano sempre le parole che aveva ribadito più volte: occorre ridare al lavoro quel senso pieno di diritti, responsabilità e valori. Ha provato a farlo sempre nella sua storia di sindacalista e politico con una lealtà e una passione civile che tutti, avversari compresi, gli hanno sempre riconosciuto.

C'è anche una parte del suo impegno giovanile che mi piace ricordare, nei confronti dei ragazzi più fragili e delle famiglie povere. Per i primi infatti faceva ripetizioni gratuite, per i secondi assistenza agli anziani; una empatia e una generosità che raccontano tanto dell'uomo e delle ragioni per cui in tanti ne sentiamo già la mancanza. Non aveva bisogno di farsi notare, di mostrare i muscoli; voleva essere utile e desiderava ottenere degli obiettivi senza rompere.

Mi ha molto colpito una frase con cui Sergio Soave ha commentato la sua storia su "Il Foglio": Epifani voleva convincere, non vincere. Quindi era un vincere con, tenendo insieme proprio nel nome di un'unità, perché, quando si vince insieme, si è più forti. «Tutto dipende dalla salute e dalla sicurezza delle persone: lo stato del presente, la possibilità di programmare il futuro, gli interessi economici, la propria dignità, la propria libertà, il proprio lavoro, il sistema degli affetti di relazione». Lo diceva Epifani in occasione del *question time* con il *premier* Mario Draghi il 12 maggio scorso; un intervento in cui chiedeva al *Premier* di aiutare tutti noi a vincere questa battaglia culturale e questa sfida di consapevolezza, perché è uno dei sintomi della civiltà e della democrazia del lavoro di un Paese.

Lo voglio ricordare con le parole con cui lui ha ricordato Massimo D'Antona. Sono quelle che mi vengono davvero in mente per commemorarlo in quest'Aula, per commemorare la sua grandezza: «Resta la memoria, ma, ancora più della memoria, deve restare (...) il buon esempio che ha dato al nostro Paese, alle istituzioni e alla comunità». Tutta la nostra vicinanza alla famiglia, al fratello e agli amici di LeU e anche di Articolo Uno. *(Applausi)*.

ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, è con difficoltà e commozione che prendo la parola per ricordare Guglielmo Epifani, una persona che è stata per me un amico; per il mondo del lavoro, per il sindacato e per la sinistra un riferimento irrinunciabile. Anche da qui voglio mandare un abbraccio alla moglie Giusi, al fratello e a tutti i familiari.

Dalle tante testimonianze su di lui in questi giorni sono emerse le qualità che lo hanno contraddistinto, da parte degli avversari, dei colleghi e dei compagni. Giustamente gli hanno riconosciuto lo spessore culturale, intellettuale, politico e morale. Sono caratteristiche difficili da trovare insieme in una persona ed erano quelle che hanno fatto di lui un grande *leader* sindacale e politico. Ecco, un *leader*, l'idea giusta del *leader*. La vita di Epifani è stata dedicata alla causa del lavoro, fino alla fine; il suo ultimo atto politico è stato quello di trovarsi insieme agli operai della Whirlpool.

Inutile ripercorrere il suo *curriculum*, che tutti conosciamo: socialista, riformista, sindacalista, segretario della CGIL, deputato e segretario del PD, poi l'impegno in Articolo Uno e nella lista di LeU, con la quale fu eletto alla Camera dei deputati.

Per Guglielmo il socialismo è sempre stato un punto di riferimento fondamentale, non un elemento consegnato al passato, non un elemento consegnato a una storia finita, ma un sistema di valori e di idee profondamente radicato nel suo modo di pensare e di agire. Queste le parole con le quali ha ricordato il centenario della CGIL nel 2006: «Non abbiamo vissuto e speso questa storia per tornare alle disuguaglianze del tempo delle origini. (...) Lavoreremo perché il futuro abbia il cuore e la forza di questa storia, che è la storia del Paese, rinnovandola e riformandola, accettando le sfide, come sempre abbiamo fatto». Questo è il punto centrale.

Il mondo cambia e cambiano le condizioni di lavoro, di produzione, ma ciò che rimane fondamentale è la lotta alle ingiustizie, per affermare i diritti, per affermare il valore del lavoro prima di tutto come idea di dignità.

Guglielmo sapeva da che parte stare e sapeva starci anche quando non era comodo. Questo è il vero significato della parola «riformista», che non è un sinonimo di moderatismo; anzi, per essere riformisti bisogna sapere essere radicali.

Riformismo è la capacità di calare nella realtà le idee di emancipazione degli esclusi, stare dalla parte degli emarginati, vedere il mondo con i loro occhi. Epifani era un riformista perché sapeva da che parte stare. *(Applausi)*.

La gentilezza e la correttezza che lo caratterizzavano erano unite a una convinzione nei propri ideali, tali da renderlo sempre disponibile al dialogo, ma fermo, determinato nei propri convincimenti; di quella fermezza sana che unisce il senso della misura e la radicalità. Una fermezza e una determinazione che gli hanno permesso di non essere mai conservatore.

Aveva ben presente le grandi trasformazioni della nostra società, a partire dalla frammentazione del mondo del lavoro, ed era consapevole che alla sinistra di Governo, per svolgere una funzione per il Paese, spetta il compito difficile di interpretare il cambiamento, ritrovando la capacità di rappresentare, di guardare avanti senza mai rinunciare alla giustizia sociale.

Era un uomo delle istituzioni che ha creduto sempre, fino in fondo, al valore della democrazia e al rispetto dei suoi luoghi e delle sue forme, comprendendo che, senza di queste, la democrazia è una parola vuota.

Era razionale e appassionato del merito, avversario della disintermediazione, delle scorciatoie comunicative, della demagogia.

Colleghe e colleghi, prima di concludere voglio sottolineare la sua attenzione alle disuguaglianze: quelle sociali, territoriali, di genere.

Non era un uomo del Sud, ma la sua sensibilità e attenzione verso il Mezzogiorno erano l'elemento centrale della sua azione.

Come è stato ricordato, per la successione sceglie a segretario della CGIL Susanna Camusso, la prima donna segretario generale.

A noi oggi rimane - davvero senza retorica - in un Paese che spesso sembra sempre più povero da un punto di vista umano, un grande vuoto che non potremo mai colmare. Il Parlamento e il Paese perdono un uomo delle istituzioni, un democratico, per i lavoratori un *leader*, per la sinistra, per i socialisti, un compagno.

Il sentimento è ora di ringraziamento a Guglielmo per ciò che ha fatto per il Paese, per i lavoratori, per tutte le compagne e i compagni nella lotta per una società più giusta. L'impegno che dobbiamo prenderci è di provare a essere alla sua altezza. *(Applausi)*.

FLORIS *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, chi ha conosciuto Guglielmo Epifani, o semplicemente ha avuto modo di ascoltarlo, ha capito che era soprattutto una persona perbene. Un uomo che, in qualunque compito si sia cimentato, ha dimostrato una grande coerenza di idee e di propositi, e la coerenza è sempre stata supportata da una grande preparazione. Non è mai accaduto di sentire parlare Guglielmo Epifani di un argomento di cui non avesse cognizione.

Questo è il ricordo che abbiamo noi parlamentari, ma anche quello dei cittadini comuni che lo hanno conosciuto attraverso i notiziari o le trasmissioni televisive. Un altro tratto che lo ha caratterizzato è stato la capacità di confrontarsi ascoltando le idee degli altri, senza contrapposizioni sterili, ma sempre in modo costruttivo.

La sua provenienza dal mondo sindacale e la sua militanza politica in un sindacato prettamente di sinistra ne ha fatto certamente uno degli uomini migliori di quella parte politica, che ovviamente trattava le questioni del mondo del lavoro con grande competenza, che non sempre riuscivamo a condividere, ma di cui capivamo bene le ragioni e apprezzavamo il modo fermo ma pacato di

difenderle.
La sua assenza, quindi, pesa sulla politica e alla sua famiglia va il convinto cordoglio di tutti i senatori di Forza Italia. *(Applausi)*.
RUFA *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUFA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, nella vita si ha la fortuna di incontrare e conoscere delle persone, oppure si impara a conoscerle in TV o leggendone i libri; persone che hanno una visione anche diversa dalla propria, con le quali non si condividono nemmeno idee e programmi, ma il confronto vero, leale, costruttivo aiuta a crescere, soprattutto se di fronte si ha avuto una persona come Guglielmo Epifani. Difetti e differenze, infatti, si conoscono solo grazie a chi è in grado, educatamente, di farle conoscere. Così si cresce ed Epifani, con la sua storia e le sue battaglie, ci ha aiutato a crescere, a capire e a collaborare. Portare in piazza quasi un milione di persone ne dimostra anche un forte e costruttivo carisma.
È stato un uomo che, per il bene della collettività e senza critica, ha sempre affrontato scelte difficili e momenti sindacali complessi. È vero: il sindacato perde un uomo colto e deciso. Epifani sapeva che il suo mondo rappresenta non l'imprenditore, ma il lavoratore, ma, da uomo corretto e non ipocrita, lavorava non per il consenso ma per il bene dei suoi lavoratori.
Di Epifani rimarrà un ricordo incancellabile di uomo gentile e mancherà anche a chi non la pensava come lui. Dalla Lega un sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia. *(Applausi)*.
CATALFO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATALFO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle mi unisco al dolore per la scomparsa di Guglielmo Epifani ed esprimo alla famiglia e ai suoi affetti più stretti il mio cordoglio.
Non è facile ricordare in pochi minuti un uomo dall'alta statura morale, sociale e politica quale è stato Epifani. Voglio però iniziare da alcune sue parole risalenti a quindici anni fa, quando era segretario generale della CGIL, ma ancora profondamente attuali; parole che Epifani usò per rivendicare il ruolo e l'importanza del suo sindacato nel contesto sociale, politico e storico dell'epoca e che credo riassumano perfettamente la missione che egli ha portato avanti durante tutta la sua carriera, prima in Corso d'Italia e poi in Parlamento, come dimostra la presenza in Piazza Santi Apostoli, a Roma, al fianco dei lavoratori della Whirlpool pochi giorni fa, prima della sua scomparsa.
«Riprogettare il Paese» scrisse «vuol dire proprio questo: saper aggredire i nodi di fondo di un modello produttivo e sociale che ha generato più disuguaglianze, più povertà, più solitudine; e indicare la necessità di definire una proposta e un progetto per la sua ricostruzione, per la sua rinascita civile e morale, partendo (...) dalla centralità del valore del sociale del lavoro»; disuguaglianze, povertà e solitudine che egli aveva toccato con mano quando, da adolescente, dopo esser tornato a Roma da Milano, andava a fare ripetizioni ai bambini delle famiglie più svantaggiate e ad assistere gli anziani.
Anche per questo, nel percorso di ricostruzione che l'Italia si appresta a fare per uscire dalla pandemia, la saggezza, la coerenza, la propensione al dialogo e al confronto, l'equilibrio e la determinazione di Guglielmo Epifani, che in prima persona ho avuto modo di apprezzare, sarebbero stati un bene preziosissimo per tutti noi. Più volte, nell'anno e mezzo in cui ho ricoperto l'incarico di Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ho avuto l'opportunità e la fortuna di confrontarmi con lui sia in pubblico, sia in privato.
L'esigenza di garantire un lavoro più dignitoso, soprattutto per le nuove generazioni e per le donne, quella di sostenere il lavoro nei settori a bassa produttività, la grande attenzione alle crisi aziendali e occupazionali, nonché la necessità di investire in ricerca e formazione erano temi ricorrenti durante i nostri colloqui. Tra i numerosi obiettivi che condividevamo, c'era anche quello prioritario di assicurare a tutti i lavoratori una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro; questo perché - a ricordarlo oggi è stata anche la senatrice Malpezzi - come ha detto Epifani in uno dei suoi ultimi interventi in Aula alla Camera, tutto dipende dalla salute e dalla sicurezza delle persone: lo stato del presente, la possibilità di programmare il futuro, gli interessi economici, la propria dignità, la propria libertà, il proprio lavoro, il

sistema degli affetti di relazione.
Scrisse *Nietzsche:* «Grandezza significa: dare direzione. Nessun fiume è di per sé grande e ricco: è il fatto di accogliere e di convogliare in sé tanti affluenti ciò che lo rende tale». La grandezza di Guglielmo Epifani, un *leader* colto, pragmatico e inclusivo, è stata quella di non cambiare mai strada andando sempre incontro ai lavoratori e ai loro diritti. Sta a noi continuare a seguirla onorandone quotidianamente la memoria. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro della salute Speranza. Ne ha facoltà.
SPERANZA, *ministro della salute*. Signor Presidente, onorevoli senatori, voglio aggiungere le mie parole in senso di cordoglio, a nome del Governo italiano, a seguito di questa scomparsa che lascia un vuoto incolmabile.
Ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi e la loro misura dà anche il senso della personalità con cui abbiamo a che fare, una personalità evidentemente di parte, con un'idea chiara e netta, ma sempre pronta a dialogare con tutti e interprete del mandato costituzionale. La nostra Costituzione ci richiede di assumere e svolgere le nostre funzioni con disciplina ed onore e credo che la figura di Guglielmo Epifani abbia saputo rappresentare a testa alta e con assoluta qualità esattamente queste funzioni.
Guglielmo era un grande intellettuale, ma al tempo stesso un uomo pragmatico e popolare. Guglielmo era al tempo stesso una persona ferma sui principi, rigorosissima sulle grandi questioni, ma sempre attenta alle opinioni degli altri, sempre accorta, garbata, curiosa di comprendere e di capire anche l'opinione di chi la pensava in maniera diversa. E poi ci sono il lavoro e la difesa del diritto al lavoro come matrice essenziale della sua vita. Credo che non sia stato un caso, ma forse una volontà di Dio, quella di vederlo protagonista per l'ultima volta a pochi giorni dalla sua scomparsa proprio in una piazza, a fianco ai lavoratori della Whirlpool. Lui è stato per l'intera esistenza a fianco a chi si batte per difendere il lavoro come tratto essenziale dell'identità e della vita di ciascuno.
Era socialista, come spesso è stato richiamato in queste settimane. A me piace dire che la sua idea di socialismo era intrisa di umanesimo: un socialismo inteso come tentativo quotidiano di costruire una realtà diversa, in cui a ciascuno potesse essere offerta un'opportunità, in cui nessuno venisse lasciato indietro e in cui dappertutto, in ogni angolo del mondo, si potesse combattere per allargare i diritti, per dare più diritti a tutti.
In conclusione, voglio ringraziarvi per le parole che avete voluto usare, senza differenze di colori, nel ricordo di questa personalità.
Aggiungo chiaramente il cordoglio del Governo e l'impegno a tenere viva quella lezione: una lezione di natura costituzionale, che credo debba coinvolgerci tutti nelle prossime difficili e complicate sfide che il Paese dovrà affrontare. *(Applausi)*.
Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(2271) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 10,16)**
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2271, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge.
Passiamo alla votazione finale.
GRIMANI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRIMANI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, senatrici e senatori, il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire si pone in diretta successione, ma in netta e profonda discontinuità, con una serie di provvedimenti che lo hanno preceduto e che hanno imposto misure restrittive per contenere l'epidemia da Covid-19.
Questo decreto è l'ultimo tassello del mosaico normativo che ha caratterizzato la vita del Paese

nell'ultimo anno. Non possiamo non esprimere una soddisfazione, chiaramente mitigata dagli effetti negativi del Covid, che ci sono ancora - ci mancherebbe - perché il virus non è sparito e produce ancora sofferenza e morte. È chiaro, però, che negli ultimi mesi abbiamo avvertito un deciso cambio di passo con il Governo Draghi, attraverso scelte chiare e nette, come possiamo vedere alla luce di una campagna vaccinale finalmente vigorosa: oltre 42 milioni di somministrazioni, 2.700 punti vaccinali - altro che "le Primule", di cui si parlava tanto, da 8,5 milioni di euro, su cui bisognerà poi fare chiarezza nelle prossime settimane - 14 milioni di cittadini vaccinati con due dosi, con un miglioramento complessivo radicale della situazione pandemica ed epidemiologica.

La conversione di questo provvedimento si pone in una fase di ripartenza già in essere, attesa da tutte le attività che hanno più sofferto le pesantissime conseguenze della pandemia.

Il sistema è stato difeso negli ultimi mesi con dei ristori, necessari e sicuramente in parte insufficienti, ma non c'erano alternative alle limitazioni imposte, perché doveva prevalere la cura della sicurezza pubblica in termini di salute, oltre alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Alla Camera dei deputati sono state introdotte, perché possibile, alcune modifiche che hanno accompagnato il cambio di passo relativo alla gestione dell'emergenza. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per arrivare a questo percorso virtuoso. Quattro mesi fa sembrava impossibile ipotizzare o tracciare una situazione di questo tipo.

Come forza politica siamo stati sostenitori decisivi di un cambio di passo, in quel momento avversati, considerati in qualche modo gli sfasciacarrozze della situazione, mentre oggi in realtà i risultati testimoniano come ci fosse bisogno veramente di un cambiamento, di una nuova iniziativa di Governo e quanto il Governo attuale sta facendo va nella direzione da noi auspicata.

Si tratta di un cambio di passo anche dal punto di vista delle modalità di lavoro: è tramontata la fase della gestione dell'emergenza attraverso i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e si è passati a una gestione che prevede un maggior coinvolgimento del Parlamento attraverso decreti-legge, che ci consentono oggi di poter trattare i provvedimenti - come sta facendo il Senato e come è stato fatto alla Camera nelle settimane precedenti - introdurre modifiche e ridare slancio alla partecipazione parlamentare come punto cruciale e nevralgico della vita della nostra democrazia.

Considerando l'evoluzione positiva del quadro epidemiologico, il decreto-legge prevede una serie di misure che ormai conosciamo e che sono patrimonio comune dei nostri cittadini, che hanno visto un progressivo riaprire delle attività, un miglioramento delle possibilità di mobilità: il 7 giugno il coprifuoco è stato spostato alle ore 24, e dal prossimo 21 giugno cesserà; con il passaggio di dodici Regioni nella colorazione bianca, nel loro territorio si ripristina una totale libertà di movimento. Sono state riaperte le scuole e c'è stata la riapertura dei ristoranti, prima all'aperto e ora anche al chiuso: attività che hanno sofferto pesantemente, ma che ora vedono un po' di luce in fondo al tunnel.

Il decreto-legge in discussione prevede inoltre la progressiva di apertura dei musei, delle palestre, delle piscine e di tutti i luoghi di cultura e di socialità. Dal 1° luglio riapriranno anche i centri termali, i parchi tematici e sono già tornati ad essere organizzati cerimonie, matrimoni ed eventi: un settore della società e dell'economia che spesso non è stato considerato adeguatamente; il *wedding* ha perso tantissimo e c'è stata sofferenza di tanti imprenditori di quel settore, magari non sotto i riflettori come altre attività, che hanno pagato un duro prezzo ma ora vedono anche loro una nuova luce in fondo al tunnel.

Altro aspetto importante è il *green pass* vaccinale. Il Governo italiano ha anticipato il disegno europeo del *green pass* prevedendone la validità fin dai quindici giorni successivi alla somministrazione della prima dose e per i successivi nove mesi. Insomma, il Governo Draghi ha dimostrato tempismo e il Parlamento ha dimostrato la capacità di recepire le indicazioni del Governo.

Che ci siano dei passi avanti lo testimoniano anche dei dati recenti dell'osservatorio dei conti pubblici di Cottarelli, che hanno evidenziato che il rilassamento delle restrizioni, che il decreto del 22 aprile ha determinato, ha portato a un miglioramento della mobilità. Addirittura, i dati per quanto riguarda gli spostamenti in macchina e con i mezzi pubblici sono superiori al livello del 13 gennaio 2020, in periodo *pre* Covid. Ciò significa che il Paese sente in maniera determinata un clima di ripartenza, ed è questo che noi dobbiamo cercare di accompagnare, sicuramente non mollando completamente, perché

le attività economiche e sociali e i cittadini devono rispettare i protocolli e le regole fondamentali che hanno caratterizzato questo anno di vita (il distanziamento, l'utilizzo delle mascherine). Ci deve essere ancora attenzione, ma fa parte della cultura degli italiani, perché questo anno non sarà dimenticato facilmente.

Noi crediamo che questo sia un provvedimento costruito nel solco del rischio calcolato, che qualche mese fa fece storcere il naso a qualcuno, ma in realtà conteneva un'indicazione chiara che il Governo voleva dare: ripartire con dei piccoli passi. Ma se quella ripartenza è stata possibile e i piccoli passi ora stanno diventando più grandi, lo dobbiamo all'attenzione del Governo e del Presidente del Consiglio, che noi sosteniamo con convinzione non solo alla luce di ciò che sta facendo nel campo della lotta alla pandemia, visti i risultati sotto gli occhi di tutti: lo sosteniamo con convinzione in una fase di ricollocazione nel nostro Paese al livello che merita. Abbiamo visto il successo che c'è stato anche nel G7 recente; c'entra poco magari con la pandemia, ma sicuramente la ripresa dei Paesi dopo la pandemia è stata la base di quell'incontro in Cornovaglia in cui il nostro *Premier* ha rappresentato l'Italia nel modo migliore e ha ricollocato il nostro Paese nella chiarezza delle alleanze che storicamente lo hanno caratterizzato (l'atlantismo, l'europeismo), qualcosa che per noi è fondamentale e lo deve essere per questo Parlamento.

Dispiace che, mentre il nostro Presidente era impegnato in quello sforzo diplomatico e politico, qualcuno ha preferito incontrare l'ambasciatore della Cina, Paese che noi rispettiamo profondamente perché abbiamo rapporti commerciali fondamentali e rappresenta sicuramente una eccellenza mondiale nel campo delle relazioni economiche ed anche politiche, ma che sicuramente non fa parte del nostro modo di intendere, soprattutto per quanto riguarda i diritti umani, i rapporti politici e la quotidianità della vita.

Ben venga l'impegno del nostro Presidente, che continuiamo a sostenere con convinzione. Il Parlamento ha il dovere - come ha fatto già per questo decreto - di lavorare al fianco del Governo, garantendo la conversione dei decreti-legge e il miglioramento degli stessi, dando al Paese lo slancio per uscire da una crisi difficile che nei prossimi mesi mostrerà ancora il segno. Con questi provvedimenti e con una tale questa determinazione, però, si consentirà al Paese di rivedere la luce. *(Applausi)*.

ZAFFINI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI *(FdI)*. Signor Presidente, colleghi, do alcuni elementi.

Il Governo Conte nel 2020 ha emanato 35 decreti e ha posto 10 volte la fiducia. Il Governo Draghi in poche settimane ha emanato 10 decreti e posto tre fiducie. Colleghi, fatte le dovute proporzioni, il Governo Draghi è peggiore del Governo Conte perché, con una maggioranza così enorme, porre la questione di fiducia è un fatto istituzionalmente inconcepibile e incomprensibile.

Presidente, in più questa ennesima posizione fiducia nella prima tornata della valutazione parlamentare della conversione del decreto, e cioè alla Camera, innova anche una sorta di autoriforma delle istituzioni, che ci ha visto colpevolissimamente inclini ad annullare un ramo del Parlamento ragionando e approvando dei provvedimenti solo in una Camera e lasciando alla seconda la loro ratifica e il loro passaggio senza colpo ferire, perché bloccati o blindati dalla posizione della questione di fiducia.

Con questo provvedimento abbiamo innovato ulteriormente e abbiamo pensato, pur avendo a disposizione un'ipertrofia di maggioranza, di apporre la questione fiducia sin dal primo passaggio istituzionale. E non lo facciamo su un provvedimento di normale portata, su una sorta di atto dovuto che deve ragionevolmente e velocemente integrare un vuoto normativo: lo facciamo sull'atto più importante che gli italiani aspettano da oltre un anno, cioè da oltre quindici mesi, che prevede come, quando e perché riaprire le attività, le libertà individuali e le libertà di impresa. Stiamo parlando del sogno di tutti gli italiani da ormai più di un anno.

Presidente, questo tipo di atto noi lo vediamo trattare in siffatto modo e siamo spettatori pagati dell'attività del Governo che agisce in totale noncuranza del necessario confronto nei livelli istituzionali costituzionalmente preposti all'analisi e alla valutazione dei provvedimenti e alla loro

deliberazione.

Ovviamente il risultato di tutto ciò è un provvedimento ampiamente lacunoso, per nulla esaustivo e ampiamente apodittico. Continua la prassi delle decisioni assolutamente incomprensibili, che non trovano un logico riscontro e che la gente non capisce. Presidente, non parlo solo delle norme per le riaperture. Faccio un esempio per far capire ai colleghi: ieri nella Commissione sanità abbiamo svolto l'audizione di Asso Intrattenimento: un comparto assolutamente importante che attiene al mondo - per così dire - della notte, delle sale da ballo, delle discoteche, dei locali dove ci si intrattiene - vivaddio - in grande libertà. Siamo all'approssimarsi della stagione turistica e ricordo a tutti che un quarto del prodotto interno lordo (PIL) italiano fa riferimento al comparto allargato del turismo, tra diretto e indiretto: si tratta quindi di una parte importante del nostro PIL; il comparto dell'intrattenimento è all'interno della grande industria del turismo e sappiamo tutti quanto ha sofferto sotto i colpi dei provvedimenti del Governo che, latitante sul versante del contenimento sanitario della pandemia, si è trovato costretto a dover agire sul versante della limitazione delle libertà individuali e di impresa.

Questo mondo oggi non capisce che cosa deve fare. Nel decreto-legge in esame non sono contenuti i chiarimenti necessari; i Comuni agiscono in totale libertà di giudizio e inevitabilmente i sindaci devono colmare le lacune dei provvedimenti del Governo che non parlano chiaro ed equiparano una discoteca o un locale da ballo con 50-60 dipendenti a un bar con due dipendenti o a un ristorante con tre o quattro dipendenti. Anche dopo quindici mesi, e quindi anche dopo aver avuto tutto il tempo necessario per pensare, ragionare, valutare, predisporre e confrontarsi con gli operatori sui provvedimenti necessari, noi oggi abbiamo una ripartenza a dir poco a singhiozzo, una non ripartenza. Oggi siamo di fronte all'ennesimo provvedimento non condiviso da gran parte degli operatori del nostro Paese.

Inoltre, vista la presenza del collega Sileri, vorrei soffermarmi sulla parte sanitaria di questo momento storico che definiamo come ripartenza. Il ministro Speranza ha pensato bene di allontanarsi, perché evidentemente il provvedimento che attiene alla ripartenza non è roba sua; lascia il Ministero degnamente rappresentato dal collega Sileri e vorrei dire che non sentiamo la mancanza del ministro Speranza, se non a livello istituzionale. Venuto in Aula correttamente e giustamente per raccontarci il suo dolore per la perdita del compianto Guglielmo Epifani, poteva almeno avere l'accortezza di trattenersi per un caffè con noi, per trattare un provvedimento che l'Italia aspetta da oltre un anno. Comunque, tant'è.

Il provvedimento ci desta preoccupazione ulteriore sul versante del tracciamento. Collega Sileri, noi abbiamo perso il tracciamento nel momento in cui la pandemia ci ha superato, quando i numeri hanno superato la realtà; ora che i numeri sono più bassi il tracciamento deve essere recuperato, perché vanno tracciate e sequenziate le varianti. Se, anche con i numeri attuali, non riusciamo a ripristinare il tracciamento, siamo fottuti e mi scuso con la Presidenza per aver usato un termine forte, ma immagino che serva...

PRESIDENTE. Forse era meglio trovare un sinonimo.

ZAFFINI *(FdI)*. Mi scuso con la Presidenza. Faccia finta che non l'ho pronunciato. Faccio ammenda.

Tuttavia, il tema rimane, collega Sileri. Anche con questi numeri pensiamo di non effettuare il tracciamento?

Dirò di più. Noi pensiamo di agganciare il *green pass*, con tutti i dubbi espressi, anche autorevolmente, dal Garante, alla *app* Immuni, che è una *app* per definizione anonima, costruita per essere anonima. E noi vi attacchiamo un documento che, invece, per definizione deve essere personale, individuale; deve essere un certificato, che, incredibilmente, ci dà la possibilità - nella speranza di qualcuno, che io credo sia poco normale - di entrare al ristorante, di andare a teatro, di giocare una partita a calcetto. Siamo veramente a una fase di attività incomprensibile di questo Governo e del Ministero.

Andate avanti da soli, continuate ad andare avanti da soli. E vorrei dire che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi).*

VALENTE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE *(PD)*. Signor Presidente, come hanno detto già in molti, intervenendo nella discussione ieri

e in dichiarazione di voto oggi, quello che ora ci accingiamo a votare è un provvedimento che segna finalmente una inversione di tendenza e lascia finalmente intravedere una luce in fondo al tunnel; certo, una luce ancora non definitiva, ma una luce.

Lo aspettavamo noi e lo aspettavano sicuramente ancora di più gli italiani, tante famiglie, tanti lavoratori, tanti ragazzi che hanno atteso finalmente un cambio di passo. Con questo provvedimento delineiamo gli ultimi tornanti di una salita che, però, non è ancora conclusa e che, quindi, va affrontata, ancora nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, con prudenza e rigore, proprio in questa fase più necessaria che mai.

Si tratta di un atto che si inserisce in un quadro di interventi molto complessi e articolati, che negli ultimi mesi ci hanno aiutato a fronteggiare l'emergenza e che, dal punto di vista anche di una cornice dell'ordinamento, sostanzialmente sono stati definiti da provvedimenti, anche molto articolati e diversi tra loro, che però in quest'Aula tutti ben conosciamo e sui quali è inutile ritornare.

In questo contesto è forse più utile ricordare che, a un certo punto, con una scelta anche consapevole, rispetto alla quale il Partito Democratico è stato deciso, abbiamo deciso di abbandonare lo strumento dei DPCM. L'abbiamo ritenuta una scelta qualificante in nome del coinvolgimento del Parlamento in una fase in cui - come ricordiamo tutti - nonostante scelte fatte, servivano però tempi molto rapidi nelle decisioni.

Questo decreto riconosce lo stato di emergenza al 31 luglio e definisce, al contempo, un percorso di riapertura delle attività, tali da conciliare l'attenzione verso l'evolversi del virus con la necessità però di riprendere attività economiche, sociali e culturali che durante questo anno e mezzo sono state interrotte. In tutti questi mesi il Partito Democratico, nelle aule parlamentari ma anche e soprattutto nella sua azione di Governo, ha cercato di tenere sempre fermo il principio, per noi indispensabile, ieri come oggi, di precauzione e prudenza.

Ha sempre difeso l'idea che la soluzione dell'emergenza sanitaria non potesse venire se non dalla scienza e dagli strumenti, a partire ovviamente dal vaccino e dalle competenze straordinarie di medici e di ricercatori ai quali era doveroso prestare attenzione. *(Applausi)*. Lo voglio dire con forza: lo era ieri, lo è oggi e lo sarà domani, anche fuori dall'emergenza.

Lo abbiamo fatto nella consapevolezza che una pandemia di questo tipo richiedeva che la politica facesse non un passo indietro, ma almeno un passo di lato, trovando il modo di dialogare in maniera rigorosa, accorta e decisa con tutta la comunità scientifica. E così abbiamo fatto. Non è stato sempre facile, ma oggi forse, finalmente, seppur sommessamente, guardando alle scelte passate, possiamo dire che è stato giusto fare tutto questo: fare ogni sforzo per non contrapporre diritti contro diritti, cercando di trovare sempre un equilibrio delicato, certamente difficile e faticoso, ma necessario, tra diritto universale alla salute e tutela di tutte le altre libertà personali.

Questo anche per ribadire, ancora una volta, che lo stato di emergenza non è mai stata una delega in bianco al Governo, come pure qualcuno ha provato a dire. È stato, invece, uno strumento che ci ha dato la possibilità di agire, ma non ha concesso mai alcun automatismo. Prova ne è il fatto che oggi, proprio prorogando l'emergenza, il decreto conferma, invece, una tendenza diversa: estendere riaperture e nuovo inizio.

Ha dunque permesso una gradualità delle aperture, che oggi ci fa assistere al rallentamento costante dei contagi, dovuto in primo luogo al successo della campagna vaccinale, ma anche alle norme che abbiamo messo in campo per definire il calendario del progressivo allentamento delle restrizioni e delle limitazioni agli spostamenti.

Voglio pertanto ricordare, in particolare, la norma che disciplina l'istituto del *green pass*, introdotto dal provvedimento in esame e da poco approvato anche dal Parlamento europeo. È stato detto che questo documento servirà ad attestare l'effettuazione della vaccinazione anti-Covid; sarà fondamentale e consentirà l'uscita temporanea da alcune strutture residenziali e l'assistenza in sala d'attesa anche per gli accompagnatori dei pazienti affetti da Covid.

Queste norme, oltre a giustificare la forma legislativa del decreto-legge, dimostrano un lavoro parlamentare efficace e rappresentano un passo in avanti considerevole nello sforzo che il nostro Paese, il Governo e il Parlamento hanno compiuto e stanno ancora compiendo per affrontare

l'emergenza sanitaria. È una crisi terribile in cui tutti hanno perso qualcosa, a partire ovviamente da chi - purtroppo - ha perso le persone più care. Hanno perso tanto i ragazzi, i nostri adolescenti e i più piccoli in termini di occasioni preziose di condivisione, crescita e amicizia. C'è chi ha subito gravi perdite nelle proprie attività o addirittura il proprio lavoro. Tra questi, voglio ovviamente ricordare donne e giovani che - come sappiamo - stanno pagando il prezzo più alto della crisi.

Per tutto questo, forte è stato l'impegno che abbiamo messo in campo nei mesi passati e soprattutto in alcuni momenti, anche per le difficoltà di una presenza fisica nell'attività parlamentare. Questo impegno dovrà continuare con altrettanta forza nei mesi che ci attendono, che speriamo saranno migliori dal punto di vista sanitario, ma che potranno essere più difficili per l'emergenza sociale ed economica che ci attende. Siamo entrati in questa pandemia con forti disuguaglianze tra livelli di inclusione, l'abbiamo attraversata con differenze tra chi è stato più garantito e chi meno e oggi ne usciamo con quei divari che purtroppo si sono allargati e approfonditi.

È pertanto indispensabile - come ci ripete spesso il Presidente del Consiglio - lavorare per un'inclusione di tutte e tutti, al fine di creare le migliori condizioni per lo sviluppo del Paese. Sanità territoriale, scuola, lavoro e *welfare*: è questa la strategia per il futuro che non si limiti ai prossimi anni, ma progetti in maniera coraggiosa i prossimi decenni e ritenga che quei settori siano non più un costo, ma un investimento serio e imprescindibile, con l'obiettivo di superare divari e disuguaglianze esistenti.

Vogliamo ricordare con forza che divari e disuguaglianze non solo sono cose ingiuste, ma rappresentano oggi un grave e pesante ostacolo alla crescita (sia essa di genere, di generazione, di territorio e di settori economici e sociali).

Il nostro partito partecipa con convinzione a questo Governo e ne sostiene la sua agenda ambiziosa, anche collaborando con forze politiche eterogenee, perché sa quanto sia importante oggi per ripartire e restituire all'Italia la forza per costruire, anche su basi nuove, il proprio futuro. Ce lo chiedono gli italiani, le donne e i giovani che hanno sopportato tanti sacrifici che noi abbiamo il dovere di non sprecare.

Il percorso avviato di ritorno alla normalità è la dimostrazione più chiara di quanto tutti noi teniamo alla difesa delle libertà individuali e collettive che soltanto una democrazia compiuta, anche nei passaggi più difficili, riesce a far convivere. Ed è ormai chiaro a tutti che, se nei mesi scorsi non avessimo rinunciato temporaneamente a una porzione delle nostre libertà individuali, avremmo messo tragicamente a repentaglio altri principi e diritti che la Costituzione tutela in egual modo e forza.

Tenere insieme diritti di salute e libertà è stata dunque una scelta giusta, che ci ha consentito oggi di arrivare fin qui e di delineare con prudenza e ottimismo un graduale ritorno a una normalità tanto attesa.

Mi sia consentita un'ultima battuta. Speriamo e lavoriamo affinché si tratti di una normalità non uguale, ma migliore rispetto a quella di prima, perché dovrà sforzarsi di superare limiti e storture vecchie e nuove, provando a evitare (anche con un grande investimento non temporaneo, ma deciso e duraturo nella scienza, nella ricerca e nella cooperazione internazionale) che le storture che abbiamo visto e che la pandemia ci ha consegnato non si ripetano.

Preannuncio che, con questi auspici, il PD voterà convintamente a favore del provvedimento in esame. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, la conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che ci apprestiamo ad approvare in modo definitivo è certamente un evento abbastanza significativo. Vorrei ricordare che il citato decreto-legge contiene anche il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, e il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, inseriti nel passaggio alla Camera. Il provvedimento rappresenta effettivamente il segno della riapertura del Paese e mette un punto fermo sul percorso dell'ultimo anno e di questo periodo così difficile. Nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione, grazie al rallentamento dei contagi e all'accelerazione della campagna vaccinale, il decreto-legge, con le misure dirette all'allentamento di tutte le limitazioni, segna la fase

della ripartenza.

È quindi un momento molto importante per il Paese. Il provvedimento contiene altresì una serie di norme che ci aiutano ad affrontare la fase della riapertura, che segna certamente un nuovo ed importante inizio.

Dal momento che qualche collega, nelle dichiarazioni di voto, ha voluto segnare una sorta di discontinuità, vorrei qui ricordare che non è così. Lo dico perché è bene che ciò sia consegnato agli atti e ai Resoconti dell'Assemblea. Il provvedimento infatti si pone esattamente in successione e, quindi, in continuità, con i capisaldi, il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Capisaldi nel senso che fu adottata la procedura dei decreti-legge e su quella si è continuato a lavorare. Ciò è stato ovviamente, anche dal punto di vista del rapporto con il Parlamento, un grande passo in avanti.

Si pone altresì in continuità perché decreto-legge su decreto-legge, tutti questi provvedimenti - e sono stati tantissimi - hanno accompagnato la grande e difficile fase di emergenza e sono stati tutti improntati (i risultati di oggi sono dovuti a ciò), ad un'impostazione che è sempre stata finalizzata - vorrei rivendicarlo - a mettere al centro non solo la salute dei cittadini, ma il principio di precauzione. Questo è stato l'elemento che ha guidato e ispirato i decreti-legge che alcune volte sono apparsi molto complicati e difficili, perché al contempo sembravano comprimere una serie di libertà.

Il principio di precauzione, alla base di tutte le politiche poste in essere ha portato ad operare un bilanciamento tra il diritto alla salute e i diritti costituzionalmente protetti (penso alla libertà di movimento). Proprio le linee guida che hanno informato le azioni dell'ultimo anno e mezzo, a mio avviso, ci hanno permesso di arrivare a questi risultati.

Tutta la discussione svolta sul coprifuoco, che ci ha visti divisi, come se fosse una questione ideologica, tra chi voleva togliere il coprifuoco e chi lo voleva mantenere, e tutti gli elementi di prudenza che sono stati portati avanti ci permettono oggi di poter finalmente avere un Paese con la grande maggioranza delle Regioni in zona bianca, di estendere la possibilità dei movimenti fino alla mezzanotte, eliminando successivamente il coprifuoco.

L'elemento decisivo è stato quello di saper valutare e bilanciare sempre il rischio con le urgenze, che certamente ci sono, della ripresa dell'attività economica e della possibilità per i cittadini di muoversi. Torno a ripetere che questo decreto-legge, che tutti noi aspettavamo da molto tempo e che segna la riapertura, è esattamente il frutto del lavoro e delle impostazioni precedenti.

Ora siamo in una fase diversa, ma io penso che non dobbiamo mai far venir meno i principi di cui parlavo prima, cioè i principi di precauzione e di prudenza. I comportamenti e anche i messaggi che vengono mandati da quest'Assemblea, da chi ha responsabilità istituzionali, devono sempre ribadire che noi non viviamo ancora liberi dal virus, il quale, come sappiamo, continua a circolare, anche se in forme molto ridotte (ma abbiamo anche il problema delle varianti). Quindi, a maggior ragione, le riaperture, la possibilità di un ritorno alla vita sociale e la ripresa delle attività produttive devono essere sempre all'insegna - torno a ripetere, non dimentichiamocelo mai - del principio di precauzione e della prudenza, perché dobbiamo evitare di tornare a periodi difficili e a nuove chiusure, come purtroppo è accaduto dopo la scorsa estate. Certo, siamo in una fase diversa e oggi evidentemente serve anche prendere decisioni diverse.

Il collega di Fratelli d'Italia ha fatto riferimento, per esempio, alla questione del tracciamento. Penso sia una questione che oggi dovremmo affrontare con molta serietà, perché il numero dei contagi è notevolmente ridotto. Abbiamo un problema e un pericolo che possono venire dalle varianti; pensiamo appunto alla variante indiana, che attualmente nel nostro Paese pare che circoli soltanto per l'uno per cento. Ma, a maggior ragione ora che i numeri sono molto più ridotti, è possibile a mio avviso avviare una fase che ci permetta, attraverso il tracciamento, di avere un controllo maggiore.

Tutti questi elementi, che ovviamente fanno parte della discussione e delle indicazioni che dobbiamo dare da quest'Aula al Governo, non debbono farci trascurare un altro elemento. In questo periodo così difficile di crisi pandemica e quindi di emergenza (poi vedremo se sarà prorogata oltre il 31 luglio, sono questioni che affronteremo man mano), è urgente cercare di affrontare davvero, seriamente e fino in fondo i problemi che la pandemia ci ha lasciato. Essa non ha fatto altro che acutizzare i grandi

problemi strutturali già presenti nel nostro Paese. Le disuguaglianze sono state ulteriormente ampliate e questo non possiamo mai dimenticarlo. Dobbiamo mettere in campo ancor di più (non basta il Piano nazionale di ripresa e resilienza) politiche e strumenti che permettano di non tornare a come eravamo prima o addirittura a stare peggio di prima. Queste sono le emergenze sociali.

Non dobbiamo inoltre dimenticare che bisogna investire nel servizio sanitario pubblico; questo è l'altro elemento che ci consegna l'esperienza di questa pandemia. Non basteranno le risorse, che pure sono notevoli, messe all'interno del Piano nazionale di ripresa e di resilienza, ma credo che sarà necessario affrontare fino in fondo, in quest'Aula e nelle sedi competenti... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, se vuole può decidere di consegnare il testo del suo intervento. *(Commenti della senatrice De Petris)*.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, credo che questo vada ricordato come un momento importante, ed è tale perché traccia il confine del passaggio da una situazione emergenziale a una situazione che vuole essere di normalizzazione. Lo accogliamo con grande soddisfazione.

Credo di non svelare alcun segreto se dico che, all'interno del Consiglio dei ministri, i partiti del centrodestra sono stati quelli che, per primi e con maggiore insistenza, hanno chiesto al presidente Draghi e a tutta la compagine governativa di allargare i cordoni delle restrizioni per consentire un graduale ritorno alla normalità.

Questo atteggiamento, questa attività che ha portato a un confronto serrato, molte volte anche ruvido - ma a mio avviso necessario per le finalità che si proponeva - ha dato i suoi risultati, e non possiamo che essere soddisfatti, anche se non possiamo dirci completamente fuori dalla crisi pandemica.

L'atteggiamento che i partiti del centrodestra hanno assunto in queste fasi non era irresponsabile, ma voleva concedere ai cittadini quel senso di responsabilità, quel credito che sicuramente hanno diritto di vantare. D'altra parte, non era possibile aspettare la definitiva uscita dalla pandemia per riaprire le attività commerciali, imprenditoriali e lavorative, che hanno visto in questi anni ipotecare, per necessità, il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti con continui scostamenti di bilancio che sono serviti non a risarcire, ma ad alleviare il più possibile i danni e le sofferenze del settore economico.

Leggiamo quotidianamente di attività commerciali e di ristorazione, di bar che chiudono, quindi, probabilmente, secondo il nostro punto di vista, avremmo dovuto iniziare prima ad allentare questa situazione di rigidità nei movimenti e nell'esercizio delle attività commerciali. Siamo comunque soddisfatti del fatto che alla fine ciò si è verificato.

Prendiamo anche atto di un cambiamento, di un'inversione di tendenza: siamo passati dai DPCM - che praticamente mettevano il Parlamento, ma anche il Capo dello Stato, nella posizione di spettatori inermi delle iniziative del Presidente del Consiglio - alla fase dei decreti-legge, che sono sicuramente frutto di un momento emergenziale, ma che fanno partecipare il Parlamento all'*iter* di conversione legislativa e, come in questo caso, danno la possibilità di introdurre ulteriori elementi, dal nostro punto di vista anche migliorativi. Dobbiamo continuare su questa strada.

Il momento emergenziale terminerà il 31 luglio; leggevo questa mattina della possibilità di prorogarlo fino al 31 dicembre. Credo che questo debba essere un atteggiamento preventivo e, cioè, nella speranza che non ce ne sia bisogno, diamo comunque la possibilità al Governo - fino a quella data - di intervenire in maniera tempestiva su eventuali resipiscenze.

La pandemia non è completamente sconfitta; sicuramente le percentuali ci dicono che la campagna di vaccinazione e l'educazione a rispettare le misure minime di sicurezza da parte dei cittadini hanno contribuito moltissimo a ridurre quotidianamente il numero delle infezioni e hanno praticamente portato alla normalità le situazioni dei nostri ospedali che, per un certo periodo, sono stati al limite del collasso. Questo ci deve far riflettere sul fatto che non possiamo e non dobbiamo più trovarci in questa situazione.

Noi ci auguriamo che le somme destinate al Piano di ripresa e resilienza siano investite

adeguatamente, per consentire di ripagare i sacrifici che abbiamo chiesto alle future generazioni con investimenti per la riaccensione dei motori dell'economia, che possa consentire a tutti di avere una prospettiva di lavoro adeguata.

Signor Presidente, sicuramente il Gruppo Forza Italia voterà a favore della conversione del decreto-legge, ma io voglio sollevare una questione di metodo, che è stata accennata da qualche collega dell'opposizione e che io credo abbia diritto di essere ribadita dai rappresentanti della maggioranza. È questa una maggioranza istituzionale, fatta nell'interesse del Paese; ogni partito che sostiene questo Governo ha fatto una scelta di campo: ha preferito le ragioni del Paese piuttosto che gli interessi del proprio partito, non guardando i sondaggi e non parlando alla pancia dei cittadini, che in un momento di difficoltà chiaramente hanno il diritto di protestare.

Tuttavia, signor Presidente, non è possibile che un ramo del Parlamento - in questo caso, il Senato della Repubblica - abbia una funzione esclusivamente di ratifica del lavoro svolto dalla Camera dei deputati. Questa cosa non è possibile. Lo dico perché, mentre ci accingiamo a convertire questo decreto-legge, alla Camera dei deputati sono in discussione il decreto-legge sostegni-*bis*, il decreto-legge sulle semplificazioni, il decreto-legge sull'Agenzia per la *cybersecurity*: praticamente noi saremo costretti, per i tempi necessari ad approfondire questi provvedimenti in quella sede, a venire nell'Aula del Senato per dare soltanto un tributo di firma a un'attività che altri svolgono, senza coordinamento tra i vari rami del Parlamento, senza che i senatori possano partecipare e intervenire in questo processo di conversione di decreti-legge.

Mi auguro quindi che per il futuro ci sia un adeguato bilanciamento e il rispetto delle prerogative legislative del Senato della Repubblica, che non può essere semplice spettatore, né può essere chiamato soltanto a ratificare. La nostra è ancora una Repubblica parlamentare fondata sul bicameralismo perfetto, quindi credo che il Senato abbia le stesse prerogative e gli stessi diritti di affrontare e di intervenire nei processi legislativi.

Noi, ad esempio, avremmo modificato questo provvedimento; ci piace, lo voteremo, per noi è già un grande risultato, avendo richiesto da tempo un allentamento delle misure restrittive, ma avremmo inserito altri elementi. Avevamo proposto emendamenti, che poi abbiamo ritirato, che miravano a prevedere che l'inizio dell'anno scolastico fosse sicuramente in presenza e fosse data la possibilità a chi di competenza di organizzarsi per tempo, per mai più tornare a quello che noi abbiamo vissuto sulla pelle dei nostri giovani, dei nostri figli, che hanno praticamente perso due anni di attività didattica in presenza, alla quale avevano diritto. *(Applausi)*.

Ma non abbiamo potuto insistere su questi emendamenti, che - ripeto - per senso di responsabilità abbiamo ritirato. Tutto questo per dire, signor Presidente, che noi ci aspettiamo per il futuro una pari dignità rispetto alla Camera dei deputati. Non capiamo per quale motivo si debba caricare un ramo del Parlamento in maniera così evidente e pressante, lasciando l'altro ramo a occuparsi dell'ordinaria amministrazione e a ratificare i provvedimenti trasmessi dalla Camera dei deputati. Mi auguro che per il futuro anche la signoria vostra voglia tenere in considerazione questa voce, che viene non soltanto dai partiti di opposizione, ma anche da quelli di maggioranza, che chiede di riconoscere la pari dignità al Senato della Repubblica.

È con questi auspici e con queste considerazioni, che riteniamo assolutamente positive, che annuncio il voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto-legge. *(Applausi)*.

PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il decreto-legge n. 52 del 2021 che ci apprestiamo a convertire è sostanzialmente la sintesi di due decreti precedenti che, in continuità con altri provvedimenti adottati dall'attuale Governo, ma anche dal Governo precedente, sono volti a gestire la situazione creatasi dopo la pandemia. Intervengono in continuità cronologica, ma in discontinuità sostanziale, perché finalmente è cambiato il paradigma: si passa dalle restrizioni, dalle chiusure, dalle limitazioni alle riaperture. Questo, evidentemente, è stato possibile grazie all'efficacia che la campagna vaccinale ha acquisito con il passare dei giorni, efficacia che è andata via via crescendo, che ci consentirà presumibilmente di arrivare all'immunità di gregge entro il prossimo settembre, condizione

evidentemente indispensabile per un rientro nella piena normalità. Per questo rivolgo il mio plauso al generale Figliuolo e ai governatori delle Regioni che si sono fatti trovare pronti per le necessità a cui sono stati richiamati. *(Applausi)*.

Merito, però, va anche agli italiani, che con stoicismo, con senso di responsabilità, con quella condivisione dell'obiettivo che ha caratterizzato moltissimi di noi, si sono adeguati alle misure previste e questo ha fatto sì che i numeri dei positivi al contagio si siano ridotti a quella quota residuale che tutti noi conosciamo e che è diventata una costante degli ultimi giorni. Ora l'obiettivo è far ripartire il Paese.

La mia esperienza professionale mi fa vedere un rischio davanti a noi, un burrone in cui rischiamo di cadere. So, per aver fatto questo lavoro per tanti anni, che siamo in prossimità della chiusura di un ciclo economico. L'economia procede per cicli, quindi a momenti favorevoli inevitabilmente conseguono movimenti di minor favore e secondo me il calo dei mercati del 2020, essendo stato determinato da una causa patologica, non rappresenta la fine del ciclo, ma in realtà non ci consente di dire che siamo usciti da un ciclo economico positivo che dura da più di 10 anni, uno dei più lunghi di tutti i tempi. Questo mi consente di arrivare alla considerazione di cui dicevo prima: secondo me, in questo momento, corriamo il rischio che la fine di un ciclo economico positivo ci lasci impreparati nell'eventualità che si dovesse arrivare ad adottare misure di contrasto e questo è sempre necessario. Se chiedessi a ciascuno dei presenti qual è stata la crisi economica più grave di tutti i tempi, tutti risponderebbero che è stata quella del 1929 e avrebbero ragione, non perché nei suoi termini fondamentali fosse effettivamente così grave, ma perché lo è diventata quando, in ottemperanza al principio di non ingerenza della Federal Reserve, si decise di non andare a turbare il normale andamento dei mercati, si consentì la partenza di un effetto domino che poi, a cascata, portò le conseguenze sui mercati che tutti noi conosciamo, quindi alla crisi economica più grave di tutti i tempi. Le crisi possono essere contrastate, anche in termini molto efficaci, con due misure principalmente. La prima è quella dell'immissione di liquidità sui mercati: nel momento di bisogno, le banche centrali immettono liquidità per sostenere i mercati in difficoltà. L'altra arma a disposizione è la riduzione dei tassi, ma in questo momento tutti i Paesi del mondo stanno immettendo sui mercati una quantità di liquidità che non era stata mai in precedenza prevista come sostegno all'economia. Si parla spesso di piano Marshall, ma quel piano era circoscritto nella sua efficacia territoriale, in quanto riguardava un intero continente, ma non riguardava tutto il mondo come sta accadendo ora, perché tutti i Paesi del mondo hanno adottato misure di contrasto alla crisi prevedendo una quantità di liquidità senza precedenti. È fondamentale, quindi, che per far sì che si possa evitare la conseguenza negativa della fine di un ciclo economico queste misure diventino efficaci, quindi va bene che siano state previste misure di sostegno nel *recovery plan*, ma abbiamo la responsabilità di renderle efficaci sia in termini sostanziali, sia in termini di tempo, perché se non fossimo tempestivi rischieremmo di arrivare tardi e quella evidentemente sarebbe una responsabilità a carico di tutti noi.

Per fare in modo che le misure diventino efficaci servono le riforme e le semplificazioni. Poiché per approfondire adesso questo aspetto mi dovrei addentrare in un discorso che, per mancanza di tempo, mi sarebbe impossibile praticamente anche solo iniziare, mi limito a questo accenno.

L'altro elemento è la riduzione dei tassi. Esclusa la Federal Reserve, che ha un minimo di margine in tal senso, in quasi tutti i Paesi evoluti i tassi sono ai minimi storici, sono addirittura negativi i tassi interbancari, tanto che la liquidità è diventata un costo e alcune banche sono arrivate a chiudere i conti correnti con giacenze molto elevate, quindi evidentemente questa non è una possibilità nella nostra disponibilità.

Per questo il decreto in esame, a mio avviso, è molto importante perché, se pur non perfetto, come qualche collega ha anche evidenziato, è comunque un passo nella giusta direzione, per cui è fondamentale che si adotti, che consenta la ripartenza della nostra economia.

Questo non è tuttavia l'unico aspetto positivo in esso contenuto, perché un altro elemento essenziale è la ripartenza della socialità, con la riduzione dei limiti e il progressivo superamento degli stessi in termini di mobilità e di trasferimenti, nonché la riduzione e poi, come chiesto anche da noi, la soppressione dei limiti agli orari, la limitazione e poi la soppressione dei limiti alla convivialità, con

l'eliminazione delle restrizioni che attualmente riguardano il settore della ristorazione. Tutto questo consentirà, non solo un pieno recupero della socialità delle persone, ma darà anche un sostanziale aiuto alla nostra economia, come dicevo prima. In queste situazioni è infatti evidente che non si può ragionare per compartimenti stagni, per cui inevitabilmente quello che ha conseguenze in un settore lo ha anche in tutti gli altri.

La limitazione delle restrizioni sarà dunque un aiuto sostanziale anche alla nostra economia: non dimentichiamoci infatti che il miglior ristoro saranno le riaperture. Erano fondamentali i ristori nel momento di difficoltà ed è chiaro che non si poteva non sostenere chi non aveva autosufficienza economica, ma non dimentichiamoci mai che il miglior ristoro saranno le riaperture, sarà la ripartenza *(Applausi)*, ripartenza che è necessaria perché la Nazione è allo stremo.

Quando un Paese come il nostro è così in difficoltà, diventa il momento della responsabilità. Quello attuale non è il momento della polemica, non può essere il momento della critica sterile. Ben vengano le critiche, quando finalizzate al miglioramento dell'azione di Governo nei confronti di chi ne ha la responsabilità in quel momento, ma le critiche sterili mai servono a qualcosa e, in un momento di grande difficoltà come l'attuale, rischiano di fare danni.

Come dicevo, questo è il momento della responsabilità politica che abbiamo in quanto amministratori, ma anche responsabilità personale, perché ciascuno di noi, secondo me, dovrebbe fare quanto in proprio potere per aiutare gli altri. Nel momento di difficoltà si tende la mano, si cerca di aiutare come e quando è possibile.

A tal riguardo voglio riferire di un episodio personale che mi è successo tre settimane fa. Casualmente ho letto su Facebook una serie di insulti rivolti a tutti i politici. Potevo girarmi dall'altra parte e andare oltre, ma non l'ho fatto perché, anziché essere indirizzati ad una precisa parte politica, come avviene di solito, erano generici, rivolti a tutti noi. Ho deciso di approfondire, accertando che quegli insulti erano determinati dal fatto che quella persona non incassava la cassa integrazione da quattro mesi: quattro mesi senza alcun tipo di sostentamento. Con i mezzi offerti dai *social media* contatto privatamente questa persona, che mi spiega la situazione. La sera stessa coinvolgo il sottosegretario Nisini; la settimana dopo quella persona e tutti i suoi colleghi hanno incassato la cassa integrazione, perché nel momento di difficoltà la Lega c'è. *(Applausi)*. È lì che dobbiamo dimostrare di essere presenti e noi lo dimostreremo anche nei prossimi tre mesi, raccogliendo le firme per il *referendum,* occasione durante la quale ci sarà un confronto diretto tra tutti noi e gli italiani.

Visto che il tempo a mia disposizione purtroppo è quasi finito, chiudo dicendo che sappiamo che questo provvedimento non è perfetto, ma sappiamo altrettanto bene che il meglio è nemico del bene e che la volontà di migliorare per forza delle buone idee spesso le ha rovinate e rese inefficaci.

Quindi, pensando che il contenuto positivo di questo decreto... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi)*.

PISANI Giuseppe *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANI Giuseppe *(M5S)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe senatrici e colleghi senatori, da qualche giorno milioni di italiani vivono in zona bianca e possono fruire dell'allentamento di molte delle restrizioni fino ad ora imposte dalla lotta al coronavirus. Ciò è merito sicuramente del comportamento di tutti gli italiani, ma è soprattutto la conseguenza dei provvedimenti adottati e l'effetto della linea rigorosa mantenuta dai Governi che hanno affrontato questa pandemia, che non sono mai corsi dietro ai ripetuti proclami di quanti hanno cercato, spesso irragionevolmente, di precorrere i tempi. Tempi che, invece, sono dettati dai risultati che si raggiungono gradualmente con le misure giuste, come evidenziato dal calo dei contagi, dalla riduzione dei ricoveri in terapia intensiva e dalla diminuzione dei decessi di queste ultime settimane.

Le riaperture dovranno avvenire nel rispetto di obblighi che rimangono fermi (distanziamento fisico, indossare le mascherine, lavare frequentemente le mani), perché la lotta al virus non è ancora conclusa, e ce lo ricorda purtroppo quanto sta accadendo in Gran Bretagna, dove, per il rapido diffondersi della variante Delta, quella indiana, divenuta dominante nel Paese, il *premier* Johnson è stato costretto a differire il giorno tanto atteso delle riaperture. Uno studio pubblicato nei giorni scorsi su «The

Lancet», una prestigiosa rivista scientifica medica, ha dimostrato che la variante Delta riduce moderatamente l'efficacia dei vaccini. In particolare, Biontech Pfizer fornisce una protezione contro tale variante del 79 per cento, rispetto al 92 per cento; Astrazeneca permette una protezione del 60 per cento rispetto al 73 per cento della variante inglese. Quindi la prosecuzione della campagna vaccinale risulta cruciale per la ripartenza.

L'effetto delle vaccinazioni ha permesso di mettere in protezione una larga parte della popolazione sopra i settant'anni. Ciò ha fatto sì che da maggio la circolazione del virus si sia maggiormente diffusa nelle fasce di età più giovani. La sfida ora non è solo vaccinare queste persone più giovani, ma anche convincere quella parte di popolazione che, in ogni fascia di età, risulta ancora indecisa. In tale sfida risulta cruciale il ruolo del medico di medicina generale, primo attore delle cure primarie, che conosce i propri pazienti con i quali ha instaurato uno stretto rapporto fiduciario. L'alleanza medico di medicina generale e paziente si rivela decisiva come sempre. La medicina del prossimo futuro, quella disegnata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, passerà anche dalla implementazione della medicina del territorio e delle cure primarie.

Un altro patto che si deve mantenere ben saldo è quello tra sanità pubblica e cittadini: la sanità pubblica offre gratuitamente la vaccinazione indicando gli obiettivi da raggiungere in modo che il cittadino possa decidere di accettare l'offerta vaccinale avendo chiari il beneficio da trarre e il rischio connesso, perché la decisione di sottoporsi al trattamento sanitario avviene dietro consenso informato e formato bene.

A questo proposito, mi preme dire che una giusta e corretta informazione dovrebbe associarsi alla rinuncia del protagonismo, specie da parte di quanti non sono addetti ai lavori *(Applausi)*, segnatamente in relazione a specifici argomenti di salute e medicina, argomenti per i quali le opinioni devono formarsi sulla base di documentate evidenze scientifiche. È giusto pertanto che siano poche le voci a parlare: in questi casi, quelle delle autorità preposte alla regolazione e alla farmacovigilanza, con buona pace dei vari commentatori che ogni giorno si sperticano su quotidiani e *media* per dire la propria.

L'infodemia, ossia l'epidemia di informazioni, rischia di ingenerare nella popolazione soltanto confusione ed allarmismo, ed è condivisibile l'opinione di quanti affermano che decidere se accettare o meno l'offerta vaccinale non significa diritto di scelta del tipo di vaccino da parte del paziente.

Prendo spunto dalle parole di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale dell'ordine dei medici, quando ricorda che i vaccini non sono giocattoli. Come tutti i farmaci, anche i vaccini hanno effetti collaterali, motivo per il quale si prevede una prescrizione del medico e, quindi, un'assunzione di responsabilità di quest'ultimo sia in sede civile che penale. Il ragionamento riguardo a quale vaccino debba essere somministrato spetta al medico, anche se il cittadino può decidere se accettare o meno la scelta del medico.

Oggi non è il momento di accampare meriti, di rivendicare primogenitura. Come più volte detto in quest'Aula, è più che mai il momento di lavorare tutti insieme per uscire dalla crisi e porre solide basi per una pronta ripartenza, impegnandosi per poter effettuare campagne vaccinali di massa anche nei Paesi meno capienti finanziariamente. Come giustamente detto, il vaccino è bene comune e, come tale, al di là del giusto riconoscimento per l'impegno in ricerca, deve essere gratuito e non assoggettato a logiche di mercato.

Per i predetti motivi possiamo essere fiduciosi nella graduale ripresa delle attività economiche e sociali e per questo motivo il Gruppo MoVimento 5 Stelle voterà a favore del provvedimento oggi in discussione. *(Applausi)*.

PARAGONE *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE *(Misto)*. Signor Presidente, il lasciapassare che ci proponete, tra le altre cose, in questo decreto è politicamente discutibile, arbitrario, discriminatorio e, forse, anticostituzionale, ma soprattutto è zeppo di contraddizioni e controsensi. Insomma, vi somiglia.

Riepilogando, un vaccino non obbligatorio è uno dei presupposti per un lasciapassare. Ripeto: il vaccino non è obbligatorio. Ciò già basterebbe per chiudere la discussione, ma andiamo avanti. Il

vaccino non obbligatorio è giustamente anche gratuito, ma se è gratuito il vaccino perché bisogna pagare per le altre due opzioni del lasciapassare stesso (tamponi e *test*)? Ho capito che il manovratore non va disturbato e che i vaccini sono il vostro mantra, ma così è discriminatorio.

Agite sulla disponibilità economica delle famiglie. Chi non si fa gratuitamente il vaccino non obbligatorio deve pagare per tamponi e *test* al fine di ottenere il *pass*, così da spingere a farsi il vaccino. Voi state spingendo le persone a essere cavie e a essere gregge, più che l'immunità di gregge.

Il vaccino, però, non sempre vi fa dormire sonni tranquilli. A parte la gente che muore dopo aver fatto i vaccini, ci sono pure quelli che hanno fatto il vaccino, hanno fatto il richiamo, vanno in palestra e, convinti di essere a posto, infettano perché ci sono le varianti. Ci sono pure quelli che fanno il vaccino e non sviluppano gli anticorpi. A loro date il *pass*, ma seguendo il vostro criterio logico state dando la patente di untori patentati e di untori a norma di legge e, infatti, siete costretti a parlare di terza dose. Non è dato sapere su quali basi scientifiche, però è così.

Ci sono ragazzi che si stanno rovinando solo perché gli avete messo in testa che senza vaccino non sono liberi e lo fate attraverso un'informazione anche telecomandata: la RAI da tv pubblica è diventata tv di Stato. L'altra sera Vespa ha fatto un vergognoso processo a Gianni Rivera, colpevole di avere detto che non si vaccina e, siccome il vaccino non è obbligatorio, lo può dire, come lo può fare. Di contro, Bruno Vespa non può fare bullismo televisivo.

Quindi, dico no al vostro lasciapassare. Per essere liberi abbiamo la Costituzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Prima di passare al voto, permettetemi di esprimere al senatore Fede le congratulazioni mie personali e di tutta l'Assemblea per l'elezione a presidente della Commissione diritti umani. *(Applausi)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sospendo la seduta fino alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle ore 11,26, è ripresa alle ore 15,51).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il presidente della 5a Commissione permanente, senatore Pesco, per riferire sui lavori della Commissione in merito al disegno di legge n. 2207.

PESCO *(M5S)*. Signor Presidente, i lavori in Commissione stanno proseguendo; purtroppo, però, al momento non sono ancora conclusi. È necessario un ulteriore periodo di tempo per riuscire a chiudere i lavori. Mi rimetto quindi alle decisioni della Presidenza.

CALANDRINI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI *(FdI)*. Signor Presidente, in riferimento a ciò che ha detto il presidente Pesco, noi vogliamo denunciare l'immobilismo della maggioranza, che è in confusione e sta paralizzando il Parlamento. Su questo provvedimento debbo dire che siamo alle comiche finali.

Dopo aver approvato molto più agevolmente il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che valeva quasi 200 miliardi di euro, in queste settimane ci siamo completamente bloccati su un decreto-legge che non vale poco, perché vale quasi 31 miliardi di euro. In Commissione bilancio vogliamo denunciare che non si riesce ad esaminare questo provvedimento, anzi i lavori, signor Presidente, non sono neppure iniziati: siamo fermi.

Voglio ricordare a tutti che abbiamo solo 166 emendamenti da dover esaminare e non, come è accaduto nel recente passato sui provvedimenti economici, qualche migliaio. Il presidente Pesco non fa che convocare e sconvocare la Commissione, chiaramente a causa di un forte scontro all'interno della maggioranza. Da ieri sera andiamo avanti a suon di rinvii: almeno tre riunioni della Commissione non si sono proprio svolte. Quindi non si sta discutendo nulla nel merito di a un decreto-legge che, come ripeto, vale una legge di bilancio (quasi 31 miliardi di euro). Le sedute della Commissione sono state annullate perché le forze di maggioranza non trovano un accordo sul provvedimento in esame e

questo per noi non è accettabile. *(Applausi)*.

Signor Presidente, le chiediamo che si possa definire la questione al più presto, perché ancora non sappiamo se ci sarà un voto di fiducia. Il Presidente ci ha comunicato poco fa che i lavori riprenderanno alle ore 18, ma io non so se per domani saremo nella condizione di poter discutere in Assemblea, perché chiaramente noi in Commissione chiederemo di approfondire i 166 emendamenti, per lavorare su tutta una serie di misure che per Fratelli d'Italia sono di fondamentale importanza.

Vogliamo solo ribadire, Presidente, che, come abbiamo sempre detto, questa maggioranza così variegata non va da nessuna parte, non sta producendo nulla di costruttivo e, se ancora dovesse servire, oggi ne abbiamo l'ennesima conferma. *(Applausi)*.

Discussione del disegno di legge:

(2129) *LANZI ed altri. - Modifiche all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti di lista* *(Relazione orale)* **(ore 15,55)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2129.

Il relatore, senatore Garruti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

GARRUTI, *relatore*. Signor Presidente, il testo del provvedimento al nostro esame è frutto di un'intesa raggiunta in Commissione a larga maggioranza. L'articolato interviene solo nell'ambito dei procedimenti amministrativi, prevedendo l'utilizzo delle modalità telematiche nel caso in cui ciò sia possibile. Gli articoli da 1 a 5 introducono misure di semplificazione in materia di deposito dei contrassegni elettorali, in materia di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali, in materia di richiesta del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, in materia di richiesta e pubblicazione dei certificati del casellario giudiziario e in materia di designazione dei rappresentanti di lista.

L'articolo 1 interviene sia sul testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, sia sul testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali in tema di deposito del contrassegno elettorale, prevedendo che lo stesso possa essere depositato *brevi manu* o su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 14 della legge 21 marzo del 1990, n. 53 in materia di soggetti competenti ad eseguire l'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali. Rispetto all'elenco previsto dalla normativa vigente, sono inseriti i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali indipendentemente dalla comunicazione della propria disponibilità. In merito agli avvocati che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, si prevede, in un'ottica di trasparenza, che i relativi nominativi siano tempestivamente pubblicati nel sito istituzionale dell'ordine.

L'articolo 3 prevede che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali riportante i dati anagrafici e il numero di iscrizione alle liste elettorali dell'elettore, necessario per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, europee e amministrative, di proposte di *referendum* e per iniziative legislative popolari, possa essere richiesto in forma digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, presidente o rappresentante legale del partito, del movimento politico o da uno dei soggetti promotori attraverso apposita richiesta all'ufficio elettorale, accompagnata da fotocopia di documento d'identità del richiedente. Si prevede, in caso di richiesta tramite PEC, per sottoscrizioni raccolte a favore di liste dei candidati, che l'ufficio elettorale debba rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. Qualora la richiesta tramite posta elettronica certificata dei certificati sia riferita a *referendum* popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda. I certificati, rilasciati secondo quanto descritto, costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale. La conformità all'originale delle eventuali copie analogiche dei certificati ricevuti in forma digitale è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da proprio delegato con

dichiarazione autentica autografa resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi.
L'articolo 4 interviene sugli obblighi di pubblicazione previsti per i partiti e i movimenti politici. Si prevede che i rappresentanti legali dei partiti o dei movimenti politici o persona da loro delegata possano richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziario dei candidati, candidato sindaco compreso, previo consenso e su delega dell'interessato.
L'articolo 5 stabilizza le modalità semplificate di designazione dei rappresentanti di lista già previste dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 per le consultazioni elettorali indette per l'anno 2021. Si prevede, in sostanza, sia per le elezioni politiche nazionali, sia per le elezioni amministrative, che l'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali possa avvenire anche mediante posta elettronica certificata entro il giovedì antecedente la votazione. Inoltre, si prevede che le autenticazioni previste in tale ambito dalla normativa vigente non siano necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente dai delegati e i documenti siano trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata.
L'articolo 6 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Augussori. Ne ha facoltà.
AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, prima di commentare il merito del provvedimento mi si consenta di esprimere due parole relative al metodo di lavoro. Se siamo in Aula con questo provvedimento è perché nella nostra Commissione ci si è dati un modo di operare innovativo, se vogliamo, con un'organizzazione puntuale e precisa dei lavori che si tramuta in efficienza e tempestività. Quindi non posso esimermi - e lo faccio con piacere - dal ringraziare e complimentarmi con il presidente Parrini perché ci è da guida in 1a Commissione in questa attività che ha già visto nelle settimane precedenti portare a conclusione un provvedimento sempre connesso a questa materia, e oggi porta in Aula l'Atto Senato 2129. Altri provvedimenti sono in cantiere e, utilizzando lo stesso metodo, riusciremo ad arrivarci con tempestività e in modo molto produttivo. Questa è una strada che tracciamo e che riteniamo debba essere seguita perché consente anche di smussare gli spigoli eventualmente presenti.
Nel merito, il provvedimento è composto da cinque articoli, tutti legati alla volontà di semplificare una materia molto tecnica e molto particolare come quella delle procedure preelettorali, al fine di semplificare e usufruire delle potenzialità che le nuove tecnologie ci offrono, modernizzando il nostro sistema elettorale e preelettorale. Il provvedimento non entra nel merito del processo elettorale e non ha nulla a che vedere con la legge elettorale e quant'altro, che è sicuramente tema che meriterebbe un interesse e un dibattito più ampi, però interveniamo su alcune piccole nicchie di burocrazia che creano impedimento.
Con l'articolo 1 offriamo, in alternativa alla tradizionale consegna dei simboli, dei contrassegni su cartoncino, in carta lucida, in misura da dieci centimetri e tre centimetri, una semplice consegna di un *file* digitale su supporto (che sia una chiavetta USB o un CD-ROM, anche se sono ormai quasi superati anche questi ultimi), che rappresenta un atto di modernità che diamo al sistema di presentazione dei simboli.
L'articolo 2 permette di semplificare l'autentica delle firme in caso di elezioni e *referendum* rimuovendo la previsione che impone che il consigliere comunale, che ricopre già un ruolo di pubblico ufficiale, debba comunque comunicare la sua disponibilità al sindaco ad autenticare le firme. Lo diamo per scontato: il consigliere comunale autentica le firme perché ciò fa parte del suo mandato, ne ha pieno titolo ed è anche un suo dovere svolgere questo servizio alla collettività.
Manteniamo invece l'obbligo di comunicazione all'ordine per gli avvocati, ma con l'obbligo dell'ordine di pubblicare con tempestività sul sito Internet l'elenco degli avvocati resisi disponibili, per permettere agli interessati di avere pieno accesso all'elenco dei nominativi di coloro che svolgono questo importante e delicato compito.
L'articolo 3 riguarda la semplificazione della richiesta dei certificati elettorali. Quando si tratta di raccogliere le firme - sappiamo che sono numerose per le elezioni politiche, le elezioni regionali o anche i *referendum* - le firme dei sottoscrittori devono essere accompagnate dal certificato elettorale. A

differenza di un'elezione amministrativa in cui l'ufficio elettorale di riferimento è uno solo, in questo caso sono coinvolte svariate entità diverse. Quindi, la possibilità di inviare la richiesta e di ricevere il certificato via *posta elettronica certificata* (PEC) permette di snellire la procedura e di risparmiare tempo e carta e ciò è significativo per permettere un più facile accesso alle procedure democratiche.

L'articolo 4, come ricordava bene e con precisione il relatore, va a sanare l'incongruenza presente in una legge esistente che, a fronte della mancata presentazione da parte dei candidati del certificato del casellario penale, attribuisce una sanzione al partito di riferimento, senza che questo abbia possibilità di rimediare a tale mancanza. Quindi, acconsentiamo ai partiti di richiedere direttamente il certificato, in vece e su delega dei candidati, in modo da completare l'*iter* di presentazione delle candidature, così come previsto dalla legge.

L'ultimo articolo è sui rappresentanti di lista. La norma è quasi ottocentesca. Per ogni sezione elettorale di ogni Comune chiamato al voto occorre che i delegati di lista consegnino entro le ore 12 del venerdì una dichiarazione con doppia firma autenticata dei rappresentanti di lista designati in quella singola sezione elettorale. Anche in questo caso, semplifichiamo: tutto potrà avvenire con un unico invio tramite PEC entro la mezzanotte di giovedì, consentendo anche agli uffici di svolgere tutte le operazioni amministrative necessarie. Questo, con l'articolo 5, è il quinto snellimento burocratico e atto di semplificazione che mettiamo in essere.

Signor Presidente, concludo credendo di aver fatto una disamina abbastanza completa del nostro provvedimento. Mi si permetta di ringraziare tutti i commissari che hanno contribuito a lavorare e a portarne a termine l'esame in Commissione, a maggior ragione i membri del comitato ristretto e, ancor più, il relatore Garruti, che ha fatto un lavoro di sintesi in questa materia. *(Applausi)*. Mi unisco all'applauso, oggettivamente meritato. Ringrazio ovviamente, per ultimo, ma non ultimo, il rappresentante del Governo, che ci ha assistito e guidato nelle difficili spire dei pareri ministeriali. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, questo è l'ennesimo provvedimento che, a mio giudizio, dà un'ulteriore dimostrazione del buon andamento e della buona prassi che è nata e che prosegue, secondo me, in modo ottimale nel Parlamento italiano in conseguenza di questa nuova maggioranza, che si è ritrovata intorno a un progetto di unità nazionale che vede Draghi come Presidente del Consiglio.

Si tratta infatti di un provvedimento di iniziativa parlamentare e già questo di per sé depone bene. È un fatto di per sé positivo nell'ambito della così complessa materia elettorale, soprattutto per chi, da addetto ai lavori, è abituato a tutte le relative procedure, anche molto complesse e che lo sono divenute sempre di più, in considerazione delle sempre più evidenti volontà di renderle trasparenti, fino al punto che, forse, sarà complicato trovare candidati disponibili a farsi fare la TAC prima di candidarsi anche solo allo scranno di un Comune di pochi abitanti.

Ebbene, in questo caso devo dire però che la volontà semplificatoria è assolutamente necessaria per cercare di agevolare non solo i candidati, ma anche e soprattutto i partiti politici, che sono stati individuati opportunamente dai nostri Padri costituenti e dalla nostra Costituzione come elemento di sintesi tra il cittadino e le istituzioni, quindi con un ruolo stabilito. Si tende loro la mano, in un inizio di volontà legislativa che desidera comunque migliorare la situazione precedente.

Devo dire che anche in 1a Commissione questa nuova maggioranza ha dato buona prova di sé. C'è stata una leale collaborazione, pur partendo da posizioni distinte, e mi congratulo anche con il relatore, senatore Garruti, per le buone pratiche messe in atto insieme a tutti i colleghi, nessuno escluso, compreso lei, presidente Calderoli, che come sempre, con la sua esperienza e capacità di sintesi, ha dato un evidente contributo a individuare una soluzione che non interessa proprio tutti, ma comunque alcuni di noi.

Tra le novità introdotte dal provvedimento legislativo di iniziativa parlamentare in esame, vorrei menzionare innanzitutto quella che riguarda il famoso certificato penale, cioè quello che va estratto dal casellario giudiziale e che era previsto dovesse richiederlo solo il diretto interessato, cioè il candidato alle elezioni; ora si prevede che possa essere richiesto anche dal partito politico. Questo è importante,

perché, secondo la precedente normativa, avrebbe dovuto richiederlo e depositarlo agli atti il candidato, ma il paradosso era che, se non lo avesse fatto, le sanzioni sarebbero state comminate al partito e non al diretto interessato, cioè al candidato. Era un paradosso e con il provvedimento in discussione si cerca di colmare una lacuna o, per meglio dire, un vero e proprio errore di impostazione, che determinava per tutti i partiti politici (sia ben chiaro, da quelli di centrosinistra fino a quelli di centrodestra, al MoVimento 5 Stelle) una procedura particolarmente difficile, che certamente stimolava l'errore e provocava anche danni a partiti che - diciamocelo francamente - hanno già, tutti, problemi di natura economica e organizzativa e non avevano bisogno di un ulteriore appesantimento.

La seconda questione riguarda i rappresentanti di lista ed era la ragione principale per la quale era stato avviato il procedimento legislativo in discussione. Per tali soggetti adesso è possibile una semplificazione in base alle tecnologie più moderne, con la possibilità di indicare i rappresentanti di lista per posta elettronica certificata (PEC), una pratica che ormai è divenuta di uso comune, soprattutto per i liberi professionisti o per chi si occupa di pubblica amministrazione, ed era ovvio che dovesse essere introdotta anche per una procedura che non poteva più essere basata su formalità arcaiche, decisamente superate dai tempi e che oggi invece dovrebbero essere evidentemente rivolte anche alla tecnologia. Quindi, che i rappresentanti di lista possano essere indicati via PEC mi sembra una novità positiva.

L'ultima questione che mi sento di sottolineare è quella dei contrassegni elettorali, che adesso possono essere depositati non solo a mano, ma - anch'essi - via PEC, in digitale. Questo è un altro aspetto comunque legato a procedure antiche, ormai superate dai tempi e alle quali con questo provvedimento legislativo si tende ad andare incontro.

Concludo questo mio intervento in discussione generale per dire che noi legislatori dovremmo sempre avere un approccio volto alla semplificazione delle procedure. La nostra vita è particolarmente complessa. Tutto ciò negli ultimi venti o trent'anni, soprattutto la prima Tangentopoli degli anni Novanta, ha provocato una sorta di messa in discussione dell'onorabilità di chiunque voglia intraprendere un'attività politica in un partito o in un movimento politico.

Da allora tutto si è complicato: è nata la cosiddetta antipolitica e, al suo fianco, sono nati una serie di impedimenti, appesantimenti e procedimenti che tendono a supporre che chi fa politica debba per forza farla con un secondo fine, magari illegale. Mi auguro che tutto questo lentamente cominci a far parte del passato e di una cultura sbagliata, che tende non ad avvicinare il cittadino, ma ad allontanarlo sempre di più e a ingenerare il sospetto e l'idea che chiunque voglia avvicinarsi alla politica lo faccia per interessi personali, magari neanche legali, e non che lo faccia invece per cercare di andare incontro alle esigenze della propria comunità e del proprio Paese, per migliorare le qualità della vita di ciascuno di noi.

Ecco invece la vera nobiltà che dovrebbe riguardare chiunque si avvicini alla politica. Questo provvedimento è soltanto un piccolo gesto, ma ha un suo valore politico. Ho potuto constatare di persona - e perfino il Sottosegretario se n'è meravigliato (e mi farebbe piacere poi sentire anche la sua voce) - quanto, per la prima volta all'interno di un'Assemblea così importante quale quella del Senato, ci sia, da parte di formazioni politiche anche così diverse tra loro e con iniziative politiche che lo sono altrettanto, una volontà comune di trovare soluzioni che riguardano tutti, in modo particolare i cittadini italiani.

Grazie a coloro i quali hanno contribuito a questo risultato. Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere al mio caro amico collega Luigi Vitali, che si è tanto impegnato nel comitato ristretto e a cui va il mio personale applauso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lanzi. Ne ha facoltà.

LANZI *(M5S)*. Signor Presidente, nel giugno del 2014 si svolsero anche in Italia le elezioni europee. Stefano Patuanelli, in qualità - allora - di delegato effettivo per la circoscrizione nord-orientale, mi nominò sub-delegato per tutta la provincia di Modena, abilitandomi alla nomina dei rappresentanti di lista, incarico che avevo già assunto anche nelle amministrative del 2009 e, successivamente, in tutte le tornate elettorali che hanno riguardato il MoVimento 5 Stelle nelle nove Province della Regione Emilia Romagna.

Seguire questi adempimenti burocratici che precedono le giornate dedicate al voto mi ha fatto acquisire esperienza. Voglio ricordare con riconoscenza la responsabile dei servizi demografici del Comune di Sassuolo, dottoressa Giancarla Visconti, per l'aiuto e i consigli operativi di cui faccio ancora tesoro. Discutemmo spesso: aveva sempre ragione lei, ma imparai; non riuscivo a credere che, per trasmettere le nomine dei rappresentanti di lista, non si potesse utilizzare una PEC.

Oggi, con il provvedimento in esame, ripariamo anche a questa mancanza. Con la firma digitale si evita pure tutta la procedura di autenticazione della sottoscrizione del nominato.

È una soddisfazione rilevare che su un tema tanto importante, quanto tecnico si sia riusciti a trovare una convergenza in pochissimo tempo. Sono trascorse poche settimane dal giorno in cui ho depositato il disegno di legge contenente un testo circoscritto, che, durante l'esame in prima lettura in Senato, è stato notevolmente arricchito dal contributo di numerosi colleghi che ne hanno ampliato l'ambito oggettivo di riferimento. *(Applausi)*. Siamo stati bravi e ci attendiamo che i colleghi della Camera dei deputati provvedano senza indugio per quanto di loro competenza.

Desidero pertanto ringraziare il relatore, senatore Vincenzo Garruti, il presidente Roberto Calderoli, il senatore Luigi Augussori, il senatore Luigi Vitali, il senatore Nazario Pagano e tutti i Gruppi parlamentari che hanno deciso di condividere lo spirito e il contenuto di questa iniziativa legislativa.

Ringrazio anche il senatore Dario Parrini, che a suo tempo, di fronte alle mie rimostranze perché in altro provvedimento la modifica che oggi si perfeziona in maniera strutturale aveva una scadenza, mi disse di presentare un disegno di legge dedicato e che lo avrebbe sottoscritto. L'ho preso sul serio e oggi siamo qui pronti e decisi.

La semplificazione amministrativa, la digitalizzazione e il taglio dell'inutile burocrazia non possono e non devono avere colori politici. L'incredibile progresso tecnologico degli ultimi decenni ci consente e impone oggi di sfruttarne tutte le potenzialità, al servizio dei cittadini e delle nostre Istituzioni.

Come detto prima, il presente disegno di legge, da una modifica inerente la semplificazione delle procedure pre-elettorali riguardanti la nomina dei rappresentanti di lista da parte dei delegati, ha visto un notevole ampliamento del proprio ambito oggettivo di applicazione, fino a ricomprendere anche importanti semplificazioni in merito al deposito dei contrassegni elettorali, che adesso potrà avvenire mediante formato digitale, in formato vettoriale non modificabile o in triplice esemplare in forma cartacea.

Il provvedimento introduce anche la possibilità per i consiglieri provinciali, comunali e metropolitani di eseguire le autenticazioni delle firme dei presentatori delle liste elettorali senza doverne comunicare la disponibilità. Si prevede inoltre la possibilità di presentare in formato digitale anche il certificato di iscrizione alle liste elettorali e i certificati rilasciati dai casellari giudiziali.

Unanime è stata la volontà di giungere alla rapida approvazione del presente disegno di legge, anche in vista delle elezioni amministrative suppletive del prossimo autunno, per le quali, peraltro, erano già state previste alcune semplificazioni, grazie all'approvazione di un mio emendamento all'ultimo decreto sul differimento della tornata elettorale prevista per questa primavera, così come ho specificato poc'anzi.

Quello odierno non è un risultato scontato. Fino all'ultimo ci siamo battuti per superare alcune contrarietà espresse dal Ministero, trovando alla fine un buon punto di caduta. Come rappresentanti del popolo che hanno l'onore di sedere negli scranni di questo altissimo consesso, abbiamo il dovere di ascoltare le istanze provenienti dagli amministratori locali. In virtù del principio di sussidiarietà di cui gli enti territoriali sono espressione, le loro istanze sono quelle dei cittadini e, quindi, delle comunità che rappresentano. Pertanto, è nostro dovere esaminarle al fine gli darvi, laddove possibile, concreta attuazione. Si tratta di uno dei nostri più alti impegni, che, come MoVimento 5 Stelle, stiamo portando avanti senza esitazioni.

Questa mattina il senatore Vincenzo Santangelo ha depositato un disegno di legge, che ho deciso di sottoscrivere convintamente, per intervenire sulla responsabilità penale che grava in capo ai sindaci per i reati omissivi impropri.

Un'altra istanza che intendo portare presto all'esame di quest'Assemblea riguarda la possibilità di superare i rigidi limiti presenti nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sul

conferimento degli incarichi ai dirigenti collocati in aspettativa. Un'altra battaglia concerne inoltre il riconoscimento dei contributi previdenziali agli amministratori locali che, al momento dell'assunzione dell'incarico, non erano iscritti ad alcuna forma previdenziale.

Come non citare, inoltre, il grande impegno profuso dal vice ministro Laura Castelli e dal sottosegretario Carlo Sibilia, presenti in Aula in questo momento, sempre in tema di enti territoriali?

Concludo, signor Presidente, con un riferimento storiografico: era il 1979 e, nel suo rapporto alle Camere, uno dei maggiori giuristi europei del XX secolo, Massimo Severo Giannini, scriveva che lo Stato non è un amico sicuro e autorevole, ma una creatura ambigua, irragionevole e lontana. Oggi, a distanza di oltre quarant'anni, molto è cambiato e con l'importante intervento normativo che ci apprestiamo a votare facciamo un ulteriore passo in avanti per ridurre questa distanza e rendere lo Stato un amico sicuro e autorevole per i cittadini, ma anche per i nostri enti territoriali.

In conclusione, il modello del MoVimento 5 Stelle ha fatto scuola e i partiti possono chiedere prima delle candidature i certificati penali; vedremo i fatti, non ci sono più scuse. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore non intende intervenire in sede di replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SIBILIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei semplicemente ringraziare, a mia volta, tutti i senatori e coloro che hanno partecipato direttamente alla stesura del testo. Il testo Lanzi ha permesso nel comitato ristretto la partecipazione dei senatori di tutte le forze politiche della 1a Commissione.

È un testo che, a mio avviso, ha un valore molto alto, perché la sintesi estrema è rendere più semplice la partecipazione del cittadino alla vita democratica e politica del nostro Paese. Anche se si tratta di sei articoli, che possono sembrare qualcosa di riduttivo e di semplice, non lo sono affatto; sono un grande esercizio democratico, dal quale personalmente imparo, e credo possano essere un metodo di lavoro che insegna la strada da seguire per portare a casa risultati concreti.

Molte cose dividono le forze politiche, però in tal caso c'è l'intento di tutti i partiti politici di tentare in tutti i modi di avere tra le proprie fila persone che possano attestare di avere come unico interesse nella partecipazione democratica quello di rappresentare i cittadini. Ciò si fa anche con l'attestazione dei certificati giudiziari; in questo caso, si può quindi aggiungere documentazione senza rallentare la tempistica del procedimento, inserendo piccoli strumenti tecnologici che permettano ad oggi di velocizzare il processo di presentazione delle liste, che sappiamo essere farraginoso e complesso. Si attualizzano inoltre alcuni aspetti e soprattutto, grazie anche allo strumento della posta elettronica certificata, riusciamo a velocizzare quel processo, che viene equiparato a un altro, come stabilito nell'articolo 5 approvato dalla Commissione, che dà pari dignità al processo tecnologico rispetto a quello fisico, che viene rappresentato. La possibilità di fare da rappresentante di lista con questi due metodi, potendo trasmettere le informazioni alla pubblica amministrazione in questo modo, apre una strada importantissima, che da qui potrà avere, a mio avviso, spiragli molto più ampi.

Ringrazio il senatore Lanzi, presentatore del provvedimento, il relatore Garruti, con il quale ci sono stati continui scambi per arrivare alla soluzione di oggi, e tutte le forze politiche che si sono veramente messe a disposizione.

Credetemi: come sottolineava il senatore Pagano, è veramente un bel segnale quando in poche settimane - diciamocelo pure - uno dei due rami del Parlamento riesce in una tale velocizzazione dell'accettazione di un processo legislativo. Spero che ciò venga preso ad esempio dalla Camera. Il Governo, quando vede questo tipo di unità politica in tali temi, chiaramente non può far altro che sentirsi forte di questa unità e riuscire chiaramente ad avere la meglio dalla parte politica nelle interlocuzioni con gli uffici e con la macchina burocratica del nostro Paese.

Voglio quindi davvero ringraziarvi e spero che la stessa celerità del Senato possa essere replicata ugualmente alla Camera. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. A questo punto, come termine per la presentazione degli emendamenti, stabiliamo un'ora da questo momento, quindi entro le ore 17,30.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo un attimo di attenzione, perché la questione ci riguarda tutti.

Oggi purtroppo è successo un fatto a mio avviso raccapricciante: su alcuni siti è stato pubblicato un video relativo alla tragedia della funivia del Mottarone, che mi ha fatto pensare molto, moltissimo, perché con esso si incorre in un incubo che le famiglie continueranno a rivivere. Si vede quando la cabina della funivia arriva alla stazione: in quel mentre, si spezza il cavo. Si vedono, fra l'altro, i visi del piccolo Eitan, del padre e di due signore; poi è stato corretto su alcuni siti, perché l'ho preso dall'applicazione Telegram e comunque era già in larghissima diffusione (è stato diffuso su alcune TV a livello nazionale, in cui i visi sono stati oscurati con dei bollini).

La mia domanda è questa: fin dove si spinge il diritto di cronaca? È regolare questo, quando spesso, anche su provvedimenti legati agli atti parlamentari, parliamo di *privacy*? Ci sono state tante critiche e tanti problemi per quanto riguarda la videosorveglianza nelle scuole e nelle case di riposo; questo è un provvedimento voluto dalla Lega, che è stato criticato perché non viene tutelata la *privacy* dei dipendenti che magari talvolta si possono macchiare di eventi criminosi. *(Applausi)*. Con questo video non vi è nessun rispetto per i vivi e per i morti.

Chiedo l'attenzione della Presidenza, al fine di sollecitare le commissioni e gli enti preposti, per verificare come sia potuto uscire, su un fatto del genere, con immagini e apparecchiature sequestrate, un video che viola la *privacy*. Non vorrei trovarmi nei panni di quei familiari che per anni vivranno una vita da incubo nel visionare questo video. *(Applausi)*.

BINETTI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINETTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, la prossima settimana, nei giorni 24 e 25 giugno, presso il Ministero della salute ci sarà un incontro per affrontare il tema della salute mentale. Sarà un'occasione per discutere di un problema sul quale non si riesce a influire e a incidere con la dovuta serietà da molti anni a questa parte.

L'ultimo episodio di cronaca, verificatosi ad Ardea, è sotto gli occhi di tutti: coinvolge una persona che forse non aveva nemmeno ricevuto una diagnosi del tutto esatta, però era certamente noto il suo disagio psicologico, a tal punto che aveva fatto un trattamento sanitario obbligatorio. Non si riesce tuttavia a capire la diagnosi e quindi nemmeno quale trattamento avesse ricevuto. Quello che è certo è che era una persona che aveva bisogno di accedere ai famosi servizi (chiamiamoli di salute mentale o nel modo che vogliamo) di quei centri di presa in carico del disagio sociale le cui ripercussioni sappiamo che possono essere gravissime, perché il prezzo che molte persone si trovano a pagare, in questi casi, è la vita. Ci troviamo davanti a una situazione in cui il disagio psicologico intercetta comportamenti che, al dunque, possono risultare criminali e che comunque hanno profonde implicazioni sotto il profilo penale.

In questo momento, in Italia non abbiamo strumenti che tengano insieme queste due componenti: il disagio psichico e una condotta che va oltre quella ritenuta accettabile nella dimensione sociale.

Abbiamo smantellato tutte le strutture che nel tempo avrebbero potuto farsene carico, perché si sono dimostrate progressivamente inadeguate o prive di quelle competenze e di quel supporto legato a personale di fatto in grado di affiancare, sostenere e supportare queste persone.

Mi chiedo fino a che punto dobbiamo lasciare che la salute mentale diventi un obiettivo di cronaca e quando, invece, riusciremo a ricordare che è uno degli obiettivi principali della più grande visione del Sistema sanitario nazionale.

Di fatto è noto a tutti che gli investimenti interni in salute mentale sono assolutamente scarsi. Sappiamo quanto profondi siano stati la sofferenza e il disagio, anche in tempo di *lockdown*, senza che ci fosse una relazione diretta tra il Covid e il disagio, però di fatto è stato così; eppure, non riusciamo a capire e a vedere, anche in termini di investimenti, una possibile soluzione che guardi al disagio delle persone, non solo per denunciarlo, ma per prendercene carico e, nella misura del possibile, per tentare

di risolverlo.

ANGRISANI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGRISANI *(Misto)*. Signor Presidente, gentili colleghi, vorrei svolgere una breve riflessione su uno degli aspetti più drammatici e sottaciuti di questa pandemia, in un momento in cui tutta l'attenzione mediatica e della pubblica opinione è rivolta alle vaccinazioni, dimenticando spesso la disperazione che stanno vivendo moltissimi giovani.

L'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato poco tempo fa un fortissimo allarme e i dati sono stati anche confermati recentemente dall'Istat: il suicidio è la seconda causa di morte nei ragazzi tra i diciannove e i ventiquattro anni.

La settimana scorsa c'è stato un ulteriore gesto disperato, quello di un giovane diciottenne che ha ingerito del veleno mentre era collegato a distanza con i suoi amici, che lo incitavano a compiere il folle gesto.

Nel calcolo di rischi e benefici, in cui ragazzi come Matteo, Paolo, Fabio o Said - per citare alcuni nomi - hanno scelto di porre fine alla propria esistenza, l'ansia e la solitudine generate dall'emergenza epidemiologica, preclusa la possibilità di vivere qualche momento di spensieratezza, hanno preso il sopravvento, annientando ogni speranza di vita.

Si tratta di adolescenti o ragazzi isolati, vittime di soprusi o bullismo, privati per lungo tempo del confronto con altre persone oppure di una semplice uscita con gli amici, senza svaghi e senza distrazioni; quindi, la pressione psicologica è aumentata.

L'isolamento e l'emarginazione causati dalla pandemia hanno influito in modo determinante sul graduale e inarrestabile peggioramento delle condizioni psichiatriche in cui versano molti giovani. Per questo molti ragazzi hanno scelto di farla finita, arrivando a preferire la morte piuttosto che lottare quotidianamente contro le proprie ansie e paure.

I medici pediatrici hanno lanciato l'allarme già da tempo, dichiarando che c'è stato un aumento di suicidi tra i giovani, nell'ultimo periodo, del 30 per cento. Ci si è chiusi in casa, nella propria stanza, vivendo l'inutilità di ogni relazione; ci si è alienati nel mondo dei *tablet* e degli *smartphone* e qualcuno, purtroppo, non ce l'ha fatta.

Terminata l'emergenza, però, sarà ancora più difficile per alcuni ritornare alla normalità; occorre quindi stare attenti e vigili, dando la giusta attenzione anche al più piccolo segnale.

Moltissimi ragazzi sicuramente non vorranno comunque uscire di casa, perché, al di fuori del contesto domestico, non si sentiranno più al sicuro, mentre noi qui siamo a ragionare sui grandi poteri e su questioni che, a confronto col drammatico aumento dei suicidi, sono di ben minore importanza, marcando ancora di più la differenza tra istituzioni e Paese reale, tra politica e cittadinanza.

Occorre assicurare una tutela adeguata ai nuclei familiari, con la predisposizione di un modello socio-economico che permetta di passare più tempo in presenza con i propri figli. Sarà fondamentale investire sugli sportelli di assistenza pedagogica e psicologica nelle scuole, dove fornire un sostegno pubblico gratuito ai ragazzi e alle ragazze con maggiore difficoltà. Solo in questo modo potremo arginare un *trend* in continuo crescendo e farci trovare più preparati ad affrontare le sfide e le incognite generate da questo contesto pandemico. *(Applausi)*.

*VERDUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, oggi Patrick Zaki compie trent'anni in un carcere egiziano dove è ingiustamente e illegittimamente recluso da quattrocentonovantacinque giorni; un tempo enorme, in assenza di processo, in assenza di colpa e di prove di colpevolezza. Una detenzione arbitraria che si protrae, come uno stillicidio, di udienza in udienza; all'ultima, né ai diplomatici italiani, né a quelli europei è stato permesso di assistere.

Una detenzione che è, di fatto, una violazione dei diritti umani, per Zaki così come per altre centinaia di "prigionieri di coscienza". Zaki è costretto a dormire a terra, in condizioni disumane, aggravate dalla pandemia; una detenzione che è già una forma di tortura, un modo per annientare una vita, un pensiero, la libertà di ideali e di convinzioni. Una detenzione per spegnere la luce su Zaki, per far

calare il silenzio.

Noi all'opposto, invece, dobbiamo parlare a voce alta, come torniamo a fare oggi, se vogliamo salvare Zaki e se vogliamo salvare, con la sua vita, i valori di libertà e di democrazia nei quali crediamo, per i quali hanno lottato i nostri Padri costituenti e su cui poggia la nostra Repubblica.

Non è vero che smettere di parlarne aiuta Zaki, perché il silenzio può diventare indifferenza e l'indifferenza è complice. Il nostro Senato ha dato prova di grande dimostrazione di forza politica e di forza morale, chiedendo al Governo di attivarsi urgentemente per il conferimento della cittadinanza italiana a Zaki. È la nostra mobilitazione, «siamo noi a tenerlo in vita», ha scritto oggi Ilaria Cucchi, e ha ragione. Il nome di Zaki va portato ad ogni tavolo, in ogni confronto internazionale, finché non verrà liberato. È una battaglia simbolo per la credibilità del nostro Paese.

Signor Presidente, a guardare il volto di Zaki si vede il volto di Giulio Regeni, perché entrambi rappresentano la stessa generazione di cittadini del mondo, innamorati dell'Italia, dell'Europa, dell'Egitto; innamorati dei diritti, della libertà di potersi battere per le proprie convinzioni. Parlare di Zaki è parlare di Giulio. Chiedere giustizia per Zaki significa chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni, torturato e ucciso a pochi chilometri da dove Zaki è recluso.

Signor Presidente, nell'ultimo incontro che hanno avuto, Zaki ha lasciato alla sua fidanzata un cuore intarsiato nel sapone, a sua mamma una chiesa intarsiata nel legno e poi una lettera per la senatrice Segre, per ringraziarla per il suo sostegno; lei, reclusa nei campi di sterminio, a fianco di Zaki, che è al buio da un anno e mezzo.

L'augurio che oggi facciamo è che al più presto Zaki possa incontrare Liliana e tutti noi qui in Senato, consegnare di persona la sua lettera, abbracciarla e riabbracciare, a Bologna, i suoi compagni di studi e tornare ad essere cittadino in un mondo libero. *(Applausi)*.

ZAFFINI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo per segnalare che il Gruppo Fratelli d'Italia ha depositato un atto di indirizzo per sollevare l'attenzione sulla circostanza della vaccinazione ai minori.

Tutto quello che sta accadendo in questo momento nel nostro Paese si sostanzia in un clima di incertezza, indefinitezza e non rassicurante informazione nei confronti dei genitori e di chi si deve sottoporre a vaccinazione: pensate solo alle evidenti perplessità che solleva il vaccino AstraZeneca. Di fronte a questo clima, pensare agli *open day* per la vaccinazione dei minori è una cosa evidentemente deprecabile. Il Gruppo Fratelli d'Italia ha depositato un atto di indirizzo, che speriamo possa essere condiviso dall'intera Assemblea, che sottopone la vicenda al comitato etico dell'Istituto superiore di sanità. Infatti, sulla dubbia eticità di una vaccinazione di massa dei minori per proteggere gli adulti, credo che, almeno a livello di dubbio siamo tutti d'accordo.

Un secondo impegno è finalizzato a sospendere la vaccinazione ai minori almeno fino a quando la comunità scientifica non avrà raccolto le casistiche e le informazioni che consentiranno di sciogliere i grandi e piccoli nodi legati ai numerosi eventi avversi della campagna di vaccinazione.

Questo è quanto, in questo momento, ci preme sottoporre alla vostra attenzione, colleghi, e a quella delle istituzioni con questo atto di indirizzo. Nei prossimi giorni speriamo di poterlo calendarizzare e sottoporre alla discussione dell'Assemblea. Auspichiamo che possa divenire un atto unitario, anche apportando modifiche - ci mancherebbe - ma non stravolgendolo nella sostanza, per sospendere questa vaccinazione di massa, che io reputo un vero azzardo sulla pelle dei nostri giovani e dei nostri ragazzi *under* 18. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 17 giugno 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 17 giugno, alle ore 9,30,

con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 16,48)*.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (**2271**)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021.
3. Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 65 del 2021.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____
N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.
Per l'Allegato si rinvia all'Atto Senato 2271 (pagg. 4-23). Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 336.

Allegato B
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Campagna, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Ciriani, Collina, De Poli, Di Marzio, Fattori, Floridia, Galliani, Garnero Santanchè, Giacobbe, Ginetti, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mininno, Moles, Monti, Nannicini, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Renzi, Ronzulli, Rossomando, Sciascia, Segre, Sileri, Turco e Vaccaro.
.
È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Sono considerati in missione i senatori: Caligiuri, per attività della 9ª Commissione permanente; Lorefice, per attività della 14ª Commissione permanente.
Sono considerate in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, le senatrici: Alessandrini e Corrado.
Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Alla ripresa pomeridiana della seduta sono considerati in missione i senatori: Caligiuri, per attività

della 9ª Commissione permanente; Lorefice, per attività della 14ª Commissione permanente; Malan, per partecipare a un incontro internazionale.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono considerate in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, le senatrici: Alessandrini e Corrado.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha trasmesso alla Presidenza del Senato, in data 15 giugno 2021, il documento approvato nella seduta del 9 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'indagine conoscitiva sull'impatto del digitale agli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento (*Doc*. XVII, n. 2).

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Ufficio di Presidenza

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani ha proceduto all'elezione del Presidente.

È risultato eletto il senatore Giorgio Fede.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Siclari Marco

Istituzione del medico scolastico (2280)

(presentato in data 16/06/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

dep. Bruno Bossio Vincenza

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica (1440-B)

C.1511 approvato, in prima deliberazione, in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1647, C.1826, C.1873) *S.1440 approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica* (assorbe S.307, S.1022, S.1116) *C.1511-1647-1826-1873-B approvato, senza modificazioni, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 16/06/2021).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della giustizia, con lettera del 9 giugno 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - lo schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense (n. 261).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 60 giorni dall'assegnazione.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettere rispettivamente del 10 e del 14 giugno 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del prof. Massimo Deiana a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (n. 89) e la proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia occidentale (n. 90).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà i rispettivi pareri entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 7 febbraio 2011, n. 26, la relazione sullo stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 866).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 11 giugno 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato, relativa all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc*. CCVII, n. 4).

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1 giugno 2021, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-*ter* del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:

Sentenza della Corte (Prima sezione) del 6 maggio 2021, causa C-142/20. Analisi G. Caracciolo Srl contro Regione Siciliana-Assessorato regionale della salute-Dipartimento regionale per la pianificazione, Regione Siciliana-Assessorato della salute-Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia-Ente Italiano di Accreditamento, Azienda sanitaria provinciale di Palermo con l'intervento di Perry Johnson Laboratory Accreditation Inc. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. «Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (CE) n. 765/2008 - Norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti - Unico organismo nazionale di accreditamento - Rilascio del certificato di accreditamento agli organismi di valutazione della conformità - Organismo di accreditamento avente sede in uno Stato terzo - Articolo 56 TFUE - Articolo 102 TFUE - Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Validità» (*Doc*. XIX, n. 127) - alla 3a, alla 10a e alla 12a Commissione permanente*;*

Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 20 maggio 2021, causa C-128/19. Azienda sanitaria Provinciale di Catania contro Assessorato della salute della Regione Siciliana. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. «Aiuti di Stato - Settore agricolo - Abbattimento di animali affetti da malattie infettive - Indennizzo degli allevatori - Obblighi di notifica e di *standstill* - Articolo 108, paragrafo 3, TFUE - Nozioni di "aiuti esistenti" e di "nuovi aiuti" - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Esenzioni per categorie di aiuti - Regolamento (UE) n. 702/2014 - Aiuti *de minimis* - Regolamento (UE) n. 1408/2013» (*Doc*. XIX, n. 128) - alla 9a, alla 10a e alla 12a Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato, in data 11 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla "Disciplina del divieto di attività parassitarie" (c.d. divieto di ambush marketing) introdotta dal Capo III del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 recante "Disposizioni urgenti per l 'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie", convertito con modificazioni dalla legge 8 magio 2020, n. 31.

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 865).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 119 dell'11 maggio 2021, depositata il successivo 4 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), nella parte in cui prevede che il termine per la riassunzione del ricorso decorra dalla data di entrata in vigore della legge.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a,

alla 10a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 117).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 4 giugno 2021, ha inviato il testo di 35 documenti, approvati dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 26 al 29 aprile 2021, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013, alla 7a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 853);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione, alla 7a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 854);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione), alla 7a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 855);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE, alla 7a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 856);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE, su un meccanismo unionale di protezione civile, alla 1a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 857);

risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) e n. 652/2014, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 858);

risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 859);

risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 860);

risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013, alla 2a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 861);

risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e(UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 862);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 863);

risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del

Parlamento europeo e del Consiglio relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, alla 1a, alla 2a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 864);
risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014, alla 2a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 865);
risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), alla 8a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 866);
risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092, alla 4a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 867);
risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 868);
risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e lazione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc* . XII, n. 869);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici, alla 1a, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 870);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, alla 3a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 871);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea, alla 3a, alla 9a, alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 872);
risoluzione sull'attuazione degli aspetti di sicurezza stradale del "pacchetto controlli tecnici", alla 8a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 873);
risoluzione sui residui chimici nel Mar Baltico, sulla base delle petizioni nn. 1328/2019 e 0406/2020, alla 3a, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 874);
risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla *governance* e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea, alla 3a, alla 9a, alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 875);
decisione sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatori, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 876);
risoluzione sul progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, acrinatrina, Bacillus pumilus QST 2808, clorantraniliprolo, etirimol, lufenurone, penthiopyrad, picloram e Pseudomonas sp. Ceppo DSMZ 13134 in o su determinati prodotti, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 877);
risoluzione sul progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, acibenzolar-s-metile, Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, emamectina, flonicamid, flutolanil, fosetil, imazamox e oxathiapiprolin in o su determinati prodotti, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 878);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 879);
risoluzione sull'esito dei negoziati UE-Regno Unito, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 880);
risoluzione sulla protezione del suolo, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 881);
risoluzione sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII, n. 882);
risoluzione sulle leggi sulla blasfemia in Pakistan, in particolare il caso di Shagufta Kausar e Shafqat Emmanuel, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII, n. 883);
risoluzione sulla Russia, il caso di Alexei Navalny, il dispiegamento militare ai confini con l'Ucraina e gli attacchi russi nella Repubblica ceca, alla 1a, alla 3a, alla 4a e alla 14a Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII, n. 884);
risoluzione sulla garanzia europea per l'infanzia, alla 1a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 885);
risoluzione sull'accessibilità e l'abbordabilità dei test COVID, alla 1a, alla 2a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 886);
decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione III - Commissione e agenzie esecutive, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 887).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Catalfo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02609 della senatrice Leone ed altri.

Il senatore Bergesio ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05621 del senatore Urraro ed altri.

Le senatrici Cantù e Pizzol hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05626 della senatrice Saponara ed altri.

Mozioni

ZAFFINI, CIRIANI, CALANDRINI, BALBONI, BARBARO, DE BERTOLDI, DE CARLO, FAZZOLARI, IANNONE, LA PIETRA, PETRENGA, RAUTI, RUSPANDINI - Il Senato,

premesso che:

in Italia è stata recentemente avviata la fase della campagna vaccinale che prevede la vaccinazione anche degli "*over* 16", mentre nei giorni scorsi è arrivato il via libera da parte delle agenzie EMA e AIFA per la vaccinazione anche delle persone in fascia d'età compresa tra i 12 e i 15 anni, per le quali sono già stati programmati ed avviati i cosiddetti *open day* per la somministrazione del vaccino Comirnaty (Pfizer/Biontech);
in Germania la commissione permanente per le vaccinazioni (Stiko) del "Robert Koch Institut" non consiglia la somministrazione di Pfizer ai giovanissimi e addirittura, nelle raccomandazioni ufficiali diffuse sul sito del Robert Koch Institut, che è l'equivalente dell'Istituto superiore di sanità italiano, si legge che: "L'uso di Comirnaty in bambini e adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni senza precedenti malattie è attualmente generalmente non raccomandato" e che "per questa fascia di età è

quindi possibile la vaccinazione solamente dopo consiglio medico e se il bambino o l'adolescente o i tutori accettano i rischi individuali";
in Israele e negli Stati Uniti la vaccinazione con vaccini anti COVID-19 a mRNA per la fascia dei giovanissimi 12-16 anni e *over* 16 è iniziata da tempo, ed è notizia recente che proprio in Israele sono state riportate 275 miocarditi nei giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni;
a tale evidenza si è aggiunta la preoccupazione destata dall'ultimo rapporto di vigilanza dei CDC, i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie negli USA, secondo cui, dopo le vaccinazioni con Pfizer e Moderna, nei soggetti tra i 16 e 24 anni si sono riscontrate miocarditi in numero superiore rispetto all'atteso;
lo scorso 20 maggio 2021 è comparsa sul sito di HART (Health advisory & recovery team) una lettera aperta, sottoscritta da un gruppo di medici inglesi, indirizzata all'MHRA (Medicines & healthcare products regolatory agency), l'equivalente dell'AIFA italiana;
i contenuti dell'appello sollevano dubbi consistenti, sia sotto il profilo etico che sotto quello scientifico, rispetto alla scelta di somministrare i vaccini agli "*under* 18";
si ritiene opportuno riportare alcuni passaggi significativi della citata lettera, il cui contenuto è comunque integralmente visionabile sul sito *web* di HART: i firmatari affermano che "è irresponsabile, non etico e in effetti non necessario includere i bambini sotto i 18 anni nel lancio nazionale del vaccino COVID-19", ed è chiarito che gli studi clinici sui bambini pongono enormi dilemmi etici a causa dei rischi sconosciuti, aggiungendo che si dovrebbe attendere la fine degli attuali studi di fase 3 e diversi anni ancora per ricevere tutti i dati sulla sicurezza negli adulti, al fine di escludere o quantificare tutti i potenziali effetti avversi;
in particolare, si legge che "Tutti gli studi di fase 3 sui vaccini COVID-19 sono in corso e non dovrebbero concludersi fino alla fine del 2022/inizio 2023. I vaccini sono, quindi, attualmente sperimentali con dati limitati sulla sicurezza degli adulti a breve termine e non disponibili (...). La tecnologia del vaccino mRNA completamente nuova, che non è mai stata precedentemente approvata per l'uso nell'uomo (...). I potenziali effetti a insorgenza tardiva possono richiedere mesi o anni per manifestarsi. Le limitate sperimentazioni sui bambini intraprese fino ad oggi sono totalmente sottodimensionate per escludere effetti collaterali non comuni ma gravi. I bambini hanno una vita davanti a loro e i loro sistemi immunologici e neurologici sono ancora in fase di sviluppo, il che li rende potenzialmente più vulnerabili agli effetti avversi rispetto agli adulti. Sono già state sollevate una serie di preoccupazioni specifiche, tra cui malattie autoimmuni e possibili effetti sulla placenta e sulla fertilità. Un articolo pubblicato di recente ha sollevato la possibilità che i vaccini mRNA COVID-19 possano innescare malattie neurodegenerative basate su prioni. Tutti i potenziali rischi, noti e sconosciuti, devono essere bilanciati rispetto ai rischi del COVID-19 stesso, quindi ai bambini si applicherà un rapporto rischi/benefici molto diverso rispetto agli adulti";
sulla protezione dal COVID nei bambini si aggiunge che "I bambini sani non corrono quasi alcun rischio di COVID-19, con un rischio di morte di appena 1 su 2,5 milioni. Nessun bambino precedentemente sano di età inferiore ai 15 anni è morto durante la pandemia nel Regno Unito e i ricoveri in ospedale o in terapia intensiva sono estremamente rari e la maggior parte dei bambini non presenta sintomi o ha sintomi molto lievi. Sebbene il Long-Covid sia stato citato come motivo per vaccinare i bambini, ci sono pochi dati concreti. (...) La condizione infiammatoria, PIMS, è stata elencata come un potenziale effetto avverso nello studio per bambini Oxford AstraZeneca. L'immunità acquisita naturalmente darà un'immunità più ampia e più duratura rispetto alla vaccinazione. Infatti, molti bambini saranno già immuni mentre singoli bambini ad alto rischio possono già ricevere la vaccinazione";
i medici specificano inoltre che i potenziali benefici sono chiari per gli anziani e i vulnerabili, tuttavia, per i bambini, l'equilibrio tra beneficio e rischio sarebbe molto diverso e che bisogna "garantire che non si ripetano tragedie passate che si sono verificate soprattutto quando i vaccini vengono immessi sul mercato", riportando l'esempio del vaccino contro l'influenza suina, Pandemrix (2010), che ha provocato oltre mille casi di narcolessia (una lesione cerebrale devastante), ed il Dengvaxia, il nuovo vaccino contro la Dengue, che ha portato alla morte di 19 bambini per un possibile "effetto ADE"

("antibody-dependent enhancement", potenziamento anticorpo-dipendente) prima che il vaccino fosse ritirato;

l'appello si conclude con la considerazione che "C'è un'importante saggezza nel giuramento di Ippocrate che afferma: 'Prima non nuocere'. Tutti gli interventi medici comportano un rischio di danno, quindi abbiamo il dovere di agire con cautela e proporzionalità. Questo è particolarmente vero quando si considera l'intervento di massa in una popolazione sana, nella quale situazione ci devono essere prove concrete di benefici molto maggiori dei danni. Le attuali prove disponibili mostrano chiaramente che il calcolo del rischio rispetto al beneficio non supporta la somministrazione frettolosa e sperimentale di vaccini COVID-19 a bambini, che non hanno praticamente alcun rischio di COVID-19, ma affrontano rischi noti e sconosciuti derivanti dai vaccini. La Dichiarazione dei diritti del fanciullo afferma che 'il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e mentale, ha bisogno di tutele e cure speciali, compresa un'adeguata protezione legale'. Da adulti abbiamo il dovere di proteggere i bambini da danni non necessari e prevedibili. Concludiamo che è irresponsabile, non etico e in effetti non necessario includere i bambini sotto i 18 anni nel lancio nazionale del vaccino COVID-19";

con riferimento agli aspetti etici della questione sollevata, si ritiene necessario e non rinviabile l'intervento del Comitato etico;

a tal fine appare utile ricordare che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della salute 24 ottobre 2014, recante l'approvazione dello statuto dell'Istituto superiore di sanità, il Comitato etico "opera in qualità di organismo guida e di valutazione sotto il profilo etico per le ricerche e per le sperimentazioni, in conformità con la normativa vigente", e che, ai sensi del decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante i criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici, essi hanno la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela;

il Comitato etico ha funzione consultiva nei riguardi dell'ISS in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche, assistenziali, didattiche e amministrative, allo scopo di proteggere e promuovere i valori etici e il rispetto della persona;

i rapporti epidemiologici fino ad ora disponibili dimostrano che ci sono poche prove di infezione secondaria da bambini ad altri nelle vie di trasmissione di COVID-19 e pertanto la vaccinazione dei bambini non può essere giustificata se deve fornire una protezione diretta, nonostante il carico minimo della malattia o aiutare a bloccare la trasmissione, se i bambini non costituiscono un serbatoio sostanziale per la trasmissione;

una meta-analisi pubblicata su "Clinical infectious disease" il 6 dicembre 2020 ("A meta-analysis on the role of children in severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 in household transmission clusters") ha documentato che i bambini sarebbero significativamente poco contagiosi;

gli autori hanno osservato 90.000 bambini in tutte le scuole del North Carolina durante la pandemia e non sono riusciti a dimostrare un singolo caso di trasmissione del virus dai bambini agli insegnanti;

se per altre infezioni che possono essere prevenute dal vaccino, come ad esempio il meningococco, l'immunizzazione dei bambini non solo ha prevenuto le infezioni nei bambini, ma ha anche conferito benefici indiretti, diminuendo la malattia nelle persone anziane, a causa del suo effetto sulla riduzione del trasporto e sul blocco della trasmissione, per il COVID-19 potrebbe essere il caso contrario, con gli adulti che devono essere vaccinati per conferire protezione ai bambini piccoli;

con riferimento alla carenza di dati relativi agli effetti avversi negli *under* 18, è utile evidenziare come nella scheda riassuntiva delle caratteristiche tecniche del Comirnaty, pubblicata da AIFA, al paragrafo "Efficacia e immunogenicità negli adolescenti di età compresa fra 12 e 15 anni", si rende noto che i partecipanti analizzati nello studio 2 sono stati appena 1.005, numero incredibilmente esiguo per valutare, con le dovute certezze, il rapporto tra benefici e rischi a fronte di un'autorizzazione alla vaccinazione di massa della fascia di età di cui si tratta;

sempre nella medesima sezione della scheda tecnica, desta perplessità la previsione in base alla quale "Questo medicinale è stato autorizzato con procedura 'subordinata a condizioni'. Ciò significa che devono essere forniti ulteriori dati su questo medicinale. L'Agenzia europea dei medicinali esaminerà almeno annualmente le nuove informazioni su questo medicinale e il riassunto delle caratteristiche del

prodotto (RCP) verrà aggiornato, se necessario";
i numerosi casi di miocarditi segnalati nei Paesi in cui la vaccinazione degli *under* 18 è in fase avanzata, unitamente all'esiguo numero di soggetti nella fascia di età 12-15 anni analizzati nello studio 2 sul Comirnaty, non appaiono compatibili con la previsione di una "analisi almeno annuale dei dati sul vaccino" come condizione per la sua somministrazione;
come è noto, il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio delle segnalazioni di sospette reazioni avverse (ADR - adverse drug reaction) costituisce un'importantissima fonte di informazioni per le attività di farmacovigilanza, in quanto consente di rilevare precocemente potenziali segnali di allarme relativi all'uso dei medicinali, così da renderli più sicuri, a beneficio di tutti i pazienti;
non è più rinviabile la realizzazione di un meccanismo di farmacovigilanza specifico per gli effetti avversi legati alla somministrazione dei vaccini anti COVID-19, una rete di monitoraggio che sia in grado di monitorare in tempo reale e in modo duraturo e sistematico, fornendo dati disaggregati e pubblici, gli effetti avversi delle vaccinazioni per consentire agli scienziati una corretta valutazione di rischi e benefici e al Comitato etico una corretta valutazione sotto il profilo etico della somministrazione dei vaccini agli "*under* 18";
gli attuali *report* realizzati da AIFA sono un tassello utile, ma non sufficiente rispetto alla necessità di adeguare l'attuale sistema di farmacovigilanza alla nuova realtà sanitaria dominata dal COVID-19, una realtà in cui una vigilanza ancora oggi tarata, per tempistiche e modalità, sul monitoraggio degli effetti avversi dei vaccini antinfluenzali, appare del tutto inadeguata a intercettare in modo organico, sistematico e completo gli effetti avversi legati alla somministrazione dei vaccini anti COVID-19;
il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015 ha ribadito l'obbligo di segnalare tempestivamente le sospette reazioni avverse da farmaci e da vaccini, ma in Italia non esistono sistemi di vigilanza dedicati ai vaccini per il COVID-19;
in base alle normative europee sulla farmacovigilanza (in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 del 19 giugno 2012, relativo allo svolgimento delle attività di farmacovigilanza previste dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo del Consiglio e della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i medicinali contenenti nuove sostanze attive, non presenti in medicinali autorizzati in Europa alla data del 1° gennaio 2011, dovrebbero essere sottoposti a monitoraggio addizionale, in particolare i prodotti la cui autorizzazione è subordinata o autorizzata in circostanze eccezionali, come nel caso dei vaccini autorizzati per il coronavirus. In questi casi la normativa prevede anche la possibilità di imporre alle aziende titolari di AIC di condurre ulteriori studi sulla sicurezza o sull'efficacia del farmaco;
in Inghilterra l'MHRA ha dedicato un dinamico sistema di sorveglianza nella somministrazione dei vaccini anti COVID-19, attraverso un sito dedicato, il "Coronavirus yellow card", lanciato a maggio 2020 specificamente per i farmaci e i dispositivi medici e per i vaccini utilizzati per il COVID-19;
le informazioni raccolte in questo *database* sono composte da segnalazioni che possono essere fatte da chiunque: pazienti, produttori e operatori sanitari. Questi rapporti sono categorizzati ed elaborati statisticamente a livello nazionale, nonché in un sistema europeo gestito dall'EMA e in un sistema mondiale gestito dall'OMS;
l'Italia non dispone ancora di un sistema di farmacovigilanza dedicato al COVID-19 e implementabile, che consenta una simile categorizzazione ed elaborazione statistica dei dati a livello nazionale e in un sistema europeo gestito dall'EMA o in un sistema mondiale gestito dall'OMS,
impegna il Governo:
1) ad attivare urgentemente il Comitato etico dell'Istituto superiore di sanità per la valutazione dei benefici e dei rischi della somministrazione dei vaccini anti COVID-19 agli *under* 18;
2) a sospendere la vaccinazione di massa degli *under* 18, se non in presenza di indicazioni specifiche per singoli casi, in attesa che la comunità scientifica disponga di dati sufficienti a sciogliere i dubbi legati agli eventi avversi resi noti, ad esempio dal CDC e dal sistema di vigilanza israeliano;
3) a potenziare la rete di farmacovigilanza con un sistema dedicato al COVID-19 e implementabile, che consenta una categorizzazione ed un'elaborazione statistica dei dati a livello nazionale e all'interno di un sistema europeo gestito dall'EMA, oltre che in un sistema mondiale gestito dall'OMS, alla

stregua di quanto fatto ad esempio dall'Inghilterra.
(1-00388)
ALESSANDRINI, PITTONI, SAPONARA, ROMEO, BAGNAI, FREGOLENT, FAGGI, CASOLATI, DE VECCHIS, LUNESU, ZULIANI, PISANI Pietro, CANDURA, PIANASSO, BERGESIO, CANTU' - Il Senato,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, i collegi dei docenti possono procedere alle adozioni dei libri di testo per le scuole di ogni ordine e grado;
esso consente ai professori la massima autonomia nella scelta dei libri scolastici in osservanza del principio costituzionale della libertà di insegnamento (art. 33 della Costituzione);
l'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni, scevra da ogni condizionamento culturale e tantomeno politico;
questo avviene in teoria, nella pratica invece si riscontrano situazioni di vero e proprio indottrinamento politico da parte dei docenti verso i propri studenti; alcuni casi, i più emblematici, salgono all'onore delle cronache, come ad esempio il caso di un libro di testo che utilizzava "I promessi sposi" per criticare le posizioni euroscettiche o di un altro testo scolastico che invece elogiava il sindaco di Riace; per non parlare dei testi adottati che propagandano l'ideologia "*gender*" e la fluidità sessuale fin dalla scuola primaria;
spesso l'approfondimento storico dei primi del '900 e del periodo bellico si presta facilmente a far scivolare concetti politici di parte, veicolando l'ideologia del docente come unica verità agli occhi degli studenti meno avveduti e critici;
le ideologie devono rimanere fuori dalla scuola, che non deve essere intaccata dalla propaganda, in classe non si deve fare politica. La scuola ha il compito fondamentale di stimolare il pensiero critico, e di questo i docenti sono responsabili. Non si devono strumentalizzare i testi scolastici né indottrinare studenti o alunni con qualsivoglia idea politica, ma bisogna solo fornire loro gli strumenti per sviluppare una coscienza critica autonoma;
non si può strumentalizzare ogni notizia, ogni avvenimento del vivere delle persone e della scuola per buttarlo in pasto alla politica. La scuola ha il compito di "decondizionare" i messaggi, trasformarli in educazione, in spirito critico, di non fare da sponda a qualsivoglia pressione, di essere *super partes*, di rappresentare la scuola pubblica nell'interesse di tutti i cittadini;
ognuno ha diritto ad avere il suo punto di vista e anche la sua faziosità: può scrivere i suoi articoli o i suoi libri, poi li comprerà chi vuole, ma non si può essere di parte in manuali (perché il problema riguarda non uno, ma molti libri di testo) che migliaia di studenti devono, per forza, comprare e studiare;
la scuola di Stato, quella pagata con le tasse di tutti i cittadini, non deve trasformarsi in una fabbrica di pensiero fazioso e spesso superficiale,
impegna il Governo a verificare quanto descritto al fine di porre in essere strumenti validi per contrastare situazioni di questo tipo, non consone ad un Paese libero, che generano una forma di indottrinamento subdolo, perché diretto a plagiare le giovani generazioni dando insegnamenti attraverso una visione della storia e dell'attualità asservita a una parte politica e che tende a minare la libertà di opinione.
(1-00389)
Interrogazioni
GIAMMANCO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
in data 15 febbraio 1998, a Miami, le autorità americane hanno ritrovato il corpo senza vita di Dale Pike, per il cui omicidio è stato incriminato il cittadino italiano Enrico Forti, detto Chico, legato all'uomo solo per alcuni rapporti intercorsi con suo padre riguardanti trattative commerciali relative all'acquisto di un albergo;
nonostante la mancanza di indizi a suo carico, Enrico Forti è stato condannato alla pena dell'ergastolo;
apparve evidente fin da subito la sussistenza di ragionevoli dubbi sulla colpevolezza di Forti,

considerati i metodi utilizzati dalla polizia per interrogarlo, come ad esempio le indebite pressioni utilizzate per estorcergli dettagli, arrivando sino a fingere la morte del padre di Dale Pike, atto che secondo la legislazione italiana equivale, fra l'altro, a un falso d'ufficio;
la condanna è stata basata su indizi fumosi e, fatto più rilevante, non sono state trovate tracce di Forti sulla scena del delitto;
nel corso degli anni si sono interessate alla vicenda numerose trasmissioni televisive, nonché personalità di vario tipo, dal mondo dello spettacolo a quello del diritto, fino a giungere a una figura del calibro di Ferdinando Imposimato, avvocato ed ex giudice, che ha assunto la difesa di Forti;
nel maggio 2012, l'avvocato Imposimato ha presentato al Ministro *pro tempore* degli affari esteri, Giulio Maria Terzi di Sant'Agata, un documento sul caso, con l'auspicio di un intervento italiano che agevolasse la richiesta di revisione del processo;
il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Riccardo Fraccaro, ha più volte manifestato la concreta volontà del Governo di farsi carico del caso, affermando in data 3 dicembre 2019, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Camera dei deputati, che "L'intenzione del Governo è quella di non abbandonare nessuna delle strade possibili e tenere aperte tutte le tre strade percorribili: oltre alla grazia, quella della revisione del processo, più lunga e incerta, e la possibilità di cercare di far tornare qui Chico Forti anche se da detenuto così da avere il nostro connazionale qui e monitorarlo e stargli vicino";
il ministro Luigi Di Maio, come si apprende da fonti di stampa, il 21 febbraio 2020 ha svolto una videoconferenza con l'ambasciatore d'Italia a Washington, Armando Varricchio, al fine di ricevere aggiornamenti sul caso;
in data 23 dicembre, il Ministro ha annunciato che Chico Forti sarebbe tornato in Italia, definendo l'obiettivo "un risultato storico, specie a fronte di decenni in cui la politica italiana non è mai riuscita a far sentire la propria voce, che è stato reso possibile dal Governatore della Florida che ha accolto l'istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia";
in data 29 marzo, il Ministro ha annunciato che Forti sarebbe stato trasferito in un altro penitenziario ove verrebbero assegnati i detenuti in attesa di trasferimento;
in data 7 giugno, la testata "Libero" ha riportato il sospetto che i documenti inerenti al trasferimento di Forti in Italia siano spariti;
a tale denuncia segue la secca smentita della Farnesina, che nega tale ipotesi sostenendo che un processo di tale portata richiede tempi lunghi;
considerato che:
da quanto risulta all'interrogante da fonti vicine alla famiglia, Forti si troverebbe non in un carcere federale, ove vengono collocati i detenuti in attesa di estradizione, bensì in un carcere statale;
nessuna notizia esaustiva è stata data in merito ad una possibile tempistica del trasferimento,
si chiede di sapere:
se effettivamente Chico Forti si trovi in un carcere statale e, se sì, come ciò sia compatibile con la sua estradizione;
se il Ministro in indirizzo intenda fornire notizie più esaustive in merito ai tempi del trasferimento in Italia del nostro connazionale.
(3-02612)

DE BERTOLDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
a seguito della richiesta inoltrata dall'ISTAT all'ufficio statistico dell'Unione europea EUROSTAT, in merito alle indicazioni da ricevere per il trattamento contabile delle detrazioni fiscali del "*bonus* 110" e del "Transition plan 4.0", l'organismo comunitario ha stabilito che, entrambe le detrazioni, devono essere classificate in modo diverso: "crediti fiscali non pagabili" quelle del "*bonus*110" e "crediti fiscali pagabili" quelle del "Transition plan 4.0";
l'impostazione di tali direttive, ad avviso dell'interrogante, risulta completamente errata, in quanto le esposte misure agevolative fiscali rappresentano in realtà, entrambe, detrazioni di natura fiscale e alla scadenza, danno il diritto a scontare le tasse, ma non al rimborso *cash*; pertanto, a giudizio

dell'interrogante, le detrazioni fiscali del "Transition plan 4.0" non possono essere classificate come sussidi, anche nel caso in cui riducano i contributi sociali delle imprese, poiché non generano alcuna spesa aggiuntiva per l'amministrazione dello Stato, ma in realtà hanno solo l'effetto di ridurre le entrate erariali future e pertanto ricadono anch'esse nella categoria dei "crediti fiscali non pagabili";
al riguardo, l'interrogante evidenzia altresì che nella risposta da parte di EUROSTAT ed inviata all'ISTAT, è stato fatto riferimento al "Manual on Government deficit and debt (MGDD), registrazione dei crediti fiscali, sezione 2.2.2" in cui si riporta la seguente delibera: "20. "Il SEC 2010 distingue due categorie di crediti d'imposta: 1) crediti d'imposta 'non esigibili' (noti anche come non rimborsabili), che sono quelli limitati all'importo del debito d'imposta durante l'esercizio (o più esercizi fiscali in cui è consentito il riporto). 28. "i crediti d'imposta non esigibili sono trattati come entrate fiscali negative e non come spese, saranno iscritti quando sono utilizzati a riduzione del debito d'imposta, incidendo sui conti per l'esatto ammontare utilizzato ogni anno";
l'interrogante rileva al riguardo che, alla luce di quanto riportato, gli effetti altamente negativi e penalizzanti dal punto di vista fiscale, nei confronti dell'Italia, in relazione alle indicazioni fornite dall'Ufficio statistico dell'Unione europea, oltre ad alimentare confusione (considerato il disordine generato tra sconti fiscali e sussidi inficiando le misure previste) evidenziano gravi responsabilità da parte dell'Istituto nazionale di statistica, in relazione alle argomentazioni infondate e pretestuose valutato che è stato considerato tale scenario come un sussidio che avrebbe dato luogo ad un aumento di spesa pubblica, rendendo le detrazioni "*payable tax credit*",
si chiede di sapere:
quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;
se non convenga che sia urgente e necessario rivedere l'impostazione fornita da ISTAT sulla classificazione delle detrazioni del "Transition plan 4.0", attraverso iniziative anche in sede europea, finalizzate a riconsiderare le impostazioni di EUROSTAT sulla natura delle detrazioni del "Transition plan 4.0", che erroneamente sono state classificate come "crediti fiscali pagabili", in quanto non danno luogo ad alcuna spesa dello Stato, ma, in realtà, l'unico impatto sul bilancio pubblico si configura attraverso la riduzione delle entrate future, fiscali o contributive;
quali iniziative di competenza intenda di conseguenza intraprendere, al fine di garantire un quadro normativo in relazione a quanto esposto, certo e comprensibile, considerata l'evidente falla determinatasi nella politica fiscale attualmente prevista nel nostro Paese, ed evitare il perpetuarsi di tale inefficienza, anche in relazione all'obiettivo di approvare in tempi rapidi il "Superbonus industria", che consente l'estensione della cessione del credito, misura particolarmente attesa dalle imprese, al fine di disporre della necessaria liquidità aggiuntiva.
(3-02613)
DE VECCHIS, RUFA, FUSCO - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie*. - Premesso che:
la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (realizzata, come noto, con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ha introdotto, all'articolo 114, terzo comma, il riferimento alla città di Roma, riconoscendola "capitale della Repubblica" e demandando a una legge dello Stato il suo ordinamento;
anche in previsione delle importanti consultazioni elettorali previste per ottobre 2021, è importante che si giunga velocemente all'approvazione di una legge statale, a Costituzione invariata, che preveda una maggiore autonomia di poteri e funzioni per Roma e che la doti quindi degli strumenti necessari a gestire il suo patrimonio archeologico, storico e architettonico presente nei circa 6.000 chilometri di strade in una stratificazione ininterrotta lunga circa 3.000 anni;
come avviene già per molte capitali europee e occidentali, come Berlino, Madrid, Vienna, Bruxelles, Washington, che godono di poteri e condizioni di autonomia speciali, anche Roma deve essere dotata di poteri adeguati al ruolo che riveste come capitale d'Italia e come custode del patrimonio storico e culturale, oltre che come centro della cristianità e culla del diritto;
il Giubileo 2025 rappresenta un appuntamento importante in cui la città di Roma sarà al centro dell'attenzione mondiale ed è fondamentale ed urgente che il Governo lavori in sinergia con il Parlamento e con gli enti locali, sostenendo la rapida approvazione di una legge dello Stato che dia alla

città gli strumenti amministrativi e gli adeguati finanziamenti per organizzare e gestire in modo efficiente l'evento, intervenendo fin da subito con interventi di riqualificazione urbana che guardino con attenzione alle periferie, alle infrastrutture, al sistema del turismo e anche a quello della cultura, senza dimenticare l'adeguamento dei servizi di area vasta, come rifiuti e viabilità;
quest'anno ricorre l'anniversario dei 150 anni di Roma capitale e sarebbe davvero bello poter giungere all'approvazione dell'auspicata legge entro il 2021,
si chiede di sapere quali siano le azioni che il Governo sta attualmente portando avanti e quali quelle programmate nelle prossime settimane sia con il Parlamento che con la Regione Lazio e il Comune, per affiancare e sostenere un progetto di riforma che, a Costituzione invariata, doti la città di Roma di una maggiore autonomia di poteri e funzioni, per giungere, prima delle consultazioni elettorali comunali previste per ottobre 2021, all'approvazione di un'organica legge.
(3-02614)
RUSPANDINI, CIRIANI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
il 31 maggio 2021 ha debuttato il "palcoscenico digitale" di ITsART, la piattaforma digitale, promossa dal Ministero della cultura e realizzata da Cassa depositi e prestiti, con l'obiettivo di proporre la cultura italiana dentro e fuori i confini nazionali, mettendo a disposizione sia gratuitamente, sia a pagamento contenuti di arte, musica, storia, danza e teatro;
il lancio non è stato preceduto né supportato da un'adeguata promozione (nessuna comunicazione, nessuna nota stampa, nessuna presentazione o conferenza, solo il titoletto "Arriviamo il 31 maggio" sulla scarna *home page* del sito), tanto è che l'iniziativa dopo quasi tre settimane di programmazione è pressoché sconosciuta al grande pubblico;
fino ad oggi per gli unici eventi di rilievo in programma sono stati i concerti di Claudio Baglioni e Riccardo Muti, mentre molti *film* proposti si trovano a prezzi più convenienti su altre piattaforme *on line* e addirittura alcuni documentari, come quello su Federico Fellini, sono offerti gratuitamente su Raiplay;
fin dall'annuncio dell'iniziativa le reazioni da parte di giornalisti ed operatori del settore erano state piuttosto critiche, soprattutto dopo il comunicato ufficiale di CDP, e unanimi nel rilevare l'inopportunità dell'operazione essendo già presente, sul fronte cultura, la Rai;
già dal 27 ottobre 2020, Luciano Capone e Carlo Stagnaro, sulle colonne de "il Foglio", sostennero "Franceschini vuole fare la Netflix italiana, ma già esiste: si chiama Rai"; il 2 dicembre Marco Molendini, sul quotidiano "Il Dubbio", interveniva con un articolo, intitolato "Perché il governo dimentica RaiPlay?"; il 3 dicembre Giovanna Branca e Cristina Piccino su "il manifesto" definivano ironicamente la nuova ITsArt come "La 'Netflix della cultura' nel paese dei balocchi"; Giovanna Faggionato su "Domani" del 4 dicembre, intitolava "La Netflix di stato è un bluff che serve solo a Franceschini"; Tomaso Montanari, su "il Fatto Quotidiano" del 7 dicembre definendola come "il nuovo gioco della politica" si chiedeva perché non fosse stata coinvolta RaiPlay, domanda posta anche da Vincenzo Vita su "il manifesto" del 9 dicembre che, dopo aver dichiarato in modo netto "questa piattaforma non s'ha da fare", anche lui chiedeva perché fossero state coinvolte Rai ed Istituto Luce Cinecittà; e così anche Aldo Grasso, l'11 dicembre, sul "Corriere della Sera", Michela Tamburrino su "La Stampa" del 12 dicembre, Carlo Valentini che, il 17 dicembre, su "Italia Oggi" firmò un articolo intitolato "Il Netflix della cultura del Ministro Dario Franceschini bocciato senza appello dagli operatori del settore", e Carlo Tecce, una delle firme più prestigiose del settimanale "l'Espresso", il 3 gennaio 2021, scrisse "A chi serve davvero la Netflix all'italiana. Dalla piattaforma per la cultura, teatri, musei e orchestre non guadagnano. I soldi sono del Ministero e Cdp, la convenienza tutta di Chili";
posizioni critiche furono anche manifestate, in un articolo pubblicato dall'agenzia stampa specializzata "AgCult" il 9 dicembre, intitolato "Rai sia protagonista, non sprecare le nostre potenzialità", da Giorgia Meloni che, per dare visibilità alle eccellenze culturali italiane, ricordava la risoluzione di Fratelli d'Italia presentata e approvata in Commissione Vigilanza RAI, con la quale si chiedeva la costituzione di "RaiPlayPlus", una piattaforma di contenuti capace di competere con "i giganti" del settore e in grado di sfruttare le grandi potenzialità del servizio pubblico, sfruttando l'ottima

funzionalità di RaiPlay e la straordinaria ricchezza dell'archivio RAI in termini di contenuti e materiale;
considerato che:
il finanziamento dell'operazione ammonta ad una cifra iniziale di circa 30 milioni di euro, di cui 10 milioni da parte del Ministero e altri 10 milioni messi da Cassa depositi e prestiti, cui si sommano i contributi dei privati, in particolare Chili che detiene il 49 per cento della piattaforma ITsArt;
tale importo (se appare irrisorio per competere con i giganti dello *streaming*, quando si pensi che Netflix ha recentemente preso in prestito circa 15 miliardi di dollari per aumentare la sua capitalizzazione di mercato di oltre 200 miliardi di dollari) sarebbe stato, invece, molto utile in un'ottica di redistribuzione lungo tutta la filiera della cultura, fortemente colpita dalle restrizioni imposte dal *lockdown* durante la pandemia e ancora oggi in forte difficoltà;
si ritiene che la RAI debba essere il vettore principale attorno al quale far nascere una piattaforma pubblica di condivisione dei contenuti culturali nazionali, e che abbia il compito istituzionale di sostenere la produzione e la promozione di contenuti televisivi e multimediali dedicati al teatro, alla danza, allo spettacolo dal vivo, allo spettacolo viaggiante, alla musica e ai concerti,
si chiede di sapere se, viste le innumerevoli critiche che ITsART sta ricevendo, non sarebbe stato meglio, come da più parti suggerito, utilizzare i fondi del Ministero della cultura per potenziare il servizio già offerto dalla RAI, e in particolare da Raiplay, o in alternativa aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo dal vivo che sono una categoria in grande difficoltà e fra quelle meno aiutate.
(3-02615)
MANTOVANI - *Al Ministro per la pubblica amministrazione*. - Premesso che:
ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2021, con pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 2021, è stato bandito un concorso pubblico per l'assunzione di 2.800 tecnici per le amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, per le autorità di gestione, per gli organismi intermedi e per i soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
secondo quanto stabilito nel bando, era possibile presentare la domanda per i seguenti profili: funzionario esperto tecnico con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (1.412 unità di personale a tempo determinato); funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi, ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori (918 unità di personale a tempo determinato); funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale con competenza in ambito di supporto alla progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la definizione e attuazione di progetti o servizi per la cittadinanza (177 unità di personale a tempo determinato); funzionario esperto amministrativo giuridico con competenza in ambito di supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di gara ovvero degli avvisi pubblici, nonché della successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione, verifica e controllo degli accordi negoziali (169 unità di personale a tempo determinato); funzionario esperto analista informatico con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni (124 unità di personale a tempo determinato);
la procedura concorsuale prevista nel bando si articola in due fasi. La prima prevede la valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale, distinta per i diversi profili del concorso, finalizzata all'ammissione alla prova scritta. La seconda fase prevede una prova selettiva scritta, anch'essa distinta per i diversi profili;
tale nuova tipologia di procedura concorsuale, che prevede la preselezione in ingresso tramite valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale posseduti dal candidato, è stata fortemente

criticata in fase di esame parlamentare del provvedimento e modificata nel testo del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito dalla legge n. 76 del 2021, per quanto riguarda le prossime procedure concorsuali da realizzare. Non è stato però possibile attuare tale modifica ai concorsi già banditi, come quello citato;
a parere dell'interrogante, e come evidenziato da sindacati e numerose associazioni, tali modalità di reclutamento hanno penalizzato i giovani neolaureati e con meno possibilità economiche, rispetto a coloro che sono in possesso di più titoli di studio e professionali;
considerato che:
secondo quanto riportato dal portale del Dipartimento della funzione pubblica, alla prova scritta del concorso si sarebbe presentato in media il 65 per cento degli ammessi e, in alcune regioni, non si è arrivati neppure al 50 per cento. Sull'intero territorio nazionale risultano soltanto 8.582 i candidati ammessi per titolo, in pratica circa il 10 per cento di coloro che avevano presentato la domanda;
a causa dell'assoluta necessità di garantire l'interesse pubblico di veder ricoperte tutte le 2.800 posizioni ricercate, il Dipartimento è stato costretto ad annullare la soglia di sbarramento per la partecipazione alla prova scritta e ad ammettere gli altri 70.000 candidati di cui erano già stati valutati i titoli nella fase preselettiva;
saranno quindi selezionati per la prova scritta anche i candidati inizialmente "scartati", mentre resteranno sicuramente esclusi da tale possibilità quelli che non avevano presentato la domanda, scoraggiati esclusivamente dalle nuove regole previste da tale tipologia di procedura concorsuale, perché consapevoli di non poter contare su una formazione più specialistica ed esperienze professionali pregresse,
si chiede di sapere:
quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito ai fatti descritti;
quale sia, per ogni profilo bandito, il numero delle richieste pervenute e il numero delle persone che si sono effettivamente presentate per sostenere la relativa prova scritta;
se non ritenga che i requisiti di preselezione previsti nel bando siano stati non correttamente proporzionati rispetto ai profili banditi;
se non ritenga che i profili banditi non siano stati inquadrati in un livello retributivo adeguato a tali funzioni, e che ciò abbia determinato l'alto tasso di rinuncia di partecipazione alla prova scritta.
(3-02616)
BITI, MALPEZZI - *Al Ministro per la pubblica amministrazione*. - Premesso che:
secondo quanto riportato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, il "concorso Sud" "permetterà l'assunzione rapida di 2.800 profili tecnici qualificati nelle amministrazioni delle Regioni meridionali" con contratti della durata massima di 36 mesi e "con il compito di irrobustire la capacità amministrativa" in diversi enti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con particolare riguardo alla gestione dei progetti europei;
sono stati 81.150, di cui oltre la metà donne (il 55,2 per cento), i candidati che hanno inviato la propria domanda di partecipazione anche per più profili entro i termini del bando. L'età media è di 35,4 anni e quasi il 30 per cento ha meno di 30 anni. Dalla Sicilia (20.381) e dalla Campania (18.361) è arrivato il più alto numero di candidature;
sempre secondo quanto riportato sul sito del Dipartimento, "è la prima volta che un concorso pubblico si svolge secondo la modalità semplificata '*fast track*', che permetterà di concludere in 100 giorni tutte le procedure, dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale alle graduatorie finali" con la pubblicazione delle graduatorie definitive per le assunzioni dal 30 giugno al 9 luglio 2021;
sono stati ammessi all'unica prova scritta digitale 8.582 candidati, selezionati tra gli 81.150 che hanno presentato domanda sulla base dei titoli e delle esperienze lavorative pregresse, in numero pari a tre volte quello dei posti a disposizione;
considerato che:
le cose però sono andate diversamente rispetto a quanto previsto: solo un candidato su tre degli 8.852 candidati ammessi si è presentato alla prova scritta, con una percentuale del 65 per cento degli aventi diritto in alcune regioni e in altre con una percentuale ancora più bassa;

per l'"assoluta necessità di garantire l'interesse pubblico di vedere ricoperte tutte le 2.800 posizioni ricercate", il Dipartimento della funzione pubblica, secondo quanto si legge sullo stesso sito, ha decretato una modifica del bando, superando ed eliminando il limite originariamente fissato per l'ammissione alla prova scritta, pari a tre volte il numero dei posti messi a bando più gli *ex aequo*, prevedendo un'altra prova scritta a partire dal 22 giugno;
la preselezione avrebbe dovuto garantire l'individuazione dei migliori candidati, invece molti non si sono presentati e molti non hanno raggiunto il punteggio minimo;
sono state numerose le critiche sulla valutazione dei titoli: l'assegnazione fino a un massimo di 10 punti, di cui fino a 4 per i titoli di studio e fino a 6 per i titoli professionali, è stata fortemente contestata da organizzazioni studentesche e dai sindacati in quanto ritenuta penalizzante per i più giovani, in particolare per i neo laureati che, in molti casi, non si sono neanche presentati poiché con le modalità previste per l'assegnazione dei punti avrebbero conseguito un punteggio non sufficiente per essere ammessi alla prova scritta;
considerato inoltre che lo svolgimento di una prova scritta, dal 22 giugno, anche per gli altri circa 70.000 candidati che avevano presentato domanda di partecipazione e per i quali era stata già effettuata la valutazione dei titoli, che annulla di fatto la preselezione, rischia di essere iniqua nei confronti di coloro che, magari solo laureati, non si sono iscritti al concorso perché in possesso di insufficienti titoli di studio e con nessuna esperienza lavorativa pregressa per avere qualche possibilità di successo,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire che l'assunzione dei 2.800 profili tecnici continui a rispondere ai criteri fortemente selettivi e qualificanti previsti dal bando;
se non ritenga di dover adottare per il futuro dei correttivi dei criteri di preselezione dei candidati affinché non si ripetano episodi che rischiano di minare la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione, garantendo condizioni di accesso che valorizzino anche i più giovani, sempre nel rispetto della competenza e della meritocrazia.
(3-02617)

DE BONIS - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
Marco Ezechia Lombroso, che successivamente cambiò nome in Cesare, è definito il padre della psicologia criminale, nonostante la scienza postuma abbia dichiarato infondate tutte le sue teorie definendole pseudoscientifiche;
la convinzione di Lombroso si basava in particolare sulla tesi "dell'uomo delinquente nato o atavico", il delinquente per natura, individuo che recherebbe nella struttura fisica i caratteri degenerativi che lo differenziano dall'uomo normale;
il medico Lombroso non esitò a scorticare cadaveri, mozzare e sezionare teste, effettuare i più incredibili e crudeli interventi su uomini ritenuti criminali per le misure di parti del cranio e del corpo e tutto il materiale su cui lavorare gli veniva fornito da Carabinieri, Bersaglieri, Guardia nazionale, eccetera durante le "mattanze" al Sud. Ma Lombroso non disdegnava neanche procurarsi da sé l'occorrente per dare credito alle sue incredibili teorie fondate su certe forme di razzismo scientifico e per questo si recava personalmente nelle carceri dove erano detenuti ex soldati borbonici, briganti e veri delinquenti; la sua teoria infatti aveva individuato il delinquente "perfetto" nel meridionale;
secondo alcuni passaggi della teoria lombrosiana: la statistica e la fisiologia dimostrarono che una gran parte delle funzioni nostre è influenzata dal calore relativamente moderato. Ciò ci viene riconfermato dalle osservazioni sulla psicologia dei popoli meridionali che ci dimostrano tendenze all'instabilità, alla prevalenza dell'individuo sugli enti sociali, sul Comune e lo Stato. Nel gergo parmigiano il sole è detto il padre dei mal vestiti. Ancora: il meridionale non ama i liquori: si sente ebbro dalla nascita: il sole, il vento, gli distillano un terribile alcool naturale, di cui tutti quelli che nascono là giù ne sentono gli effetti. Oppure: a proposito delle regioni meridionali d'Italia: la debolezza dell'Italia è nelle ginocchia, è alle gambe, ai piedi; il male, il male vero profondo è qui;
una teoria che oggi si sa totalmente infondata, ma che alla fine del 1800 sembrava plausibile tanto che

l'Italia unita contribuì alle ricerche dello scienziato;
considerato che:
a Torino ha sede il museo di antropologia criminale dedicato a Cesare Lombroso. Il museo, di proprietà dell'università di Torino, rappresenta la più grande "fossa comune" di meridionali esistente al mondo, dato che sono contenuti i crani di uomini ritenuti delinquenti;
dal sito *internet* del museo emerge che il nuovo allestimento vuole fornire al visitatore gli strumenti concettuali per comprendere come e perché questo personaggio così controverso formulò la teoria dell'atavismo criminale e quali furono gli errori di metodo scientifico che lo portarono a fondare una scienza poi risultata errata;
nonostante gli allestitori del museo abbiano dichiarato che esso sarebbe stato concepito con una "funzione educativa intesa a mostrare come la costruzione della conoscenza scientifica sia un processo che avanza grazie alla dimostrazione non tanto di verità, quanto della 'falsificabilità' di dati e teorie che non resistono a una critica", il museo è oggetto di contestazioni pure da parte di un comitato "no Lombroso", che chiede, inoltre, che "le teorie criminologiche di Cesare Lombroso vengano rimosse dai libri di testo" e le commemorazioni odonomastiche e museali a suo nome sospese;
le azioni del comitato proseguiranno finché l'ultimo reperto umano presente presso il museo non avrà ricevuto degna e cristiana sepoltura,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non sia del parere che debba essere messa la parola fine, una volta per tutte, a questa perenne e costante campagna diffamatoria e razzista ai danni dei meridionali;
quali iniziative intenda intraprendere perché quanto rappresentato nel museo dedicato a Lombroso per avvalorare le sue insensate teorie fondate su una certa forma di razzismo scientifico, tra l'altro adottate dai nazisti come principio su cui basare la purezza della razza ariana, siano smentite. I nazisti, infatti, estesero la falsa teoria del Lombroso, pure di origine ebraica, ai tratti somatici degli ebrei per poi giustificarne il relativo sterminio;
se non ritenga che il museo Lombroso vada chiuso.
(3-02618)
BERNINI, MALAN, CANGINI, ALDERISI, GIRO - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
il balletto classico nasce in Italia nel quindicesimo secolo e costituisce un patrimonio della nostra cultura umanistica diffusasi in tutto il mondo;
dopo le ultime chiusure, in Italia sono rimasti solo 4 corpi di ballo, rispetto ai 13 precedenti delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche italiane, mentre in Germania i corpi di ballo sono 50 ed in Francia 90;
in termini economici, un corpo di ballo di 50 elementi può costare allo Stato un milione di euro netti all'anno, quindi ripristinare 10 corpi di ballo avrebbe un onere complessivo di circa 10 milioni di euro netti, ma con un beneficio sociale e di prestigio enormi;
nel nostro Paese ci sono oltre 2 milioni di ragazzi che studiano danza, di conseguenza la chiusura dei corpi di ballo ha significato finanche spegnere le passioni di questi giovani, che crescono con una disciplina nobilissima e con l'educazione all'impegno;
l'assenza dei corpi di ballo presso i teatri nelle regioni ha diminuito la possibilità di accedere ad occasioni di lavoro per quei ragazzi orientati verso l'attività professionale di ballerino;
i provvedimenti attualmente in discussione al Senato, inerenti alla disciplina del lavoro nel settore creativo e dello spettacolo, intendono individuare alcune garanzie per il settore dello spettacolo dal vivo, ma appare indispensabile prevedere, oltre alle tutele previdenziali, anche una difesa dell'occupazione stabile, a tempo indeterminato, laddove prevista, ad esempio, nelle fondazioni lirico-sinfoniche;
è necessario individuare tutele maggiori (malattia, infortunio, contribuzione, genitorialità) per quei lavoratori tipicamente intermittenti, riconoscere la figura dell'artista e creare un registro per i lavoratori dello spettacolo dal vivo, includendo quelli dei corpi di ballo, mentre andrebbe rivisto il principio per cui la discontinuità della prestazione lavorativa è riconosciuta come una delle condizioni distintive dello svolgimento e della realizzazione della prestazione richiesta al lavoratore dei settori dello spettacolo dal vivo;

in merito all'abuso del contratto a tempo determinato nelle fondazioni lirico-sinfoniche, è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza del 25 ottobre 2018, causa C-331/17) e, successivamente, nel dicembre 2020, sempre riguardo al precariato, persino la Commissione europea ha inoltrato l'ennesima notifica di messa in mora nei confronti dell'Italia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda porre anche i corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche al centro dell'azione di riforma del settore dello spettacolo, riconoscendone l'importanza sociale e culturale, ripristinandoli ovunque sia possibile e adottando norme volte alla salvaguardia dell'occupazione stabile dei lavoratori dello spettacolo dal vivo;
se non ritenga inoltre opportuno che le fondazioni lirico-sinfoniche debbano assumere la denominazione di "fondazioni lirico-sinfoniche e di balletto", preservando la struttura artistica composta da orchestra, coro e corpo di ballo, e i loro fini istituzionali di produrre opera lirica, musica sinfonica e balletto, e se non intenda valutare l'istituzione di una rete regionale o interregionale, che impieghi i corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche, oltre che per l'attività istituzionale interna, anche per la produzione di balletto nei "teatri di tradizione" o nei "teatri nazionali".
(3-02619)
SBROLLINI, FARAONE - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
la pandemia da COVID-19 ha colpito con particolare veemenza alcuni settori della vita economica e del Paese. È il caso, tra gli altri, della cultura e del turismo: secondo i dati elaborati da un importante *report* commissionato negli scorsi mesi dall'Unione europea per analizzare l'impatto del virus, nel 2020 il settore culturale europeo ha subito un crollo del 31,2 per cento rispetto all'anno precedente, mentre il turismo ha registrato una contrazione del 27 per cento. Solo il mercato dell'industria dell'aviazione, a ben vedere, ha subito danni più gravi, registrando una flessione del 31,4 per cento;
il PNRR destina, tra l'altro, circa 6,7 miliardi di euro per l'incremento del livello di attrattività del sistema culturale e turistico del Paese attraverso la modernizzazione delle infrastrutture, materiali ed immateriali;
nello specifico, la componente 3 "Turismo e cultura 4.0" (M1C3), inserita nell'ambito della missione 1 (riguardante "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" che investe un totale di 40,32 miliardi), prevede quattro ambiti di intervento volti al sostegno ed al rilancio della cultura e del turismo in Italia attraverso la "rigenerazione del patrimonio culturale e turistico" e la valorizzazione "degli asset e delle competenze distintive" nonché la digitalizzazione;
il fondo complementare al PNRR, inoltre, destina ulteriori risorse per un totale di 1,46 miliardi di euro al finanziamento del piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: l'intervento prevede di sovvenzionare ben 14 interventi strategici per la tutela, la valorizzazione e la promozione culturale;
considerato che:
data l'importanza strategica rivestita dal settore culturale e dal turismo in Italia (riprendendo i dati del PNRR, il solo turismo assume un valore di circa il 12 per cento del PIL nazionale), non si comprende il motivo per cui, nella stesura del piano, alcuni interventi speculari ed analoghi a quelli preventivati non siano stati, tuttavia, ricompresi al suo interno;
è il caso, per fare un esempio emblematico, della rimozione delle barriere architettoniche all'interno di tutti i luoghi, pubblici o privati gestiti da enti pubblici o organizzazioni *no profit*, deputati ad ospitare eventi e servizi culturali, come teatri e cinema e gli immobili adibiti ad ospitare spettacoli dal vivo. A norma dell'investimento 1.2 recante "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura", afferente all'ambito di intervento 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", infatti, saranno stanziati in totale 300 milioni di euro a favore degli interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive, con riguardo prioritariamente a musei, monumenti, aree archeologiche e parchi, archivi e librerie, nonché, per un 10 per cento delle risorse, musei regionali, provinciali, civici o privati gestiti da entità pubbliche o organizzazioni *no profit*, della formazione del personale amministrativo e gli operatori culturali e della promozione della cultura dell'accessibilità;

secondo i dati forniti dall'ISTAT nel rapporto "Conoscere il mondo della disabilità: persone, relazioni e istituzioni" pubblicato nel 2019, le persone disabili in Italia sono 3,1 milioni, ovvero circa il 5,2 per cento della popolazione complessiva: un intervento maggiormente esteso e diffuso a favore della rimozione delle barriere architettoniche nei luoghi di fruizione della cultura e del turismo non garantirebbe solo vantaggi dal punto di vista economico e sociale, ma si qualificherebbe anche come una preziosa risorsa di promozione del livello di inclusività dell'intero Paese,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti che il Ministro in indirizzo intenda esprimere in merito alla questione;

se non ritenga altresì opportuno adottare iniziative volte ad includere tutti i luoghi, pubblici o privati gestiti da enti pubblici o organizzazioni *no profit*, deputati ad ospitare eventi e servizi culturali, come teatri e cinema, inclusi anche gli immobili adibiti ad ospitare spettacoli dal vivo, al fine di consentire un più ampio ed equo accesso dei cittadini agli eventi culturali;

quali ulteriori interventi intenda pianificare al fine di promuovere ulteriori misure atte a rilanciare la cultura, inclusi investimenti in strumenti musicali per orchestre, giovani e bande storiche, nonché in costruzione e ristrutturazione di accademie, residenze studentesche e scuole e in promozione delle liberalità a favore del settore;

se non ritenga altresì opportuno prevedere ulteriori interventi di sostegno e promozione dei lavoratori dello spettacolo dal vivo, al fine di ristorare e tutelare tale comparto che non ha trovato fino ad oggi un adeguato riconoscimento.

(3-02620)

LOMUTI, FERRARA, SANTANGELO, CASTELLONE, SANTILLO, GAUDIANO, PAVANELLI, LANZI, ROMAGNOLI, CROATTI, LEONE, DI GIROLAMO, TONINELLI, LUPO, RUSSO, MARINELLO, PELLEGRINI Marco, MAUTONE, GALLICCHIO, PISANI Giuseppe, DONNO, D'ANGELO, QUARTO, MANTOVANI, PIRRO, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, DI NICOLA, ROMANO, NATURALE, FEDE, DI PIAZZA, FENU, CATALFO, GUIDOLIN, CASTALDI, PRESUTTO, PIARULLI, CIOFFI, CASTIELLO, DE LUCIA, VANIN, EVANGELISTA, L'ABBATE, BOTTICI, MAIORINO, DELL'OLIO, PESCO, AUDDINO, NOCERINO, ANASTASI, MONTEVECCHI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

la Basilicata confina a nord e a est con la Puglia, a nord e a ovest con la Campania e a sud con la Calabria. Tre regioni che, purtroppo, insieme alla Sicilia, hanno una forte presenza storica di note tipologie di organizzazioni criminali, dal cui nome si evince la loro connotazione territoriale: sacra corona unita, camorra, 'ndrangheta, mafia;

per molto tempo, la regione Basilicata è stata sempre dipinta quale isola felice, immune dalle influenze criminali nonostante la sua collocazione geografica;

tuttavia, la storia delle inchieste delle sue procure e dei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tipici delle associazioni criminali di stampo mafioso consegna una fotografia diversa e preoccupante;

per la rappresentazione delle presenze criminali nel territorio appare utile fare ricorso all'accurata grafica predisposta dalla Direzione investigativa antimafia (DIA), pubblicata nella relazione annuale 2018 (periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018), presentata al Parlamento dal Ministro in indirizzo, la quale conferma che la collocazione geografica della Basilicata accentua il rischio di infiltrazioni da parte di consorterie criminali attive nelle regioni limitrofe;

la rilevanza della posizione geografica del territorio lucano in riferimento alle esigenze logistiche dei traffici criminali è stata confermata da diverse operazioni condotte dalle Procure e dalle forze dell'ordine anche a livello nazionale;

quanto descritto nella relazione del consigliere Gianfranco Donadio (già magistrato della Direzione nazionale antimafia e designato procuratore capo di Lagonegro) sulle due province, Potenza (capoluogo) e Matera, consente di rinvenire interessi di mafia, sacra corona unita, camorra e soprattutto di matrice 'ndranghetista (principalmente nell'area del metapontino);

lo stesso Ministro in indirizzo, nella relazione sull'attività delle forze di polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (anno 2016), trasmessa alla Camera dei deputati il 15 gennaio 2018, ha ribadito che "Il territorio della provincia di Matera, per la sua naturale

collocazione geografica caratterizzata da un importante sbocco sullo Ionio, suscita l'interesse di elementi criminali provenienti dalle vicine regioni Puglia e Calabria, specialmente per il traffico di stupefacenti. La provincia, infatti, tramite la direttrice Jonica, funge da collegamento dalla Puglia fino alla Calabria e alla Sicilia per il transito di stupefacente. L'area jonica, oltre che terra di transito, sembrerebbe divenuta 'terra di interesse' (...). Il fenomeno criminale preoccupante dell'area materana, è sicuramente quello degli atti incendiari e intimidatori, commessi anche con armi da fuoco, che continua ad affliggere la zona jonico-costiera della regione, ricca di insediamenti turistici e di aziende agricole";

riguardo all'anno 2018, gli elementi acquisiti dalla sezione criminalità organizzata della squadra mobile di Potenza evidenziano un quadro di concreta gravità, rappresentato da innumerevoli episodi di natura estensiva e predatoria. Quadro che si è ulteriormente aggravato nei successivi anni, come riferito dal procuratore distrettuale antimafia di Potenza, dottor Francesco Curcio, durante la sua audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere del 9 giugno 2021;

considerato che:

nell'audizione, il procuratore Curcio ha evidenziato lo spessore della criminalità lucana che, pur restando autoctona, riesce a fare affari stringendo patti e alleanze con le potenti criminalità delle regioni limitrofe: in particolare sono forti i legami con la 'ndrangheta da cui le organizzazioni lucane mutuano anche rituali di affiliazione, ma non mancano i contatti nascenti con la camorra. Sul versante calabrese, da cui i *clan* lucani si riforniscono di stupefacenti, sono stati accertati dagli inquirenti contatti stretti e di affiliazione recente con la famiglia dei Grande Aracri, ma anche quelle datate con i Piromalli e i Morabito. I Grande Aracri ritornano quando si parla di piattaforme del gioco d'azzardo gestite in collaborazione con la 'ndrangheta calabrese dai gruppi potentini;

sul versante camorristico, invece, si iniziano ad avere incursioni dei casalesi con esponenti vicini ai *clan* di Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa che penetrano nel tessuto socio-politico e imprenditoriale, commettendo soprattutto reati in materia di riciclaggio e frode, voto di scambio, contrabbando di carburanti e interessamento anche nel settore del traffico illecito di rifiuti;

nel corso dell'audizione Curcio ha ricordato le incomprensioni e le scarse collaborazioni del passato tra Procura di Matera e Direzione antimafia che non hanno permesso di trattare alcuni casi con l'attenzione necessaria relativamente a presunti reati mafiosi;

il problema dell'area materana è che, come avviene per il potentino, la criminalità si interessa alla vita economica ponendo il monopolio imprenditoriale su alcune attività, infiltrandosi nelle amministrazioni come in quella di Scanzano jonico, sciolta nuovamente di recente, e ponendo le basi per intervenire nel settore turistico e dell'agricoltura, imponendo ad esempio ai villaggi turistici di usufruire di servizi erogati da soggetti terzi vicini ai *clan*, o impossessandosi di aziende del settore logistico agroalimentare da utilizzare come "lavatrici" legali di affari illeciti;

infine, il dottor Curcio ha più volte formulato richiesta di istituzione della DIA a Potenza sulla scorta di un preciso dato di fatto: in Basilicata c'è ed è acclarata una presenza mafiosa molto significativa che impone di avere una struttura autonoma in grado di operare su più fronti con una ventina di uomini da mettere a disposizione per supporto alle indagini su appalti e riciclaggio;

di recente una sezione operativa è stata costituita a Foggia, ma la Basilicata non può permettersi di essere appendice di nessuno: Curcio ha ribadito la necessità di avere una propria DIA che sposti i propri interessi direttamente sulle attività dei *clan* lucani;

non a caso, l'operatività della DIA è a stretto contatto con la Direzione distrettuale antimafia (DDA), svolgendo le indagini o su sua delega o di iniziativa propria. Curcio ha ribadito che la richiesta di portare la DIA in Basilicata non cadrà nel dimenticatoio solo perché essa viene definita regione tranquilla: ciò che conta, ha ribadito il procuratore, e ciò che impone di intraprendere alcune strade non è la quantità dei reati ma la qualità e l'impatto sociale,

si chiede di sapere:

se e quali azioni il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo riguardo alla repressione e alla prevenzione circa la presenza e la formazione di organizzazioni mafiose e sodalizi criminali nel

territorio lucano;
se intenda decidere in maniera favorevole per l'istituzione della DIA nella città di Potenza.
(3-02621)
LANNUTTI, PIRRO, PISANI Giuseppe, ANGRISANI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), già riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n. 838, si è trasformato, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, incaricata di attuare la previdenza e l'assistenza a favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, con riferimento alla corresponsione della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti e dell'indennità di maternità. L'Istituto provvede, altresì, nei confronti dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente, attraverso una gestione previdenziale separata, istituita ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Mentre per i giornalisti iscritti alla gestione principale il sistema contributivo è stato adottato a far data solo dal 1° gennaio 2017, per tale gestione separata le prestazioni pensionistiche sono erogate con il sistema contributivo puro;
l'INPGI da anni vive uno stato di sofferenza dovuto allo svuotamento dalle redazioni di giornalisti di quotidiani, periodici e agenzie di stampa, all'effetto dei prepensionamenti, susseguitisi a catena soprattutto dal 2009 in poi, con conseguente drastica riduzione dei lavoratori subordinati, assunti a tempo indeterminato, che da tempo sono stati sostituiti da giornalisti lavoratori autonomi con versamento di contributi nelle casse dell'INPGI 2. Istituto che registra, invece, un *boom* di iscritti e con casse piene;
oggi il numero degli iscritti attivi all'INPGI è diminuito dai 18.328 del 2010 ai 14.719 del 2020. Il numero di pensioni erogate è invece aumentato da 6.992 del 2010 a 9.944 del 2020. Il rapporto tra attivi e pensionati è di conseguenza passato da 2,62 del 2010 a 1,53 del 2020;
la gestione previdenziale è in rosso dal 2011. Nel 2019 ha avuto un risultato negativo per 154 milioni di euro e nel 2020 per 188,4 milioni (meno 204,6 milioni nel preventivo 2021). Per tamponare le perdite, a partire dal 2013, l'INPGI ha progressivamente trasferito la proprietà degli immobili al fondo immobiliare "Giovanni Amendola", di cui l'INPGI è l'unico azionista, e si è deciso di mettere in atto una rivalutazione del patrimonio immobiliare, un *escamotage* per usare le plusvalenze, fittizie, per coprire le perdite della gestione previdenziale. In parallelo è cominciata la vendita dello stesso patrimonio immobiliare, finalizzata a coprire un disavanzo. Il NAV del fondo immobiliare è attualmente inferiore rispetto al valore di conferimento degli immobili;
nonostante la crisi e la necessità incombente di ricavare il massimo profitto dagli immobili a disposizione, non sempre la gestione di questi è stata trasparente e vantaggiosa per l'INPGI. Una su tutte, la vicenda dell'edificio di 10 piani in largo Loria 3, a Roma, collocato in una zona di pregio a circa un chilometro dalle Terme di Caracalla. Questo immobile a uso uffici è quello di maggiori dimensioni che l'INPGI abbia mai posseduto in Italia dagli anni '60. L'edificio ha persino una sala mensa da 560 posti e un parcheggio in *garage* per 80 auto. Ed è anche quello che gli ha reso di più economicamente, in quanto fino al 2004 è stato affittato come sede dell'ENEL per i suoi allora 550 dipendenti a un canone annuo di un milione 800.000 euro. Successivamente, l'edificio viene affittato dall'INPGI con un contratto dal 2007 al 2025, per 2 milioni 100.000 euro all'anno, alla società "Milano '90" del noto immobiliarista Sergio Scarpellini (deceduto nel 2018) con possibilità di subaffitto a terzi. Grazie al subaffitto, il palazzo di largo Loria è diventato così la sede dei gruppi consiliari del Comune di Roma. L'INPGI per anni ha ignorato l'importo esatto del subaffitto, interrotto nel 2015 quando quattro consiglieri di opposizione del Movimento 5 Stelle, tra i quali il futuro sindaco di Roma Virginia Raggi, dopo una scrupolosa verifica dei contratti di affitto stipulati dal Comune di Roma, non in linea con la legge sul "FARE", hanno chiesto e ottenuto dal Campidoglio la rescissione anticipata

dei contratti di locazione troppo onerosi. Tra questi vi era appunto quello di largo Loria;
in quel frangente l'INPGI venne a sapere che in soli 7 anni e mezzo il Comune di Roma aveva speso (si tratta di denaro pubblico) 52 milioni di euro, l'ammontare corrisposto alla società Milano '90 per il canone di subaffitto pari a 9.519.645,77 euro all'anno, ovvero 7 milioni 420.000 euro in più all'anno di quanto pagato di affitto all'INPGI dalla Milano '90;
considerato, inoltre, che, a quanto risulta agli interroganti:
il Comune di Roma era stato informato dall'INPGI della disponibilità dell'immobile di largo Loria, prima ancora che tale disponibilità fosse stata pubblicizzata con avvisi a pagamento su vari giornali e prima che cominciasse la trattativa con la società Milano '90. Il Comune aveva pagato per vari decenni l'affitto del grande immobile in lungotevere de' Cenci 5, di fronte all'isola Tiberina, in pieno centro storico, sede allora anche dell'ordine nazionale dei giornalisti. In questo edificio aveva sede l'ufficio sfratti e patrimonio immobiliare del Comune. Quando l'amministrazione capitolina ha saputo della possibilità di prendere in affitto il palazzo di largo Loria, stranamente non ha colto l'occasione e ha preferito sperperare denaro pubblico pagando ben 9 milioni 520.000 euro lordi all'anno, anziché i 2 milioni 100.000 euro richiesti dall'INPGI. In 7 anni e mezzo di permanenza in subaffitto nello stabile di largo Loria, il Comune ha dunque complessivamente pagato più del doppio del valore stesso dello stabile, indicato nel bilancio INPGI del 2014;
dopo essere stato a lungo subaffittato, dal 2015 il palazzo di largo Loria è sfitto ed ha subito più volte anche tentativi notturni di occupazione da parte di sfrattati, di senza tetto, tanto che un commissario di polizia che era intervenuto d'urgenza è caduto al buio all'interno del palazzo ed è rimasto gravemente ferito,
si chiede di sapere:
poiché l'INPGI è una fondazione privata che esercita una funzione pubblica, com'è la previdenza, quali interventi urgenti intenda intraprendere il Governo per salvaguardare l'Istituto previdenziale, anche con iniziative normative;
se intenda intervenire per trovare una soluzione che salvaguardi il patrimonio immobiliare, anche alla luce dell'annuncio di un possibile commissariamento dell'INPGI a breve;
se ritenga di dover intervenire con la creazione di un fondo speciale presso l'INPS, simile a quello proposto nel 2003 per l'INPDAI, con "clausole di salvaguardia dei diritti acquisiti", per risolvere lo squilibrio strutturale della previdenza giornalistica tra numero di contribuenti e numero di assistiti.
(3-02622)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RAUTI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa*. - Premesso che:
si apprende da organi di stampa che oltre 200 militari italiani afferenti alla missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia sarebbero, dal mese di aprile 2021, impossibilitati a fare ritorno in patria e ad essere sostituiti, come previsto, dai loro colleghi, poiché a questi ultimi non verrebbero rilasciati dalle autorità libiche i visti di ingresso per il Paese africano. Una situazione analoga, inoltre, si era già presentata nell'agosto 2020, quando il contingente italiano arrivò a Misurata, per sostituire i colleghi che avevano in gestione l'ospedale da campo, e fu rimandato indietro con lo stesso aereo perché i militari erano sprovvisti del visto;
dagli stessi organi di stampa si apprende che i rifornimenti di cibo inviati dall'Italia ai nostri militari in Libia verrebbero sistematicamente bloccati per mesi nei porti dalla marina libica, con la conseguente perdita di buona parte del carico e causando uno spreco alimentare che provoca sia un danno erariale allo Stato italiano, sia sofferenze e disagi al nostro contingente militare;
considerato che i militari italiani sono impegnati nella missione con lo scopo dichiarato "di incrementare le capacità delle Istituzioni locali, in armonia con le linee di intervento decise dalle Nazioni Unite, mediante supporto sanitario e umanitario, security force assistance e stability policing e agevolando attività di formazione/addestramento sia in Italia sia in Libia", e quindi con l'obiettivo di aiutare istituzioni e popolazione civile,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle gravi situazioni esposte e quali

misure intendano adottare per sbloccare il rimpatrio dei nostri militari ed agevolare l'ingresso del nuovo contingente e, infine, per garantire che i rifornimenti inviati dall'Italia arrivino nelle modalità previste e in tempi utili.

(4-05645)

DE PETRIS, ROSSOMANDO, ERRANI, RUOTOLO, LAFORGIA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

a gennaio 2021 Poste italiane ha completato l'acquisto del suo principale e quasi unico concorrente, Nexive S.p.A., senza necessità del parere dell'Antitrust per le norme introdotte dall'articolo 75 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126;

sostanzialmente Poste ha potuto sottrarre il mercato postale dalla libera concorrenza per salvare, apparentemente, un'azienda in difficoltà: Nexive perdeva infatti 20 milioni di euro ad esercizio da diversi anni. Il vantaggio principale dell'operatore postale pubblico è costituito dalla salvaguardia dei prezzi dei prodotti postali più remunerativi, ossia raccomandate e notifiche di atti giudiziari;

Nexive impiega direttamente circa 1.200 lavoratori. Oltre 6.000 sono invece distribuiti nella rete di *partner* e *sub partner*;

tale rete negli ultimi anni, in conseguenza della continua discesa dei prezzi, si è caratterizzata per: situazioni di cottimo più o meno mascherate con contratti a *part-time* (o parte della retribuzione corrisposta in funzione dei pezzi lavorati ed in forma anomala); maggioranza di contratti a tempo determinato a causa dell'instabilità dei *partner* di secondo livello (con aziende e cooperative aperte e chiuse ogni 12-18 mesi per evitare le conseguenze dei debiti contributivi e del mancato pagamento dell'IVA); nessuna o scarsa presenza sindacale per il ricatto della precarietà;

Poste italiane ha fornito le prime indicazioni sulle modalità di integrazione sulla base delle quali si prospettano esuberi per il 50 per cento della forza lavoro esterna a Nexive. Si tratta di circa 3.000 persone;

l'operatore postale pubblico salvaguarda dunque i dipendenti diretti di Nexive, tutelati sindacalmente, ed i livelli di fatturato delle aziende subappaltatrici: la tipologia ed il numero di oggetti, affidati per la consegna ai destinatari, richiede tuttavia la metà delle risorse;

è intuibile che Poste faccia affidamento sul fatto che i lavoratori sono suddivisi in tante piccole aziende, non hanno coordinamento sindacale, e quindi non sono in grado di rispondere in modo unitario a tale operazione. La scadenza dei contratti a tempo è inoltre spalmata nei prossimi mesi;

l'avvio dell'integrazione è al momento previsto per ottobre: su alcune aree, tuttavia, non arriva già più la corrispondenza da consegnare ed alcune aziende locali stanno iniziando ad espellere i primi lavoratori,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato e quali azioni intendano intraprendere al fine di tutelare i lavoratori della società Nexive, anche in considerazione del fatto che i risultati di Poste italiane superano un miliardo e 200 milioni di utili.

(4-05646)

BARBARO - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

all'interrogante risulta che, da almeno 20 giorni, sono sospesi i servizi di bancoposta presso il comune di Montalbano Jonico (Matera) e, da una settimana, anche presso altri comuni della zona, come ad esempio Scanzano Jonico o Policoro;

altresì risulta che, a seguito di una ristrutturazione del personale e del sistema di distribuzione, anche la consegna della posta ordinaria e raccomandata avviene con rilevanti ritardi in tutta l'area, specialmente a Montalbano Jonico, già da qualche tempo;

tali disservizi, ovviamente, creano notevoli disagi ai cittadini dei comuni interessati, tenuto conto che, sovente, i ritardi della consegna della posta determinano l'approssimarsi delle scadenze di pagamenti o adempimenti, se non addirittura, nei casi più gravi, le comunicazioni arrivano ai destinatari addirittura oltre i termini perentori di atti dovuti, alimentando contenziosi, aggravi e sanzioni;

raccogliendo le vibrate proteste dei cittadini della zona,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi gravi disservizi e che cosa intenda fare per rimuoverne le cause.

(4-05647)

IANNONE - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:

il 27 aprile 2021 il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il piano scuola estate 2021, "Un ponte per il nuovo inizio". Il pacchetto di risorse disponibili per le scuole ammonta a 510 milioni di euro, di cui 150 milioni provenienti dal decreto sostegni, altri 320 milioni dal PON per la scuola (risorse europee), 40 milioni da finanziamenti per il contrasto delle povertà educative;

per il bando PON (risorse europee) dedicato da 320 milioni, utilizzabili soprattutto nelle aree con maggiori disuguaglianze economiche e sociali, le scuole potevano fare domanda fino al 21 maggio. I fondi, di cui circa il 70 per cento destinato alle regioni del Sud, è da spendere sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, nella logica di un piano di trasformazione da far partire dall'estate e proseguire durante il prossimo anno scolastico. All'avviso pubblico n. 9707 del 27 aprile 2021 "Apprendimento e socialità - Programma Operativo Nazionale (PON E POC)" "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR, hanno partecipato alla presentazione delle candidature anche le scuole paritarie non commerciali;

con prot. n. 16991 del 25 maggio venivano pubblicate le graduatorie provvisorie dei progetti presentati, dalle quali si evidenziava che, mentre per scuole statali vi era la dicitura "valutato", per le scuole paritarie vi era la dicitura "valutato con riserva";

con prot. n. 17355 del 1° giugno venivano pubblicate le graduatorie definitive che riportavano ancora per scuole statali la dicitura "valutato", per le scuole paritarie la dicitura "valutato con riserva". Nella nota di pubblicazione veniva precisato per le scuole paritarie che: "Le proposte progettuali delle scuole paritarie risultano ancora valutate con riserva in attesa della verifica del requisito della non commercialità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), dell'Avviso pubblico";

in data 7 giugno venivano pubblicate le autorizzazioni che vedevano esclusivamente le scuole statali beneficiarie dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti, lasciando ancora, inspiegabilmente, in un limbo le scuole paritarie ancora sotto verifica del requisito della non commercialità;

il requisito della non commercialità (art. 2, comma 1, lett. *c)*, dell'avviso) è già di fatto in possesso degli USR, in quanto le scuole paritarie non commerciali inviano, a rinnovo, ogni anno il modello A, dove in autocertificazione dichiarano che per tipologia gestionale e per statuto non hanno finalità di lucro, da cui è facile la verifica ed il riscontro immediato;

le scuole paritarie, non commerciali, hanno avuto già modo di partecipare ad altro precedente avviso PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 asse I, Istruzione, FSE (obiettivo specifico 10.2 - azione 10.2.2) - avviso pubblico n. 26502 del 6 agosto 2019, risultando già valutate ed autorizzate e come tali beneficiarie dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti;

resta incomprensibile come dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie del 25 maggio 2021, passando per la data di pubblicazione delle graduatorie definitive del 1° giugno fino ad arrivare alla pubblicazione delle autorizzazioni del 7 giugno, gli uffici scolastici regionali non abbiano sciolto la riserva del possesso del requisito della non commercialità delle scuole paritarie. Il ritardo per queste scuole fa venir meno l'obiettivo dello stesso ministro Bianchi (piano estate) che sollecitava l'attivazione già nel mese di giugno, al termine delle attività curricolari;

dall'eventuale data di autorizzazione, le scuole paritarie sono soggette ad un ulteriore adempimento, esclusivo per le paritarie, ossia la stipula di una convenzione e di una polizza fideiussoria a garanzia del 30 per cento del finanziamento, con anticipo del costo della stessa polizza, con ulteriore prolungamento per l'inizio delle attività modulari previste dal PON. Come sempre le scuole paritarie sono le "Cenerentole" del sistema scolastico italiano,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere in relazione alle criticità esposte;

quali iniziative urgenti e necessarie intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per sollecitare gli USR alla definizione delle posizioni e pubblicare e concedere, sciogliendo le riserve, le autorizzazioni riguardanti le scuole paritarie.

(4-05648)

IANNONE - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
c'è una storia che si ripete ogni qual volta l'attenzione sia rivolta ad una banca meridionale: scattano pregiudizi e diffidenza per il sol fatto dell'origine nel Mezzogiorno d'Italia e della lontananza dai centri influenti della finanza italiana;
l'aver commissariato, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca del Sud, un istituto che aveva oggi concrete opportunità per riavviare il proprio percorso, dopo alcuni anni di rallentamento nell'attività creditizia, a soli 40 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, non si può dire che risponda ad una proficua regolazione e tutela dei mercati;
la Banca del Sud aveva ricevuto offerte vincolanti che consentivano di rafforzarne il capitale in termini molto significativi, e ben oltre quanto richiesto dalle norme di settore, potenzialmente idonee ad assicurare un futuro di sviluppo in vantaggio dei territori di riferimento;
il commissariamento singolarmente cade all'indomani della convocazione dell'assemblea dei soci per la valutazione dell'offerta di rafforzamento e impedisce così alla banca di procedere con gli strumenti naturali del mercato;
si è così sovrapposto agli ordinati mezzi dell'autonomia privata il potere forte dell'autorità, proprio quando si era sul punto di ricreare favorevolissime condizioni di operatività per la Banca del Sud. Una scelta che spinge purtroppo a sconfortanti interrogativi;
è una storia che ricorda, *mutatis mutandis*, la devastazione del Banco di Napoli e del suo immenso patrimonio, una storia che porta ad osservare come gli istituti che raccolgono ricchezza nel Meridione finiscano troppo di frequente con il soddisfare i bilanci di banche, talora più importanti, ma sempre lontane e dunque sorde alle esigenze delle realtà territoriali;
la fondazione Banco di Napoli si è sempre opposta a queste pratiche che conducono al depauperamento di un Sud già molto svantaggiato in termini di divario infrastrutturale e nei servizi;
la fondazione ha di recente agito in giudizio per la questione che riguardò a suo tempo il Banco di Napoli;
è presumibile che non mancherà di fare, anche oggi, tutto ciò che occorra, avversando in tutte le competenti sedi il commissariamento disposto per Banca del Sud, così da dar voce a quanti in questo piccolo istituto hanno creduto ed hanno investito, nella prospettiva di sostegno dell'economia locale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda chiarire quali motivi abbiano portato alla decisione del commissariamento e nei tempi esposti.
(4-05649)

IANNONE - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e per il Sud e la coesione territoriale*. - Premesso che:
il denominato concorso "Sud" prevedeva, a monte, il pagamento di 10 euro (più commissioni da riconoscere a Poste italiane o alla carta di credito) per poter partecipare alla preselezione;
nella preselezione, avvenuta in modalità telematica, bastava spuntare elettronicamente le esperienze, e, in base a quelle, si veniva a conoscenza del voto di preselezione riportato;
su circa 80.000 partecipanti ne sono stati ammessi 8.500, pertanto sono stati incassati 800.000 euro per esaminare 8.000 persone;
coloro che hanno superato le preselezioni hanno partecipato alla seconda fase e a quel punto già era evidente il difetto del concorso, che aveva posto, a differenza di altri concorsi dove vi è una graduatoria libera, un punteggio minimo di 21 punti su 40 domande, che valevano 0.75 punti ciascuna;
necessitava pertanto la certezza matematica di aver centrato almeno 28 domande su 40, domande molto tecniche e specifiche per cui, non avendo quasi nessuno questa certezza, alla fine tutti i partecipanti hanno risposto al resto delle domande a tentativo;
ogni domanda sbagliata comportava una detrazione di punteggio pari a 0.375 in meno, pertanto era facile dedurre che, su una platea così ridotta di circa 8.000 partecipanti per 2.800 posti, sarebbe stato impossibile avere tutti i 2.800 con "almeno" 21 punti,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi del ritardo con il quale i Ministri in indirizzo si sono resi conto dei pochissimi partecipanti che avevano raggiunto i 21 punti;

per quali motivi, al cospetto di una selezione avvenuta con l'utilizzo di *tablet*, i partecipanti, ad oltre una settimana dalle prove, non abbiano ancora il loro risultato;
se ritengano che qualunque scelta modificativa avessero fatto del bando "in corso" avrebbe destato polemiche e, pertanto, nell'ipotesi peggiore, dover ammettere tutti gli altri che non avevano superato la preselezione;
se non ritengano che la preselezione sulle esperienze sarebbe stata più utile ad immettere personale esperto, capace di servire agli scopi e nell'immediato al corretto funzionamento della pubblica amministrazione;
se ritengano che si possano creare disparità tra i nuovi chiamati, partecipanti dal 22 giugno 2021 alle prove di concorso, che godono di circa 20 giorni di studio in più rispetto ai "preselezionati", e agli altri partecipanti, con il rischio di creare sicuramente un precedente, oggetto di infiniti ricorsi;
se non ritengano che, dovendo modificarsi il bando, non sarebbe stato più logico mantenere la preselezione e togliere il limite dei 21 punti, assegnando una graduatoria relativa al punteggio che ognuno aveva ottenuto.
(4-05650)
DE PETRIS, CASTALDI, FERRAZZI, BUCCARELLA, CIOFFI, LAFORGIA - *Ai Ministri della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
la legge 22 maggio 2015, n. 68, "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", disciplina i reati contro l'ambiente, anche in rapporto alle conseguenze sulla salute dei cittadini;
la strategia di decarbonizzazione a lungo termine (2050), che ricomprende il piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC), prevede di: a) accelerare il percorso di decarbonizzazione, considerando il 2030 come una tappa intermedia verso una decarbonizzazione profonda del settore energetico entro il 2050; b) mettere il cittadino e le imprese al centro delle iniziative energia e clima; c) favorire l'evoluzione del sistema energetico, in particolare nel settore elettrico, da un assetto centralizzato a uno distribuito basato prevalentemente sulle fonti rinnovabili, adottando misure che migliorino la capacità delle stesse di contribuire alla sicurezza e, nel contempo, favorendo assetti, infrastrutture e regole di mercato che a loro volta contribuiscano all'integrazione delle rinnovabili; d) promuovere l'efficienza energetica in tutti i settori, come strumento per la tutela dell'ambiente, il miglioramento della sicurezza energetica e la riduzione della spesa energetica per famiglie e imprese; e) promuovere l'elettrificazione dei consumi, in particolare nel settore civile e nei trasporti, come strumento per migliorare anche la qualità dell'aria e dell'ambiente; f) accompagnare l'evoluzione del sistema energetico con attività di ricerca e innovazione che sviluppino soluzioni per promuovere la sostenibilità, la sicurezza, la continuità e l'economicità delle forniture e favoriscano il riorientamento del sistema produttivo verso processi e prodotti a basse emissioni carbonio; g) continuare il processo di integrazione del sistema energetico nazionale in quello dell'Unione europea; h) ridurre le emissioni di gas "serra" (GHG) secondo le indicazioni UE (la Commissione UE ha già fissato nel dicembre 2020 l'obiettivo del 55 per cento al 2030);
considerato che:
il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) interviene, in adesione al programma "Next generation EU", sugli obiettivi climatici e ambientali e sulle politiche sociali, tecnologiche e del lavoro nella prospettiva della "transizione ecologica" specificata come "rivoluzione verde";
l'area *flagship* 1 del Next generation EU promuove entro il 2025 la costruzione e l'integrazione di quasi il 40 per cento dei 500 gigawatt di generazione di energia rinnovabile necessari entro il 2030, nonché l'installazione di 6 gigawatt di capacità di elettrolizzatori e la produzione e il trasporto di un milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile in tutta la UE, indicando altresì gli investimenti in tutte le aree *flagship* come condizione necessaria per accedere ai fondi UE;
le acquisizioni epidemiologiche emerse durante la pandemia da COVID-19 correlano, sulla base di centinaia di studi scientifici, la mortalità al particolato sottile (PM 2.5) e richiedono una speciale prevenzione sanitaria, anche al di fuori della situazione epidemica, per limitare al massimo il PM 2.5. Esso è il diretto prodotto delle combustioni e specialmente dei combustibili fossili impiegati nei trasporti, nell'industria e per il riscaldamento domestico;

l'esigenza posta dalla "transizione ecologica" del PNRR richiede una nuova struttura delle imprese e del lavoro per incrementare fortemente l'occupazione nelle attività "*green*", in particolare nel settore delle energie rinnovabili da sostituire impianti a combustibili fossili;
gravi impatti negativi, ambientali e sanitari, e relativi alle trasformazioni necessarie al mondo del lavoro, possono derivare dalle resistenze al cambiamento, in particolare dai ritardi causati dal prevalere di interessi e logiche aziendali su quelli del Paese;
ENI ha annunciato il 5 giugno scorso (si veda "Pianeta Verde" sul "Corriere della Sera" *on line*) il suo piano di "neutralità climatica" al 2050 con la riduzione delle emissioni, rispetto al 2018, del 25 per cento, entro il 2030 e del 65 per cento entro il 2050. Tutti i piani nazionali assumono invece il 1990 come anno di riferimento: a giudizio degli interroganti ancorarsi al 2018 rappresenta dunque un'inaccettabile scorciatoia e un prolungamento capzioso di attività nocive e non più necessarie alla vita dei cittadini. Tali cifre di riduzione dimostrano che ENI si è dotata di piani industriali per la "decarbonizzazione" non adeguati alle esigenze della salute e alle politiche del PNRR, volte a combattere la grande minaccia di questo secolo, il cambiamento climatico, come riconosciuto anche dall'accordo di Parigi del 2016;
gravi sono le potenziali conseguenze del ritardo e dell'insufficienza degli obiettivi ENI, testimoniati dall'accordo con ENEL, che provvederà alla decarbonizzazione dei siti ENI "*hard to abate*" ma anche dagli obiettivi al 2030 sulle fonti energetiche rinnovabili, molto inferiori rispetto a grandi compagnie europee operanti negli stessi settori: nuovi 60 gigawatt al 2050 contro i 100 di TOTAL e i 50 di British Petroleum. Non risulta nemmeno migliorato l'obiettivo di nuovi 15 gigawatt al 2030;
ENI non sembra aver recepito l'insegnamento delle 7 maggiori compagnie internazionali *oil & gas* che nel 2020 hanno dirottato 87 miliardi di dollari di investimenti in settori diversi da petrolio e metano, e continua a ignorare il monito dell'International energy agency dei Paesi OCSE, la quale afferma che nel cammino verso la "neutralità climatica" al 2050 "non c'è più spazio per nuovi investimenti su petrolio e metano". Come dimostrato dal progetto "Carbon capture and storage" (CCS) di Ravenna, ENI continua a puntare invece proprio sul metano;
ENI danneggia la salute dei cittadini mettendo a rischio, con gravi implicazioni economiche e sociali, il conseguimento da parte dell'Italia dell'obiettivo UE del 55 per cento di riduzione dei GHG al 2030, proprio mentre la Germania innalza al 65 per cento il suo obiettivo per il 2030,
si chiede di sapere quali interventi i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, per quanto di loro competenza e dal momento che ENI è una società partecipata dallo Stato attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti, affinché il gruppo dirigente ENI, che elabora strategia e programmi: a) desista dal perseguimento di politiche a danno degli interessi generali del Paese e, verosimilmente, non in grado di reggere la concorrenza sul mercato di compagnie operanti nello stesso settore, maggiormente pronte al cambiamento; b) cambi velocemente rotta, impegnandosi nella sostituzione dei combustibili fossili con energie rinnovabili, a difesa dell'ambiente, della salute e nell'adesione agli obiettivi UE, in particolare in conformità all'indicazione del 40 per cento entro il 2025 degli obiettivi 2030 di generazione elettrica da fonti rinnovabili, adempiendo così al ruolo che le compete come maggior ente energetico del Paese e con la capacità di innovazione e con il coraggio che contraddistinse il suo fondatore.
(4-05651)
RUOTOLO, MIRABELLI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
il Consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta), eletto il 10 giugno 2018 con il sindaco Andrea Villano, è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 282 del 2 dicembre 2019;
lo scioglimento avviene a seguito del lavoro della commissione d'accesso. Nella relazione redatta dai funzionari della Prefettura emergono forme di ingerenza della criminalità organizzata, che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;
il Tribunale di Napoli nord ha stabilito per l'ex sindaco Villano un turno di incandidabilità, però l'interessato ha presentato ricorso in appello;

la Corte d'appello ha adottato un provvedimento ancora più duro, accogliendo la richiesta avanzata dal Ministero dell'interno: l'incandidabilità di Villano prorogata per due turni elettorali;
all'interno della sentenza viene ripreso il decreto di scioglimento dell'amministrazione ortese approvato dal Consiglio dei ministri, su indicazione del Ministro in indirizzo, e nello specifico si evidenziano le criticità del piano urbanistico comunale (PUC), annullato poi dai commissari;
l'amministrazione Villano è rimproverata di aver avuto un atteggiamento omissivo sul PUC, in quanto non avrebbe agito in autotutela, il che potrebbe essere stato il sintomo di possibili condizionamenti esterni. Secondo i giudici, l'amministrazione uscente non avrebbe mai reciso del tutto i propri legami con quella guidata in passato dall'allora sindaco Angelo Brancaccio, condannato a 4 anni e 8 mesi per associazione camorristica, ponendosi quindi in continuità con le vecchie logiche che hanno condizionato e determinato la vita politica di Orta di Atella;
per quanto risulta agli interroganti la commissione straordinaria composta da Francesca Giovanna Buccino, Rosaria Maria Falasca e Lucia Guerriero lo scorso 8 giugno 2021 ha proceduto alla nomina del responsabile del V settore politiche del territorio, ingegnere Raffaele Villano, come responsabile del procedimento e della redazione del nuovo PUC;
considerato che:
il precedente piano è stato annullato dalla commissione straordinaria con delibera n. 15 del 14 luglio 2020 per l'ipotesi di un condizionamento esterno sull'amministrazione comunale;
si constata che la commissione straordinaria nell'atto di nomina per la stesura del PUC ha affidato l'incarico all'ingegnere Raffaele Villano, che aveva redatto il PUC precedente e che risulta agli interroganti essere il cugino diretto dell'ex sindaco Andrea Villano;
si evidenzia che agli interroganti appare alquanto inopportuna tale nomina, vista la parentela diretta del funzionario con l'ex sindaco e le possibili pressioni ambientali che potrebbero ripercuotersi su quell'ufficio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza dei fatti e se non intenda adottare, per una questione di opportunità, iniziative di competenza, visto che il Comune di Orta di Atella da anni è esposto a situazioni difficili, che colpiscono l'amministrazione pubblica, anche tenuto conto dell'estesa ingerenza della criminalità organizzata in quest'area.
(4-05652)

MATRISCIANO - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
a febbraio 2020 si apprende della denuncia di Legambiente relativa alla distruzione di un'area umida situata nell'ex cava Cementir, nel comune di Voltaggio (Alessandria), sito oggetto di riqualificazione ambientale attraverso il deposito dello smarino proveniente dai lavori della linea ad alta velocità e alta capacità terzo valico dei Giovi;
in particolare, sarebbe stato distrutto l'*habitat* prioritario 91E0 e degli *habitat* ad esso collegati, arbusteto ripariale 3240 e zona umida;
in tali *habitat* trovavano abitualmente dimora alcune tra le seguenti specie: rospo comune, rana dalmatina, rana temporaria, rana verde maggiore, tritone alpestre, natrice viperina e natrice dal collare;
dagli approfondimenti svolti, risulta una potenziale violazione dell'articolo 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE, ovvero la sottrazione di *habitat* prioritari senza l'approvazione e il simultaneo risultato delle idonee misure di compensazione;
considerato che:
la deliberazione di Giunta regionale del Piemonte n. 1-6863 dell'11 dicembre 2013, recante "legge regionale 30/1999. Piano di reperimento dei materiali litoidi finalizzato alla realizzazione della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova 'Terzo Valico dei Giovi'. Approvazione dell'Aggiornamento 2012", prendeva atto che nell'area dell'ex cava Cementir ricompresa all'interno del SIC/ZPS IT1180026 "capanne di Marcarolo" devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla valutazione di incidenza effettuata nel 2005, recepita nella delibera CIPE n. 80/2006 e ripresa da parte dell'ente parco naturale delle capanne di Marcarolo (determinazione direttoriale n. 165 del 28 ottobre 2013):
specificatamente la prescrizione n. 12 della suddetta delibera riporta: "per quanto riguarda la succitata procedura di Valutazione di Incidenza espletata dall'Ente Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo,

si prende atto del conseguimento dell'ottemperanza purché vengano rispettate le seguenti condizioni: vengano adottate idonee misure di compensazione della sottrazione dell'habitat prioritario 91E0 e degli habitat ad esso collegati (arbusteto ripariale 3240 e zona umida) che ricostruiscano o migliorino tratti possibilmente compresi all'interno del SIC, in modo adeguato al valore intrinseco ed all'estensione delle porzioni sottratte; detti interventi dovranno essere condivisi con l'Ente Parco Capanne di Marcarolo, ente gestore del SIC in oggetto";

a carico del consorzio costruttore COCIV è stata espresso dall'ente di gestione giudizio di incidenza negativo (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modifiche) per quanto concerne il progetto di "riqualificazione ambientale Vallemme" presso il deposito DP 04, fatto che comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 6, par. 4, della direttiva 92/43/CEE, ovvero l'obbligo di provvedere a compensazioni ambientali nel contesto della rete Natura 2000, trattandosi di opere con dichiarazione di rilevante interesse pubblico;

nel 2013 è stato creato il tavolo tecnico di monitoraggio e applicazione delle compensazioni ambientali e delle complementarietà per il progetto "riqualificazione ambientale Vallemme". Il 13 febbraio 2014, l'ente parco ha consegnato al COCIV il "documento di programma per la definizione degli ambiti procedurali e degli interventi", i quali costituiscono indirizzo procedurale al fine di adempiere alle fasi previste per l'individuazione delle compensazioni, ossia un documento propedeutico per la predisposizione della proposta di osservazioni da parte del COCIV. Da allora nei tavoli che si sono susseguiti, l'ente di gestione aree protette dell'Appennino piemontese ha continuato a richiamare il COCIV all'adempimento degli impegni sulle compensazioni (cioè il rispetto della prescrizione n. 12 citata);

l'ultimo tavolo risale al 20 marzo 2018, dopo di che il silenzio fino alla denuncia della distruzione degli *habitat*;

si apprende come l'11 febbraio 2020 il COCIV abbia trasmesso all'ente lo "studio di fattibilità degli interventi compensativi". Da qui l'*iter* risulta ancora lungo in quanto le compensazioni devono essere discusse e concordate con l'ente gestore, al fine della piena ottemperanza al disposto di cui all'art. 6, par. 4, della direttiva Habitat;

valutato che:

negli elementi di risposta della Commissione europea all'interrogazione dell'eurodeputata Beghin, inerente al rispetto della normativa europea in merito agli interventi previsti dai lavori del terzo valico nel SIC/ZPS "capanne di Marcarolo", veniva evidenziato che "In caso vi sia prova di un'attuazione inadeguata di quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva Habitat sulla tutela dei siti Natura 2000, la Commissione provvederà a contattare le autorità italiane per verificare che la legislazione dell'UE venga applicata correttamente";

il 28 aprile 2020 l'assessore per la programmazione territoriale e paesaggistica della Regione Piemonte ha risposto all'interrogazione n. 213 presentata dal consigliere regionale Sean Sacco, inerente alla distruzione di *habitat* prioritari e collegati nell'ex cava Cementir. In tale seduta ha confermato che l'approvazione del piano di reperimento dei materiali litoidi finalizzato alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità e alta capacità Milano-Genova "terzo valico dei Giovi" era condizionata all'ottemperanza di numerose prescrizioni, tra cui idonee misure di compensazione per la sottrazione degli *habitat*;

solo dopo 6 anni e l'avvenuta distruzione degli *habitat*, il COCIV ha presentato uno studio di fattibilità degli interventi di compensazione ambientali, per cui l'ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese ritiene che le proposte di compensazione non siano ancora sufficienti e conformi a garantire la conservazione degli *habitat* e delle specie interferite;

ad oggi non risulta che il COCIV abbia fornito valide motivazioni per non aver predisposto e attuato idonee misure che avrebbero permesso di conseguire il risultato compensativo nel momento in cui si è verificata la prevista sottrazione degli *habitat* per i lavori del terzo valico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga sia stata data attuazione in maniera adeguata all'articolo 6 della direttiva Habitat e dei suoi principi fondanti circa le misure di compensazione;

se esistano delle ragionevoli motivazioni per cui il COCIV abbia procrastinato per ben 6 anni la predisposizione di una proposta di misure di compensazione, pur proseguendo i lavori secondo il cronoprogramma e arrivando alla prevista sottrazione degli *habitat* prioritari senza avere un bilancio ambientale neutro o positivo come richiesto dall'Unione europea;
in caso contrario, qualora non sussistano ragionevoli motivazioni, se intenda sospendere il giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto dell'opera.
(4-05653)

LANNUTTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
alla fine del 2013 RCS aveva seri problemi economici. In estate aveva ottenuto da un consorzio di banche (Mediobanca, Unicredit, Intesa, BNL, UBI e BPM) un prestito da 575 milioni di euro per rifinanziare il debito in scadenza. L'operazione prevedeva diverse condizioni di garanzia (i cosiddetti *covenant*). Tra queste, un aumento di capitale da 400 milioni di euro, completato a luglio, e un piano di vendite di attività non strategiche per un totale di 250 milioni di euro. Tra le attività in vendita c'erano anche gli immobili tra via San Marco e via Solferino, nel centro di Milano, dove hanno sede il "Corriere della Sera" e la "Gazzetta dello Sport". Dopo una breve trattativa, l'azienda aveva trovato un accordo per vendere gli immobili, in tre blocchi, al fondo americano Blackstone, per 120 milioni di euro complessivi. Nella riunione straordinaria del 5 novembre 2013 il consiglio di amministrazione aveva approvato la vendita, dando mandato all'amministratore delegato dell'epoca Pietro Scott Jovane e al direttore finanziario Riccardo Taranto di finalizzare la cessione e firmare contratti di affitto degli stessi immobili per 10,8 milioni all'anno. Urbano Cairo, allora socio con il 2,8 per cento delle azioni, si era opposto, così come Diego Della Valle (che aveva l'8,8 per cento) e i giornalisti. Il comitato di redazione del "Corriere della Sera" aveva addirittura annunciato un'azione legale contro l'operazione, accusando i *manager* di danneggiare il gruppo e mettere a rischio l'indipendenza della testata. Ma i principali azionisti, a partire da Fiat che aveva il 20,1 per cento e Mediobanca che aveva il 15,1, non avevano cambiato idea;
nel 2016 Cairo conquistò la quota di controllo di RCS e nel 2018 riaprì la questione della sede. A luglio di quell'anno "Milano Finanza" pubblicò indiscrezioni su una trattativa per la cessione degli immobili da Blackstone ad Allianz per 250 milioni di euro. Cairo, come presidente di RCS, inviò una lettera in cui dichiarava nulla la cessione degli immobili di 5 anni prima, a causa "di uno squilibrio tra i termini e le condizioni e i benefici e i ritorni tra le parti". I timori di beghe legali spinsero Allianz a ritirarsi dall'operazione;
nel novembre 2018 la società finanziaria statunitense, dopo avere chiesto a RCS di ritirare le sue dichiarazioni, annunciò che avrebbe avviato una causa a New York per chiedere un risarcimento. In risposta RCS avviò un arbitrato a Milano chiedendo l'annullamento dell'operazione del 2013. Nella causa milanese l'ha spuntata Blackstone. Anche se i periti del Tribunale hanno stabilito che il palazzo nel 2013 valeva 153 milioni, quindi 33 milioni in più della cifra concordata tra RCS e Blackstone. Secondo il Tribunale tutte "le considerazioni svolte non hanno posto in luce altro se non lo svolgersi di una trattativa commerciale tra soggetti in bonis" e "senza che sia emersa la prova di alcuna indebita pressione operata sulla controparte". Per questo "le domande di risarcimento del danno proposte da Rcs sul presupposto che la controparte abbia tenuto un comportamento qualificabile come usuraio o abbia comunque violato i doveri di correttezza e buona fede nella trattativa e nella conclusione dei contratti dei quali si è discusso non possono essere accolte". Insomma, secondo il Tribunale di Milano non ci sarebbe stata usura da parte di Blackstone;
il Tribunale di New York deve ancora pronunciarsi. Blackstone ha chiesto 300 milioni di euro di danni a RCS e altri 300 milioni a Urbano Cairo (ma l'assemblea di RCS ha sollevato il presidente da ogni responsabilità). Sono richieste enormi: RCS ha chiuso il 2020 con 31,7 milioni di utile netto, ha un patrimonio netto di 310 milioni di euro e attualmente ha una capitalizzazione di 382,2 milioni di euro. Se il fondo di Wall Street dovesse vincere la sua causa in America, per la storica editrice del "Corriere della Sera" si aprirebbe una nuova profonda crisi;
considerato che, sempre a quanto risulta:

secondo notizia di stampa, nel bilancio RCS media group non è stata accantonata a fondo rischi la cifra del risarcimento di 300 milioni di dollari per RCS e altri 300 come persona fisica, richiesti da Blackstone davanti al Tribunale di New York. Accantonamento doveroso per un bilancio "veritiero e corretto", come richiede il codice civile;
stando così le cose Cairo si troverebbe a dismettere parte delle proprietà del gruppo, probabilmente mettendo in vendita RCS Spagna, cioè i quotidiani "El Mundo", "Marca" ed "Expansion".
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato;
se intenda intraprendere azioni in grado di proteggere il più importante gruppo mediatico d'Italia, evitando di esporlo all'acquisto da parte di gruppi finanziari stranieri;
quali iniziative urgenti intenda attuare nei confronti del gruppo RCS per il rigoroso rispetto della legge, che impone di accantonare a fondo rischi la cifra del possibile risarcimento a Blackstone, data anche l'importanza strategica del gruppo per il sistema Paese.
(4-05654)

LANNUTTI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della transizione ecologica*. - Premesso che:
Green network S.p.A. è un gruppo impegnato nel campo energetico sin dal 2003, che attualmente conta circa 400 lavoratori. Come si può leggere dal sito ufficiale, il gruppo è nato a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica (decreto Bersani, decreto legislativo n. 79 del 1999), operando prima come *partner* energetico dei grandi clienti industriali nazionali, andando poi a operare anche con le singole utenze domestiche con Green network energy;
nell'atto di sindacato ispettivo 2-00020 l'interrogante rappresentava le condotte truffaldine di Green network e del legale rappresentante Piero Saulli, sanzionato dall'autorità *antitrust*, e in data 31 gennaio 2017 esposti firmati da Adusbef e Federconsumatori segnalavano: "I comportamenti della Green Network potrebbero concretizzare, dato il numero seriale delle condotte di situazioni analoghe, la ripetitività dei reati, anche con ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, il falso e l'estorsione a danno delle famiglie, che le associazioni del CNCU hanno il dovere di tutelare, e l'Autorità giudiziaria, l'obbligo di perseguire penalmente, essendo singolare che per tali reiterati comportamenti fraudolenti a danno dei consumatori debba sempre intervenire l'Antitrust, non riuscendo a capire quali siano le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas, che avrebbe il dovere di stroncare a monte e di prevenire tali illecite condotte seriali a danno dei consumatori, in questa come in tante altre fattispecie di bollette gonfiate, non di avallarle nonostante numerose denunce di associazioni e utenti, chiede altresì di verificare le ragioni dell'inerzia dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Per tali ragioni Adusbef e Federconsumatori chiedono alla Procura della Repubblica di verificare tali comportamenti fraudolenti della Green Network. Il presente esposto-denuncia, come controquerela verso Piero Saulli, Legale rappresentante della Green Network, per tutti i reati che possono essere configurabili, compresa l'ipotesi di truffa continuata ed aggravata ed associazione a delinquere a danno di famiglie e consumatori indifesi, dai reiterati comportamenti acclarati, persistenti e non rimossi a partire dal 2015";
considerato che:
il Tribunale di Roma ha emesso tre misure interdittive nei confronti dei vertici di Green network S.p.A. e del sequestro delle azioni della società. Secondo "il Fatto Quotidiano", dalle acquisizioni operate presso Green network, emergerebbe come la società, nell'anno 2019, a fronte di incassi originati dalle bollette per 331 milioni di euro, ne avrebbe riversati al proprio fornitore solamente 165, trattenendo la differenza di 166 milioni di euro, che è stata utilizzata per finalità incompatibili con quelle di interesse generale determinate per legge. Stando alle contestazioni mosse, gli amministratori di Green network avrebbero quindi sfruttato le maglie del sistema per distrarre a fini privati una rilevante quota degli oneri incassati, destinandoli anche al sostegno delle difficoltà finanziarie dell'impresa, riuscendo così a restare sul mercato, con correlativo danno sia per la controparte contrattuale (E-Distribuzione S.p.A.) sia per la collettività;
l'inchiesta stavolta è partita da una segnalazione di ARERA, a cui E-Distribuzione aveva a sua volta

denunciato mancati pagamenti. Al centro dell'inchiesta che ne è derivata sono due episodi. Nella primavera 2019, il trasferimento di quasi tutti i clienti che Green network aveva sulla rete di ENEL sul contratto di trasporto di un altro *trader*, negli stessi giorni in cui E-Distribuzione aveva notificato alla società l'imminente risoluzione del contratto. Mesi dopo un episodio simile. Ma, al di là dell'inchiesta, il problema è chi paga i debiti e chi lo stabilisce;

inoltre, in un comunicato di risposta agli articoli in merito della stampa nazionale, Green network riporta come lo stesso gruppo abbia "sempre agito nel pieno rispetto delle Leggi, di ogni Legge, ed in particolare della specifica normativa in argomento emessa dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA (Delibera 50/2018). Si evidenzia che gli importi che Enel Distribuzione e non già Green Network ha chiesto a rimborso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), si riferiscono ad una normale transazione stipulata fra le due società, preventivamente comunicata con la massima trasparenza all'Autorità di Regolazione ARERA". Quindi, vi sarebbe stato un accordo fra lo stesso gruppo ed ENEL Distribuzione, la quale avrebbe poi provveduto a riscuotere la cifra rimanente dalla cassa per i servizi energetici e ambientali, ovvero dalle bollette dei cittadini che, si ricorda, hanno già contribuito al pagamento degli oneri generali con le bollette dirette a Green network;

infine, non si è mai realizzato l'*unbundling*, cioè la netta separazione tra produzione, distribuzione e vendita. E ancora oggi, nel mercato tutelato, il distributore per l'86 per cento è ENEL, presente in entrambi i mercati. Quindi, la voce degli oneri di sistema grava sulla bolletta per circa 14 miliardi di euro nel 2020, aggirandosi intorno al 22 per cento della spesa annua per il cliente domestico tipo. Per il mercato tutelato più del 65 per cento degli oneri è relativo agli incentivi per le fonti rinnovabili. Per assurdo un cittadino in difficoltà deve contribuire con la sua bolletta della luce ad aiutare il proprietario di una villa ad installare pannelli fotovoltaici. E il paradosso è che chi consuma meno, non ammortizzando la spesa, paga di più (come per esempio le seconde case). Cosa che va contro ogni indicazione della UE,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato ed in caso affermativo quali siano le ragioni della totale inerzia nella prevenzione di comportamenti fraudolenti a danno di consumatori e famiglie;

se possano confermare il fatto che la cifra rimanente successiva all'accordo fra Green network ed ENEL Distribuzione sia stata o sarà saldata dalla cassa per i servizi energetici e ambientali, e quindi dalle bollette dei cittadini italiani;

se i Ministri dello sviluppo economico e della transizione ecologica abbiano contezza delle ragioni per le quali, stando alle dichiarazioni di Green network S.p.A., nessuno abbia "avuto nulla da obiettare", nonostante la società fosse stata sanzionata nel 2019 per "violazioni in materia di condizioni contrattuali di fornitura di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali" con una sanzione amministrativa di 644.000 euro, e abbia subito un procedimento istruttorio da parte di AGCM nell'ottobre 2020 a causa della contestazione di "mancata trasparenza nell'indicazione delle condizioni economiche di fornitura";

se il Governo non abbia il dovere di prorogare per almeno un triennio la fine del mercato tutelato, dato l'evidente *far west* del mercato ed il proliferare di miriadi di società rapaci, che analogamente a Green network potrebbero praticare condotte fraudolente a danno dei consumatori più vulnerabili, per contrastare l'inerzia delle autorità regolatorie rafforzandone il presidio di tutela;

se non ritenga doveroso eliminare dalle bollette la voce gli "oneri di sistema", una "mucca da mungere" che costa alla voce "oneri di sistema" ben 14 miliardi di euro all'anno.

(4-05655)

BUCCARELLA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilità*. - Premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto rilancio"), all'articolo 119 ha istituito il Superbonus 110 per cento per gli interventi volti all'efficientamento energetico e alla messa in sicurezza degli edifici;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ha esteso la portata del Superbonus

anche "agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni";
tra tali interventi rientrano anche quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità;
considerato che:
il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, prescrive i criteri tecnici riguardanti gli interventi di adeguamento di edifici preesistenti volti al superamento delle barriere architettoniche, tra cui quelli aventi ad oggetto ascensori, montacarichi *et similia*;
attualmente la disciplina inerente all'estensione del campo di applicazione del Superbonus anche agli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche sconta una forte incertezza interpretativa, stante la mancanza di un decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, volto a definire i margini ed i dettagli applicativi della misura;
tra i professionisti del settore vi è molta incertezza circa la possibilità o meno che il Superbonus sia applicabile anche nel caso di interventi di adeguamento di edifici preesistenti, realizzati a norma del decreto ministeriale citato, come, ad esempio, la sostituzione di un ascensore preesistente con un altro che rispetti i criteri dettati dal decreto,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e quali misure intendano adottare per fare chiarezza circa l'ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui al Superbonus 110 per cento e, in particolare, se tra queste rientrino anche gli interventi di adeguamento di edifici preesistenti volti al superamento delle barriere architettoniche, a norma del decreto ministeriale n. 236 del 1989.
(4-05656)
BARBONI, BERNINI, AIMI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, salvo che ricorrano esigenze lavorative, di salute, di studio, di assoluta urgenza o per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
nell'elenco E rientrano tutti gli Stati non compresi negli altri elenchi e per i quali vigono regole speciali;
ai cittadini degli Stati inclusi nell'elenco E, tra cui la Federazione russa, non è consentito l'ingresso in Italia per motivi turistici fino al 31 luglio 2021;
dal 1° luglio 2021 entrerà in vigore il regolamento che istituisce il certificato COVID digitale europeo, il "green pass". Il certificato sarà un diritto per tutti i cittadini europei che hanno effettuato il vaccino, con uno o più sieri approvati dall'EMA (Autorità europea del farmaco) o dagli Stati membri dell'Unione europea, lasciando però ai singoli Paesi la facoltà di accettare o meno altri vaccini;
il regime generale del regolamento è quello dell'approvazione generale dell'EMA, ma è prevista anche una clausola straordinaria per estendere il riconoscimento di vaccini a quelli che vengono riconosciuti nella lista di emergenza dell'OMS, e questa comprende anche il vaccino "Sputnik";
anche se i vaccini approvati dall'EMA finora sono Pfizer/Biontech, Astrazeneca, Moderna e Janssen, del gruppo J&J, unico vaccino monodose, sarà possibile per gli Stati scegliere di riconoscere e rilasciare il certificato anche con vaccini non approvati dall'agenzia europea, come Sputnik, utilizzato per esempio in Ungheria, nella Repubblica di San Marino e in Russia;
con più di 5 milioni di presenze registrate dall'ISTAT nel 2019, nella classifica delle nazionalità che visitano il nostro Paese, i russi si posizionano tra i primi 10 Stati;
nel 2019 solo l'aeroporto "Fellini" di Rimini ha registrato la presenza di oltre 210.000 passeggeri russi, circa il 56 per cento dei passeggeri transitati durante l'anno;
la Grecia, dal 14 maggio, ha assicurato ai cittadini russi vaccinati che non dovranno effettuare il periodo di isolamento al loro arrivo, ma sarà sufficiente presentare un certificato di vaccinazione o un risultato negativo del *test* COVID-19 effettuato entro 72 ore prima del volo;

il vettore Pobeda (gruppo Aeroflot) ha comunicato che riattiverà i voli per Rimini dalla prima settimana di luglio, con almeno due collegamenti settimanali da Mosca,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare la possibilità di favorire lo sblocco delle procedure per consentire ai cittadini russi vaccinati non solo di raggiungere il nostro Paese per motivi turistici, ma soprattutto la programmazione delle vacanze estive, azione necessaria e urgente alla luce della grave crisi economica che ha colpito il nostro Paese dallo scoppio della pandemia.
(4-05657)
PAVANELLI, TRENTACOSTE, MONTEVECCHI, DONNO, CROATTI, FERRARA, VANIN - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
il teatro comunale "Giuseppe Verdi" di Terni, progettato dall'architetto pontificio Luigi Poletti e inaugurato nel 1849, era un classico teatro all'italiana con quattro ordini di palchi e un loggione e aveva una capienza di posti complessiva pari a 1.214. Si trattava della prima esperienza di "progetto teatrale" del famosissimo architetto che, successivamente, verrà replicata con le progettazioni di due altri importanti teatri nazionali come quello di Fano e di Rimini;
durante l'ultimo periodo bellico il teatro ternano era stato bersaglio di un bombardamento che aveva distrutto il palcoscenico e parte del proscenio, mentre la sala spettatori risultava praticamente indenne;
l'amministrazione comunale aveva dato poi in concessione a un imprenditore privato, insieme al diritto di usufrutto per circa 50 anni, il restauro della sala spettatori e la ricostruzione del palcoscenico senza però porre alcuna tutela o vincoli particolari per la salvaguardia della struttura storica;
in seguito si procedeva pertanto alla completa demolizione della sala spettatori del teatro all'italiana e alla sua trasformazione, secondo le esigenze del tempo, in un cinema-teatro che non soltanto riduceva i volumi e la lunghezza del palcoscenico ma addirittura portava alla costruzione di una galleria rendendo la struttura stessa assai poco adatta a un vero e proprio teatro bensì assai consona alle necessità di un cinematografo. L'inaugurazione del nuovo cinema-teatro avvenne nel 1949;
nel 2015 invece la Soprintendenza regionale, su esplicita sollecitazione da parte dell'amministrazione comunale ternana, emanava un decreto di vincolo la cui relazione storico-artistica sanciva, in modo netto e dettagliato, i suggelli ai quali il bene veniva sottoposto, descrivendo sia la parte ottocentesca ancora esistente che la parte del cinema-teatro del 1949, come risultava dagli allegati grafici;
la città di Terni, pur vantando importanti fasti teatrali, documentabili sin dal secolo XVII, sembra condannata a non riappropriarsi più del suo glorioso teatro storico;
nel 2020 l'amministrazione comunale (in dissesto finanziario), con l'esigua somma di denaro ipoteticamente disponibile e in gran parte derivante da fondi regionali, ha deciso di indire un concorso internazionale per il progetto di un teatro con volumi ancor più esigui, con la realizzazione di un "ridotto" di 200 posti e con l'assoluta impellenza di dare inizio a un primo stralcio di lavori (ridotto interrato e copertura della struttura teatrale) come *conditio sine qua non* per l'ottenimento della sovvenzione;
il progetto risultato vincitore non ha rispettato il decreto di vincolo della Soprintendenza, proponendo la realizzazione di un teatro, definito all'italiana, che in realtà è costituito da un emiciclo ibrido, composto da una platea, due gallerie e da un "ridotto" interrato di 200 posti, giudicato assolutamente inutile da molti esperti del settore;
un'attenta analisi del progetto mette in evidenza altre carenze strutturali e funzionali, tra cui una parziale visione dalle gallerie, un'acustica imperfetta e un golfo mistico che non consentirebbe il numero necessario di orchestrali per importanti rappresentazioni;
oltretutto, il locale interrato di circa 6 metri da realizzare al di sotto della platea, come prescritto dal bando di concorso e previsto dal progetto prescelto, farebbe di molto aumentare i costi e renderebbe addirittura la spesa assai poco prevedibile, soprattutto in considerazione del possibile rinvenimento di reperti storici, dal momento che il teatro sorge su strutture preesistenti di epoca romana. Infatti, nella relazione di verifica dell'interesse archeologico della zona interessata, è emerso che "il rischio archeologico relativo e connesso con l'attuazione dell'intervento in progetto è di grado alto";
in data 26 giugno 2020, il soprintendente *ad interim*, dottoressa Rosaria Mencarelli, in risposta a una richiesta di un'associazione culturale ternana in merito al ripristino dell'aspetto originario del teatro

Verdi, dopo aver ricordato il parere espresso dal comitato tecnico-scientifico per le belle arti, riunitosi in data 24 luglio 2019, auspicando "il mantenimento del complesso con le trasformazioni subite nel tempo evitando falsificazioni e limitando l'intervento a una rifunzionalizzazione che assicuri la conservazione delle parti originarie e il miglioramento delle restanti parti", affermava "che per quanto riguarda i teatri di Fano e Rimini, entrambi ad opera di Luigi Poletti, la loro ricostruzione e il ripristino dell'aspetto originario, a differenza di quanto accaduto per il teatro Verdi di Terni, avvenne, a seguito delle distruzioni della Seconda Guerra mondiale, senza l'interposizione di un'ulteriore fase storico-architettonica che, nel caso in esame, coincide con l'impostazione attuale relativa al teatro degli anni '50";

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il progetto vincitore prevede la costruzione di un teatro che non risulta compatibile con le regole del vincolo della Soprintendenza, in quanto la sala spettatori elimina totalmente le testimonianze strutturali della sala cinema-teatro del 1949;

sussiste un possibile conflitto di interessi tra un membro della giuria e i vincitori del concorso stesso, già oggetto di denuncia alla magistratura;

esistono evidenti discordanze tra il progetto vincente e alcune indicazioni del bando di concorso;

sono facilmente reperibili i disegni progettuali dell'architetto pontificio Poletti e gli spolveri ottocenteschi (in possesso dell'amministrazione comunale) del pittore Domenico Bruschi, con i quali fu decorato il *plafond* della sala. La città potrebbe così riacquisire il suo teatro storico, come hanno fatto molte altre comunità italiane,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di attivarsi nelle opportune sedi affinché siano valutate le anomalie descritte, anche relativamente a eventuali profili di irregolarità relativamente al concorso di progettazione per il restauro del teatro Giuseppe Verdi;

se, qualora non dovesse ritenere opportuna la rivisitazione del vincolo da parte degli organi competenti, intenda porre in essere le misure necessarie perché sia garantita la ricostruzione di un teatro all'italiana ottocentesco, ripristinando i volumi originari della sala spettatori e del palcoscenico.

(4-05658)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02613 del senatore De Bertoldi, sulla classificazione delle detrazioni del "Transition plan 4.0";

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02622 del senatore Lannutti ed altri, sull'attuazione di efficaci misure di salvaguardia dell'INPGI.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.